

VOL. VIII - B. BALDANZA-M. TRISCARI
LE MINIERE DEI MONTI PELORITANI

Materiali per una storia delle ricerche di archeologia industriale della Sicilia nord-orientale.
In appendice la "Memoria" di C.A. Lippi edita a Vienna nel 1798 ed
un coevo manoscritto di P. Gambadauro (Barcellona, Messina)

Cm. 28,5×21,5 - pp. 400 - (Analecta, 2), Messina 1987

VOL. IX - Litterio VILLARI
STORIA ECCLESIASTICA DELLA CITTÀ DI PIAZZA ARMERINA
(con Prefazione di Carmelo Capizzi S.J.)

Cm. 24,3×21 - pp. 480 - (Analecta, 3), Messina 1988

VOL. X - Rosario MOSCHEO
FRANCESCO MAUROLICO TRA RINASCIMENTO E SCIENZA GALILEIANA
Materiali e ricerche

Cm. 28,5×21,5 - pp. 658 (Testi e Documenti, 5), Messina 1988

VOL. XI - AA.VV.
MESSINA E LA CALABRIA NELLE RISPETTIVE FONTI DOCUMENTARIE
DAL BASSO MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA
Atti del 1° Colloquio Calabro Siculo (Reggio Cal.-Messina 21-23 novembre 1986)

Cm. 24×17 - pp. 690 - (Acta Fretensia, 1), Messina 1988

VOL. XII - AA.VV.
LAZZARETTI DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLA SICILIA
Atti della Giornata sui Lazzaretti
(Associazione Meridionale di Medicina e Storia, Messina 21 dicembre 1985)

Cm. 24×17 - pp. 112 - (Acta Fretensia, 2), Messina 1989

reprint

G.L. CASTELLI, principe di TORREMUZZA
STORIA DI ALESA
Palermo, presso Pietro Bentivenga 1753. Premessa di Giuseppe Giarrizzo.

Cm. 17×24 - pp. 224 - Messina 1989

G. SEQUENZA
DISQUISIZIONI PALEONTOLOGICHE INTORNO AI CORALLARI FOSILI DELLE
ROCCE TERZIARIE DEL DISTRETTO DI MESSINA (Torino 1863-1864)

Cm. 21,5×29 - pp. 170, Tavv. XV - (Opera Omnia vol. II), Messina 1989

ARCHIVIO STORICO MESSINESE

- 53 -

ARCHIVIO STORICO MESSINESE - Vol. 53 - 1989



ARCHIVIO STORICO MESSINESE

PERIODICO DELLA SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA
Autorizzazione n. 8225 Tribunale di Messina del 18-XI-1985 - ISSN 0392-0240

DIREZIONE e Amministrazione
presso l'Università degli Studi - 98100 MESSINA

COMITATO DIRETTIVO

Sebastiana Consolo Langher, Presidente

Maria Alibrandi, v. Presidente
Vittorio Di Paola, v. Presidente
Rosario Moscheo
Angelo Sindoni, Direttore Responsabile

Salvatore Bottari
Federico Martino
Giacomo Scibona

REDAZIONE

Giacomo Scibona, coordinatore generale

Giovanni Molonia

Rosario Moscheo

SOMMARIO:

PIETRO MILITELLO					
L'"Oppidum Triquetrum" di Scicli (Ragusa)	Pag.	5	CORRADINA POLTO		
			L'occupazione femminile nell'agricoltura e nella serricoltura siciliana	»	59
CORRADINA POLTO			GIUSEPPE ARISTOTELE MALATINO		
Uso del territorio e tutela dell'ambiente nella fascia costiera tirrenica messinese	»	49	Diritti di pesca e mitilicoltura nei laghi di Ganzirri e Faro di Messina: cenni storici e vicende giurisdizionali ...	»	69

BIBLIOTECA DELL'ARCHIVIO STORICO MESSINESE

VOL. I - Carmelo TAVILLA

PER LA STORIA DELLE ISTITUZIONI MUNICIPALI A MESSINA
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA, in 2 tomi

TOMO 1

Giurati, senatori, eletti: strutture giuridiche e gestione del potere dagli Aragonesi ai Borboni

TOMO 2

Giuliana di scritture dal sec. XV al XVIII dell'Archivio Senatorio di Messina compilata da D. Rainero Bellone trascritta e continuata sino al 1803 da D. Salesio Mannamo R. Mastro Notaro del Senato per suo uso personale

Cm. 28,5×21,5 - T. 1, pp. 1-142 - T. 2, pp. 143-630 (Testi e Documenti, 1), Messina 1983

VOL. II - Antonino MELI

ISTORIA ANTICA E MODERNA DELLA CITTÀ DI S. MARCO
Ms. (sec. XVIII) della Biblioteca dell'Assemblea Regionale Siciliana, a cura di Oscar BRUNO

Cm. 28,5×21,5 - pp. 456 - (Testi e Documenti, 2), Messina 1984

VOL. III - Giuseppe A.M. ARENA

BIBLIOGRAFIA GENERALE DELLE ISOLE EOLIE

Cm. 24×16 - pp. 256 - (Strumenti, 1), Messina 1985

VOL. IV - Anna Maria SGRÒ

CATALOGO DEI MANOSCRITTI DEL FONDO LA CORTE CAILLER
NELLA BIBLIOTECA REGIONALE UNIVERSITARIA DI MESSINA

Cm. 24×16 - pp. 400 - (Strumenti, 2), Messina 1985

VOL. V - Brunella MACCHIARELLA

CULTURA DECORATIVA ED EVOLUZIONE BAROCCA NELLA PRODUZIONE
TESSILE E NEL RICAMO IN CORALLO A MESSINA (Sec. XVII e XVIII)

Cm. 28,5×21,5 - pp. 152 - (Analecta, 1), Messina 1985

VOL. VI - Diego CICCARELLI

IL TABULARIO DI S. MARIA DI MALFINÒ - VOL. I (1093-1302)

Cm. 28,5×21,5 - pp. LXXXVIII+400 - (Testi e Documenti, 3), Messina 1986

VOL. VII - Diego CICCARELLI

IL TABULARIO DI S. MARIA DI MALFINÒ - VOL. II (1304-1337)

Cm. 28,5×21,5 - pp. 490 - (Testi e Documenti, 4), Messina 1987

ARCHIVIO STORICO MESSINESE

Periodico fondato nel Millenovecento

SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA

ARCHIVIO STORICO MESSINESE

- 53 -

*III serie - XLIV
Vol. 53° dalla fondazione*

MESSINA 1989

PIETRO MILITELLO

L'“OPPIDUM TRIQUETRUM” DI SCICLI (RAGUSA)**

Nel III convegno internazionale sull'architettura fortificata, G. Di Stefano¹ ha segnalato, tra gli altri castelli degli Iblei, il complesso detto 'dei Tre Cantoni', che sorge sulla collina di S. Matteo, a ridosso della odierna città di Scicli. Ben noto agli studiosi locali e non sconosciuto alla letteratura specialistica², il monumento non era tuttavia mai stato

* Contributo presentato dal prof. Vincenzo La Rosa e dal socio dott. Giacomo Scibona

** Ringrazio il prof. S.L. Agnello, per aver letto il dattiloscritto, e il dott. G. Agnello, per avermi dato alcune utili indicazioni bibliografiche. Sono grato anche al dott. G. Di Stefano per la disponibilità dimostrata nel fornirmi informazioni relative all'area in questione. Le fotografie delle tavv. VI, VII sono state eseguite da G. De Francisci, le rimanenti sono dell'Autore.

¹ G. DI STEFANO, *Castelli e dimore fortificate degli Iblei meridionali in età pre-barocca*, in "Atti del III Congresso di Architettura Fortificata", (Milano, 8-10 maggio 1981), Roma 1985, pp. 131-140, specie p. 137. ID., *Castelli e dimore fortificate degli Iblei meridionali in età pre-barocca*, in "Castelli, storia e archeologia", (Cuneo, 6-8 dicembre 1981), Torino 1984, pp. 413-14. L'area in questione è ora soggetta a vincolo (decreto della Regione Siciliana del 28-3-1988).

² Per la letteratura erudita vedi *infra*. Tra gli studi moderni a carattere complessivo la fortificazione non è menzionata nel nutrito catalogo di C. PEROGALLI, *Castelli italiani*, Monza 1979, in M. GIUFFRÈ, *Castelli e luoghi forti di Sicilia*, Palermo 1980, e in S. MAZZARELLA-M. BRANCA, *Il libro delle torri*, Palermo 1985; mentre appare senza alcuna indicazione cronologica nell'elenco dei castelli siciliani riportato in R. SANTORO, *La Sicilia dei castelli*, Palermo 1985, p. 192. Niente più che un coacervo di notizie, spesso acriticamente accolte (cfr. S.L. AGNELLO, *Plagiario impudente*, in ASSir, n.s. II, 1972-73, pp. 267-68), è la scheda corrispondente in G.G. BATTAGLIA-G. VACCARO, *Aquile sulle rocce (castelli di Sicilia)*, Palermo-Roma 1968, pp. 415-16.

oggetto di indagine specifica: quello del Di Stefano costituisce in tal senso il primo approccio archeologico non condizionato dalla tradizione erudita. Prendendo spunto da questa interessante segnalazione è sembrato utile riprendere in esame il monumento, corredandolo di uno schizzo planimetrico provvisorio³, e approfondendo l'analisi delle strutture architettoniche visibili in superficie, in attesa che uno scavo permetta la definitiva comprensione del complesso.

La fortificazione, o meglio, le fortificazioni, ché di due distinte costruzioni si tratta, si trovano alla sommità di uno sperone roccioso alto e stretto noto localmente col nome di 'Collina di S. Matteo'⁴ da una chiesa settecentesca, simbolo della città, un tempo chiesa madre del paese e ora abbandonata. Lo sperone, formato dalla confluenza di due strette gole, dette 'cava di S. Bartolomeo' e di 'S. Maria La Nova'⁵ per via di due chiese collocate al loro sbocco, declina dapprima dolcemente da Oriente verso Occidente, poi procede per balze che determinano terrazzamenti dove di preferenza si è concentrata l'attenzione dei costruttori.

Su detta collina si abbarbicava il nucleo della vecchia città di Scicli fin quando, dopo il disastroso terremoto del 1693, gli abitanti non decisero di scendere a valle, decretando il declino del colle come centro dell'impianto urbano⁶.

³ I ruderi emergenti dai cumuli di rovine hanno permesso di effettuare solo un rilievo di massima. Le misure fornite (per il paramento murario spesso mancante e lo spanciamento di alcune pareti) sono indicative e soggette ad oscillazioni.

⁴ Indicato col toponimo 'Castellaccio' nella cartina I.G.M. 276, II NO, 33S VA 714720.

⁵ Sul ruolo svolto dalle 'cave' nello *habitat* ibleo, v. G. DI STEFANO, *Recenti indagini sugli insediamenti rupestri dell'area ragusana*, in "La Sicilia rupestre nel contesto delle Civiltà Mediterranee. Atti del VI Conv. Int. sulla Civiltà Rupestre", (Catania-Pantalica-Ispica 1981), Galatina 1986, pp. 251-52.


⁶ La citata chiesa di S. Matteo - menzionata nelle *Rationes decimarum* (Sicilia, n. 1165) del 1308/10 - 'CIVIVM ELEMOSINIS D.O.M. RESTITUTA' dopo il sisma del 1693, e qualche altro edificio sacro di minore importanza, costituiscono la prova dell'attaccamento alla vecchia sede e della forza della tradizio-

La prima delle due fortificazioni ('Castiddazzu') s'innalza su un mammellone calcareo, collocato alle spalle della citata Chiesa di S. Matteo, alla quota altimetrica 212. La seconda ('Castidduzzu', o più comunemente, 'Castello dei Tre Cantoni'), sorge a quota 229, tra i due strapiombi che costituiscono i fianchi delle due gole, nel punto in cui la collina comincia a formare una strozzatura. Estendendosi da un margine all'altro dell'altura per una lunghezza di ca. 70 m., il 'Castello dei Tre Cantoni' delimita una porzione triangolare dello sperone di S. Matteo, avente come base la suddetta fortificazione, e come vertice il primo baluardo, il 'Castellaccio', distante circa m. 170 in linea d'aria. Mentre quest'ultimo dominava la conca sottostante di Scicli, determinata dalla confluenza delle due cave e della valle del Torrente di Modica, il Castelluccio, che si trovava ad una quota 17 metri più alta, lo proteggeva da attacchi dall'entroterra e nel contempo controllava le due gole (tav. II).

Si formava in tal modo un triangolo fortificato, un *castrum* o *phrourion*⁷, difeso naturalmente da due pareti scoscese a N e S, con il lato orientale sbarrato da un fossato e quello occidentale presidiato da un bastione turrito.

ne. La sconsacrazione della chiesa, decretata nel 1874, costituisce l'atto definitivo di abbandono della zona. Le pendici del colle hanno invece continuato ad essere utilizzate dai ceti più poveri, spesso con riadattamenti di precedenti abitazioni rupestri, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

⁷ In questo caso la terminologia ricalca l'uso di età tardoantica e bizantina (v. G. RAVEGNANI, *Castelli e città fortificate nel VI secolo*, Ravenna 1983, pp. 7-26), alla quale, come vedremo, il castello ci sembra appartenere. In seguito adopereremo i termini 'castello', 'fortificazione', 'rocca', etc., come sinonimi, rinunciando ad un loro uso rigoroso per l'ambiguità che regna in materia (cfr. G. FASOLI, *Feudi e Castelli*, "Storia d'Italia", V, 1, Torino 1973, p. 266, già prima pubblicato in ASSir, II, 1956, pp. 65-81).





Tav. II - Schizzo topografico del colle di S. Matteo (Scicli). (Lucido di B. Salmeri).

Il Castelluccio


La fortificazione orientale sorge, come abbiamo detto, all'inizio di una strozzatura tra le due gole, ponendosi trasversalmente alla pendenza del terreno che declina in senso Est-Ovest, oltre che dal centro verso i lati.

La pianta del complesso, nella sua forma definitiva (tav. III), presenta un fossato sul lato est, ed è formata nella metà meridionale da due aree o ambienti lievemente trapezoidali disposti su due livelli ('G' e 'H' in pianta), forse coperti, che si collegavano con gli stipiti 10 e 9 i quali sembrano aver fatto parte della porta di accesso alla città. La metà settentrionale, più elevata e a terrapieno, è costituita da un corpo irregolarmente poligonale, desinente a Nord con una torretta quasi quadrata ('C'). L'elemento principale di questo secondo corpo è rappresentato dallo zoccolo quadrangolare 'B', aggettante ad Est, e, soprattutto, da una torre triangolare (*l'arx triangularis* della tradizione, indicata come 'A'). La torre triangolare 'A', il probabile bastione corrispondente all'angolo S-E di 'B' e la torretta 'C' devono avere costituito le tre torri cantonali che hanno dato il nome al fortilizio.

La disposizione disorganica e asimmetrica della planimetria suggerisce non un progetto preordinato, ma piuttosto una realizzazione per successive giustapposizioni. L'idea di uno sbarramento integrale dovette tuttavia ispirare presto i costruttori del 'castellum', che sfruttarono le irregolarità topografiche realizzando il fossato contro pendio, in modo da ottenere una maggiore profondità con uno sforzo minore, e articolando la fortificazione su più livelli. Il completamento della costruzione sembra comunque essere avvenuto in un arco di tempo non molto ampio, come dimostrerebbe l'uniformità della tecnica edilizia.



SEZ. X - Y



SEZ. W - Z

SCICLI - CASTELLO DEI TRE CANTONI

SCHIZZO PLANIMETRICO E SEZIONI


Tav. III - Schizzo planimetrico e sezioni del 'Castello dei tre Cantoni'.

Il primo elemento del sistema difensivo è rappresentato dal fossato, irregolare sia per altezza (m. 3,50 max.) che per larghezza (m. 17,00 in media); non presenta traccia di malta alle pareti e la sua profondità decresce verso i margini settentrionale e meridionale.

Il punto centrale della costruzione è invece costituito dalla torre triangolare ‘A’, misurante all'esterno circa m. 10 per lato, e m. 3, 00 all'interno, con uno spessore medio di m. 2, 00. La torre, con il lato meridionale sostanzialmente allineato in direzione Est-Ovest, si conserva per una altezza massima di m. 1,60 rispetto al piano di calpestio dell'area ‘B’, e raggiunge all'interno una profondità di almeno m. 6,00 (tav. IV, 2) fino al cumulo di detriti che la riempie. Non sono visibili tracce di porte, né all'esterno, né all'interno; un foro praticato nella faccia interna della parete meridionale, opera di moderni cercatori di tesori, continua in un cunicolo senza sbocco. Non possiamo stabilire, pertanto, come avvenisse l'ingresso. Se l'accesso non era dall'alto, la porta deve essere ancora interrata.

Le limitate dimensioni della costruzione e lo sviluppo in altezza, che poteva superare i m. 10,00, la indicano poco idonea ad una vera e propria funzione difensiva e la qualificano piuttosto come torretta di avvistamento e di segnalazione. Da essa infatti si controlla tuttora l'intera vallata sottostante del Torrente di Modica, con i suoi accessi da Sud, in direzione del mare, e da Nord, in direzione di Modica e Ragusa; meno adatta risulta invece all'osservazione diretta della costa (lontana 7 km circa in linea d'aria), ed al controllo dell'entroterra orientale dell'accidentato altopiano modicano.


Se la torre triangolare costituiva l'elemento di spicco nella volumetria del castello, la funzione difensiva vera e propria doveva essere assolta invece dal corpo quadrangolare ‘B’ e dalla torre ‘C’, collegate tra loro dalla spessa cortina muraria ‘3’.




Tav. IV - 1 - La torretta triangolare 'A', da Est, in primo piano le macerie sullo zoccolo 'B'.



Tav. IV - 2 - Interno della torretta triangolare 'A', da Est.



Tav. IV - 3 - Lato occidentale della torretta 'C', con gli strati di allettamento, da Ovest.



Tav. IV - 4 - Il muro '3' (a sn.) e la sua giuntura con il '4' (a ds.), da N-O.

La costruzione 'B', oggi nascosta in gran parte dalla vegetazione, si conserva, alla sua estremità orientale, per un'altezza di circa m. 7,00 rispetto al piano del fossato antistante⁸, e sembra essere stata un vero e proprio terrapieno, quasi uno zoccolo nettamente delimitato lungo i lati orientale (lung. m. 9,00) e meridionale (m. 16,00), e chiuso dalla torretta in quello occidentale (m. 11,00). Incerto è invece il suo limite nord, rovinato e coperto dalle macerie (tav. IV, 1). Sembra comunque evidente che il piano di calpestio di 'B' sovrastasse di almeno un metro quello delle aree 'E' e 'D', mentre superava di ben due metri quello dell'area 'G', posta a meridione.

Sul lato occidentale di 'B' fu addossato, in un secondo momento, un vero e proprio paramento di blocchetti (muro '16'), spesso m. 0,70, applicato su una superficie intonacata e quindi originariamente in vista.

Lo spiazzo irregolare a Nord di 'B' (area 'D') è delimitato ad Est dalla cortina muraria '3', a Nord dalla torretta 'C' e ad Ovest da due muraglioni, '4' e '5', che si incontrano ad angolo ottuso.

La cortina muraria '3', che arretra di circa m. 2,50 rispetto alla fronte orientale di 'B', è alta m. 5,00 dal fossato, lunga circa m. 22 e spessa m. 4,50. La torre 'C', costruita sull'orlo della 'cava' di S. Maria La Nova in esatta corrispondenza con il sottostante santuarietto rupestre di S. Lucia, è di pianta subquadrata (m. 6,50 x 6,80) e, ad Est, aggetta di m. 2,30 rispetto al muro '3'. Si conserva, nella parte non franata, per un'altezza di m. 6,00 (tav. IV, 3), sovrastando di circa m. 1,00 il piano superiore della cortina '3'. È una torre

⁸ Le macerie e la vegetazione impediscono un esatto apprezzamento delle misure in questo settore. In particolare, sembra che il livello originario della fronte est di 'B' sia stato più alto di quello attuale, e abbia raggiunto l'altezza dell'odierno piano di calpestio di 'B' nei pressi della torre.

piena, come dimostrano la mancanza di porte e il riempimento a sacco visibile nei punti in cui è caduto il paramento. Cortina muraria e torre 'C' erano parzialmente impostate su una risega ricavata nella roccia alta fino a m. 1,35 e sporgente m. 0,90.

La cortina muraria '3', lo zoccolo 'B' e la torre 'C', tecnicamente omogenei, si ammorsano reciprocamente. Essi formavano un fronte obliquo rispetto all'asse longitudinale della fortificazione, ma quasi parallelo al lato occidentale dell'*arx triangularis* 'A'. È anche opportuno notare che in origine la faccia interna di '3' si prolungava fino a costituire il lato occidentale della torretta 'C' (cfr. tavv. III e IV, 4), e che solo successivamente il muro '4' si addossò ad essa, chiudendo l'area 'D', che risulta interamente colmata.

Il muro '4', alto m. 5,00 come la cortina '3', e lungo m. 15 ca., si sovrappone obliquamente ad un allineamento, appena affiorante dal terreno, indicato come '15', che si può seguire per m. 2,40. Il muro '5', invece, cronologicamente anteriore a '4' che ad esso si appoggia delimitava ad occidente della torretta triangolare un settore stretto ed allungato, 'F', una sorta di corridoio che collegava 'D' con l'area 'G', superando un dislivello di m. 0,80. Il muro '5' si segue solo per un tratto di m. 6,50, viene poi coperto da muri a secco moderni, e riprende dopo m. 4,50 sullo stesso allineamento (muro '6' in pianta). Il rapporto tra i due tronchi di muri è tuttavia incerto.

Nella metà sud del complesso si trovano le due grandi aree 'G' e 'H'. Quella 'G', lunga m. 11, è larga m. 13 a Nord e m. 11,50 a Sud considerando l'esterno della parete occidentale. Ad Est presenta un saliente ('I') costruito a m. 2,00 dall'estremità sud del muro '11': aggettante per m. 2,90 e lungo m. 3,50, era realizzato in muratura piena ed è oggi in buona parte crollato e appena riconoscibile.

Nel lato settentrionale si trovano le tracce di una porta


‘P’, larga m. 1, 50, di cui esistono ancora gli stipiti e la soglia, quest’ultima più alta di m. 0,50 rispetto al piano di ‘G’. Tale porta fu successivamente ostruita e rivestita, come tutto il muro in cui si apre, da uno strato di intonaco.

Il lato orientale (‘11’ in pianta), meglio conservato degli altri, costituisce uno dei punti nodali per la comprensione delle vicende architettoniche e dei successivi rifacimenti del complesso. La parte attualmente visibile ha uno spessore massimo di m. 1,20 e presenta in alcuni tratti l’uso di blocchi di dimensioni maggiori di quelli utilizzati nel resto della struttura, forse frutto di restauri.


Precedenti al muro ‘11’ sembrano essere stati almeno due allineamenti, dei quali non possiamo però cogliere il rapporto di successione cronologica. Uno di essi, non apprezzabile in pianta, in vista solo per un filare, sporge di circa cm. 15 dallo spigolo interno S-E del vano ‘G’. L’altro, indicato come ‘12’, costituisce un fronte esterno rispetto alla metà settentrionale di ‘11’. È in grossi conci di tecnica uguale a quella utilizzata nella parte inferiore dell’adiacente muro ‘1’, il quale dovette dunque essere contemporaneo. Simili conci si ritrovano all’estremità sud del muro ‘11’ (tav. V, 1)⁹ e in una muratura (‘14’ in pianta), visibile solo al fondo di un cunicolo frutto di scavi clandestini, realizzata a grandi blocchi¹⁰, tenuti assieme da malta e apparentemente allineati con ‘12’. Sembra verisimile pertanto che la

⁹ Segnaliamo un blocco di calcare friabile giallo-rosato, con profondo incavo rettangolare, destinato in origine all’incastro o all’alloggiamento di qualche altra membratura architettonica. In questo stesso punto si possono individuare almeno due fasi struttive affiancate: la prima comprendeva uno spessore di m. 1,10-1,20; la seconda, combaciante con essa, fu realizzata con grandi lastroni di arenaria, probabilmente di riutilizzo.

¹⁰ L’unico blocco del quale si possono rilevare le misure è lungo m. 1,30 e largo m. 0,30; lo spessore non è determinabile.



Tav. V - 1 - Parte terminale meridionale del muro '11'. A ds., le macerie che coprono il saliente 'I', da Sud.



Tav. V - 2 - Faccia esterna del muro '3', da Est.



Tav. V - 3 - La collina di S. Matteo, dal Colle della Croce. In alto, a sinistra, il 'Castelluccio', a ds. 'il Castellaccio', entrambi indicati da freccette. In basso l'abitato rupestre.

struttura a cui tale paramento apparteneva fosse stata successivamente obliterata e inglobata nell'area 'B'.

Nel lato meridionale di 'G', in gran parte rifatto in età recente, si apre attualmente una porta ('Q') ampia m. 1,70 che permette l'accesso all'ambiente 'H', posto m. 2,00 circa più in basso. Quest'ultimo vano, trapezoidale (m. $16 \times 15 \times 11$), aggetta m. 4,00 ad occidente rispetto al muro 6. Si conservano in elevato tratti dello spigolo N-O ('7') per un'altezza di m. 1,80, interrotti da una porta ('R') che permetteva l'accesso da Nord. Le sparute tracce del muro orientale, non perfettamente allineate con '11', continuano fino alla strada di accesso al castello, l'attuale 'trazzera' per San Matteo, e si congiungono quindi con la grande porta di accesso all'abitato, larga m. 5,00 circa, di cui rimangono i basamenti di entrambi gli stipiti ('9' e '10'). Tra il loro piano di posa vi è un dislivello di m. 5 dovuto al pendio del terreno.

Mentre i basamenti della porta sono tuttora ben conservati per tutto il loro spessore (m. 3), anche se soggetti forse a rinforzi successivi, il lato meridionale di 'H', compreso tra lo stipite 10 e l'angolo 8, è stato sostituito dai muri a secco di terrazzamento fiancheggianti la 'trazzera'.

All'interno di 'H', distante m. 5,00 dalla parete '7', affiora un allineamento di conci ('13') in direzione N-S, forse un tramezzo o un sostegno per il tetto.

La descrizione effettuata rende sufficiente conto della complessità delle aggiunte e sovrapposizioni realizzate nel 'castello' nel corso dei secoli. Un punto di riferimento è tuttavia costituito dal crollo del paramento murario che, mettendo a nudo in qualche tratto le strutture, permette di fissare alcuni rapporti di cronologia relativa.

L'anteriorità della torretta triangolare rispetto al corpo 'B' è dimostrata più che dalla sua eccentricità, dal punto di sutura, visibile per il crollo di parte dell'angolo sud-ovest,

tra il suo spigolo sud occidentale e il riempimento di 'B', che si addossa al corpo della torretta.

Il muro '4' appare poi posteriore tanto al muro '15', al quale si sovrappone, quanto al muro '5' e alla torretta 'C', ai quali si addossa; nel lato orientale del vano 'G', il muro '11' e il saliente 'I' sembrano solo le ultime fasi di una successione costituita inizialmente dal muro '12' e dall'allineamento sotto il muro '11'.

Sulla base di questi elementi ci sembra di poter individuare, con un certo margine di ragionevolezza, la seguente successione cronologica:

- 1 - Preesistenze, testimoniate dal muro 15 e dal paramento a grossi conci regolari '14'. Quest'ultimo appare allineato con '12', che d'altra parte è strettamente legato all'estremità est di '1'. Se l'allineamento tra '12' e '14' non è casuale, il primo muro può forse ricalcare un precedente fronte appartenuto a una struttura difensiva interamente sostituita dal 'Castello dei Tre Cantoni', o avere fatto parte di una struttura di contenimento del terreno circostante la torre 'A', nel momento in cui questa era ancora isolata.
- 2 - Torretta di avvistamento triangolare 'A'. Se le preesistenze ricordate nella prima fase costituivano un contenimento della torretta 'A', le fasi 1 e 2 sono contemporanee.
- 3 - Complesso costituito dal corpo quadrangolare 'B', cortina '3', torre 'C' e fossato. Alla semplice funzione di avvistamento e segnalazione assoluta dalla torre si aggiunge ora un'esigenza difensiva. È probabile che per un certo periodo di tempo sia esistito nella parte settentrionale solo uno sbarramento con terrapieno retrostante (realizzato forse con la terra di riporto del fossato), secondo un principio difensivo (vallo-muro-terrapieno) noto nella pratica e nella teoria di età romana.

Il fortilizio continuava forse a Sud nel muro a grossi

conci '12', mentre non sappiamo se in questa fase fosse in uso già l'attuale strada di accesso a Sud dell'*arx*. D'altra parte, doveva già esistere il corridoio 'F', o qualcosa ad esso corrispondente, che assolvesse alla funzione di contenimento posteriore della torretta triangolare.

- 4 - Costruzione di '4' e realizzazione di uno spiazzo trapezoidale scoperto ('D'), come una sorta di piazza d'armi. Il settore sembra avere comunque funzione esclusivamente militare.
- 5 - Realizzazione di 'G' e 'H', destinati forse a ospitare una piccola guarnigione. Non è escluso che questa parte fosse in qualche modo già sistemata nella fase precedente.
- 6 - Rifacimenti e rinforzi in varie parti della struttura (alcuni testimoniati da un documento del 1621). Si tratta, ad esempio, della chiusura della porta nel lato sud di 'B' e del muro '16', oltre che della ricostruzione e dei restauri del muro '11'.
- 7 - In un momento non precisabile della sequenza è da collocare la costruzione della porta di accesso alla città.
- 8 - Distruzione per il terremoto del 1693 e successivo abbandono delle strutture, utilizzate anche come cave: manca infatti il rivestimento di blocchetti della cortina '16' e del corpo inferiore di '5', riutilizzato probabilmente nelle case coloniche edificate a breve distanza.

Il Castellaccio

Il Castellaccio, collocato ad una quota più bassa rispetto al castello piccolo, è stato più soggetto a rimaneggiamenti in età moderna: l'ultimo è rappresentato da una casa addossata alla vecchia torre e dal piazzale antistante che ha cancellato le eventuali tracce medievali.

Di pianta quadrata e con orientamento NE-SW, s'innal-

zava sulla parte occidentale della spianata che coronava il massiccio sovrastante la chiesa di S. Matteo, lasciandone libera ad Occidente una larga porzione, mentre per tre lati si allineava alle pareti a picco. L'edificio misurava, all'esterno, m. 10,50, e all'interno m. 7,50. Lo spessore dei muri decresce da m. 3,00 alla base, a m. 0,50 alla sommità; l'altezza massima conservata, di m. 5,60, non sarà lontana da quella originaria.

L'accesso al forte doveva avvenire mediante gradini intagliati nella roccia sulla parete nord del mammellone: l'attuale accesso, che ne riprende il tracciato, è stato realizzato scavando più profondamente la roccia. La salita all'interno della torre era permessa invece da una scala in muratura, addossata obliquamente alla parete.

Allo stesso periodo della fortificazione del colle dovranno essere riferiti dei monconi di muri, parte forse di un circuito difensivo, conservatisi in alcuni punti, e i sistemi di scale intagliate nella roccia che dal fondo della valle salgono alla sommità, accanto a quelle due gallerie scavate nelle viscere del monte, ricordate dalla tradizione locale, che avrebbero permesso di scendere a valle senza essere visti.

La Tecnica muraria

La tecnica costruttiva, sostanzialmente omogenea, è quella a sacco, con paramento di blocchetti cementati da malta e riempimento di pietrame tenuto assieme da un legante, che può essere malta nei muri perimetrali, terra nei grandi muraglioni. Il materiale è il calcare locale, utilizzato fino ai giorni nostri ed estratto nelle vicine cave di S. Maria La Nova, presente in due varietà: una grigia, più dura, e l'altra giallo-rosata, più friabile, facilmente soggetta all'erosione degli agenti atmosferici. All'interno di questo siste-

ma si riscontrano alcune varianti nelle dimensioni dei blocchetti e nella composizione della malta, più o meno ricca di pietrisco e di colore rosa o grigia, a seconda della quantità di tritume laterizio impiegato. Frequenti sono le inzeppature con cocci e frammenti di tegole di argilla non depurata, di colore rosso o giallino, con inclusi vulcanici e incavi lasciati da materiale organico (paglia) successivamente decomposti.

L'esecuzione più accurata si riscontra nella faccia orientale della metà settentrionale di '3'. Qui l'apparecchio murario fu ottenuto con gettate successive di riempimento, alte m. 0,50 in media, rivestite da due filari di blocchi non regolari ma disposti a piani approssimativamente orizzontali; un terzo filare di minore altezza (cm. 15) forma un piano di allettamento per il rivestimento della gettata successiva (tav. V, 2).

Questa tecnica si riscontra anche nei due grandi muraglioni posteriori (tav. IV, 3), nei quali, tuttavia, non sempre si riescono a distinguere i filari di allettamento. Il muro '7' non è, rispetto ai poderosi muraglioni '1'-'6', che un semplice tramezzo realizzato in blocchetti quadrati.

Nel riempimento interno dei muri '11' e '10' si può individuare una linea divisoria verticale. Non siamo in grado di stabilire se si tratti delle tracce di un rinforzo successivo o di un particolare procedimento costruttivo nel quale il riempimento a sacco era realizzato in diversi momenti. Di questa tecnica non avremmo però nessun esempio altrove.

La malta, infine, è di colore rosa e ricca di laterizio in gran parte della struttura settentrionale, di colore grigio e con pietrisco in quella meridionale.

Anche il Castellaccio presenta la stessa tecnica di blocchetti inzeppati di frammenti di tegole, legati con malta ricca di cocci.

Le Fonti

La più antica menzione certa della fortezza si ha in un contratto di affitto del 1346 che, con l'esplicito riferimento al 'Castello Piccolo' e al 'Castello Grande'¹¹, non solo ne assicura l'identificazione con le rovine appena descritte, ma documenta già per il XIV secolo l'attuale denominazione. Riferimenti generici a opere di difesa per Scicli appaiono peraltro in età anteriore, e reputiamo più che probabile che l'appellativo di *castrum* dato a Sicli, insieme a Modice, Bizini, Palatioli, in una lettera di papa Alessandro IV¹², sia connesso con l'esistenza dei 'castelli' sulla collina di S. Matteo. Che *castrum* non indichi genericamente l'abitato lo prova l'esplicita enumerazione di 'terram, castrum et locum Xichili' in una donazione del 1392, e la ripetizione della stessa formula in una convenzione del 1451¹³.

¹¹ *Traditio feudi* del 7 novembre 1346, sotto re Ludovico, in atto rogato dal notaio Arcade de Iocchia, per il trasferimento di un feudo in terra di Scicli. Vi si parla "... di una grotta sita e posta nella medesima terra di Scicli, nella contrada sotto il castello grande di detta terra" e, più avanti, di una "grotta ... sita e posta nella contrada soprastante detto castello piccolo" (l'attuale terra Palumbo?). Cfr. E. SIPIONE, *Tre documenti trecenteschi*, ASSO 64, 1968, fasc. III, pp. 222-24.

¹² 13 settembre 1255, lettera di Alessandro IV al "nobili viro Rogerio Finecte de Lentino" al quale vengono affidati "Bizini, Modice, Sicli et Palatioli castra Siracusane (sic!) diocesis" in *Monumenta Germaniae Historica*, VII, 3, p. 370, e *index* a p. 1894.

¹³ Donazione del 20 giugno 1392 a Manfredi Chiamonte da parte di Martino il Giovane ("terram, castrum et locum Xichili") in E. SIPIONE, *I privilegi della Contea di Modica, le allegazioni di G. Barberi*, ASSO 62, 1966, p. 128. Convenzione tra G.B. Caprera e Alfonso il Magnanimo, anno 1451 ("terram, castrum et locum Sicli"), *ibid.*, p. 143. La "terra Scichili" è altresì citata nel *magnum capitbreve* di G. Luca Barberi, del XVI sec., *ibid.*, p. 161. La "terra e castello di Scicli" ricorrono ancora nell'atto riguardante la presa di possesso della Contea di Modica da parte di Ludovico Enriquez Caprera tramite il Salazar, il 9 luglio 1565 riportato in E. SIPIONE, *Di alcune investiture feudali nella Contea di Modica*, in "Studi in onore di C. Naselli", II, Catania 1968, pp. 297-98.

Un secolo prima di papa Alessandro IV, Edrisi ricordava che ‘la rocca di Scicli, posta in alto sopra un monte, è delle più nobili, e la sua pianura delle più ubertose’¹⁴, e continuava, nello stile elogiativo comune a tutta la sua opera, con una descrizione entusiasta della ricchezza e della fertilità del luogo. Anche in questo caso non crediamo che si possa scindere la ‘rocca’ di Scicli, con l’esplicita collocazione ‘sopra un alto monte’, dalle strutture del colle di S. Matteo.

Le altre fonti arabe, invece, tutte posteriori a Edrisi, menzionano solo il nome del paese, non facendo parola di ‘rocche’; dobbiamo anzi rilevare che nelle ‘Escursioni sulla vista dei reami e delle capitali’ di ‘Al-’ Umari (1300-1348), Scicli appare citata tra le città di Sicilia, ma, al contrario di Noto, non tra le rocche¹⁵, nonostante l’esistenza della fortezza in quel periodo sia assicurata dai documenti ricordati. D’altra parte, il frequente ricorrere di Scicli, con poche altre città, tra i centri più importanti dell’isola, è segno evidente che la descrizione fornita a suo tempo da Edrisi, nonostante evidenti esagerazioni, poggiava su basi reali. Bisogna altresì notare, sul piano dei rapporti geografici, come sia costante il collegamento con Noto sia negli itinerari sia negli avvenimenti bellici relativi alla conquista araba e normanna di

¹⁴ Idrisi, dal “Libro di Re Ruggero”: “Da Noto lungo il mare a Siklah, una giornata. La rocca di Scicli, posta in alto sopra un monte, è delle più nobili... dista dal mare 3 miglia circa”. La descrizione successiva parla della popolosità e fertilità del luogo e si ricordano i “legni che arrivano di Calabria, d’Affrica, di Malta e di tanti altri luoghi”. Cfr. M. AMARI, *Biblioteca Arabo-Sicula*, Torino e Roma 1880, vol. I, p. 74-75. Il *Marsa Siklah* (porto di Scicli = Pisciotto, vicino Sampieri (?)) è citato a p. 123.

¹⁵ Al-Umari, in Amari, *BAS*, (cit. a nota 14), I, p. 261. Scicli è presente anche nel ristretto elenco delle città di Sicilia redatto da ‘Ad-’ Dimisqî (Amari, *BAS* - cit. a nota 14 -, I p. 244.

Sicilia¹⁶. Un'assenza altrettanto significativa, considerando le testimonianze di Edrisi e di Alessandro IV oltre il ricordo del castello di Scicli nella guerra del Vespro¹⁷, é nel catalogo dei *castella* redatto nel 1272 per Carlo d'Angiò¹⁸.

Tra i documenti cinquecenteschi della Contea riveste particolare interesse quello che riferisce l'istituzione della IV sergenzia nel territorio di Scicli nel 1535 e, soprattutto, un atto notarile del 1532 relativo all'insediamento del Magnifico Costantino Eschobar¹⁹. Quest'ultimo documento elenca accuratamente l'armamentario del castello, le 'fosse' e le 'carceri', che possiamo pensare collocate in uno dei due grandi ambienti meridionali ('G' e 'H'). Tra le fonti primarie riguardanti il 'castello dei Tre Cantoni' é infine il capitolato d'appalto per il restauro della Torre Triangolare nel

¹⁶ Ibn-al- Atir (Amari, *BAS* - cit. a nota 14 -, I, p. 383): "L'anno 250 (= 864-5) fu presa la città di Noto... indi i Musulmani, assediata Scicli (S. clah), la presero". Ibn-al-Haldûm (Amari, *BAS*, cit., II p. 183) "Quindi presero la città di Noto l'anno 250 e, dopo lungo assedio, la città di Scicli (S. clah)".

¹⁷ Il Solarino (R. SOLARINO, *La Contea di Modica*, Modica 1885, II, p. 56 della ristampa Ragusa 1973) ricorda che nel luglio del 1301 il Duca Roberto di Calabria, figlio di re Carlo II d'Angiò, piombò su Scicli ma fu respinto (N. Speciale, cap. XIX, "appetit inde Siclim et ab eo licet, prae Syracusis tantum, non immunito oppido, irrito pariter discedit incepto"), e che "Ruggero Loria fu alla fontana di Scichili e all'orti di Scichili e dal castello ebbero grandi rinfrescamenti (De Gregorio, *Bibl. Arag.*)".

¹⁸ Dato dal Baroli il 3 maggio 1272 e sottoscritto dal Maestro Guglielmo di Forumvilla, cita 18 castelli nella Sicilia occidentale (*ultra flumen Salsum*) e 21 nella Sicilia orientale (*citra flumen Salsum*) tra cui Augusta, Avola, Modica. Esso riprende due elenchi precedenti, redatti sotto Federico II nella costituzione di Capua (notizia di Riccardo di S. Germano in L.A. MURATORI, *RR.II.SS.*, VII, 2, p. 12) e nella Dieta di Melfi (*Historia Diplomatica Friderici II*, IV, 1859, p. 141; III, pp. 32 e 33). Cfr. SANTORO, *La Sicilia dei castelli...*, (cit. nota 2), pp. 46-47. Alcune assenze significative, quali il castello di Noto o quello di Giarratana, fanno pensare che l'elenco non si riferisca a tutti i castelli del regno, ma solo a quelli più importanti.

¹⁹ Riportati in B. CATAUDELLA, *Scicli, storia e tradizione*, Scicli 1971, pp. 81-82.

1621²⁰. In esso si fa menzione esplicita del materiale e del tipo di malta da utilizzare, che doveva essere in armonia con la struttura originaria, e delle parti ove operare. L'intervento, reso necessario dalla vetustà della fabbrica, fu probabilmente l'ultimo: il terremoto del 1693 dovette infatti infliggere il colpo di grazia ai due edifici, perchè di essi, come strutture difensive utilizzabili, non si fa più parola. Come detto, sul Castellaccio si addosserà, agli inizi del nostro secolo, la villetta che ancora oggi ne oblitera buona parte delle strutture.

I due castelli, e soprattutto la torre triangolare, erano nel frattempo entrati nella letteratura erudita. In particolare, la tradizione di una origine antichissima della costruzione, addirittura risalente ai Siculi, appare formata già nel XVI secolo, in concomitanza, probabilmente, col rifiorire degli studi classici e con una maggiore conoscenza delle fonti relative alla Sicilia antica. Il Fazello, nel 1558, ricorda le “vestigia vetustissimae turris triangularis, quam ante Grae-

²⁰ Riportato in B. CATAUDELLA, *Scicli...*, (cit. a nota 19), p. 76. Con atto del 20 aprile 1621, l'amministratore di Modica, presso il notaio F. Miccichè, affida i lavori di restauro al Maestro Antonino Cassar di Malta. Questo “cum iuramento si have obbligato et si obbliga, con ogni arti et industria, fari l'infrascritti 'conzi', in detto castello: cioè have sdirrupare li facciati di detta torre triangolari insino all'astraco, et non più basso... item, have di fabbricare et redificare di novo detta Torre triangolari con la stessa pietra che sderruperà dalla detta Torre...li cantuneri divino essire d'intaglio... la fabbrica sia di calci e rina... la grossezza del muro si ha da fari di palmi tre, arrizzata di fora. Item divi fare li merguli, conforme al detto disegno, di altezza conforme al presente sono”, seguono altre commissioni, l'onorario stabilito (onze 40) e l'obbligo di terminare il tutto entro due mesi. Il restauro principale consisteva quindi nella distruzione e ricostruzione della torre, ma fino all'*astraco*, cioè alla terrazza (l'*astraco* è “la parte scoperta di un edificio, terrazza”, cfr. V. MORTILLARO, *Nuovo dizionario siciliano-italiano*, Palermo 1876, rist. Palermo 1961, s.v.), come indica anche la menzione dei merli. Non si tratta dunque della struttura oggi visibile, ma della parte superiore, crollata. Lo prova anche lo spessore di tre palmi (quindi meno di un metro) del nuovo muro, contro i m. 2,00 del muro attuale.

corum colonias a Siculis constructam tradunt”²¹. La stessa affermazione, riecheggiata in poeti locali a esaltare la nobile antichità di Scicli²², si ritrova persino nel *Lexicon Topographicum Siculum* di Vito Amico²³. Interessante, nella testimonianza del secentesco Fra' D. Mariano Perello²⁴, la

²¹ T. FAZELLO, *De Rebus Siculis Decades duae*, II, Palermo 1558, p. 462. Scicli è citata anche in II, p. 453, e in I, pp. 228 e 462. Nella traduzione di P.M. Remigio Fiorentino, del 1570, a p. 308 e 608 del vol. I può lasciare perplessi la menzione di 'Scicli, castel moderno'. Tuttavia, in tal caso 'castello' corrisponde ad *oppidum* del testo latino, e non si riferisce quindi alla nostra costruzione ma all'intera città, e l'aggettivo 'moderno' può intendersi come contrapposizione ad 'antico', in quanto riferito ad età greca o romana. Lo stesso fenomeno si riscontra in R. PIRRI, *Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, (Palermo 1644-49), I, pp. 686-87 della III ed., Palermo 1733, dove parla di "Siclis novi nominis, sed insigne et pulchrum oppidum". Non ricordano il castello né l'Aretius né il Cluverius (Cl. M. ARETIUS, *Siciliae Chorographia*, 1537, in "Thesaurus Antiquitatum Siciliae", I, Lugdunum Batavorum 1723, p. 33; Ph. CLUVERIUS, *Sicilia Antiqua*, 1619, *ibid.*, p. 443).

²² D. GIOVANNI LA PIANA, *Dizionario Poetico*, Venezia 1574, p. 119. "A Siculo Syclis mea patria rege superbit // condita, dat turris prisca Triquetra memor". Al ricordo dell'*arx triangularis* si affianca quindi la convinzione della fondazione di Scicli da parte del re Siculo.

²³ V.M. AMICO, *Lexicon Topographicum Siculum*, Catania 1757, s.v. 'Scicli': "spectantur hinc in supercilio Arcis Triangularis, hodie Castellucii, vestigia, insignis vetustatis argumentum, infra Arx Altera, Major dicta, ex ruinis dignoscitur..." e poi, nelle annotazioni al Fazello alla voce *Siclis* ripete esattamente le parole di questi.

²⁴ Fra' D. MARIANO PERELLO, *L'antichità di Scicli, anticamente chiamata Casmene seconda colonia siracusana*, Messina 1640, pp. 30-31: "un'altra torre triangolare (accanto a quella di Lentini) antichissima hoggi si conserva nell'antico castello di Scicli, la quale riguarda i medesimi tre promontori (della Sicilia); in essa fin hoggi s'ha conservata una iscrizione, le cui lettere per essere corrose e maltrattate dal tempo, non si possono leggere, tuttavia i caratteri mostrano di essere peregrini. A dirimpetto della quale torre vi si oppone il Castellaccio, come quello di Lentini... nella torre triangolare della città di Lentini e di questa di Scicli, che sono tutte e dua nel loco preminente di dette città, le quali hanno certa simbolescità oltre il sito, nel levare gli armi et insegne, che é un leone coronato che sale un monte come è questo del nostro antichissimo castello, e massime di detta Torre triangolare la quale essendo stata maltrattata da vorace tempo è stata ai nostri tempi in alcune parti rinouata con farsene atto pubblico; essendovi antica tradizione che si fatta torre triangolare sia stata sempre chiamata la Torre d'Enea fino al dì d'hoggi".

citazione del restauro di cui si parla nel citato capitolato d'appalto, e soprattutto il confronto con la torre triangolare di Lentini e la spiegazione della loro forma singolare con il riferimento alla morfologia della Sicilia. Estremamente utile, poi, l'opera inedita del Carioti, fonte, insieme a quella del Perello, della maggior parte delle notizie fornite dagli eruditi dell'800 e del '900²⁵.

I cultori di storia patria del XIX secolo nulla aggiungono di nuovo. Troviamo infatti le iperboliche descrizioni accanto ai soliti luoghi comuni sull'antichità del castello e sull'orientamento dei suoi angoli con i tre promontori della Sicilia²⁶. Dispiace, soprattutto, la mancanza di una pur sommaria descrizione dello stato delle rovine, che avrebbe potuto forse aiutarci nel lavoro di ricostruzione storica.

Qualche elemento di novità, frammisto all'accettazione acritica dei dati della tradizione, si riscontra invece nei passi degli eruditi del nostro secolo: di “due torri triangolari più piccole dell'altra dei Tre Cantoni del Gran Castellaccio rimpetto sopra i colombai” da notizia S. Santiapichi²⁷; M. Plu-

²⁵ A. CARIOTI (1683-1780), *Frammenti delle memorie sacro-storiche sciclitane*, 3 volumi manoscritti conservati nella biblioteca comunale di Scicli.

²⁶ Così il Barone B. SPADARO, *Relazioni storiche della città di Scicli*, Noto 1845, p. 9. Il PACETTO, canonico e cultore di storia patria, in un manoscritto inedito da collocare alla metà del XIX secolo, parla della Torre dei Tre Cantoni come “innalzata con grosse pietre e portata a tale altezza che dalla sommità di essa scoprivasi una grande estensione del Mare Meridionale e del litorale, fin quasi all'odierna città di Terranova.” (in CATAUDELLA, *Scicli...*, cit a nota 19, p. 75). Lo stesso, in “*Ricordi archeologici di un viaggio eseguito nel territorio di Scicli nell'anno 1867*”, (ms. biblioteca di Scicli), accenna a “gli avanzi del nostro antichissimo castello in cui tuttora resta in piedi la vetustissima torre triangolare, i cui angoli riguardano i tre principali promontori”.

²⁷ S. SANTIAPICHI, *Addizioni all'opuscolo di Fra' Don Mariano Perello sulle antichità di Scicli*, Modica 1926, p. 10. Si noti la confusione nelle denominazioni tra Castelluccio (in questo caso il bastione) e Castellaccio (il ‘Castello dei Tre Cantoni’). Lo scambio di denominazione tra i due monumenti è oggi frequente. In ogni caso, la terminologia usata nel documento del 1346 attesta che almeno in origine, il Castello Piccolo è stato il Castello dei Tre Cantoni.

chinotta propone una cronologia più tarda del Castellaccio rispetto al Castello dei Tre Cantoni²⁸, mentre S. Policastro data la costruzione del castello al 750, con un ampliamento nel 1090 sotto Ruggero d'Altavilla²⁹. Troppo vicina a noi per essere di qualche utilità, è infine la sommaria descrizione di B. Cataudella³⁰, al quale dobbiamo tuttavia l'esposizione sistematica delle notizie relative all'edificio.

Datazione

La *Traditio feudi* sopra citata e la notizia relativa alla visita di Ruggero Loria al Castello di Scicli durante la guerra del Vespro permettono di attribuire con sicurezza la costruzione delle due fortificazioni al periodo anteriore al 1300³¹. La loro mancata menzione nel catalogo dei castel-

²⁸ M. PLUCHINOTTA, *Memorie di Scicli*, Scicli 1932, p. 13.

²⁹ S. POLICASTRO, *De veteribus recentioribusque rebus siculis*, Palermo 1976, p. 322. Notiamo, per inciso, che non si specifica se la data 750 sia avanti o dopo Cristo, e ciò, avendo a che fare con un monumento da molti ritenuto ancora 'siculo', non è di poco momento.

³⁰ CATAUDELLA, *Scicli...* (cit. a nota 19), pp. 75-76, ricorda "il fossato, largo da m 18 a 20, scavato nella roccia e profondo da 5 a 6 m... l'opera muraria dovette superare i 10 metri di altezza, ed era costituita da un corpo centrale avente la base di m 12×12, da esso sveltava la torre triangolare... Le ali furono costruite con muratura di vario spessore e attraversate da camminamenti. Alle estremità si notano i resti di torri quadrate di m. 6 per lato". Seguono il capitolato d'appalto del 1621 e una striminzita menzione del Castellaccio.

³¹ Anche in mancanza di altri dati, comunque, l'assenza di espedienti tecnici frequenti nelle fortezze del XV e XVI secolo avrebbero reso improbabile una datazione bassa della costruzione. Essa rimarrebbe isolata pure dal sistema di torri di avvistamento elaborato per la Sicilia in particolar modo nel XVI sec. Su queste ultime vedi: G. AGNELLO, *Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara*, ASSir IX, 1963, pp. 21-60; X, 1964, pp. 25-74; XV, 1969, pp. 5-29; n.s. I, 1971, pp. 17-30. Da ultimo, anche la premessa di S. DI MATTEO alla pub-

li redatto nel 1272 potrebbe far pensare che proprio nel breve lasso di tempo della Guerra del Vespro e dell'anarchia baronale si debba collocare la nascita dell'intero complesso. Tuttavia, appare decisamente strano che un simile avvenimento, che certamente avrebbe turbato l'equilibrio politico della contea, non sia ricordato insieme ad altri episodi, tanto più insignificanti, nelle storie dei feudi e nelle cronache nobiliari. Ancora meno probabile risulta una collocazione sotto Federico II, in un momento di fervida attività costruttiva, rivolta tuttavia agli edifici 'regi', e avversa invece alla edificazione dei castelli locali, simbolo concreto delle forze centrifughe che era necessario controllare, o, addirittura, distruggere³².

Inoltre, il ricordo di una città fortificata implicito nello *Sicli ... castrum* di papa Alessandro IV e nella rocca di Edrisi, e l'assenza, in tutto il territorio circostante, di altre strutture identificabili come fortificazioni, rendono verisimile una cronologia più alta, sostenuta anche da considerazioni architettoniche. Se infatti il Castellaccio potrebbe ricordare il tipo del Dongione e della motta o baglio introdotto dai Normanni e comune in questi secoli, la logica che presiede all'innalzamento del Castelluccio, con la sua pianta disorganica, ne è completamente estranea. Il confronto, isti-

blicazione dell'opera inedita del MARCHESE DI VILLABIANCA, *Torri di Guardia dei litorali della Sicilia*, Palermo 1986 (l'originale è del 1797 ca.), e S. MAZZARELLA-R. ZANCA, *Il libro delle torri* (cit. a nota 2) in cui si parla delle loro origini a p. 35 e si descrive la torre Dammuso di Donnalucata (Scicli), n. 97, a p. 262. La funzione di avvistamento e segnalazione è ipotizzata anche dal CATAUDELLA, *Scicli...*, (cit. a nota 19), p. 82, ma riferita al Castellaccio.

³² Per la storia della Contea di Modica, vedi MARCHESE DI VILLABIANCA, *Della Sicilia Nobile*, IV, Palermo 1754, pp. 1-42; S. MARTINO DESPUCCHES, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari in Sicilia*, V, Palermo 1927, pp. 99-110; per Scicli, *ibid.*, VII, Palermo 1931, p. 336. La *Lex de novis aedificiis diruendis*, emessa a Capua nel 1220, è la testimonianza più chiara della volontà di Federico di combattere l'anarchia feudale.

tuito già dal Perello, tra la torre triangolare di Lentini e quella di Scicli, pertanto, è poco probante. L'*oppidum triquetrum* di Lentini è in realtà cuspide di una fortificazione non ben chiara nella planimetria, e non elemento centrale della fortificazione come la torre triangolare di Scicli. Del tutto distinto appare altresì l'apparecchio murario, realizzato in conci ben squadrate, decrescenti con l'altezza, tenuti assieme da malta cementizia³³.

Sembra pertanto opportuno spostare alla prima metà del XII secolo il *terminus ante* o *ad quem* per la nascita delle due fortificazioni. Una più precisa cronologia dell'insieme allo stato attuale delle conoscenze e in seguito alla carenza di dati ceramici e stratigrafici si presenta tuttavia difficile. Se una sua eventuale collocazione sotto gli Altavilla potrebbe essere in rapporto con la costituzione dei feudi dopo la conquista della Sicilia da parte di Ruggero, alcune considerazioni storiche inducono ad un rialzamento della data di costruzione ad età bizantina. L'importanza attribuita a Scicli durante la conquista araba, infatti, non sarebbe giustificata se l'abitato non avesse rivestito anche funzione militare e la fortezza risulterebbe in questa prospettiva parte di quel processo di incastellamento attuato dall'impero bizantino per far fronte alle invasioni e documentato per la Sicilia dalle stesse fonti arabe. I Rûm che "edificarono castelli e fortificazioni, nè lasciarono monte che non v'ergessero una rocca"³⁴,

³³ G. AGNELLO, *Architettura sveva in Sicilia*, Roma 1935, p. 269 della rist. 1986. G. AGNELLO, *L'architettura civile e religiosa in Sicilia nell'età sveva*, in "Collezione meridionale", Roma 1961, pp. 6, 17-18, 25, 56, 89, 175, 413.

³⁴ An-Nuwari, in Amari, *BAS*, (cit. a nota 14), II, p. 113. Sostanzialmente simile il passo di Ibn-al-Atîr in Amari, *BAS*, I, p. 363, che aggiunge la notizia relativa al controllo navale delle coste. Cfr. U. RIZZITANO, *La conquista musulmana*, in "Storia della Sicilia", (a cura di R. Romeo), II, Palermo-Napoli 1980, p. 120: la seconda metà dell'VIII sec. segnò la ripresa di Bisanzio che, dopo aver sconfitto a Cipro nel 747 i Musulmani, fortificò la Sicilia.

avrebbero trovato nella favorevole situazione orografica del colle di S. Matteo un luogo eccellente per la difesa militare in profondità da essi adottata. La collocazione della rocca e dell'abitato all'interno di un preciso itinerario forse soprattutto militare sarebbe confermata dalla frequente connessione con Noto, non solo nelle descrizioni geografiche, ma anche durante la spedizione dell'864 e all'atto della conquista normanna del 1091.

Ad una datazione alta, anteriore al IX secolo, potrebbero altresì concorrere la tecnica muraria e l'impianto, anche se non esclusivi di questo periodo. La prima, con il ricorso a pietre appena sbazzate e abbondante malta, è ancora in una tradizione tardoantica, che lascerà il posto, nei secoli successivi, ad un concorso maggiore della componente lapidea e a una lavorazione più accurata. Un confronto puntuale, nell'uso dei due paramenti e nella esecuzione a gettate successive con filari di allettamento, si ha nel castello bizantino di Carboi³⁵, mentre un parallelo più generico si ritrova nelle strutture murarie di fortificazioni bizantine dell'area orientale dell'impero³⁶. D'altra parte, la tecnica a conci legati da malta del muro '14' è stata utilizzata in un sepolcro monumentale nella località Piombo, vicino Camarina, datato al VI-VII secolo³⁷. Punti di contatto, ancora, possono ritrovarsi, per l'uso della “fortificazione incompleta” e il ricorso a cunicoli e scale intagliate nella roccia, nel castello dei Monti Climiti, vicino Siracusa³⁸.

³⁵ Santoro, *Castelli di Sicilia*, (cit. a nota 2), pp. 19-20.

³⁶ Si vedano i numerosi esempi di fortezze bizantine riportate da A.W. LAWRENCE, *A skeletal History of Byzantine Fortification*, ABSA 78, 1983, pp. 171-227; specie tavv. 19,b (Sayhun) e 21,b (St. Hilarion).

³⁷ G. DI STEFANO, *Ricerche a Camarina e nel territorio di Ragusa (1980-84)*, Kokalos XXX-XXXI, 1984-5, II 2, pp. 784-85.

³⁸ G. MARCHESE-G. AGNELLO, *La fortezza dei Monti Climiti*, in “Memorie dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti”, c.d.s..

Il complesso costituito da uno sbarramento, cui fa riscontro una torre eretta a distanza, può ricordare il nesso *palatium* turrito - bastione isolato, che si ha nel castello di origine bizantina di Fiorentino presso Lucera³⁹, mentre la singolare pianta della nostra terza fase trova riscontro in tre fortezze anatoliche e armene, dove il nucleo centrale è collocato con una torre laterale da un muro continuo, determinando così una sorta di impianto aperto⁴⁰. La perplessità che la lontananza di questi confronti geografici può giustamente suscitare è in parte controbilanciata dal fitto scambio di esperienze all'interno dell'impero d'Oriente, grazie soprattutto all'elemento militare⁴¹.

Il 'Castello dei Tre Cantoni', nato forse in un primo momento come semplice torre di avvistamento e segnalazione contro eventuali incursioni dal mare, doveva comunque essere collegato con la costa attraverso un sistema di stazioni segnaletiche alla stregua delle cinquecentesche 'torri di avvistamento'. L'impianto fu in seguito trasformato rapidamente in fortificazione, forse proprio in occasione della conquista araba, quando il pericolo musulmano non veniva più dal Sud e dal mare, ma dalla via terrestre e dal Val di Noto. Da qui, l'esigenza di sbarrare verso l'interno il colle difendendo il nucleo abitato. In tal modo verrebbe chiarita anche la funzione di quello che abbiamo genericamente

³⁹ Si veda la pianta in G. SCHMIEDT, *Città e fortificazioni nei rilievi aereo-fotografici*, in "Storia d'Italia", V, 1, Torino 1987, p. 128, tav. 32.

⁴⁰ LAWRENCE, *A skeletal History...*, (cit. a nota 36), pp. 215-17, figg. 18-20, fortezze di Qal 'at Sim'an, Monemvasia e Buyuk-kal.

⁴¹ Ricordiamo che influenze siriane o micrasiatiche sono ipotizzate anche per la chiesetta di Mezzagnone presso Kaukana, S.L. AGNELLO, *Architettura paleocristiana e bizantina in Sicilia* in "IX Corso di Cultura sull'Arte Ravennate", Ravenna 1962, pp. 102 e 118; G. DI STEFANO, *Influenze micrasiatiche nell'architettura religiosa dell'entroterra di Caucana: la chiesetta di Mezzagnone*, Cronorama X, 28-29, 1982, pp. 5-12 dell'estratto.

definito 'castello': era in realtà un *castrum*, un abitato fortificato non mediante una cinta unitaria, ma attraverso le difese naturali e opportuni accorgimenti.

Un punto rimane ancora oscuro: la forma triangolare della torre. Priva di confronti in altre fabbriche contemporanee o posteriori, se si escludono i pochi esempi di speroni triangolari del V-VI secolo, noti soprattutto nei Balcani, l'*arx triangularis* risulta anche sconosciuta ai poliorceti classici e bizantini⁴², e non sembra trovare logica spiegazione in particolari esigenze difensive. Eventuali scavi potranno dimostrare se preesistenze o la natura stessa del suolo ne condizionarono la forma, ma allo stato attuale l'ipotesi più plausibile è che essa avesse realmente valore simbolico, anche se il rapporto con le tre punte dell'isola rimane poco credibile.

In conclusione, i tempi e i modi della conquista araba, e il conseguente intensificarsi dell'incastellamento bizantino dopo il 747, e persino il *terminus post quem* rappresentato dal confronto della tecnica del muro '14' con l'ipogeo del Piombo (VI-VII sec.), inducono ad abbassare all'VIII-IX secolo la fortificazione del colle e la sua definitiva occupa-

⁴² Maurizio il Tattico e l'Anonimo del "De re strategica" citano torri circolari, quadrate, poligonali, ma non triangolari. Cfr. RAVEGNANI, *Castelli e città fortificate...*, (cit. a nota 7), p. 39. A Filone di Bisanzio J.M. Spieser attribuisce la teorizzazione del principio della torre triangolare, anche se questa non è esplicitamente menzionata nel testo dell'autore bizantino (cfr. J.M. SPIESER, *Philon de Byzance et les fortifications paleochretiennes*, in "La Fortification dans l'Histoire du Monde Grec. Actes du Colloque de Strasbourg", (1982), Paris 1986, pp. 365-66. Gli esempi di torri triangolari, sempre aggettanti dalla cortina muraria, sono pochi e diffusi soprattutto nei Balcani (cfr. J.M. SPIESER, *Thessalonique et ses monuments du IV au VI siècle*, Paris 1984, pp. 74-76). A maggior ragione non esiste alcun rapporto con gli speroni triangolari raccomandati dai teorizzatori del XV secolo e oltre: S. POPPER-Q. HUGES, *Fortifications in the late 15th century Italy: the Treatise of Francesco di Giorgio Martini*, "Papers in Italian Archaeology" I, 2, BAR suppl. 41, 1978, pp. 541-559.

zione. Allo stesso periodo risaliranno quindi anche le scale intagliate nella roccia e i due cunicoli sotterranei che non sarebbero del tutto isolati nei sistemi di fortificazione bizantini⁴³.

Il Castello e il territorio di Scicli

Vi sono buoni motivi per credere che l'incastellamento di S. Matteo abbia rappresentato un avvenimento notevole nella dinamica abitativa dell'area sciclitana.

Le modalità dell'occupazione del territorio, infatti, fino ad età tardo antica sembrano aver preferito l'insediamento sparso in villaggi o fattorie dislocate sul rilievo collinoso ora sulla pianura alluvionale del Torrente di Modica ora su quella costiera. La consistenza e la localizzazione degli abitati sono state naturalmente condizionate dal tipo di economia praticata e, soprattutto, dallo stato di eventuale pericolo⁴⁴. La popolazione sembra comunque restia ad

⁴³ Cfr. LAWRENCE, *A skeletal History...*, (cit. a nota 36), p. 226.

⁴⁴ Per il neolitico, resti di ceramica acroma sono stati rinvenuti nella 'Grotta S. Francischiello', 4 Km ad Ovest del paese, mentre due frammenti stentinelliani provengono da aree vicine. Cfr. L. GUZZARDI, in *Rivista di Scienze Preistoriche* 33, 1978, p. 443 (notiziario); cfr. anche S. TUSA, *La Sicilia nella preistoria*, Palermo 1983, p. 122 (cartina). Un frammento di ansa dello stile di Diana è inoltre conservato presso il Museo di Ragusa (P. PELAGATTI, *Il museo archeologico di Ragusa*, *Sicilia Archeologica* 3, 11, 1970, p. 25). Resti dell'età del rame nella 'Grotta Maggiore' (L. BERNABÒ BREA, *La Sicilia prima dei Greci*, Milano 1958, p. 59). Per la fase castellucciana, ampiamente documentata in tutto il Ragusano, la sede più rilevante sembra essere stata la collina della Croce, antistante la collina di S. Matteo nel versante della Cava di S. Bartolomeo, come dimostravano, prima della definitiva distruzione ad opera delle cave di pietra, le numerose tombe a forno che si aprivano lungo il suo pendio (la notizia mi è stata fornita dal sig. F. Drago, appassionato cultore della Scicli preistorica, che ringrazio per avermi accompagnato in molti dei siti citati). La necropoli

organizzarsi in forme di aggregazione superiore a quelle del villaggio anche in epoca greca - quando la zona appare ai

della cava Ddieri corrispondente all'abitato dell'altopiano di Caitina, ricordata da P. ORSI, NSc 1905, p. 431, e da TUSA, *La Sicilia...*, (cit.), p. 185, appartiene piuttosto al comune di Modica. La fase di Thapsos è rappresentata in contrada Biddiemi da una tomba a tholos: A. LA ROSA, *La necropoli della latomia in contrada Biddiemi*, Sileno 2, 1976, p. 147, nr. 25. Due tombe tholoidi si trovano anche sul costone occidentale dello stesso rilievo montuoso, presso l'Irminio (segnalazione prof. F. Ragazzo). Un altro gruppo di tombe è ricordato da L. GUZZARDI, *Nuovi dati sulla cultura di Thapsos nel Ragusano*, ASSO 81-82, 1985-6, p. 225 (in località Cozzo Galesi, ma la necropoli è datata anche al Finocchito). Le grotte 'in gran parte sicule' 'in parte cristiane' che B. PACE (*Arte e civiltà della Sicilia antica*, IV, Città di Castello 1949, p. 165) riferisce alle colline, 'specie quelle di S. Matteo', sembrano piuttosto essere quelle dell'antistante (lato nord) 'collina della Santa Cascia' (= arca portatile; V. MORTILLARO, *Nuovo dizionario...* cit. a nota 20, s.v.). Per l'età greca e romana, in merito ai ritrovamenti avvenuti nel '700 e nell'800, tra cui un pavimento in mosaico, abbondano le notizie del CATAUDELLA, *Scicli...*, (cit. a nota 19), pp. 91-102. (v. A. HOLM, *Storia della Sicilia nell'antichità*, III, Torino 1901, p. 457). Frequenti sono inoltre le voci relative alla scoperta di tombe o materiali, ma i rinvenimenti effettivamente documentati sono pochi, si concentrano soprattutto nelle fasi tardoclassica e repubblicana; consistono esclusivamente di materiale ceramico e numismatico proveniente spesso da tombe cancellate dalla devastante esplosione edilizia. Ricordiamo tuttavia una fiasca vitrea del tipo 'Cologne', datata al IV sec., segnalata da R.J.A. WILSON *Trade and Industry in Sicily*, in "Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt", 11, 1, Berlin-New York 1988, p. 294. Uno stanziamento greco è stato invece rinvenuto, sempre in territorio di Scicli, ma sulla costa allo sbocco dell'Irminio. Qui tutta l'area era stata individuata come ricca di materiali: G. PACETTO, *Memorie per un antico bagno recentemente scoperto in contrada Maulli*, Ragusa 1875, (cfr. PACE, *Arte e civiltà...*, (cit.), II, p. 360); L. BERNABÒ BREA, *Scicli. Stazione del primo periodo siculo e abitato di età classica*, NSc. 1947, pp. 255-56; E. MILITELLO, *Avanzi greci e romani alla foce dell'Irminio*, NSc. 1958, pp. 224-231. Successivamente è stata scoperta una fattoria nella vicina contrada Maestro (G. DI STEFANO, *Scavi e scoperte archeologiche nel Basso Irminio*, in "Archeologia, Architettura e Civiltà contadina", Modica 1983, pp. 75 ss.), e una vera e propria città in contrada Maulli (ID., *Camarina VIII: l'emporio greco-arcaico di contrada Maestro alla foce sull'Irminio*, BA 44-45, 1987, pp. 129-140.

marginì del processo di colonizzazione⁴⁵ - e romana - quando anzi la dispersione è favorita dal latifondo⁴⁶. In questo sistema di distribuzione estensiva le località preferite non sono tanto la collina di S. Matteo quanto piuttosto l'antistante rilievo di S. Croce e, più ancora, quello spalto collinoso compreso tra il Torrente di Modica e l'Irminio, in una posizione sopraelevata ma facilmente accessibile e a stretto contatto con le fonti d'acqua. Lo sviluppo di centri abitati di una certa consistenza avviene invece poco più a Occidente, lungo la linea costituita dall'Irminio⁴⁷.

L'assenza di una vera e propria città di Scicli fino alla fine del mondo antico è dimostrata dal silenzio delle fonti,

⁴⁵ La ricostruzione, ormai classica, della penetrazione greca nel Ragusano operata da A. DI VITA, *La penetrazione siracusana nella Sicilia sud-orientale alla luce delle più recenti scoperte archeologiche*, Kokalos II, 2, 1956, pp. 177-205, dimostra come i Greci abbiano praticamente aggirato quest'area. Cfr. anche E. DE MIRO, *Topografia archeologica*, in "Sikanie", Milano 1986, p. 572; lo stesso, a p. 566, parla della importante strada antica che da Kamarina giungeva alla *Helorine Odos*, passando attraverso il centro indigeno di *Siculi* (Scicli), del quale però non abbiamo notizia negli *itineraria*. Per PACE, *Arte e civiltà...*, (cit. a nota 44), I, 1935, p. 442 la zona, con "aggregati rurali di età ellenistica", era attraversata da una strada che si biforcava all'altezza di Scicli collegandosi da un lato con Modica e l'interno, dall'altro con la costa e Sampieri.

⁴⁶ Un quadro generale di questi fenomeni nei secoli prima del Mille si trova in M. MAZZA, *La Sicilia tra Tardo Antico e Alto Medioevo*, in "La Sicilia Rupestre...", (cit. a nota 5), pp. 43-84. Ricordiamo che una villa sarebbe sorta nel comune di Scicli, in località Sampieri. Cfr. G. BEJOR, *Gli insediamenti della Sicilia romana*, in "Società romana ed impero tardoantico", III, Bari 1986, pp. 472-73.

⁴⁷ Ci riferiamo all'abitato in contrada Maistro vicino alla foce dell'Irminio, recentemente scavato da G. di Stefano. Cfr. DI STEFANO, *Camarina VIII...*, (cit. a nota 447). Nell'alto corso dell'Irminio si trovava invece il centro, indigeno prima, ellenizzato dopo, di Hybla Heraia (cfr. BERNABÒ BREA, *La Sicilia...*, cit. a nota 44, p. 166; A. DI VITA, *Ricerche e scoperte archeologiche in provincia di Ragusa*, ASSir II, 1956, p. 43; ID., *La penetrazione...*, cit. a nota 45, p. 198; V. LA ROSA, *Le popolazioni della Sicilia: Sicani, Siculi, Elimi*, in "Italia, omnium terrarum parens", Milano 1989, p. 55).

anche tarde, che pure conoscono i vicini abitati di Motyca⁴⁸, Netum⁴⁹, Kaukana⁵⁰, e addirittura gli approdi costieri di Cymbe, Hereum, Apolline⁵¹. D'altra parte Scicli fa la sua apparizione come *S.clah* nelle fonti arabe relative alla conquista musulmana di Sicilia. Tra questi due termini, quindi, cioè tra la composizione dei più tardi *itineraria* (IV-V secolo) e la conquista araba deve collocarsi la nascita del centro abitato, come aveva già ipotizzato il Pace⁵².

⁴⁸ Per Motyca: Cic. III Verr. 3,43, 101 51, 120; Plin. N.H. III, 8, 91 (mutycenses). Iscrizioni in IG XIV 243-253. Cfr. anche E. MANNI, *Geografia fisica e politica della Sicilia antica*, Roma 1981, p. 205.

⁴⁹ Per Netum: Cic. Verr. 5,22,56; 51,133; Diod. 23,4,1; 20,32, 1-2; Silio It. 14, 268; Plin. N.H. III, 8(14), 91. Iscr. IG XIV 240-42. MANNI, *Geografia...*, (cit. a nota 48), p. 210. Testimonianze archeologiche (ma soprattutto per l'età protostorica e greca) e dati letterari sono discussi in V. LA ROSA, *Archeologia sicula e barocca: per una ripresa del problema di Noto Antica*, "Atti e Memorie dell'I.S.V.N.A." II, 1971, pp. 54 sgg. dell'estratto.

⁵⁰ Per Kaukana (kaykana limen): Ptol. 3,4,7; Proc., De Bello goth., 3,13; Plin., N.H. 31,73.79 cita un *lacus Cocanicus* in Sicilia. Per gli scavi archeologici: P. PELAGATTI, *Kaukana: un ancoraggio bizantino sulla costa meridionale*, *Sicilia Archeologica* V, 18-20, 1972, pp. 89-100.

⁵¹ Gli approdi costieri di Kymbe, Hereum, Apolline sono ricordati nel Cod. Par. 4807 che ripropone l'*Itinerarium Antonini* con alcune aggiunte della prima metà del IX sec. (già nel Cod. Vienn. 181) e l'indicazione *plaga* e *refugium* (Cfr. G. UGGERI, *Sull'“Itinerarium per maritima loca” da Agrigento a Siracusa*, Atene e Roma XV, 1970, pp. 107-117). Sulla viabilità di questa zona alla fine dell'evo antico e sugli *itineraria* che la riguardano: G. UGGERI, *Sistema viario e insediamento rupestre tra antichità e Medio Evo*, in "Habitat-Struttura-Territorio. Atti del III Conv. Int. Studi sulla Civiltà Rupestre", (1975), Galatina 1978, pp. 115-136; S. LAGONA, *La Sicilia tardoantica e bizantina*, in "Felix Ravenna" 119-120, 1980, pp. 111-130, specie 118-123; G. UGGERI, *La viabilità romana in Sicilia con particolare riguardo al III-IV sec.*, in "Città e contado in Sicilia tra il III e IV secolo", Kokalos XXVIII-XXIX, 1982-3, pp. 424-460; G. DI STEFANO, *Appunti per la carta archeologica della regione camarinese in età moderna*, *ibid.*, pp. 332-340; ID., *Apolline, Ricerche archeologiche al Castellazzo della Marza*, Ispica, s.d.; G. UGGERI, *Il sistema viario romano in Sicilia e le sopravvivenze medievali*, in "La Sicilia rupestre...", (cit. a nota 5), pp. 85-112.


⁵² B. PACE, *Arte e civiltà...*, (cit. a nota 44), IV, 1949, p. 165.

Tuttavia, ancora in età protobizantina, quando le tracce di vita urbana si fanno più evidenti in tutta la provincia, con i siti di Caucana, S. Croce Camarina e Cava d'Ispica⁵³, le prove di insediamenti umani a Scicli si riscontrano nelle località dette del Catteto, del Fondo Oliva, di Lincino, dell'Imbastita e, soprattutto, negli ipogei che formano la necropoli in località 'Biddiemi' e 'Ronna Fridda' (tav. I), lungo il versante orientale di quella stessa dorsale collinosa che era stata occupata, sull'altro lato, dalle tombe 'tholoidi' della *facies* di Thapsos⁵⁴.

Durante tutto il periodo antecedente all'età bizantina, il colle di S. Matteo fu sicuramente uno dei tanti centri abitati della zona, per lo meno a giudicare dai frammenti ceramici presenti in superficie, che si scagliano dall'antica età del Bronzo fino ai giorni nostri (cfr. tavv. VI). A parte le notizie relative a rinvenimenti musivi, non sappiamo quanto affidabili, mancano testimonianze più consistenti, architettoniche o rupestri, anche se queste potrebbero essere state cancellate dall'occupazione successiva. La preminente documentazione di 'Ronna Fridda' e 'Biddiemi' sembra comunque suffragare l'ipotesi che almeno un secondo abitato, altrettanto importante, si trovasse in un sito diverso da quello del 'castello'. Viceversa, nei secoli successivi (VIII-IX), il colle di S. Matteo acquista un ruolo prepon-

⁵³ La bibliografia archeologica per il tardoantico relativa al ragusano si trova in BEJOR, cit. nota 46, pp. 500-505.


⁵⁴ A parte un generico e fuggevole accenno di B. PACE, *Arte e civiltà...*, (cit. a nota 44), IV, p. 164, l'unico lavoro specifico è stato quello di GIULIA RUSSINO, *Monumenti paleocristiani e bizantini del territorio di Scicli*, tesi di laurea (inedita), Catania, anno accademico 1958-59. Da questo lavoro sono tratti i disegni e le conclusioni riportate in CATAUDELLA, *Scicli...*, (cit. a nota 19), pp. 49-50. La necropoli paleocristiana della latomia di Biddiemi è invece accuratamente descritta in A. LA ROSA, *La necropoli...*, (cit. n. 44), pp. 135-151, e datata al IV-VII secolo.




Località notevoli

- 1 : RONNA FRIDDA
- 2 : BIDIEMI
- 3 : LINCINO
- 4 : FONDO OLIVA
- 5 : COLLE CROCE
- 6 : CATTETO
- 7 : IMBASTITA
- 8 : HEREUM (?)
- 9 : MARSA SIKLAH (?)
- 10 : CASTELLACCIO


Tav. I - Carta topografica del Territorio di Scicli (da tavolette IGM 276-7).




Tav. VI - 1 - Frammenti ceramici di vari momenti dell'età del bronzo.




Tav. VI - 2 - Frammenti ceramici della seconda età del Ferro.



Tav. VI - 3 - Frammenti ceramici di età ellenistica.




Tav. VI - 4 - Frammenti ceramici di età bizantina.




Tav. VI - 5 - Frammenti ceramici di età medievale.




Tav. VI - 6 - Scicli (coll. privata). Frammento di rilievo proveniente dalle immediate vicinanze della torretta triangolare (vedasi nota 61).



1



2



3



4



5



6



7



8



Tav. VII - Monete di vari periodi dal Colle di S. Matteo (coll. privata). (Vedasi nota 60).

derante su tutto il resto del territorio. Evidentemente, il clima di tensione che si instaurò in Sicilia sotto la pressione araba, spingendo gli abitanti a fuggire “per munitissima castra et iuga montium”⁵⁵, potrebbe aver favorito la scelta del sito elevato e scosceso di S. Matteo. Questo, che per la sua natura geologica si presta ottimamente all’escavazione di grotte, nella tradizione dell’abitato rupestre, documentato anche a Modica, Ispica, Pantalica, Noto⁵⁶, dovette presto prevalere e determinare anche l’abbandono degli altri luoghi meno difendibili, che infatti non offrono documentazione di piena età medievale. Un processo simile si riscontra nella vicina città di Vittoria⁵⁷.

Nel nuovo assetto territoriale, proprio il castello, se è giusta la cronologia qui avanzata, dovette costituire un effettivo punto di riferimento per gli abitanti della zona⁵⁸. Si venne a creare, pertanto, una tradizione abitativa, sancita probabilmente anche dal riorganizzarsi dell’apparato ec-

⁵⁵ P. Diacono, *Hist. Lang.*, V, 13 (MonGermHist, SRL, p. 150). Il passo di Paolo Diacono si riferisce al momento successivo alla conquista araba. G. UGGERI, *Il sistema viario...*, (cit. a nota 51), p. 103, scinde cronologicamente il fenomeno dell’ingrottamento (*per iuga montium*), che si sarebbe verificato dalla metà del IV alla metà del VII, e dell’incastellamento (i *munitissima castra*), che sarebbe avvenuto in tempi successivi (erronea la datazione ad età romana).

⁵⁶ G. UGGERI, *Gli insediamenti rupestri medievali: problemi di metodo e prospettive di ricerca*, ArchM I, 1974, pp. 195-230. R.J.A. WILSON, *Changes in the pattern of urban settlement in Roman Byzantine and Arab Sicily*, «Papers in Italian Archaeology» IV, 1 (B.A.R. Int. S. 243), Oxford 1985, 313-343 (p. 336, 17).

⁵⁷ S. UGGERI PATITUCCI, *Indicazioni numismatiche convergenti per la datazione della ceramica del IX sec.*, ArchM II, 1975, pp. 462-467.

⁵⁸ Una fortificazione bizantina contemporanea è nota solo a Ragusa, cfr. A. GUILLOU, *Habitat nell’Italia bizantina, VI-XI secolo*, in “Atti del Coll. Int. Arte Medievale”, (Palermo-Erice 1974), I, Palermo 1976, p. 142; M. SANFILIPPO, *Le città siciliane dall’XI al XIII secolo*, in “Storia della Sicilia”, cit. a nota 34, III, p. 454.

clesiastico⁵⁹, che continuò a vedere nel colle il cuore della città anche quando vennero meno le condizioni che ne avevano favorito l'occupazione.

Altri elementi potrebbero concorrere a giustificare questa ipotesi di ricostruzione storica. Dopo il 'vuoto' di età romana, le testimonianze altomedievali nei pressi dei nostri ruderi diventano più consistenti: all'abbondante ceramica ad impasto rozzo, con inclusi vulcanici, che possiamo genericamente definire bizantina, si accompagna qualche frammento, con decorazione incisa 'a pettine', che può risalire fino al VII secolo e qualche 'follis' di VIII (tav. VII)⁶⁰.

Probabilmente più tardo è invece il frammento di una specie di *pinax* a rilievo in calcare (tav. VI 6), proveniente dal castello⁶¹. In secondo luogo, per quanto tali argomenti sia-

⁵⁹ *Scicla* è infatti citata nel diploma di fondazione della Chiesa siracusana dettato nel 1093 da Urbano II, riportato in PIRRI, *Sicilia Sacra...*, (cit. a nota 21), I, p. 618 dell'edizione 1733. In generale, per il tipo di processo ipotizzato v. R. LA DUCA, *Il volto della Sicilia*, in: ALMAGIÀ-PONTIERI-LA DUCA, *Cartografia generale del Mezzogiorno e della Sicilia*, Bari 1972, pp. 161-63.

⁶⁰ (Tav. VII). 1 - Moneta bronzea di Gerone II. 2 - Moneta bronzea di Dionigi (382 ca.). 3 - Follis di Costantino V e Leone VI, zecca di Siracusa (741-755). 4 - Frazione di follaro di Ruggero II, zecca di Messina (533 dell'Egira = 1138). 5 - Mezzo follaro di Ruggero II, post-riforma (1140-1154). 6 - Mezzo follaro di Guglielmo II, zecca di Messina (1166-1189). 7 - Denaro di Federico II, zecca di Messina (?). 8 - Denaro aragonese. Zecca di Messina, autorità non identificata. Probabilmente XV secolo. Debbo l'identificazione delle monete 3-8 al dott. S. Garraffo.

⁶¹ (Tav. VI, 6). Si tratta dello spigolo inferiore destro di un «*pinax*» in calcare locale, conservato per una altezza di cm 16,00 e una lunghezza di cm 14,5. Spesso cm 7,00, è costituito dal rilievo vero e proprio, alto, rispetto al fondo, cm 0,8 max, e da una incorniciatura laterale larga complessivamente cm 3,5-4,00, formata da due fasce a gradino aggettanti rispettivamente cm 1 e 2,5.

Rappresenta la testa e il torso di una figura recumbente, puntellantesi sul gomito sinistro. Il personaggio, in piena rappresentazione frontale, è reso con tecnica rozza e sommaria: nella testa ovoidale sono intagliati gli occhi globosi e la bocca leggermente obliqua. Naso spezzato, torso perfettamente piatto. Il braccio sinistro, lungo e magrissimo, sembra appoggiarsi su una sorta di cuscino o giaciglio.

no da maneggiare con cautela, sia linguisticamente sia storicamente, l'etimologia araba del nome di Scicli, che insieme a quella 'sicula' è la più probabile⁶², non sarebbe in contrasto con una origine dell'abitato alla fine della dominazione bizantina e una sua utilizzazione in età musulmana⁶³.

L'identificazione come «*pinax*», che dobbiamo immaginare forse applicato ad una delle pareti del 'castelluccio' nella tradizione delle edicole votive, è assicurata dalle tracce di incisioni presenti sia lateralmente (una linea equidistante dai due bordi) sia posteriormente, dove due linee parallele formano una sorta di riquadro ad angolo retto, distante in media cm 3,00 dal bordo.

L'esecuzione rozza trova confronti con sculture databili all'XI secolo, mentre frammenti di rilievi simili, non pubblicati, sembrano provenire dall'insediamento bizantino di Pantalica (cortese informazione del prof. S.L. Agnello). Possiamo azzardare dunque una collocazione cronologica del frammento in questione nei secoli intorno all'anno Mille.

⁶² Il carattere insidioso dei dati toponomastici per la identificazione dei luoghi è ribadito in S. TRAMONTANA, *Aspetti e problemi dell'insediamento normanno in Sicilia*, in "Atti del Congr. Int. di Studi sulla Sicilia Normanna", Palermo 1973, pp. 310 sgg. Le stesse considerazioni si ritrovavano già in G. FASOLI, *Le città siciliane dall'istituzione del tema bizantino alla conquista normanna*, in "Atti III Congr. Int. di Studi sull'Alto Medioevo", (1956), Spoleto 1959, p. 384; nello stesso luogo l'A. suggerisce la possibilità che alcune città moderne traggano la loro origine in questo periodo, come noi ipotizziamo per Scicli.

⁶³ Accanto a etimologie più o meno fantastiche, riassunte in G.A. MASSA, *La Sicilia in prospettiva*, Palermo 1709, p. 297, in F.G. AREZZO, *Sicilia Miscellanea*, Palermo 1950, p. 201, e in CATAUDELLA, *Scicli...*, (cit. a nota 19), pp. 67-73, ricordiamo che le proposte più valide si muovono in due direzioni: nel riportare il nome ai Siculi (così J. SCHUBRING, *Hist. - Geogr. Studien über Alt-Sizilien*, Lubeca 1866, p. 111; PACE, *Arte e Civiltà...*, - cit. a nota 44 -, IV, p. 165), e nel ricondurlo a radici arabe; si veda, per es., il confronto istituito dall'Amari tra *Siqla* e *Siklah*, nella laguna di Tunisi, (M. AMARI, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, Firenze 1854-72, II, p. 51-2, nota 2 della 2^a ed. Firenze 1930). Aggiungiamo la poco credibile etimologia proposta da F.S. GIARDINA, *Scicli, contributo alla toponomastica siciliana*, Catania 1899 (Scicli deriverebbe da *Siculi* gen. sing. di *Siculus* e soprannome del proprietario del luogo, ma l'accentazione della parola mal si accorda con il fenomeno di sincope della 'u' che bisogna in tal caso supporre). Aggiungiamo che un toponimo 'Siclis' è ricordato in Illiria in età romana ed è connesso con i Siculi: R. LISICAS, in *Kokalos* X-XI, 1964-5, p. 448, e M. PAVLOVIC, *Les traces des Sicules en Illyricum*, *Kokalos* XII, 1966, pp. 249-50.

Nata come rocca in periodo bizantino, la città dovette costituire sotto la dominazione araba e almeno fino ad età normanna un importante nodo nel sistema difensivo; in tal senso, la tradizione della battaglia vinta grazie all'intervento della 'Madonna a cavallo' e posta dalla tradizione nel 1091, cioè in coincidenza con la caduta di Noto - che abbiamo vista collegata con Scicli nelle fonti musulmane - può forse riflettere qualcosa di più che il ricordo di una delle tante scorrerie⁶⁴.

L'importanza militare dovette tuttavia declinare dopo la conquista di Roberto il Guiscardo e con il nuovo assetto feudale del territorio che rese Modica capoluogo della Contea.

Nella descrizione di Edrisi, l'esaltazione della rocca appare topica, ma l'importanza di Scicli è soprattutto nella fertilità del territorio e nel porto commerciale⁶⁵. La fortuna dello scalo di Scicli nel XII secolo non sembra avere precedenti, e, cosa più importante, nessun seguito; possiamo pensare che sia stato il frutto passeggero dello spostamento dei commerci verso l'Africa, verificatosi in età araba.

⁶⁴ PLUCHINOTTA, *Memorie di Scicli*, (cit. a nota 28), p. 86. Nella tradizione, la Madonna delle Milizie (Sancta Maria Militum) appare ai Cristiani e li aiuta a sbaragliare i Turchi, sbarcati nei pressi di Donnalucata. Ricordiamo che questo tipo di apparizione divina è un *topos* normanno, cfr. V. LA ROSA, *Noto antica: la chiesa di S. Elia*, "Annuario scolastico del novantesimo (1897-1987) del liceo ginnasio statale A.S. Rudini", Noto 1988, p. 134, nota 46.

Il più antico testo che tramandi il ricordo è però, a nostro avviso, di almeno due secoli posteriore rispetto all'avvenimento, come proverebbe l'uso di 'x' per 's', ortografia che fa la sua apparizione, per la prima volta, nel XIV sec. (cfr. F. BRUNI, *La cultura e la prosa volgare nel '300 e nel '400*, in "Storia della Sicilia", cit. nota 34, IV, p. 240).

⁶⁵ Idrisi, loc. cit. a nota 14. Così anche I. PERI, *Città e campagne in Sicilia. La dominazione normanna*, "Atti dell'Acc. Sc. lett. Arti di Palermo", serie IV, vol. XIII, 2, tomo I, Palermo 1954, pp. 147, 283; tomo II, Palermo 1956, pp. 38, 45, 152, 166, 183, 223, 244, 247. ID., *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Bari 1978, cartina topografica f.t. e pp. 6,21,23.

Con l'insabbiarsi del porto⁶⁶ nel corso del XIII secolo, la funzione commerciale declinerà, determinando il ritorno ad una economia prevalentemente agricola che permise il raggiungimento di una certa prosperità e la costruzione di chiese e monasteri. Tuttavia Scicli, nel corso del XIV-XVII secolo non ha peso, politico o militare, nell'ambito della contea⁶⁷. Di conseguenza, anche il complesso fortificato che, giusta la nostra interpretazione, sarebbe stato all'origine dell'abitato odierno, perde la sua rappresentatività, e se nella donazione di papa Alessandro IV si menziona solo lo 'Sicli ... castrum', nei documenti successivi vengono ricordati il 'castrum, terram et locum Xichili'⁶⁸, con una

⁶⁶ Così, per lo meno, I. PERI, *Uomini, città e campagne...*, (cit. nota precedente), cartina e pp. 142, 237; IDEM, *La Sicilia dopo il Vespro - Uomini, città e campagne. 1292/1376*, Bari 1982, p. 90. Non si capisce però se tali affermazioni siano basate su esami di fonti o su rilievi aerofotografici o su semplici considerazioni logiche. Per i porti di questa zona cfr. anche G.M. COLUMBA, *I porti della Sicilia*, Roma, Officina Poligr. It. 1906, (estratto da *La monografia storica dei porti dell'antichità dell'Italia insulare*, Ministero della Marina, Roma, 1906), p. 125 (Scicli) e nota 5 (*Marsa Siklah*, seguendo Edrisi), p. 126 (San Pietro Sampieri) e note 1,3 (Donnalucata), carta topografica a p. 134. In G. DI STEFANO, *Apolline...*, (cit. a nota 51) e *Scavi e scoperte...*, (cit. a nota 44), e in LENA-BASILE-DI STEFANO, *Approdi, porti, insediamenti costieri e linee di costa della Sicilia sud-orientale dalla preistoria alla tarda antichità*, ASSir 1988, pp. 71-73, s'identifica a ragione *Hereum* col porto alla foce dell'Irminio. *Hereum* non può quindi essere il *Marsa Siklah* di Idrisi, che viene a cadere perciò nei dintorni di Sampieri.

⁶⁷ Notiamo, ad es., l'assenza di Scicli nella rete commerciale ricostruita per la Sicilia del XIII secolo (cfr. A. GIUFFRIDA, *Itinerari di viaggio e trasporti*, in "Storia della Sicilia", cit., III, cartina a pp. 482-3), ed anche lo scarso rilievo che il paese ha nei documenti diplomatici. Ciò non impedì, naturalmente, che in caso di contrasti il castello potè assurgere al ruolo di protagonista, come durante i citati esempi della Guerra del Vespro. Per inciso possiamo dire che nel 1376 la 'terra' di Scicli aveva 292 'fuochi' (case) "abili a pagare" (cfr. I. PERI, *La Sicilia dopo il Vespro*, cit. in nota preced., p. 240).

⁶⁸ Trattandosi di atti notarili escludiamo che siano semplici ridondanze. Piuttosto, il *castrum* indicherà il fortino *strictu sensu*, la *terra* il terreno arabile (in contrapposizione a frutteti e vigneti), il *locum* l'abitato ai piedi del colle (cfr. A. BLAISE, *Lexikon Latinitatis Medii Aevi*, Turnhout 1975; J.F. NIERMAYER, *Mediae Latinitatis Lexikon minus*, Leiden 1976, ss. vv.).

distinzione che non è priva di significato: l'abitato non si identifica più con il nucleo fortificato. Il ruolo di roccaforte prima, quello di porto dopo, sembrano solo una parentesi nella storia di un sito importante forse tatticamente, ma non strategicamente, che ha la sua prima ragion d'essere nella fertilità del territorio circostante, dal cui sfruttamento traggono origine le alterne vicende della sua storia.

CORRADINA POLTO

USO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
NELLA FASCIA COSTIERA TIRRENICA MESSINESE

L'organizzazione del territorio, condizionata da istanze di tipo quasi esclusivamente economico, ha portato spesso all'utilizzazione indiscriminata delle risorse naturali che, a torto, sono state considerate quasi inesauribili. Il criterio che ha guidato la gestione dello spazio, considerato solo come un'area da pianificare, ha finito per arrecare all'ambiente danni che si rivelano in molti casi irreversibili e che coinvolgono anche le zone non direttamente interessate dagli interventi dell'uomo. Così, ad esempio, i guasti che si manifestano nelle aree costiere, come la subsidenza, l'insufficiente ripascimento delle spiagge, l'inquinamento marino, non sono che la manifestazione finale, l'esito di tutta una catena di alterazioni che si sono prodotte nell'entroterra. Pertanto, un'indagine sulla degradazione del paesaggio costiero non può limitarsi allo studio dei mutamenti delle linee di riva e delle opere atte a contrastarle; deve piuttosto valutare attentamente il ruolo avuto dal retroterra in questo processo.

Se si analizza il rapporto uomo - regione costiera in Sicilia, prescindendo dai grossi centri portuali famosi fin dall'antichità, ci si accorge che esso ha origini relativamente recenti¹; lo si può far risalire, infatti, allo inizio del XIX secolo.

¹ ZUNICA M., *Interventi sul territorio e dinamica delle coste*. "Atti del XXIII Congresso Geografico Italiano" (Catania, 1983) v. II, t. I, p. 181.

In passato, in vero, motivi di difesa e di ordine sanitario avevano spinto le popolazioni ad arroccarsi in regioni più interne.

Le aree costiere erano infatti insicure per i frequenti assalti pirateschi, come del resto testimoniano le numerosissime, ed allora indispensabili, torri di avvistamento che scandiscono le coste isolate. Inoltre la presenza di paludi costiere, prodotte dal disordine idraulico delle aste terminali delle fiumare, rendeva spesso malsane queste aree. Fino all'inizio di questo secolo la malaria infatti dilagava, come ci testimonia anche tanta parte della produzione verghiana.

Esauritosi il fenomeno piratesco e risanate le plaghe paludose costiere, lo scivolamento della popolazione verso il mare fu costante, stimolato da spinte di tipo economico: il risanamento delle pianure litoranee aveva recuperato, infatti, alla agricoltura aree vaste, che si rivelavano particolarmente produttive. Inoltre, la conquista degli spazi costieri fu incentivata anche dalla localizzazione in essi di una rete viaria e ferroviaria che contribuì non poco a dinamicizzare l'economia dell'intero territorio favorendo gli scambi commerciali.

In tempi più vicini a noi, nell'ultimo trentennio, nuovi motivi di ordine economico hanno fatto sì che per l'industrializzazione della Sicilia si privilegiassero ancora una volta le aree costiere per la loro portuosità, per la posizione rispetto alle rotte commerciali più importanti, per la presenza di falde acquifere e di una buona viabilità del retroterra. I massicci insediamenti industriali sono stati dislocati lungo tutte le coste isolate², senza tenere in alcun conto le

² Sull'argomento cfr.: RUGGIERO V., *I porti petroliferi della Sicilia e le loro aree di sviluppo industriale*. "Annali del Mezzogiorno" XII (1972), pp. I - 252; SPINELLI G., *L'Industria petrolchimica e i fenomeni di polarizzazione nella Sicilia Orientale*. "Boll. Soc. Geogr. It.", X (1972) pp. 378 - 382; HYTTEN E. - MARCHIONI M., *Industrializzazione senza sviluppo: Gela, una storia meridionale*. Milano, F. Angeli, 1970.

eventuali alterazioni che questo tipo di localizzazione avrebbe potuto produrre sull'ambiente litoraneo.

I guasti conseguenti alle polarizzazioni industriali tra Palermo e Termini Imerese, nella piana di Milazzo, nell'area megarese tra Catania e Siracusa, nell'area di Gela, sono ormai noti a tutti.

Più recentemente, esaurita la fiducia nel decollo economico di una Sicilia industriale, ci si è rivolti al turismo³ come nuovo volano dell'economia isolana e sono state ancora le aree costiere ad accogliere un nuovo tipo di insediamento: quello turistico, che si è espresso quasi sempre nella cementificazione a nastro dei litorali. Un patrimonio edilizio questo assai imponente che è quasi sempre sottoutilizzato, vista la stagionalità del fenomeno. L'area di Mondello, quella di Naxos, la costa di Agnone a sud di Catania, la rada di Fontane Bianche a sud di Siracusa, massicciamente urbanizzate nello ultimo ventennio, ne sono una testimonianza.

Appare opportuno a questi punto analizzare in maniera più dettagliata le sovrapposizioni d'uso che si sono fatte successivamente in un'area costiera del Messinese ed in particolare nel tratto compreso tra Capo Peloro e Tindari.

Qui l'umanizzazione della cimosa litoranea è andata diversificandosi progressivamente sotto la spinta di varie motivazioni economiche.

Fino agli anni '50 l'utilizzazione di queste aree era di tipo prevalentemente agricolo; modesto era infatti il ruolo dell'industria e del turismo⁴ nell'economia del territorio, mentre notevole era l'apporto dato all'economia dell'intera provincia dalle colture della regione costiera tirrenica.

³ RUGGIERO V., *Turismo e sviluppo regionale della Sicilia*. "Atti del XXII Cong. Geogr. It." (Salerno 1975), v. III, pp. 194-213.

⁴ FORNARO A., *Aspetti geografici del turismo nella regione peloritana*. "Atti del XVII Cong. Geogr. It." (Bari 1957) v. II, pp. 625-643.

Vaste erano, infatti, le aree viticole, sia alla periferia del Capoluogo (nella zona di Faro, di Mortelle e di Tono) che nell'ampia pianura milese; come pure nella regione compresa tra Milazzo e Tindari, dove anzi la viticoltura assumeva quasi caratteristiche monoculturali.

L'olivicoltura era diffusa nelle aree pedemontane, mentre più limitata era l'orticoltura circoscritta alle zone periurbane, laddove la presenza delle fiumare consentiva le pratiche irrigue; come pure limitata era l'agrumicoltura presente solo nel Barcellonese e nella zona tra Castoreale ed Oliveri⁵.

La crisi dell'economia agricola, alla fine degli anni '50, evidenziata dal massiccio esodo dai campi, che sfociò spesso nell'emigrazione, spinse alla ricerca di nuove forme di sviluppo economico in due direzioni. Da una parte si procedette alla intensivazione delle colture, laddove era possibile; nella Piana di Milazzo, ad esempio, le riconversioni colturali furono incoraggiate dalle favorevoli caratteristiche pedoclimatiche, dalla frantumazione fondiaria, dalla diffusione delle pratiche irrigue, dall'uso delle materie plastiche per la serraicoltura⁶.

Dall'altra parte ci si indirizzò verso l'industrializzazione del territorio, favorita per altro dagli incentivi regionali.

Considerazioni di opportunità, quali la presenza del porto, le buone falde acquifere, la posizione idonea rispetto alle rotte petrolifere, orientarono le scelte ancora alla zona di Milazzo per l'insediamento di un colosso petrolchimico, di un'industria chimica e di una centrale termo - elettrica. L'area compresa tra Milazzo e Villafranca assunse dunque un

⁵ MILONE F., *Memoria illustrativa della carta dell'utilizzazione del suolo in Sicilia*. Roma, C.N.R., pp. 115-116; p. 142; p. 185.

⁶ FORMICA C., *Bonifica e agricoltura nella Sicilia Orientale*. Pubblicazione dell'Istituto di Geografia Economica. Università di Napoli. 1972, p. 48.

ruolo trainante per la economia dell'intera provincia e divenne un'area di polarizzazione industriale e demografica⁷; in breve, infatti, fu tutto un proliferare di aziende indotte dall'insediamento petrolchimico che attirarono nella loro area un flusso di popolazione proveniente quasi sempre dalle aree montane interne della Provincia, certo più povere.

Sarebbe inutile negare i benefici prodotti dall'industrializzazione in questa regione, forse non dai grossi complessi, il cui ciclo produttivo è spesso notevolmente automatizzato, quanto piuttosto proprio dalla proliferazione delle piccole aziende che hanno senza dubbio offerto notevoli possibilità occupazionali.

Come pure mi pare sterile oggi, dopo tanti anni, sindacare sui criteri che ne orientarono la localizzazione proprio nell'area a maggiore vocazione agricola della provincia. Ma, nel momento in cui sembra si stia prendendo coscienza degli squilibri ecologici prodotti sul territorio da una massiccia concentrazione industriale, mi pare quanto meno discutibile insistere sulla scelta di tutta la fascia litoranea compresa tra Milazzo e Villafranca come area destinata a nuovi insediamenti industriali. In tal modo le ultime aree vitali per l'orticoltura messinese inevitabilmente andranno scomparendo; mentre una localizzazione industriale in aree medio - collinari potrebbe dinamicizzarne l'economia stagnante.

Un altro guasto notevole si sta arrecando progressivamente all'ambiente costiero con la massiccia urbanizzazione dei litorali. Fenomeno questo abbastanza recente, se vogliamo, manifestatosi dopo gli anni '70, un pò lungo tutti i litorali italiani.

⁷ ALLERUZZO DI MAGGIO M.T., *Le attività industriali nella regione peloritana*. "Pubblicazione dell'Istituto di Scienze geografiche" XI, Genova, 1968, pp. 5-43.

L'accresciuto benessere, la possibilità di fruire di maggior tempo libero da una parte e la spinta inflazionistica dall'altra, hanno mosso alla ricerca di un bene - rifugio alternativo.

Inoltre la concomitante stagnazione del settore edile, prodotta nei centri urbani dalle restrittive norme edilizie emanate proprio in quel periodo, ha convogliato anche nel Messinese, come in altre regioni, sia il capitale privato che l'interesse dell'edilizia verso la costruzione delle residenze secondarie lungo la fascia costiera⁸.

In un primo momento furono le aree periurbane ad essere interessate dal fenomeno: Mortelle, nei pressi di Messina, e le coste del Capo a Milazzo.

Si trattava quasi sempre di ville unifamiliari, dotate di buoni spazi verdi, che ebbero una diffusione puntiforme.

Nell'ultimo decennio invece l'urbanizzazione costiera ha assunto dimensioni ben più vistose, divenendo un fenomeno di massa.

Un ruolo non indifferente ha giocato l'apertura dell'autostrada Messina - Palermo, che si snoda parallelamente alla costa tirrenica⁹; questo importante asse viario ha offerto, con i suoi numerosi svincoli, la possibilità di raggiungere in pochi minuti da Messina spazi costieri più ampi, meno consueti, con un mare più pulito e più tiepido. Nei piccoli centri come Saponara, Rometta e Venetico, sorti originariamente lungo la strada statale 113 come gemmazione dei centri montani, ed in altri, come Rodia, piccolo borgo pe-

⁸ C. CAMPAGNOLI CIACCIO, *Sviluppo turistico ed agricoltura in Sicilia*. "Annali della Facoltà di Economia e Commercio". Univ. di Messina. XIV (1979) n. I p. 165.

⁹ C. CAMPAGNOLI CIACCIO, *Il recente sviluppo industriale e turistico della Sicilia*. "Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Messina". XIII (1975), n. I, p. 232.

schereccio, l'urbanizzazione ha aggredito le coste con un "continuum" di residenze secondarie, addossate le une alle altre, senza spazi verdi, realizzate spesso in spregio alle norme edilizie¹⁰.

Così in questi centri la diffusione massiccia del fenomeno ha finito per stravolgere lo scopo iniziale, riproducendovi l'effetto - città.

Inoltre a questa urbanizzazione non è seguito mai un adeguamento della rete idrica e di quella fognante, nè è stata osservata l'adozione dei depuratori, con le conseguenze facilmente immaginabili.

Lo stesso dicasi per l'area di Oliveri e di Falcone, dove le residenze secondarie sono sorte in un primo momento nelle vicinanze di un piccolo villaggio turistico preesistente, ai margini dell'area dei laghetti¹¹; successivamente il fenomeno si è via via diffuso verso oriente a ritmo serrato. Nella limitrofa area di Furnari i vasti vigneti sono scomparsi, soppiantati dai complessi residenziali; anzi è in via di completamento un nuovo insediamento di dimensioni notevoli, dotato di tutti i servizi, fra cui un porticciolo turistico, che è stato realizzato procedendo a modificare la linea di spiaggia con la costruzione di un canale artificiale.

La saturazione di queste coste ha portato negli ultimi anni alla riscoperta dei piccoli centri pescherecci¹² più vi-

¹⁰ C. CAMPAGNOLI CIACCIO, *Il turismo fattore di trasformazione dello spazio costiero: il caso delle "marine" nella provincia di Messina*. "Atti del XXIII Congresso Geografico Italiano", (Catania 1983) v. II, t. III, pp. 167-172; si veda pure S. CRINÒ, *I centri doppi in Sicilia*. "L'Universo" 1922, pp. 165-178.

¹¹ C. CAVALLARO, *I "laghi" di Oliveri - Tindari ed il pantano di Lingua: zone da salvaguardare nell'assetto territoriale della Sicilia*. "Atti del Convegno". "La protezione dei laghi e delle zone umide in Italia" Memorie della Società Geografica Italiana. v. XXXIII, p. 388.

¹² SCIORTINO A.M., *I centri pescherecci del litorale messinese*. "Atti del XVI Congresso Geografico Italiano" (Padova - Venezia 1954), pp. 447-450.

cini a Messina, come Ortoliuzzo, S. Saba, Acqualadrone, dove le residenze secondarie si vanno diffondendo.

È innegabile che l'urbanizzazione delle coste ha dato una spinta notevole all'economia dei centri interessati dal fenomeno, divenuti così aree di attrazione demografica. Qui si è avuto, infatti, un nuovo scivolamento di popolazione proveniente dall'interno, con un conseguente incremento demografico. Sostanziali modifiche si sono registrate anche nella struttura qualitativa della popolazione; rilevante è stato, infatti, il travaso di forze verso il settore terziario dell'economia, dilatatosi notevolmente con l'ampliamento dei servizi e dei commerci, indotto dalle massicce presenze estive. A Rometta, ad esempio, la percentuale degli addetti al terziario è passata, tra il 1971 ed il 1981, dal 27% al 46%, a Furnari dal 23% al 45%¹³.

Tutto ciò porta alla considerazione che nell'organizzazione del territorio non si può prescindere dagli impulsi di ordine economico, che anzi ne sono i propulsori; sarebbe necessario piuttosto formulare nuovi modelli di sviluppo che rispondano tanto all'esigenza di crescita economica, quanto al riavvicinamento dell'uomo alla natura ed al suo rispetto¹⁴.

Così l'intervento governativo regionale dovrebbe mirare a tutelare le coste non ancora compromesse dall'urbanizzazione, ma non con norme di tipo eccessivamente restrittivo, che spesso hanno dato luogo all'abusivismo selvaggio. Come pure il criterio di gestione del territorio co-

¹³ ISTAT, XI Censimento generale della popolazione. Dati per comune sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni. Fasc.; ISTAT, 12° Censimento generale della popolazione. Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni. Fasc.

¹⁴ D.H. MEADOWS · D.L. MEADOWS, *I limiti dello sviluppo*. Milano, Mondadori, 1972; M. PINNA, *Un atteggiamento nuovo di fronte alla natura*. "Memorie della Soc. Geografica Italiana", 1984, v. XXXIII, t. 3, pp. 13-24.

stiero dovrebbe essere uniforme da parte di tutti i Comuni che si affacciano sul mare.

Sarebbe pure auspicabile che i nuovi assi viari e ferroviari ancora "in fieri" non deturpassero le coste, come invece pare sia in progetto ad esempio per il nuovo tracciato della ferrovia Messina - Palermo, che a Brolo, pare, costeggerà il mare.

Interessante inoltre si rivela il riuso per fini turistici di opifici già esistenti, che magari versano in stato di abbandono, come è già avvenuto per le tonnare di Milazzo, di Oliveri e di S. Giorgio¹⁵.

Appare necessario a questo punto acquisire la coscienza che l'uso di grandi quantità di materiale lapideo attinto dal greto delle fiumare¹⁶ ha finito per alterare l'evoluzione della spiagge, limitandone il ripascimento e che, pertanto, l'adozione di cordoni frangiflutti non può essere evidentemente risolutiva del problema.

Come pure è chiaro che l'eccessivo sfruttamento delle falde acquifere, imposto dall'accresciuto carico demografico delle coste, provoca alla lunga fenomeni di subsidenza.

È necessario pertanto un uso razionale delle risorse, con interventi non solo a valle, dove i guasti si manifestano in misura eclatante, ma anche a monte, dove se ne sono prodotte le cause.

Una certa cautela è pure necessaria nella creazione di manufatti come moli e porticcioli, atti ad incentivare il turismo, che inevitabilmente finiscono per modificare l'asset-

¹⁵ Sulle tonnare del Messinese cfr. A. FORNARO, *Le tonnare della Sicilia nord - orientale*. "Atti del XVI Congr. Geogr. It. (Padova - Venezia 1954) pp. 377/385.

¹⁶ D. TRISCHITTA, *La funzione economica e sociale delle fiumare del Messinese*. Napoli, E. S.I., 1979.

to della linea di spiaggia, creando fenomeni di accumulo sopraflutto e di carenze sottoflutto¹⁷.

Il territorio dunque non deve essere considerato solo area da pianificare, da usare in maniera indiscriminata, ma piuttosto ambiente in cui l'uomo possa vivere con la natura.

A tal fine è necessario conciliare le aspirazioni verso un miglioramento della qualità della vita con un uso razionale delle risorse naturali.

Nè si deve cadere in un altro tipo di eccesso, cristallizzando lo spazio, ed in tal senso si muove la più moderna Ecologia¹⁸.

La tutela dell'ambiente non deve equivalere pertanto alla sua imbalsamazione; deve mirare piuttosto, grazie ad un uso corretto, alla sua riqualificazione.

¹⁷ M. ZUNICA, *Interventi...* op. cit., p. 196.

¹⁸ M. PINNA, *Alcune riflessioni sui problemi della difesa dell'ambiente*. "La Geografia nelle Scuole" 1 (1986), pp. 1-7.

CORRADINA POLTO

L'OCCUPAZIONE FEMMINILE NELL'AGRICOLTURA E
NELLA SERRICOLTURA SICILIANA

Prima di trattare della occupazione femminile nel settore agricolo e nella serricoltura siciliana, sia pur brevemente, ho creduto opportuno curare un'analisi della presenza femminile nell'agricoltura della nostra Isola, per un giusto riconoscimento del ruolo che ha avuto sempre la donna in questo settore della economia siciliana.

La presenza femminile nell'agricoltura isolana è stata, infatti, costante, anche se è tardata la sua equiparazione salariale.

Quasi sempre la donna ha avuto la funzione di coadiuvante accanto all'uomo, specie nelle vaste plaghe cereali-cole dell'interno dell'Isola, mentre ha trovato una sua precisa identità in alcune colture specifiche, assumendo un ruolo primario in quelle coltivazioni, oggi quasi del tutto scomparse, per le quali era indispensabile una particolare delicatezza manuale, specie nella fase di raccolta e della prima lavorazione. Così era notevolissima la manodopera femminile nella bachicoltura nelle aree peloritane e nel versante meridionale dell'Etna, interessati, appunto, dall'allevamento del baco da seta¹; così era ancora indispensabi-

¹ Sulla bachicoltura in Sicilia cfr.: PLATANIA G., *Su le vicende della sericol-*

le la presenza femminile nella coltivazione e nella lavorazione del lino², che ebbe una diffusione puntiforme in tutta l'Isola, in prossimità dei corsi d'acqua ed in particolare nell'area peloritana e nel Siracusano.

E ancora nel Siracusano e nel Gelese, fino agli anni '30, le vaste piantagioni di cotone³, specie nell'area di Pachino, assorbivano durante il periodo di raccolta una forte manodopera femminile.

Nella Piana di Milazzo, interessata fino a pochi anni orsono da coltivazioni di gelsomino (la cui essenza era molto richiesta dall'industria dei profumi) estese 100 Ha, ed oggi quasi scomparse per la concorrenza della produzione egizia-

tura in Sicilia. "Archivio Storico per la Sicilia Orientale" XX, f. 1-2-3, 1924, pp. 242-275; MARLETTA F., *L'arte della seta a Catania nei sec. XV-XVII*. "Arch. Stor. Sic. Orien.", s. II, a. II, f. 1-2, 1926, pp. 46-91; MAUCERI A., *I Capitoli del Consolato dell'Arte della Seta a Messina*. "Archivio Storico Siciliano", n.s., vol. LII, 1932, pp. 251 e segg.; PETINO A., *L'Arte e il Consolato della Seta a Catania nei secoli XIV-XIX*. "Bollettino Storico Catanese", VI-VII (1942-XX, 1943-XXI), pp. 15-76; TRASELLI C., *Ricerche su la seta siciliana. Sec. XIV-XVII*. "Economia e Storia", 1965, pp. 213-258; AYMARD M., *Commerce e production de la soie sicilienne aux XVI-XVII siecles*. "Melanges d'Archeologie et d'Histoire", t. 77, Paris, 1965, pp. 609 e segg.; MOTTA G., *Qualche considerazione sull'attività serica in Messina nei sec. XIII-XVII*. "Ann. della Fac. di Econ. e Comm. dell'Università di Messina", IV, n. 1, 1966, pp. 189-21; MAZZULLO MIRONE L., *Gelsicoltura e bachicoltura in provincia di Messina*. "Ann. Agr. Sic." II, 1972; GUILLOU A., *La soie sicilienne aux X-XI siecles*. "Bizantino-Sicula", II, Miscellanea in memoria di G. Rossi Taibbi. "Quaderni Ist. Sic. Studi Bizan. e Neoell.", 8 (1975), pp. 285-88.

² Sulla lincoltura siciliana si veda: TRASELLI C., *Lino e cotone a Messina*. "Arch. Stor. Messinese", s. III, v. XXX (1979), pp. 87-99; e inoltre cfr.: *Alcuni metodi sulla macerazione del lino e della canapa*. Pubblicati per ordine della Società Economica di Messina. Giugno 1843.

³ Sulla coltivazione del cotone in Sicilia cfr.: CRINÒ S., *Importanza della cotonicoltura siciliana per la soluzione del problema cotoniero nazionale*. "Bollettino della Società Geografica Italiana", 1923 pp. 492-512; TUDISCO M., *La cotonicoltura in Sicilia*. "Annali Merceologici" II, 1933-34, pp. 5-58; MILONE F., *Memoria illustrativa della carta della utilizzazione del suolo in Sicilia*. Roma, C.N.R., 1959, pp. 162-165; SCROFANI S., *Gli ordinamenti colturali*. "Storia della Sicilia", v. 9, Soc. Ed. Storia di Napoli e della Sicilia. 1977, p. 81.

na, più competitiva, era esclusivamente femminile la manodopera impegnata nella raccolta dei fiori, proprio per le doti di pazienza e di delicatezza manuale che tale lavoro richiedeva: basti pensare che per raggiungere un Kg. di prodotto occorrevano 10 mila fiori e che ogni donna, nella giornata lavorativa che si svolgeva nelle primissime ore del mattino, nella fase cioè di maggior fragranza dei fiori, riusciva a raccoglierne da 3 a 4 Kg.⁴

La presenza femminile è ancora oggi notevole in tutte quelle colture che richiedono una certa agilità manuale. Rilevante è, infatti, anche se limitata al periodo di raccolta, nelle aree vitate del Trapanese, del Siracusano e dell'Agrigentino; in quelle olivicole dei Nebrodi e degli Iblei, nelle aree tradizionalmente agrumicole della Conca d'Oro, del Catanese e del Siracusano. Preponderante è inoltre nella raccolta delle nocciole nei Nebrodi⁵, delle mandorle⁶ e delle carrube⁷

⁴ Sulla coltivazione del gelsomino cfr.: CAMBRIA G., *La coltivazione industriale del gelsomino in provincia di Messina*. "Agricoltura Messinese", X, n. I, 1967, p. 51 e segg.; si veda anche TROMBETTA A., *Aspetti geoeconomici della coltura del gelsomino nella provincia di Reggio Calabria*. Reggio Calabria, La Rocca, 1963.

⁵ Sulla nocciolicoltura cfr.: ZIINO N., *Economia e stima dei noccioli in Sicilia*. Palermo, Sandron, 1898; STANCANELLI M., *La coltivazione del nocciolo nella provincia di Messina*. "Annali R. Stazione Sperim. di Agrumicoltura e Frutticoltura" Acireale, 1914; ASCIUTO G., *Il nocciolo in Sicilia*. Roma. I.N.E.A., 1968; FORNARO A., *Note geografiche sul nocciolo siciliano*. "Arch. Stor. Messinese", III ser., v. XXIX (1978), pp. 251 e segg.

⁶ Sulla mandorlicoltura cfr.: PICCITTO M., *Il mandorlo in provincia di Siracusa*. Ragusa, Piccitto, 1906; si veda anche il volume: *La coltura del mandorlo in Sicilia*. "Tecnica Agraria", X, n. 1-2, 1958; LEONE P., *Orientamenti della mandorlicoltura nella zona litoranea del Siracusano*. "Tecnica Agricola" XII, n. I, 1960, pp. 57-62; SPINA P., *Aspetti della mandorlicoltura siciliana*. "Rassegna Siracusana", n. 12, 1966, pp. 25-37.

⁷ Sulla carrubicoltura si veda: AMICO G., *Il carrubo*. Catania, Battiato, 1916; FLORIDIA S., *Il carrubo (ceratonia siliqua)*. Studio storico-geografico-economico. Catania, Muglia, 1930; ARANCIO CASSONE S., *Il carrubo nell'economia sicilia-*

nel Siracusano e nel Ragusano, anche se queste colture appaiono oggi in declino. Si tratta comunque di una forza lavoro notevole che alimenta sensibili flussi stagionali migratori di manodopera femminile.

Le profonde modifiche che si sono verificate nel tessuto socio-economico siciliano, specie nell'ultimo ventennio, hanno impresso dei mutamenti anche nel paesaggio agrario isolano, condizionando naturalmente anche il ruolo della manodopera femminile nell'agricoltura.

L'imponente deruralizzazione⁸ che ha interessato la popolazione italiana dagli anni '60 in poi, si è manifestata gravemente anche nel territorio siciliano.

Sino agli anni '50, infatti, l'agricoltura costituiva certamente la base dell'economia dell'Isola; nel paesaggio agrario tradizionale, alle colture più redditizie degli agrumi⁹, della vite¹⁰, dell'olivo¹¹, del mandorlo¹², e del nocciolo¹³, si

na. "Ann. R. Stazione Sper. Agrum. e Frutt." Acireale, 1937; si vedano anche gli "Atti del Convegno sul tema: Il carrubo... salviamolo" Ragusa, CCIAA, 1982.

⁸ FORMICA C., *Lo spazio rurale nel Mezzogiorno. Esodo, desertificazione e riorganizzazione*. Napoli, E.S.I., 1979.

⁹ FLORIDIA E., *La coltivazione ed il commercio degli agrumi in Sicilia*. "Atti del XV Congr. Geogr. It.", Torino, 1950, pp. 648-669; JANNELLO S., *Agrumicoltura e cooperative nel Siracusano*. "Rassegna Siracusana", n. 7, 1968, pp. 42 e segg.; FORMICA C. *Il commercio agrumario della Sicilia*. Napoli, Pubbl. Ist. Geogr. Econ., 1968; CRESCIMANNO T.G.-CALABRESE F., *Rapporto sulla agrumicoltura siciliana, stato attuale e possibilità di riconversione*. Palermo, 1972.

¹⁰ ROSSI A., *La viticoltura in Sicilia*. Ist. Region. della Vite e del Vino. Palermo, 1955; MILONE F., *Memoria...* op. cit. pp. 112-131; MAZZEI A.M., *Le uve da tavola in Sicilia nel presente e nell'avvenire*. "Tecnica Agricola" n. 4, 1960, pp. 375-391; D'URSO R., *Prospettive della viticoltura e della enologia siciliana*. "Agricoltura Messinese", IX, 1966, f. 3, pp. 9-16.

¹¹ Sulla olivicoltura cfr.: PASSARELLO G., *L'olivicoltura in provincia di Siracusa*. Lucca, 1938; MILONE F., *Memoria...* op. cit. pp. 132-144; FORMICA C., *Aspetti geografici della recente evoluzione economica della Sicilia*. Catania, Musement, 1972, pp. 67-68; SCIALABBA R., *La coltura dell'olivo nella provincia di Messina*. "Nuovi Ann. Agr. Sic.", VI, 1977.

¹² Si rimanda alla nota n. 6.

¹³ Si veda la nota n. 5.

contrapponevano però le vaste aree interne cerealicole¹⁴, certo assai più povere, la cui scarsa redditività produsse un notevole esodo agricolo, alimentando forti flussi migratori, orientati prima oltre oceano e successivamente nel triangolo industriale italiano¹⁵. All'esodo dai campi contribuì anche l'insediamento di imponenti impianti industriali petrolchimici¹⁶ in varie zone della Sicilia (a Siracusa, a Gela, a Milazzo) che produssero sulla compagine demografica isolana e sulla sua forza lavoro profonde modifiche¹⁷, orientando verso il settore industriale la popolazione attiva.

¹⁴ Sulla cerealicoltura si veda: DE CILLIS F., *I frumenti siciliani*. Stazione Sperim. di Granicoltura per la Sicilia. Catania, 1942; MILONE F., *Memoria...* op. cit., pp. 84-111.

¹⁵ RENDA F., *L'emigrazione in Sicilia*. Palermo, Ed. Sicilia al lavoro, 1963; DESPLANQUES H., *Les Italiens dans le Nord de la France*. "Bull. de la Societé de Geographie de Lille", n. 4, 1961; CAFIERO S., *Le migrazioni meridionali*. Svimez, 1964; PETINO G., *Prime osservazioni sulla dinamica dei fenomeni migratori e di rimbalzo nel versante orientale dell'Etna*. Catania, Ist. Storia Econ. dell'Università, 1959; DI BLASI A., *L'emigrazione e la deruralizzazione della Sicilia nell'ultimo dopoguerra (1951-1971)*. Pubbl. Ist. Sc. Geogr. Facoltà di Magistero-Università di Genova. XXI, 1972; PELLICCIARI G., *L'immigrazione nel triangolo industriale*. Milano, F. Angeli, 1970; *Italiani in movimento* (a cura di G. Valussi), Pordenone, AGE I, 1978.

¹⁶ Sulla industrializzazione della Sicilia si vedano: PEGGIO E.-MAZZARINO M.-PARLATO V., *Industrializzazione e sottosviluppo. Il progresso tecnologico in una provincia del Mezzogiorno*. Torino, Einaudi, 1960; PECORA A., *Nuovi orizzonti nell'industria siciliana: interpretazioni geografiche*. "Atti Accademia Pontaniana" 1960-61, pp. 99-140; LOIACONO V., *Aspetti fondamentali dello sviluppo industriale della Sicilia dal 1861 al 1965*. Palermo, Ingrana, 1966; ALLERUZZO DI MAGGIO M.T., *L'attività industriale nella regione peloritana*. "Pubbl. Ist. Sc. Geogr. Fac. di Magistero-Università di Genova", XI, 1968; RUGGIERO V., *I porti petroliferi della Sicilia e le loro aree di sviluppo industriale*. "Annali del Mezzogiorno", XII, 1972, pp. 1-252; CAMPAGNOLI CIACCIO C., *Un'asi industriale nella Sicilia agraria: la concentrazione megarese*. "Boll. Soc. Geogr. It.", X, v. I, f. 7-9, 1972, pp. 524-526.

¹⁷ Sugli effetti dell'industrializzazione si veda: HYUTEN E.-MARCHIONI M., *Industrializzazione senza sviluppo. Gela: una storia meridionale*. Milano, F. Angeli, 1970; SYLOS LABINI P., *Riflessioni sul problema dello sviluppo industriale in Sicilia*. "Il Ponte", XV (1959), n. 5.

In questa fase si manifestò una progressiva tendenza alla femminizzazione dell'agricoltura¹⁸. La forza lavoro femminile assunse una fisionomia nuova, di tipo surrogatorio rispetto a quella maschile emigrata o defluita in altri settori dell'economia¹⁹.

Con gli anni '70 la situazione si è nuovamente modificata, denunciando una nuova inversione di tendenza: un po' in tutta l'Isola, infatti, si è rilevata una progressiva terziarizzazione²⁰ della popolazione, di fronte alla crisi del settore industriale, che tiene solo nei centri di localizzazione, e a quella, ancora più grave, del settore agricolo.

Solo nelle zone interessate da colture specializzate si è potuta rilevare la tenuta dell'agricoltura, laddove cioè dette colture sono particolarmente redditizie o dove le trasformazioni agrarie hanno reso remunerativa l'agricoltura, che prima era solo di sussistenza. E sono proprio queste le aree in cui risulta maggiormente impegnata oggi, anche se stagionalmente, la manodopera femminile.

Nelle aree cerealicole, invece, che in passato ne assorbivano un notevole contingente, la diffusione della meccanizzazione agricola, riducendo notevolmente il fabbisogno di manodopera, ha alimentato un processo espulsivo della forza lavoro femminile; infatti è andato via via scomparendo il ruolo di coadiuvante, tradizionalmente ricoperto dalla donna.

La massiccia presenza femminile nell'agricoltura che i dati censuari rivelano nelle zone montane interne²¹, è

¹⁸ ALLERUZZO DI MAGGIO M.T., *Esodo agricolo e femminizzazione nell'agricoltura meridionale*. "Atti XXII Congr. Geogr. It." (Salerno 1975), v. II, t. I, pp. 205-231.

¹⁹ MOTTURA G.-PUGLIESE E., *Agricoltura, Mezzogiorno e mercato del lavoro*. Bologna, Il Mulino, 1975, p. 260.

²⁰ DAGRADI P., *La popolazione in Italia alla luce dell'ultimo Censimento*. "Atti XXIII Congr. Geogr. It.", Catania, 1983, v. III, pp. 164-169.

²¹ ISTAT, 12° Censimento Generale della Popolazione. 25 Ottobre 1981.

spiegabile forse con la possibilità di fruire delle agevolazioni mutualistiche e assistenziali.

Diverse le possibilità occupazionali per la donna nelle aree costiere, interessate da processi di risanamento e di trasformazioni agrarie. Le vaste opere di bonifica²² hanno recuperato infatti all'agricoltura (specie nel Catanese e nel Siracusano) intere zone, prima malsane per il disordine idraulico di alcuni corsi d'acqua.

Inoltre la diffusione delle pratiche irrigue ha consentito profonde riconversioni colturali nelle aree prima interessate dalle tipiche colture legnose, divenute spesso scarsamente produttive per la vetustà degli impianti. Proprio queste assorbivano, come si è visto, soprattutto nelle fase di raccolta, una vasta manodopera femminile.

Sono via via scomparsi molti vigneti nel Milazzese e interi mandorleti e carrubeti nel Siracusano e nel Ragusano, che sono stati sostituiti dalle più remunerative colture irrigue di tipo orticolo, in piena aria e in serra. Accanto allo sviluppo dell'orticoltura in piena aria, la diffusione delle pratiche irrigue, l'uso delle materie plastiche, prodotte peraltro dalle stesse industrie petrolchimiche siciliane, hanno consentito infatti una rapida espansione delle coltivazioni protette²³, determinata dalla necessità di sottrarre la produzione orticola isolana alla concorrenza delle altre regioni italiane e dei Paesi mediterranei.

²² FORMICA C., *Bonifica e agricoltura nella Sicilia Orientale*. Pubbl. Ist. Geogr. Econ. Università di Napoli. 1972.

²³ DI BLASI A., *Le serre per la coltura del pomodoro in Sicilia*. "Atti Acc. Scien. Lett. Art. Zelanti e Dafnici" Acireale, 1968 s. I, t. VIII, p. 30; DE FRANCESCO G., *Le colture ortive sotto serra in provincia di Messina*. "Tecnica Agricola", 1966 n. 4; MANZI E., *Le coltivazioni in serra in Italia: "La Geografia nelle scuole"*. 1971 pp. 204-207; BACARELLA A., *Le coltivazioni in serra in Sicilia*. Palermo, Ist. di Ec. Agr., 1971; CARUSO P., *Le coltivazioni protette*. "Tecnica Agricola" n. 2, 1971 p. 123.

Le serre, infatti, hanno consentito la produzione di ortaggi primaticci, molto richiesti dal mercato nazionale ed estero, oltre che una notevole diversificazione della produzione.

Sorte inizialmente nel 1958 nel territorio di Vittoria, si diffusero rapidamente in tutto il litorale ragusano, nelle contigue zone di Siracusa e di Gela per propagarsi poi in tutta l'Isola.

Sono proprio queste aree di produzione orticola in piena aria ed in serra che, divenute economicamente più dinamiche, hanno offerto buone possibilità occupazionali agli emigrati rientrati in patria ed alla manodopera femminile. Questa appare assai notevole, anche se stagionale, nell'orticoltura in piena aria, mentre la sua presenza è assidua in alcune colture protette, sia per la conduzione familiare delle imprese, sia perché particolarmente richiesta nella produzione delle fragole, dei fiori e delle piante ornamentali.

Numerose sono infatti le donne impegnate nella raccolta delle patate nella Piana di Milazzo²⁴ e a Siracusa; nella raccolta delle carote a Rosolini e ad Ispica, dei carciofi nel Catanese e nel Niscemesse e dell'uva nel Trapanese, nell'Agriantino ed a Pachino²⁵.

Come pure numerose sono quelle impegnate nelle coltivazioni protette del Ragusano, dove oggi le serre coprono 5330 Ha.²⁶, specializzate nella produzione di ortaggi primaticci. Così pure a Licata e a Sciacca, dove esistono serre estese per circa 300 Ha. per la produzione di ortaggi e 800 Ha. di tunnel per la produzione del melone "cantalupo"²⁷.

²⁴ NATOLI G., *La coltivazione della patata precoce nel Messinese*. "Agricoltura Messinese", X, n. 1, 1967, p. 37.

²⁵ FORMICA C., *Bonifica e agricoltura...* op. cit. p. 48.

²⁶ Dati forniti cortesemente dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa.

²⁷ Dati forniti cortesemente dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento.

Nel Siracusano le serre specializzate nella produzione di ortaggi primaticci occupano 400 Ha., principalmente nella cuspide meridionale della provincia, nell'area di Noto, di Portopalo di Capo Passero e di Pachino, dove si produce anche uva da tavola "Cardinal" in coltura protetta²⁸.

Una forte manodopera femminile è assorbita inoltre dalla produzione delle fragole, diffusa nel Siracusano in tunnel e nel Trapanese in serre, estese circa 300 Ha.

Lo stesso dicasi per la floricoltura protetta a Siracusa e a Caltagirone, dove esiste una vasta produzione di rose, strelizie e garofani, e a Messina, dove le colture protette sono estese per circa 100 Ha. nel territorio comunale (a Cumia, a Zafferia e a Bordonaro) e soprattutto nel Milazzese, specializzate principalmente nella produzione di piante ornamentali e di fiori²⁹. In questo tipo di colture la presenza femminile è richiesta nelle fasi delicate di trapianto, di taleaggio e di raccolta.

La donna pertanto è stata sempre presente nell'agricoltura siciliana nei vari momenti storici, assumendo funzioni diverse in tutte le fasi dello sviluppo dell'agricoltura: ora ha affiancato l'uomo, ora lo ha sostituito; ora ha assunto una sua precisa identità in alcune forme specifiche di produzione, come in passato nella produzione e nella lavora-

²⁸ Dati forniti cortesemente dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Siracusa.

²⁹ Sulla floricoltura in Sicilia cfr.: ZIZZO N., *La Sicilia e i fiori*. "Prospettive Meridionali" n. 9, 1956; SPERANZA F., *Le coltivazioni dei fiori in Sicilia*. "Tecnica Agricola", n. 6, 1958; DONIA A., *Economia floreale in Sicilia*. "Ann. Fac. Econ. e Comm. Università di Messina" I, 1963 pp. 215-260; FOTI S., *Le coltivazioni floreali in Sicilia*. "Italia Agricola", n. 5, 1966; SCUDERI M., *Dalle serre del Marsalese milioni di garofani per i mercati d'Europa*. "Trapani", marzo 1971; FORMICA C., *Bonifica e agricoltura...* op. cit., pp. 73-75. SACCÀ G., *Caratterizzazione biologica e tecnica della floricoltura in provincia di Messina*. "Pubbl. dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali" 1981.

zione di alcune piante tessili; oggi nelle forme di orticoltura più avanzata, come nella floricoltura in serra, dove la sua presenza si rivela indispensabile nelle fasi più delicate del ciclo colturale.

GIUSEPPE ARISTOTELE MALATINO

DIRITTI DI PESCA E MITILICOLTURA
NEI LAGHI DI GANZIRRI E FARO DI MESSINA:
CENNI STORICI E VICENDE GIURISDIZIONALI.

1. Diritti di natura diversa allo sfruttamento dei laghi: demanialità e diritti dei privati - 2. Prime conclusioni - 3. Nascita di una controversia - 4. Il problema della qualificazione giuridica dei diritti dei naturali di Ganzirri e del Faro - 5. Alcuni precedenti amministrativi - 6. Usi civici di pesca, servitù personali e diritti esclusivi di pesca - 7. Ulteriori sviluppi giurisprudenziali - 8. Il diritto dei cocciolari quale diritto reale di pesca - 9. Ultime vicende giudiziarie - 10. Prospettive odierne -

1 - Negli ultimi due secoli i giudici peloritani hanno dovuto più volte affrontare le questioni originate dalla coesistenza sui suggestivi laghi o pantani di Ganzirri e Faro, di diritti di natura eterogenea. Lo studio di tali controversie, legate alla mitilicoltura ed alla pesca, oltreché, oggi, alle attività sportive, rende necessario affrontare la complessa questione della natura giuridica dei due laghi che, come è noto, hanno sempre richiamato l'interesse degli studiosi del folklore, dell'etnografia, delle tradizioni popolari, dell'economia e del diritto¹.

¹ E. GAMBERINI, *Monografia marittima della Sicilia nord-orientale*, Messina 1918, 251 ss.; R. SISCI, *Usanze e tradizioni d'oggi e d'altri tempi*, in *Barche, padroni e marinai*, Messina 1988, 145 ss. Quest'ultimo descrive la tecnica della coltivazione delle cocciole, molluschi lamellibranchi simili alle vongole (*venerupis aurea laeta*) nei laghi di Ganzirri e Faro (pag.e 172-174). Da notizie sul medesimo argomento: F. MAUROLICUS, *Tractatus de piscibus siculis*, MS. edito a cura di L. FACCIOIÀ, Palermo, typ. Virzi, 1983, 9.

Appare utile pubblicare in calce al presente studio i testi delle sentenze più significative.

È peraltro ovvio che per mettere a fuoco tali problemi non sia possibile prescindere da considerazioni, sia pure sintetiche, di carattere storico-giuridico: più in particolare appare indispensabile richiamare, quanto meno, la situazione esistente durante il regno di Ferdinando IV.

Importante appare, in proposito, un Real dispaccio della Segreteria di Guerra, datato 15 ottobre 1791, con il quale il Re di Sicilia concedeva al barone Giuseppe Gregorio di “introdurre nei pantani della pescagione e di farne uso, a meno di quella dei coccioli”, che restava sempre devoluta “ai naturali del luogo”, cioè agli abitanti dei piccoli villaggi marinari di Faro e Ganzirri, che l’avevano esercitata fin dall’antichità, “per remota consuetudine”².

Qui si pongono le basi di tutte le questioni successive che si sono agitate fino ad oggi: natura degli specchi d’acqua, sia dal punto di vista del naturalista che del giurista; diritti consuetudinari dei “naturali” dei luoghi di Ganzirri e Faro; diritti esclusivi di pesca negli stessi laghi che, per la natura pubblica di tali acque, il Sovrano, oggi lo Stato, può concedere ad altri soggetti diversi dai primi.

È indubitabile, oggi come nei sistemi giuridici preunitari, la compatibilità della natura demaniale dei beni (e della

Il termine “cocciolaro” ricorre in quasi tutti i dialetti del meridione per indicare i coltivatori e pescatori di taluni molluschi. Denuncia chiaramente la sua derivazione dal latino *coclea* trasformatosi nella volgare espressione di “cocciola”. Il termine dialettale risulta, per altro, accolto in non pochi documenti ufficiali dell’epoca borbonica. La cosiddetta “cocciola fimminedda” è tipica del biotopo del laghi di Ganzirri e del Faro, insieme ad altre specie animali.

² Vedi Real Dispaccio della Segreteria di guerra di Ferdinando IV, in data 15 ottobre 1791, richiamato da GAMBERINI, *op. cit.*, 364, e interamente riprodotto nell’Ordinanza dell’Intendenza della Provincia, di Messina del 22 aprile 1859, riportata in appendice, documento A.

loro destinazione ad uso pubblico) con l'esistenza di un diritto privato sulla cosa demaniale³, e quindi anche di diritti di pesca (si veda l'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge sugli usi civici 26 febbraio 1928 n. 332)⁴.

³ Appare controversa l'ascrivibilità dell'origine degli usi civici su pubblico demanio al diritto romano. V. *contra* A. PALERMO, voce *Usi Civici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, V.XVI, 210, secondo il quale essi sarebbero sorti in epoca feudale. Nello stesso senso cfr. G. RAFFAGLIO, *Diritti promiscui, demani comunali ed usi civici*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. IV, par. IV (1905) e ID., *Diritti promiscui, demani comunali e usi civici*, Milano 1939.

Tuttavia appare indubitabile l'esistenza di un fenomeno giuridico assai simile, anche se non collegato alla feudalità, in diritto romano. vedi A. RUDORFF, *Gromatiche Institutionen*, in *Gromatici veteres ex recensione Caroli Lachmanni*, Berolini 1848-1852, vol. II, 311, che evidenzia l'esistenza di uso privato collettivo dell'*ager publicus*, su cui i singoli potevano raccogliere legna, frutta o pascolare (*compascua communalia e pro indiviso*). Viene in proposito richiamato Frontino, *De controversiis agrorum*, ivi, vol. I, 54 e 55. Cfr. anche R. TRIFONE R., *Gli usi civici*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Cicu Messineo, XI, tit. 2, 2, Milano 1963 e ID., *Enfiteusi*, in *Commentario al codice civile, Scialoja e Branca*, Bologna 1961, Della proprietà, artt. 957-1026, 3. Vedi anche G. CURIS, in *Nuovo digesto italiano*, voce *Usi civici*, 744, il quale sottolinea la continuità dello sviluppo storico giuridico tra il latifondo romano ed il sistema feudale.

⁴ In tema di compatibilità della natura demaniale e della destinazione ad uso pubblico di un bene con l'esistenza sul medesimo bene di un diritto privato vedi: Tribunale di Messina, 2 luglio - 11 ottobre 1963, n. 975, Mangraviti ed altri c. Provincia Regionale di Messina, doc. XII; Corte di Appello di Messina, 23 febbraio - 16 maggio 1956, n. 145, Bardetta c. Bardetta, doc. XI, in *Giust. civ.* 1957, I, 139; Commissario usi civici Trento, 16 ottobre 1979 n. 468; Commissario usi civici Palermo, 28 febbraio 1983, n. 27857; Cass., sez. I, 14 marzo 1962, n. 526, in *Giust. civ.* 1962, I, 846; Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n. 1427, in *Foro it.* 1958, I, 1919; Cass., 11 ottobre 1961 n. 2072, in *Giur. agr.* 1962, 639.

Vedi anche Appello Roma, 10 marzo 1942, in *Giur. it.* 1942, I, 263, secondo la quale "che il legislatore abbia espressamente previsto la possibilità di sopravvivenza di diritti privati su beni demanializzati si desume dall'art. 616 c.c., dalle leggi del 1865, del 1884 e del 1916 sulle acque pubbliche, le quali esoneravano coloro che avevano un titolo legittimo ad usare delle acque pubbliche, dall'obbligo di chiedere la concessione; dalle nuove norme regolanti le concessioni di uso di acque pubbliche e dalle leggi che dal 1877 fino ad oggi emanate per la disciplina della pesca, leggi queste ultime, che provvidero sempre, e provvedono ancora oggi, con disposizioni precise tassative, ad assicurare la

Il bene demaniale è per sua natura destinato alla pubblica fruizione, anche se questa in concreto si espleta diversamente in ragione della destinazione del bene specifico voluta dalla legge o da strumenti amministrativi.

È interessante notare che il Re concedeva il diritto di introdurre pesce, il quale, perciò, appare non presente all'epoca nei "pantani", ovvero non presente nel tipo e nella quantità necessaria per uno sfruttamento economico utile, mentre invece vi si trovavano già i "coccioli" che da tempo immemorabile gli abitanti del luogo coltivavano ed utilizzavano.

Che i laghi, ma più esattamente i pantani, non comunicassero col mare si ricava da un successivo documento: il Regio Dispaccio del 29 novembre 1806.

Con esso il Sovrano approvava il regolamento della concessione del "diritto privativo della pesca" nei pantani⁵.

sopravvivenza dei diritti esclusivi di pesca sorti anteriormente alla legge del 1877. [...] Si intende peraltro che i rapporti giuridici di diritto privato che possono sopravvivere alla demanializzazione di un bene possono assumere forme e modalità conciliabili con la medesima. Un diritto esclusivo di pesca, sorto per antica concessione può restare in vita, come diritto d'uso non diverso nel suo contenuto dal vecchio diritto, ma soggetto, per quanto concerne le modalità del suo esercizio, alle norme poste dallo Stato con il suo potere di *imperium*".

In dottrina v. G. ZANONINI, in *Commentario codice civile* del Barbera, Firenze 1942, libro "Della proprietà", art. 14, 181 ss. Vedi anche *infra* nota 35.

⁵ Le condizioni che dovevano regolare la concessione, approvate dal Sovrano con il Regio Dispaccio del 29 novembre 1806, furono inserite nell'atto di concessione rogato dal notaio Tricomi in data 15 aprile 1807. In esso venivano concessi "in enfiteusi" al Barone D. Giuseppe Gregorio "tutti ed integri i suddetti Pantani siti e posti nella Marina della Torre del Faro e delli Ganzirri, ossia il diritto privativo della pesca nelli pantani anzidetti", "per l'annuo canone, in ricognizione del supremo dominio della Maestà sua, di onze tre di denari l'anno", con gli obblighi di "purgare a proprie spese il lago Grande", di "mantenere a proprie spese la comunicazione dell'acqua del mare per via dell'intrapreso canale", di immettere "nuovi semi per l'aumento delle pescagioni", e con l'ulteriore obbligo (vedi i capi 4 e 5 dell'atto di concessione) di impiegare per le operazioni di pesca nei laghi "i vicini abitanti, accordando ai medesimi la terza parte della pesca, restandone altre due terze parti in favore

Qui si trova notizia della realizzazione del canale - detto Catuso - la cui costruzione era già stata intrapresa verso il 1800, su richiesta del Barone Gregorio, col concorso del medesimo ed a spese dei vicini possessori ed abitanti, come risulta dal Dispaccio della Regia Segreteria di Guerra dell'8 dicembre 1801⁶.

I pantani non comunicavano in origine col mare ed erano due, separati da una palude, residuo di un terzo lago; questa, detta "Margi" (padule) fu colmata e trasformata in vigneto utilizzando i materiali risultanti dallo scavo dei canali di comunicazione col mare a nord est e tra i due laghi.

Ne dà notizia la nota dell'Ufficio Tecnico Municipale del 1901, in cui si contenevano proposte per il miglioramento igienico ed agricolo industriale dei laghi del Faro⁷.

Nel lago Margi si dice sorgesse il tempio di Nettuno, e ciò ci ricollega alla nostra storia remota, a testimonianza della persistenza dell'interesse degli uomini per quei luoghi.

2 - È a questo punto possibile tracciare in sintesi un primo quadro: i laghi hanno natura pubblica, prima patrimo-

di esso Barone Gregorio", e con la espressa prescrizione "che debbono i detti abitanti continuare nella loro libertà di pescare sui riferiti laghi delle cocciole nel modo già fissato". Cfr. GAMBERINI, *op. cit.*, 364-365 e la sentenza della Corte di Appello di Messina del 9-13 settembre 1875, Pirandello c. Arena ed altri, doc. VII. Il testo del Regio Dispaccio del 29 novembre 1806 si ritrova nel Bando e Comandamento dell'illustre Cavaliere Don Francesco Chinigò, Ministro della Reale Azienda, del 7 dicembre 1806, a sua volta interamente riportato nell'Ordinanza intendentizia del 22 aprile 1859 (in appendice, documento A).

⁶ Cfr. GAMBERINI, *op. cit.*, 364. L'esecuzione del canale che introduceva le acque del mare nel c.d. Pantano Grande (l'attuale lago di Ganzirri) fu autorizzata dal Sovrano intorno al 1800, a seguito di richiesta del concessionario dei diritti di pesca nei laghi, barone Giuseppe Gregorio, allo scopo di evitare fenomeni di putrefazione delle erbe lacustri e rendere più abbondante la pescagione.

⁷ Alcuni stralci delle Note dell'Ufficio Tecnico del Municipio di Messina dell'aprile 1901 sono riportati in GAMBERINI, *op. cit.*, 363, 364.

niale, poi demaniale (per il succedersi degli ordinamenti); con i diritti di natura pubblica coesistono diritti esclusivi di pesca, o privati che dir si voglia, e “usi civici” di pesca preesistenti all'ordinamento giuridico statale del regno di Sicilia vigente nel 1791.

Non si trattava, in quel tempo, di demanio marittimo, ma il regime era allora quello delle acque interne, come per altro sarà poi riconosciuto con lettera n. 11840 dal Capitano di Porto di Messina il 6 novembre 1916⁸, il quale precisava all'amministratore giudiziario del concessionario Luigi Pirandello, succeduto al Gregorio, che la comunicazione col mare essendo artificiale ed occasionale non toglieva il carattere di lago allo specchio d'acqua, e richiamava la legge vigente sulla pesca lacuale e fluviale.

La Commissione consultiva della pesca del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio aveva espresso tale giudizio sulla condizione giuridica dei laghi nel 1903⁹, e la sua relazione accolta dal Ministero permise di compilare progetti di risanamento e di escavazione di canali di comunicazione tra i laghi e col mare.

Il Ministero della Marina, con dispaccio 2 agosto 1904, n. 4014¹⁰, aveva dichiarato che “i laghi del Faro non sono

⁸ Nella lettera sopra citata (il cui testo è riportato in GAMBERINI, *op. cit.*, 359-360), il Capitano di Porto di Messina, sollecitato dall'Amministratore giudiziario dei beni della ditta Luigi Pirandello, concessionaria del diritto di pesca nei laghi di Ganzirri e Torre Faro, ad intervenire per contestare ad alcuni mitilicoltori l'installazione di reti fisse che impedivano il passaggio del pesce, precisava che “sebbene l'acqua sia salsa purtuttavia ciò non toglie il carattere di lago alle acque in oggetto. Invero esse per ora comunicano con il mare solo occasionalmente e con opera artificiale dell'uomo” e che era “da tempo riconosciuto che i laghi stessi sono di pertinenza patrimoniale dello Stato”.

⁹ Le conclusioni della Commissione consultiva della pesca sono espone nella relazione inserita negli Annali del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, anno 1903.

¹⁰ Il testo del dispaccio è riportato in GAMBERINI, *op. cit.*, 360.

pertinenze demaniali marittime, ma bensì patrimoniali dello stato, amministrati perciò dalla locale Intendenza di Finanza". Si trattava dell'ultimo esito, per il momento, del conflitto subito nato tra il Gregorio ed i "cocciolari", che aveva avuto vicende anche giudiziarie, ed era continuato poi col successivo concessionario.

Secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza, invece, i laghi (lagune vive) hanno natura di demanio marittimo, ai sensi dell'art. 28 del Codice della Navigazione, non rilevando la artificialità del collegamento col mare¹¹. Non risulta che abbia rilievo per determinare il regime giuridico degli specchi d'acqua l'opera dell'uomo, costante e necessaria per evitare l'interramento dei canali, bensì va tenuto conto dell'elemento finalistico-funzionale della utilizzabilità attuale, e non meramente potenziale, a servire ai pubblici usi del mare¹². Quest'ultima considerazione induce però a dubitare, non essendo attualmente il lago usato per la navigazione, che esso sia atto agli usi del mare e quindi che appartenga al demanio marittimo.

¹¹ Sulla natura di beni demaniali dei bacini di acqua salsa o salmastra comunicanti artificialmente con il mare vedi: Corte di Appello di Messina, 23 febbraio - 16 maggio 1956, n. 145, Bardetta c. Bardetta, *cit.*; Cass., sez. I, 19 marzo 1984 n. 1863, in *Vita not.* 1984, 1570; Cass. sez. I, 27 gennaio 1975 n. 316, in *Giust. civ.* 1975, I, 719.

¹² Cfr. Cass., sez. I, 23 novembre 1979 n. 6118, in *Giust. civ. Mass.*, 2706 e Cass., sez. I, 19 marzo 1984 n. 1863, in *Giust. civ.* 1984, I, 1397, secondo la quale "l'indispensabile elemento fisico-morfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che questa sia assicurata attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo interrimento delle acque, non costituisce di per sè solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rilevando l'idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire ai pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico".

La natura demaniale dei fiumi e dei laghi già soggetti a diritti feudali, è affermata anche se non si tratti di demanio marittimo¹³.

3 - Le prime controversie nacquero perchè il Gregorio, concessionario del diritto esclusivo di pesca nei laghi, contestava il diritto dei cocciolari di portare barche nel lago, così di fatto impedendo la pesca delle cocciole e del verme, usato abbondantemente come esca.

Già con sentenza del 5 dicembre 1850¹⁴ il Tribunale di Messina, riconosciuta la sua competenza, perché si trattava di conflitto tra privati, e con ciò inaugurando una serie di simili statuizioni, si pronunciava in favore dei concessio-

¹³ Cfr. Commissario usi civici L'Aquila, 16 settembre 1954, Com. Avezzano c. Ente Maremma, in *Bollettino usi civici* 1954, II, 417, secondo la quale "tutti i fiumi e corsi d'acqua, già soggetti a diritti feudali, e tra essi i laghi atti ai trasporti e alla utilizzazione pubblica, devono ritenersi di proprietà pubblica dello Stato".

¹⁴ Sentenza emessa dal Tribunale di Messina all'udienza del 5 dicembre 1850, n. 34580 Ruolo Generale, Gregorio c. Mangraviti ed altri, doc. III. Per vero il Bando del Ministro Chinigò del 7 dicembre 1806 (doc. A) prescriveva "che tutte quelle persone, le quali hanno delle barche nel Pantano grande debbano fra il termine di giorni due trasportarle alla marina senza presumere sotto qualunque pretesto di voler tenere le barche in esso pantano".

La successiva Ordinanza intendenzia del 2 aprile 1844 (il cui testo è riprodotto nel doc. A) espressamente revocava tale ordine, consentendo che le barche si tenessero nei laghi, e motivava che i naturali del luogo avevano il diritto, nascente dalle condizioni imposte nella concessione del diritto di pesca nei laghi al Gregorio, "di essere impiegati nella pescagione, e conseguire la terza parte della pesca", e che per l'esercizio di tale diritto era indispensabile "che le barche pescarecce sian tenute nei laghi sudetti, e che il pretendere che le stesse fossero trasportate alla marina è lo stesso che privarli dei mezzi necessario onde fruire del beneficio loro accordato col sullodato Real Dispaccio".

Ciò nonostante la sentenza pronunciata sei anni dopo dal Tribunale di Messina (doc. III) ritenne implicito il divieto di tenere barche nei laghi nelle regie prescrizioni del 1806.

nari. I pescatori che, chiamati in causa, non avevano voluto raggiungere un accordo e pagare al Gregorio una somma annuale per mantenere le proprie barche nei laghi, furono, infatti, condannati a “levare dai laghi” le barche.

La sentenza argomentava nel senso che, nella concessione (atto del 15 aprile 1807) al Gregorio del diritto privato di pesca era stata inserita la condizione che gli abitanti dei dintorni continuassero “nella libertà di pescare nei riferiti laghi delle cocciole, nel modo già fissato” e che in tale modo non era compreso il diritto di introdurre e servirsi delle barche per la pesca delle chiocciole, poichè per l'introduzione delle barche “il diritto privativo di pesca, concesso ai Signori Gregorio verrebbe ad incontrare ostacoli e pericoli continui, il che sarebbe contrario alla giustizia e buon senso”.

La questione fu poi portata in sede amministrativa e la Commissione istituita presso la Gran Corte Civile di Palermo, il 19 agosto 1853¹⁵, rigettò le condizioni restrittive di esercizio del diritto dei cocciolari che erano state predisposte dall'Intendente di Messina.

Altra successiva causa fu iniziata nel 1871 da Luigi Natoli, amministratore giudiziario dei beni del Gregorio che erano stati “espropriati in danno della eredità Gregorio”,

¹⁵ Cfr. GAMBERINI, *op. cit.*, 366. Infatti, con Sovrano Rescritto del 27 dicembre 1853, fu ordinato dal Re all'Intendente di Messina di pubblicare un'ordinanza riproduttiva delle prescrizioni già contenute nell'Ordinanza intendentizia del 2 aprile 1844, con cui, come si è visto, si era riconosciuto “che sia in facoltà di quegli abitanti proprietari di barche pescareccie di tenerle nei laghi sudetti, onde servirsene al bisogno a norma delle sullodate Sovrane disposizioni”. Tale ordinanza seguì in data 11 febbraio 1854 (doc. A), dichiarando “abilitati i pescatori non compresi nella sentenza contumaciale emessa dal Tribunale Civile di questa provincia sotto il 4 dicembre 1850, al pieno esercizio dei dritti nascenti dal Dispaccio del 1807 e dalla concessione enfiteutica stipulata dalla Regia Azienda col Barone Gregorio”.

nei confronti di numerosi “chiocciolari pescatori”, allo scopo di ottenere “che fosse in loro danno ordinata la distruzione delle così dette montagnole e recinti, che nella loro qualità di cocciolai avevano costruiti senza alcuna ragione giuridica e in pregiudizio del diritto alla pesca spettante ai domini utili”.

Le “montagnole” erano e sono costituite da sabbia depositata sul fondo del lago dal coltivatore per offrire ai molluschi l’ambiente adeguato alla loro crescita e riproduzione. I recinti, costituiti da pali infissi sul fondo e uniti da corde delimitano e proteggono l’appezzamento coltivato.

Nel corso del giudizio il Sig. Luigi Pirandello, acquirente all’asta pubblica della concessione di pesca nei laghi già appartenuta al Gregorio, interveniva spiegando domanda analoga a quella già proposta dall’amministratore giudiziale.

Intervenivano anche un certo numero di cocciolai avversi a quelli convenuti, i quali, come intervenienti volontari, facevano proprie le domande del Natoli, chiedendo che “anche nel loro interesse fossero i laghi sgombrati dalle montagnole formate dai convenuti, e dalle chiusure analoghe, come costitutive di un enorme ed abusivo impedimento alla libertà della pesca, ed anche a quella delle chioccioline, accordata dalla munificenza sovrana a tutti i naturali del villaggio senza distinzione” e chiedevano pertanto che si integrasse il contraddittorio con la chiamata in giudizio del Sindaco di Messina, “qual rappresentante l’universalità del ceto dei cocciolai”.

Veniva espletata una perizia tecnica tendente ad accertare “se realmente le opere denunziate esistessero, se, nell’affermativa, tornassero di nocimento alla libera pescagione per cui si hanno dritto i domini utili, e qual ne fosse stato l’ammontare del danno”.

I convenuti cocciolai chiedevano il rigetto delle domande proposte contro di loro, eccependo anche la prescrizione

acquisitiva e chiedendo che il tribunale dichiarasse “che ai concludenti compete il condominio dei pantani per la pesca e coltivazione con i recinti corrispondenti” e che “*uti universi* compete loro esclusivamente il diritto di pescare i pesci, e che del risultato della pesca ne appartiene loro una metà se la esegue con ordegni di loro proprietà, ed una terza parte se li ordegni saranno somministrati dal Sig. Pirandello”.

Chiedevano di provare che essi da tempo immemorabile avevano “di loro esclusiva proprietà” i rispettivi recinti e montagnole o chiocciolaje “acquistati per titoli e per prescrizione più che trent’anni avanti la citazione”.

Contestavano che la pesca dei pesci venisse ostacolata dalle montagnole e recinti, in quanto essa veniva da sempre esercitata in numerose “cale” o apprestamenti fissi che erano sufficienti per il proficuo esercizio del diritto di pesca spettante al concessionario.

Il Tribunale, con sentenza del 24 agosto 1874, rigettava in rito la richiesta di integrazione del contraddittorio e la domanda dei cocciolari intervenienti volontari, argomentando che essa era estranea al *petitum* spiegato dal Natoli, e che una “statuizione” in merito “sarebbe un giudicare *ultra petita*”.

Disponeva nuova perizia tecnica collegiale per accertare tra l’altro se esistesse una possibile forma di esercizio del diritto dei cocciolari, egualmente proficua ed economica rispetto a quella comportante l’uso di montagnole e recinti, ma compatibile con il diritto di pesca del pesce.

Si trattava perciò di una sentenza che non definiva il giudizio.

Rilevante appare il tentativo esperito, senza successo e senza ulteriore eco nelle controversie successive, da parte di altri cocciolari “naturali del luogo” di escludere l’esistenza di diritti soggettivi di singoli su determinate posizioni di

lago, e, richiamandosi alla lettera dei privilegi sovrani, di ottenere che si riconoscesse che il diritto alla pesca delle coccioline spettava “a tutti i naturali del villaggio senza distinzione”.

Ritenevano perciò di potere dimostrare che si trattava di quello che oggi si qualifica uso civico. L'*universitas* titolare dell'uso civico è rappresentata infatti dal sindaco del comune.

Appare probabile a chi scrive che in origine il diritto dei cocciolai fosse un uso civico e che solo gradualmente e di fatto abbia assunto la configurazione, che si è affermata nella giurisprudenza, di diritto dei singoli su montagnole e recinti determinati, sia pure variamente qualificato.

La decisione fu naturalmente impugnata dal Pirandello, il quale chiese alla Corte di Appello di far “sgombrare in due giorni o in altro prudente termine...quei cumuli di terra e riempimenti da essi [cocciolai] praticati nei laghi in parola, e che hanno sotto il nome di montagnole, o altro simile, restituendo l'alveo al suo stato normale qual'era pria dei commessi abusi” e di accertare e dichiarare che i convenuti nei recinti “lateralmente alla periferia del luogo e limitati giusta lo stato lor precedente...hanno dritto alla servitù di raccogliere chioccioline soltanto, giusta l'uso al tempo della concessione e per moltissimo tempo dopo”. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno.

La maggior parte dei cocciolai veniva estromessa dal giudizio, avendo frattanto raggiunto un accordo extragiudiziale col Pirandello. Molto probabilmente tale transazione fu causa della specificazione e limitazione della originaria domanda, che venne riformulata ammettendo il diritto a mantenere “recinti laterali alla periferia del luogo” per esercitare la “servitù di raccogliere chioccioline”.

La Corte di Appello, appena un anno dopo, con sentenza emessa il 9 settembre 1875, rigettava l'appello. Affermava che correttamente il Tribunale aveva disposto la revisione

della perizia “nel fine determinato di conoscersi la estensione del dritto concesso agli abitanti del Faro e Ganzirri per la libera pescagione delle cocciole e la loro industria giusta i reali dispacci, i quali il primo perito non tenne presenti” e aggiungeva “onde la Giustizia abbia tutto presente quando sarà chiamata a decidere sul merito della controversia” un quesito ulteriore tendente all’accertamento della indispensabilità “degli attuali recinti” e della loro conformità alle “antiche concessioni e bandi”.

Appare quindi l’ombra del dubbio nel collegio giudicante sulla natura e consistenza del diritto dei cocciolai.

Non si giunse alla decisione di merito perchè la causa fu abbandonata, probabilmente perchè era venuto meno l’interesse del Pirandello a seguito della procedura espropriativa nel frattempo espletata nei suoi confronti.

Analogo contenuto ebbe altra lite con il locatario Emilio Mauromati, al quale Carmelo Cacopardi, amministratore giudiziario dei beni del Pirandello, aveva concesso in locazione il diritto di enfiteusi perpetua nei due laghi per la pesca del pesce.

Il Mauromati aveva citato in giudizio il Sig. Giovanni Bardetta, “chiedendo che fosse condannato a rimuovere quattro montagnole e recinti di pali da lui mantenuti nei due laghi, dicendo questi ultimi destinati all’oggetto della coltivazione di un nuovo genere di molluschi, ossia cozze ed ostriche, e che fra le une e gli altri rimaneva poco spazio per la pesca del pesce”.

In merito la Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 15 maggio 1902¹⁶, ribadito il diritto dei cocciolari di mantenere montagnole e recinti nei laghi, essendo il con-

¹⁶ Cfr. Corte di Appello di Messina, 9-15 maggio 1902, Bardetta c. Mauromati, doc. IX.

cessionario tenuto a non dare impedimento diretto o indiretto all'esercizio del diritto dei medesimi, "incontrastato ed incontrastabile nel suo titolo di coesistenza", rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, dichiarava "essere esso Mauromati carente di dritto ed azione a promuovere la domanda libellata con l'atto introduttivo".

La Corte riteneva infatti che il locatario non fosse legittimato "all'azione di revindica, essendo il suo dritto tutto personale".

Si motivava assumendo che "trattandosi di agire contro persone che si trovavano già in una condizione di fatto, intesa come modo del proprio diritto, non era più questione pel locatario di far valere il godimento della cosa locata nello stato come gli veniva trasmessa, nè di custodire e conservare quello stato, ma bensì di estenderlo ed integrarlo a discapito dei pescatori, onde una vertenza d'intima cognizione e rivendicatoria". Non poteva perciò affrontarsi il problema della liceità e legittimità della estensione della coltivazione a molluschi di specie diversa da quelle consuetudinariamente coltivate.

La predetta sentenza fa riferimento anche alle altre precedenti controversie giudiziarie, nel corso delle quali erano state espletate perizie tendenti a stabilire quale fosse il possibile *modus vivendi* per conciliare l'esercizio del diritto di pesca e di coltivazione dei mitili, controversie conclusesi con le sentenze del Tribunale di Messina del 16 dicembre 1872 (che definiva il giudizio in cui era parte Luigi Natoli, amministratore giudiziario dei beni del De Gregorio, caduti nello stato di espropriazione) e del 26 agosto 1874, sopra richiamata (in esito al giudizio promosso dal Pirandello quale "acquirente del dominio utile") e della Corte di Appello di Messina del 9 settembre 1875.

4 - Fino ad ora, come si è visto, il diritto dei cocciolari non viene qualificato, ma se ne afferma l'esistenza facendo riferimento al riconoscimento regio.

È noto per altro che "l'uso civico di pesca" nei laghi di Ganzirri e Faro - poichè come tale è stato spesso storicamente qualificato il diritto dei cocciolari - come si è visto, veniva e viene tuttavia esercitato in zone distinte per ciascun soggetto, il quale le attrezza e le trasferisce sia a titolo particolare che universale.

Una ricostruzione estremamente fedele della situazione di fatto dei luoghi alla data del 20 settembre 1856 è operata nell'atto di "Apprezzo del Lago Piccolo" - che viene pubblicato in calce al presente studio - redatto dall'Ing. Leone Savoja, per regio incarico, allo scopo di redigere lo stato di consistenza e valutare gli immobili da occupare in quanto rientranti "nel perimetro del lazzeretto sporco", da realizzarsi nel Villaggio di Torre Faro.

Da esso e dalla successiva missiva indirizzata all'Intendente della Provincia di Messina, qui riprodotta in appendice, si desume che sul lago risultavano coesistenti "il diritto esclusivo della pesca dei pesci per tutta l'estensione del lago", spettante al Sig. Don Placido Gregorio, e il "solo diritto della pesca delle chiocciole" esercitato da altri centoquattro soggetti.

Questi ultimi venivano qualificati "proprietari" possessori di porzioni del lago, che venivano individuate singolarmente, misurate e valutate.

L'ingegner Savoja chiariva nella missiva di aver ritenuto esistenti i diritti di pesca delle chiocciole in capo ai possessori essendogli stati esibiti atti notarili "di compra e vendita consentiti legalmente".

Affermava di avere accertato che "i cennati proprietari" erano "esentati dal contributo fondiario per grazia sovrana" e che pertanto la valutazione era stata eseguita sulla base dei valori risultanti dagli atti notarili.

Concludeva che non competeva a lui stabilire se il diritto fosse “privato o comunale” e che quindi eventualmente il Comune avrebbe potuto ripetere le somme riportate nelle valutazioni dei singoli appezzamenti.

Indipendentemente dalla indicazione che emerge da questi documenti su un contrasto quanto meno potenziale fra la qualificazione quale diritto soggettivo dei singoli o quale uso civico dello “jus piscandi”, è interessante notare che i singoli appezzamenti erano delimitati da un solo lato, quello parallelo alla riva, mentre risultavano di “larghezza indefinita, cioè fino a quel punto del lago ove, per la sua profondità non è possibile continuare la pesca”. Appare evidente perciò l’interesse all’interramento progressivo del fondo lacustre.

L’amministrazione finanziaria oggi sottopone ad imposta i trasferimenti sia tra vivi che *mortis causa* degli appezzamenti che sono censiti in catasto.

Vi è traccia, per altro, del modo di esercizio separato e non collettivo della pesca delle cocciole già nel Bando pubblicato in Messina, in esecuzione di un real biglietto del 15 ottobre 1791, con cui veniva inibito al concessionario Gregorio di “dare impedimento, direttamente od indirettamente ai chiocciolari per l’esercizio dell’arbitrio delle cocciole nei loro recinti”¹⁷.

Tale circostanza non è eccezionale e richiama ancestrali modalità di formazione fattuale del diritto dei singoli sul ceppo della titolarità, comune al gruppo, dei beni economici pubblici.

L’esistenza di tentativi, da parte di soggetti diversi da quelli originari, di costituirsi nuove situazioni di diritto, rea-

¹⁷ Cfr. GAMBERINI, *op. cit.*, 364 e Corte d’Appello di Messina, 23 febbraio - 16 maggio 1956, n. 145, Bardetta c. Bardetta, doc. XI.

lizzando recinti senza legittimazione, viene documentata dall'Ordinanza intendentizia del 22 aprile 1859 (doc. A). Con essa, ripercorsa l'intera storia del diritto dei titolari dei recinti il cui diritto era stato riconosciuto dal 1791, si confermava che: "In conformità alle dette disposizioni sovrane e governative in vigore tutti i pescatori e persone pescatrici di chiocciole di detta riviera Faro e Ganzirri, sono conservati come pello innati nel libero godimento ed esercizio dei dritti inalienabili ed imprescrittibili nella pesca delle chiocciole sudette, senza che mai possa verun privato molestarne o limitarne il libero loro esercizio in qualsivoglia modo, e sotto qualunque pretesto". Veniva quindi riconosciuta la realtà dei diritti e la loro "inalienabilità ed imprescrittibilità", con la conseguenza che essi erano tutelati nei confronti di altri privati e che l'autorità amministrativa riconosceva limitati i suoi medesimi poteri. In tale senso infatti va letta la successiva ordinanza 18 agosto 1906 del Prefetto di Messina (doc. B), con cui si revocava una concessione dell'8 giugno del medesimo anno. La concessione aveva ad oggetto la coltivazione dei molluschi nello specchio d'acqua del lago di Ganzirri "estendentesi dalla Chiesa sino al limite della proprietà del Barone Patanè Mazzullo". La revoca veniva motivata, facendosi esplicito richiamo all'Ordinanza intendentizia del 1859, con la circostanza che la concessione avrebbe costituito "nei confronti degli altri naturali un privilegio", poichè erano non vere le attestazioni di libertà "da qualsiasi servitù" della zona predetta e perchè "tutti i pescatori della Riviera di Faro e Ganzirri" avevano un "diritto di pescare delle chiocciole nei laghi omonimi".

La ordinanza intendentizia del 1859 aveva, a sua volta, fatto riferimento a quella del Sindaco di Messina, emessa in data 13 luglio 1852, in applicazione delle disposizioni dell'8 luglio del medesimo Intendente, con cui si era dichiarato inesistente il diritto dei "rappresentanti della Chiesa

di Ganzirri” a mantenere il possesso, esercitato di fatto, di una porzione di lago, diritto non compatibile con quelli riconosciuti dal Sovrano ai cocciolari.

Vi sono quindi recinti legittimi e recinti illegittimi perchè non corrispondenti al diritto riconosciuto a suo tempo dal Re.

Sullo sfondo in tutti i documenti citati si intravede la questione della natura dei diritti dei cocciolari, esercitati per quote, su cui sempre si evita una pronuncia esplicita, mantenendosi a lungo vivo il dubbio circa l'esistenza di un uso civico, la cui natura, però, non è compatibile con l'esercizio del diritto in separati recinti.

5 - La problematica sui laghi e la loro utilizzazione per la pesca si complicava con l'entrata in scena di un terzo protagonista: il Comune di Messina che interveniva per motivi di salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. Nè manca l'intervento della stessa autorità prefettizia che agisce sotto analogo impulso: basterebbe ricordare l'ordinanza del 4 aprile 1906¹⁸, che, tra l'altro, vietava la coltivazione dei molluschi nelle zone inquinate e l'uso di mezzi di sostegno quali pali ed altro, rimettendo al Comune l'applicazione delle prescrizioni.

Vibrate furono, fin dalla fine del secolo scorso, le proteste per la situazione igienica dei laghi¹⁹, deterioratasi per

¹⁸ Con la citata ordinanza il Prefetto vietava inoltre la rimozione del fondo dei laghi, la coltura dei molluschi con l'impiego di sostanze organiche e la occupazione di nuove zone, e ordinava al Municipio "di diffidare tutti coloro che avevano occupato altre zone a rimuovere gli inconvenienti lamentati, ed occorrendo procedere d'ufficio". Cfr. GAMBERINI, *op. cit.*, 361 sgg.

¹⁹ Il GAMBERINI, *op. cit.*, 361 sgg., riporta in proposito un brano di un articolo pubblicato sul numero 266 del 22 novembre 1908 del periodico settimanale di Messina *Germinal*, che, rilevate le gravi condizioni di inquinamento dei laghi, lamentava la mancanza di concrete iniziative dell'Amministrazione

la confluenza di acque inquinate, per l'innalzamento del fondo operato dai mitilicoltori e per il frequente interramento dei canali di comunicazione col mare.

Tali proteste producevano talvolta, per il rilievo assunto sui giornali e la virulenza delle polemiche - si assumeva tra l'altro che i politici favorivano i cocciolari a detrimento dell'igiene - l'intervento del Comune, il quale, a proprie spese, eseguiva lavori, che, invece, sarebbero spettati, per le convenzioni vigenti, ai concessionari dei diritti esclusivi di pesca.

Col Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3256 (Testo Unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), tabella A, si classificarono i laghi di Ganzirri e Faro tra le previste opere di bonifica di prima categoria, al pari delle Paludi Pontine.

La relazione del 12 aprile 1932 di una apposita commissione ministeriale²⁰, definiti i diritti dei cocciolari come usi civici di pesca, li considerava decaduti per mancata denuncia, il cui onere era stato frattanto introdotto dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766. Non seguiva però alcun provvedimento in questo senso e, come spesso avviene, tutto continuava come prima.

Deve sottolinearsi che l'art. 10 comma primo del regolamento 26 febbraio 1928 n. 332 sottraeva esplicitamente al procedimento di liquidazione gli usi civici di pesca, e che comunque tale liquidazione era prevista per i diritti su beni di privati e non di enti pubblici²¹.

Comunale, concludendo "Le autorità penseranno il rimedio forse quando dalle febbri infettive si passerà alla peste?", nonchè altro articolo sul giornale *Gazzetta di Messina* dello stesso tenore.

²⁰ Cfr. Corte d'Appello di Messina, 23 febbraio - 16 maggio 1956, n. 145, *Bardetta c. Bardetta*, *cit.*

²¹ Cfr. sul punto Cass., sez. II, 5 luglio 1967 n. 1663, in *Giust. civ.* 1967, I, 1609 e Cass., sez. I, 14 marzo 1962 n. 526, *cit.*

6 - L'indagine sulla natura giuridica dei diritti di pesca di cui parliamo, ci fa obbligo di sottolineare la differenza fra usi civici di pesca²², servitù personali²³ *in re aliena* quali diritti reali, e diritti esclusivi di pesca²⁴.

²² Sulla definizione e la natura degli usi civici v. Cass. 18 marzo 1949 n. 604, in *Giur. Cass. civ.* 1949, vol. XXVIII, 3° quadrimestre, 940 e Cass. 10 febbraio 1974 n. 287, in V. DE MARTINO, *Schedario giur. civ. cass.*, Novara 1976, 232 ("diritto reale perpetuo di godimento di una collettività"). Il diritto di uso civico viene riconosciuto come imprescrittibile, non usucapibile (v. Cass., 19 ottobre n. 2553, in *Giust. civ. Mass.* 1967, 1323 e Comm. usi civici Palermo, 28 febbraio 1983 n. 27857), non soggetto ad alcuna decadenza se in esercizio (Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n. 1427, in *Foro it.* 1958, I, 1919, la quale afferma che "i diritti di uso civico di pesca...anche se abbiano per oggetto beni demaniali, sono speciali diritti pubblici di condominio, non soggetti ad alcuna ricognizione, nè, se in esercizio, ad alcuna decadenza"), non trasmissibili *jure haereditatis* (v. Cass., sez. II, 12 giugno 1948 n. 911, in *Schedario giur. civ. cass.*, Roma 1972, 68; Cass., sez. un., 17 marzo 1989 n. 1331, inedita; Cass., sez. I, 5 febbraio 1988 n. 1256, in *Giust. civ. Mass.* 1988, 308).

In dottrina vedi: M. ZACCARINI e A. PALATIELLO, *Gli usi civici*, Napoli 1984; U. BRUNELLI, *Civitella marittima: un paese della Maremma attraverso la vicenda degli usi civici, 1905-1908*, Grosseto 1980; C. DI MAGGIO, *Sui presupposti per la legittimazione di terreni ad uso civico* (nota a sent. Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 1987 n. 291, in *Giur. agr.* 1988, 377; U. MACCARONI, *Circa la trasmissibilità della occupazione dei beni demaniali di uso civico in possesso di privati occupatori senza titolo*, in *Temì romana* 1980, 685; A. MARCELLI, *Legittimazione di usi civici e trattamento tributario* (nota a sent. Comm. trib. I grado Roma 16 aprile 1982), in *Nuovo dir. agr.* 1983, 365; R. TRIFONE R., *op. cit.*

²³ Per le differenze tra servitù personali e prediali in diritto romano v. PAPINIANO, Digesto 8,3,4.

²⁴ Per una analisi degli elementi distintivi tra i due diritti v. Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n. 1427 *cit.*; Comm. usi civici Palermo n. 27857 del 1983, *cit.*. Sulla possibile coesistenza su uno stesso bene demaniale di diritti di uso civico di pesca e di diritti esclusivi di pesca cfr. Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n. 1427 *cit.* e Cass., 16 luglio 1958 n. 2598, in *Giust. civ. Mass.* 1958, 923.

Per la necessità, in caso di controversie tra titolari di diritti di uso civico e titolari di diritti esclusivi di pesca su beni demaniali, di integrare il contraddittorio con lo Stato quale *dominus* del bene, v. Cass., sez. II, 10 giugno 1982 n. 3527, in *Giust. civ. Mass.* 1982 e Cass., sez. un., 29 luglio 1981 n. 4677, in *Nuovo dir. agr.* 1981, 474.

Gli usi civici traggono origine da antiche forme di diritti collettivi. In antico spettavano al naturale del luogo, che usava dell'agro demaniale o feudale. Nella forma attuale, come è noto, sono diritti su beni pubblici o privati spettanti ad una comunità di persone.

Si tratta di diritti soggettivi di carattere pubblico, spettanti al singolo *uti civis* e cioè in quanto soggetto della comunità titolare, e non in quanto soggetto privato. Sono inalienabili, non trasmissibili, non si prescrivono e non possono estinguersi neppure per usucapione. I *civis* titolari sono legati da una comunione di tipo speciale.

Il singolo può far valere il diritto della comunità allo scopo di difendere il proprio.

Esempi di uso civico sono quelli del legnatico in un bosco, di pascolo in un determinato fondo, di pesca in una certa "valle", lago o palude.

Elemento determinante per l'esistenza dell'uso civico è che sussista una università o collettività, la quale, pur non avendo personalità giuridica, goda di soggettività per quanto attiene alle situazioni giuridiche relative al bene di uso civico.

Denominazioni equivalenti a quella di uso civico, per esempio servitù civiche o ademprivi, sono presenti nelle varie regioni in forza delle diverse preesistenti tradizioni giuridiche.

I diritti reali di pesca sono qualificabili come servitù personali (cioè non prediali), spettanti al singolo come privato su cosa altrui, e sono diritti di natura privatistica e non pubblicistica; sono pertanto trasmissibili, alienabili, prescrittibili ed usucapibili.

I diritti esclusivi di pesca nascono da concessioni traslative di poteri e facoltà spettanti alla P.A., appartenenti alla categoria della concessione di beni.

Le situazioni giuridiche da esse derivanti si atteggianno come diritti affievoliti nei confronti della P.A., mentre sono

assimilati ai diritti reali nei confronti dei terzi. Ciò è dimostrato dall'art. 1145 C.C., che garantisce la tutela possessoria al concessionario e dalla possibilità di iscrizione di ipoteche sulla concessione.

Gli usi civici e le servitù personali non derivano da concessione, bensì sono riconosciuti come preesistenti, soggetti pertanto ad espropriazione e non a revoca della concessione, come invece i diritti esclusivi di pesca²⁵.

Gli usi civici di pesca utili - così sono denominati quelli esercitati per scopo di produzione e commercio, in contrapposizione agli usi civici essenziali²⁶, esercitati nei limiti dei bisogni familiari - come tutti gli altri usi civici, sono impre-

²⁵ I diritti esclusivi di pesca sono definiti (Cass., sez. un., 16 novembre 1982 n. 6197, in *Vita not.* 1983, 1086) "veri e propri diritti soggettivi patrimoniali che...riguardano non lo sfruttamento delle acque bensì quello...della popolazione ittica del territorio, considerata come *universitas* del tutto distinta dalle acque", e che "concretandosi in un uso eccezionale di beni demaniali, come sono per la loro esistenza condizionati ad un riconoscimento della Pubblica Amministrazione o ad una concessione amministrativa, così possono sempre venir meno ove questa sia revocata: essi cioè si atteggiavano a diritti subiettivi perfetti in quanto contrapposti ad altri diritti privati, ma innanzi alla Pubblica Amministrazione assumono la configurazione di interessi legittimi" (Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n. 1427, *cit.*). Vedi anche, in tema di concessione di diritti di pesca, Cass., sez. un., 16 novembre 1982 n. 6197, *cit.*

In dottrina cfr. R. SINAPI, *Diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche*, in *Il nuovo diritto* 1946, 446; M. SARGENTI, *Fondamento e natura del diritto di pesca*, nota a sent. Cass. 14 gennaio 1946, Cedruschi c. Com. Viverone, in *Foro Padano* 1946, I, 525; G. PESCATORE, *Sull'applicabilità del blocco dei fitti alla cessione di diritti esclusivi di pesca*, nota a sent. Cass. 9 marzo 1946, Matteuzzi c. Comune Orbetello, in *Giur. cass. civ.* 1946, vol. XXI, 108; G. LONGHENA, *Sul regime giuridico della pesca*, in *Nuovo Digesto italiano*, vol. XI, 105. Vedi anche *infra* nota 35.

²⁶ La distinzione fra usi civici essenziali ed utili era contenuta negli artt. 11 e 12 del Regio Decreto 10 marzo 1810, per cui gli usi essenziali sono quelli esercitati per "lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini". Nell'attuale ordinamento si veda l'art. 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. Sull'accertamento della qualità di usi civici essenziali come accertamento di merito, vedi, in un caso di uso civico di pesca, Cass., sez. un., 28 luglio 1967 n. 2001, in *Giust. civ. Mass.* 1967, 1055.

scrittibili ed inalienabili, si muovono nella sfera del diritto pubblico ed hanno carattere di realtà: “*jus piscandi*”.

Ne discende anche che la giurisdizione per i diritti esclusivi di pesca appartiene al Giudice Amministrativo, per gli usi civici al Commissario liquidatore degli usi civici²⁷, quando si controverta sul loro esercizio e sulla *qualitas soli*²⁸, per le servitù personali al giudice civile.

²⁷ Le disposizioni che deferivano ai Commissari per la liquidazione degli usi civici il relativo contenzioso (R.D.L. 22 maggio 1924 n. 751) trovavano riscontro nell'art. 16 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all.E, che aveva conferito ai prefetti le medesime attribuzioni in precedenza esercitate dagli Intendenti, a norma dell'art. 4, capoverso VIII, della legge 21 marzo 1817. Tale norma prevedeva che fosse riservato al contenzioso amministrativo “il godimento e l'esercizio dei diritti civici nei comuni” cioè degli usi civici.

Era inoltre previsto un procedimento speciale in tema di scioglimento di promiscuità e divisione di terre demaniali (artt. 177 e 186 comma 2 della legge 12 dicembre 1816 e art. 10 n. 2 della legge 29 maggio 1817: quest'ultima devolveva alla Gran Corte dei Conti la decisione sui ricorsi contro le pronuncie dell'Intendente “in Consiglio d'Intendenza”). Sul punto cfr. G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1881)*, Milano 1977, II, 967, 985, 1018, il quale sottolinea che il contenzioso amministrativo del Regno aveva ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi. V. ID, *op. cit.*, 1059 sgg., anche per notizie sui testi normativi riguardanti l'abolizione della feudalità e la divisione delle terre demaniali e dei beni ex ecclesiastici.

²⁸ Sulla doppia natura delle funzioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici v. Cass., sez. un., 10 ottobre 1966 n. 2425, in *Giust. civ. Mass.* 1986, 1395.

Quanto alla competenza sulle controversie aventi ad oggetto la *qualitas soli* se tale accertamento costituisce l'oggetto principale e non solo incidentale della domanda v. Comm. usi civici Roma, 27 gennaio 1981, Com. Sperlonga c. Battista Quinto, in *Giust. civ.* 1982, I, 1102, con nota; Cass. sez. un., 20 maggio 1985 n. 3092, in *Giur. agr.* 1986, 470, con nota; Cass., sez. un., 17 novembre 1978 n. 5331, in *Giur. agr.* 1981, 291, con nota; Cass. sez. un., 16 luglio 1957 n. 2903, in *Giur. agr.* 1958, 488; Cass., sez. un., 27 aprile 1957 n. 1427, in *Foro amm.* 1957, II, 1, 477 e in *Foro it.* 1958, I, 1919.

Per quanto attiene alle questioni riguardanti la natura, l'esistenza e l'estensione degli usi civici v. Cass., sez. un., 28 luglio 1967 n. 2001, *cit.*. Per la residua competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, vedi Cass., sez. un., 8 marzo 1966 n. 660, in *Giust. civ. Mass.* 1966, 370 e Cass., sez. un., 20 gennaio 1956 n. 177, in *Giust. civ.* 1956, I, 865.

Usi civici goduti distintamente e non promiscuamente sono perciò una contraddizione in termini per il giurista, poichè il godimento distinto e separato da parte di singoli soggetti appare incompatibile con la natura stessa dell'uso civico, che non si appartiene a persone, bensì a comunità²⁹, non si acquista a titolo derivativo, bensì si esercita in forza dell'appartenenza alla comunità.

Ciò significa, come si è visto, che non si può cedere, nè ereditare.

7 - Riveste notevole interesse sotto il profilo dell'analisi

In materia possessoria v. Cass., sez. un., 16 novembre 1966 n. 2767 in *Giust. civ. Mass.* 1966, 1574 e Cass., sez. un., 10 ottobre 1966 n. 2425, in *Giust. civ. Mass.* 1966, 1395.

In dottrina vedi: I. CAPPELLO, *Giurisdizione ordinaria e controversie inerenti beni del demanio di uso civico* (nota a sent. Cass., sez. un., 20 maggio 1985 n. 3092), in *Giur. agr.* 1986, 471; F. ESPOSITO, *Profili giuridici dell'incompetenza in tema di legittimazione di terreni demaniali di uso civico*, in T.A.R. 1985, II, 97; M. MAZZA, *Sulla giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici* (nota a sent. Cass., sez. un., 18 ottobre 1984 n. 5254), in *Giur. agr.* 1985, 146; M. MONTEFORTE, *Sui limiti dell'attività giurisdizionale dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici* (nota a Cass., sez. un., 11 marzo 1983), in *Giur. agr.* 1984, 600; L. RAMELLI DI CELLE, *Legittimazione e reintegra di terre civiche e competenze di commissari e regioni dopo il d.p.r. n. 616 del 1977* (nota a Comm. usi civici Roma 27 gennaio 1981), in *Giust. civ.* 1982, I, 1111.

²⁹ Gli artt. 11 e 12 del Regio Decreto 10 marzo 1810, nel definire gli usi essenziali, menzionavano però il "diritto di occupare suoli per abitazione", e quindi una forma di appropriazione privata non esercitata come gruppo ma singolarmente. L'art. 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 definisce gli usi essenziali ma non riproduce tale previsione. Per quanto attiene alla demanialità ed alla distinzione fra demanio comunale, baronale e pubblico nel Regno delle due Sicilie, vedi LANDI, *op. cit.*, II, 746 e G. ROCCO, *Corso di diritto amministrativo*, Napoli 1850, 173 sgg., secondo il quale il carattere demaniale di un bene si faceva derivare non dalla sua destinazione funzionale ma piuttosto dall'uso generale della collettività.

giuridica di tale problematica una decisione del Tribunale di Messina del 24 aprile 1953.

Tale sentenza, dopo avere affermato che i pescatori della contrada "da tempo immemorabile vi esercitano una specie di uso civico, per altro mai denunziato, consistente nell'allevamento nelle acque del lago di alcuni molluschi, cozze e vongole", e precisato che tale potere "si esplica anzitutto con l'occupazione del fondo lagunare per edificarvi montagnole e recinti, e poi con l'utilizzazione di queste opere da vero ed esclusivo proprietario", finisce con l'affermare che "il contenuto di questo potere coincide perfettamente col contenuto del diritto reale di superficie.....per cui, dal lato formale, può essere avvicinato ad un possesso su un bene demaniale, e propriamente ad un possesso conforme all'esercizio di fatto del diritto di superficie su un bene demaniale".

Nel nostro caso, come è chiarito nella sentenza della Corte di appello di Messina del 23 febbraio 1956 - la quale conferma nel dispositivo la predetta sentenza del Tribunale di Messina 24 aprile 1953³⁰ - alcuni soggetti determinati esercitano la coltivazione delle cocchie a mezzo di montagnole subacquee, costruite su tratti del fondo lacuale e mantenute con periodici lavori, mentre altri coltivano le cozze in recinti costituiti da corda legata a pali che, infissi nel fondo, con quella delimitano superfici distinte del lago³¹.

³⁰ Tribunale di Messina, 24 aprile - 14 maggio 1953, n. 160, Bardetta c. Bardetta, doc. X; corte di Appello di Messina, 23 febbraio - 16 maggio 1956, n. 145 Bardetta c. Bardetta, doc. XI.

³¹ Per l'esercizio da parte dei singoli di un diritto che il pretore qualifica come uso civico v. Pretura di Messina, 30 aprile 1960, Giacobbe e altro c. Sarcione e altro, in *Giur. Siciliana* 1960, 549.

Vedi anche A. PALERMO, *Enfiteusi, superficie reali, usi civici*, Torino 1965, 651, secondo il quale "la natura giuridica di utente spesso non coincide con quella di membro della comunità" e "o è la collettività stessa soggetto del diritto civico, o ne sono titolari i singoli".

La pronuncia citata, a differenza di quella del Tribunale - la quale, pur incidentalmente, e contraddittoriamente con la successiva qualificazione, definiva come uso civico il diritto dei molluschicoltori - esclude la sussistenza dell'uso civico in base alla circostanza di fatto del godimento separato da parte dei singoli³², e, considerata la sopravvivenza nel diritto postunitario di istituti preunitari, conclude per l'esistenza di un diritto reale in capo a ciascun soggetto, che ha per oggetto la sua porzione di lago.

Oggetto della controversia era proprio una questione ereditaria ed è ben noto che l'uso civico non si eredita, ma si acquista a titolo originario per il solo fatto di nascere nella comunità.

L'orientamento teso ad escludere l'esistenza di usi civici nel caso dei laghi di Ganzirri e Faro, fu poi seguito dalla Corte di Appello di Messina nella sentenza del 10 agosto 1966³³.

³² La sentenza citata (doc. XI) afferma in proposito "che l'esercizio della molluschicoltura così come viene attuato nei laghetti in questione, possa inquadrarsi sotto il profilo di un diritto di uso civico pare debba dubitarsi. E l'argomento che, a parere della Corte, recide *in radicibus* tale tesi si trae dalla caratteristica fondamentale dell'uso civico. Quando questo sussiste ed ha per oggetto il godimento dell'acqua di un lago a scopo di pesca, esso compete alla popolazione ripuaria come aggregato etnico e viene esercitato dai componenti la collettività su tutta l'estensione della superficie lacuale, senza possibilità di frazionamento o riparto tra i singoli utenti delle acque".

³³ Corte di Appello di Messina, 31 marzo - 10 agosto 1966, n. 351, Provincia Regionale di Messina c. Mangraviti ed altri, doc. XIII, conferma la sentenza del Tribunale di Messina, 2 luglio - 11 ottobre 1963, n. 975, Mangraviti ed altri c. Provincia Regionale di Messina, doc. XII. D'altronde, già come si è visto, con sentenza emessa il 15 maggio 1902 la Corte di Appello di Messina (doc. IX), pronunciandosi su una controversia insorta tra Emilio Mauromati, concessionario del diritto di pesca e tale Bardetta Giovanni, cocciolaro, al quale il Mauromati voleva imporre la rimozione delle montagnole e dei recinti per la coltivazione delle coccioline mantenuti nei due laghi, aveva rigettato la domanda del Mauromati, argomentando che questi era tenuto, come già lo erano stati i precedenti concessionari, "a non dare impedimento, nè direttamente, nè indirettamente, ai cocciolari" che vantavano da antica data un diritto incontrastato.

La pronuncia fu causata da un'azione promossa da cinquantatre molluscoltori nei confronti della Provincia di Messina per il risarcimento dei danni causati ai vivai dei mitili dai lavori di costruzione della strada costeggiante il lago.

La Corte riconosceva che "l'esercizio della molluscoltura nel lago di Ganzirri, pertinente al demanio marittimo, costituisce estrinsecazione di un vero e proprio diritto reale, in quanto la legislazione italiana (art. 26 del T.U. 8.10.1931 n. 1604), accanto ai diritti esclusivi di pesca, derivanti dalle recenti concessioni, ha mantenuto in vita, sotto determinate condizioni, quelli basati su antichi privilegi sovrani, o acquisiti per possesso immemorabile, o per usucapione compiutasi in base alle leggi preunitarie, che l'ammettevano nei confronti dello stato".

Affermava inoltre che si tratta di diritti di natura reale ascrivibili alla particolare categoria delle cosiddette servitù personali di uso, e quindi di diritti soggettivi tutelabili erga omnes con la sola limitazione dal loro condizionamento all'interesse pubblico.

Da ciò veniva fatta scaturire la risarcibilità del danno cagionato dalla Pubblica Amministrazione.

La sentenza appellata, cioè quella del Tribunale di Messina depositata l'11 ottobre 1963, dichiarava che: "se l'uso pubblico non assorbe tutte le possibilità di sfruttamento del bene demaniale, l'*imperium* della pubblica amministrazione e la destinazione ad uso pubblico possono essere compatibili con l'esistenza di un diritto privato sulla cosa demaniale, presupponendo la demanializzazione scopi di utilità pubblica, che possono spesso conseguirsi senza la eliminazione di diritti quesiti dei privati". Qualificava come diritto soggettivo quello dei cocciolari.

La controversia veniva chiusa dalla sentenza del Tribunale di Messina del 28 ottobre 1975, la quale, dichiarando passata in giudicato la sentenza di appello del 31 marzo/10 agosto 1966, liquidava il danno a ciascuna coltivazione.

Specificatamente si distingueva il danno temporaneo da inquinamento, che aveva distrutto le coltivazioni facendo perire le uova ed i molluschi, dal danno a carattere definitivo causato dalle opere stabili che avevano invaso il pantano, restringendo i vivai dei mitili e quindi diminuendone la superficie produttiva.

Il giudicato copriva quindi, per il Tribunale, la questione della natura della "concessioni", qualificate come "diritti esclusivi di pesca per la coltivazione di molluschi nel lago di Ganzirri, nascenti da provvedimenti amministrativi di antichissima data, certamente preunitari, consolidati attraverso l'esercizio continuo ininterrotto nel tempo".

La sentenza dichiarava che "i suddetti diritti hanno natura reale, essendo ascrivibili alla particolare categoria delle cd. servitù personali di uso e pertanto sono tutelabili *erga omnes*, cioè nei confronti di chiunque attenti alla titolarità e all'esercizio degli stessi". Concludeva per la tutelabilità dei predetti diritti nei confronti della provincia di Messina, "soggetto ben diverso dal concedente, che solo potrebbe imporre limitazioni nell'interesse pubblico".

Pur liquidando il danno e condannando il danneggiante sembra però che la decisione consideri concessioni i diritti dei cocciolari, ritenendo che il regime dei diritti derivanti da concessione sia conciliabile con la qualificazione di servitù personale.

Appare pertanto discostarsi quanto alla qualificazione della natura del diritto dalla sentenza di appello, i cui principi ritiene di applicare, poichè questa esplicitamente distingue i diritti derivanti da concessioni da quelli nascenti dagli antichi privilegi sovrani.

Alla luce degli sviluppi giurisprudenziali dei quali abbiamo seguito le vicende, e soprattutto della articolata ed assai fine analisi contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Messina del 1966, i diritti dei cocciolari appaiono

configurabili come servitù personali *in re aliena*³⁴, e cioè

³⁴ Servitù personali di uso pubblico sono conosciute, come è noto, in diritto amministrativo: può citarsi tra le altre la servitù di uso pubblico su una strada vicinale. Cfr. tra le più recenti T.A.R. Puglia, Sez. Lecce, 30 agosto 1980 n. 215, in *Riv. giur. circol. trasporti* 1981, 943.

Per quanto attiene al diritto civile l'art. 616 del codice civile del 1865, riproducendo l'art. 637 del Codice Napoleone, introduceva nel nostro ordinamento il divieto di costituzione di servitù che non fossero prediali. Veniva cioè ammessa la costituzione di servitù sopra un fondo a vantaggio di un altro fondo, ma non di servitù personali. Nel nuovo codice il termine servitù viene associato dall'art. 1027 esclusivamente al carattere della predialità, evitandosi l'uso della espressione servitù personale, che pure potrebbe adoperarsi per i diritti di usufrutto, uso ed abitazione secondo la terminologia tradizionale. La dottrina tradizionalmente ritiene che il divieto nascente dagli articoli 967 e 1063 c.c., unitamente al principio del *numerus clausus* dei diritti reali e della loro tipicità, che esisterebbero nel nostro ordinamento, precludano la possibilità di costituzione di servitù personali irregolari che abbiano natura di diritto reale. Ciò nasce dalla ripugnanza liberale, che era stata ragione del codice del 1865, e prima ancora di quello francese, per i limiti, i pesi e comunque per ogni compressione della libertà della proprietà privata. Tale esclusione non varrebbe, infatti, per le servitù personali con contenuto obbligatorio e non reale. Si veda F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile*, Milano 1965, 625, nonchè V. CATTANEO, *Codice civile italiano annotato*, Torino 1865, vol. I, 398. Non può non rilevarsi che, nel nostro caso, il diritto pesa sul pubblico demanio e non su fondi privati, e che la legge sulla liquidazione degli usi civici, ispirata alla realizzazione del medesimo scopo di affrancare i beni immobili privati non si applica ai beni pubblici, sui quali gli usi civici permangono come si è visto (v. *supra* nota 21). Il numero chiuso dei diritti reali, per altro, è ora posto in dubbio e vi sono taluni che costruiscono come diritti reali situazioni tradizionalmente obbligatorie, ad esempio il diritto del locatario e del comodatario, nonchè quello nascente dall'anticresi (cfr. M. GIORGIANNI, Voce *Diritti reali*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, V., 749; M. COMPORI, *Contributo allo studio del diritto reale*, Milano 1977, 288), sulla base della considerazione che la tutela viene accordata in questi casi ad un potere immediato sulla cosa altrui. Sopravvivenze nel diritto attuale di diritti reali preunitari sono per altro documentate: si pensi al diritto di gazagà, nato nel rinascimento nella Roma dei papi. Esso viene oggi dalla giurisprudenza apparentato quanto alla disciplina alla enfiteusi urbana e si ritiene che sia sopravvissuto sulla base delle norme transitorie del Codice Civile del 1865, artt. 29 e 30. Questo diritto reale su cosa altrui nacque dal divieto di essere proprietari di immobili imposto agli ebrei del ghetto e dalla

diritti reali pieni e non affievoliti, che differirebbero dall'uso civico in quanto, essendo personali e non comunitari, sarebbero trasmissibili a titolo particolare e universale, ma, come gli usi civici, non trarrebbero da concessione la loro origine³⁵.

necessità, immediatamente sopravvenuta, di proteggere gli stessi dall'arbitrio dei locatori. Si trattava di una forma di equo canone *ante litteram* con il rafforzamento di una disciplina vincolistica che si spingeva fino alla costituzione di un diritto reale sul bene. Tale istituto, anche se ormai documentato solo in poche decine di casi in Roma è sopravvissuto fino ad oggi (v. V. COLORNI, Voce Gazagà, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, VII, 770-771).

Sembrerebbe quindi possibile la sopravvivenza anche dei diritti dei "cocciolari" di Ganzirri e Faro.

³⁵ Cfr. per affermazioni sulla natura di diritto soggettivo reale, trasferibile per atti tra vivi e per successione *mortis causa* del diritto dei mitilicoltori dei laghi di Ganzirri e Faro, Tribunale di Messina, 2 luglio - 11 ottobre 1963, n. 985, Mangraviti ed altri c. Provincia regionale di Messina, doc. XII; Corte di Appello di Messina, 23 febbraio - 16 maggio 1956, n. 145, Bardetta c. Bardetta, doc. XI; Corte d'Appello di Messina, 31 marzo - 10 agosto 1966, n. 351, Provincia regionale di Messina c. Mangraviti ed altri, doc. XIII. Quest'ultima sentenza li definiva (richiamando in proposito Cass., 15 settembre 1962 n. 2763, in *Giust. civ. Mass.* 1962, 1304): "diritti di natura reale, ascrivibili alla particolare categoria delle c.d. servitù personali di uso".

Per la natura di "diritti esclusivi di pesca dei diritti dei mitilicoltori concludeva la sentenza del Tribunale di Messina del 2 luglio - 11 ottobre 1963, n. 975, Mangraviti ed altri c. Provincia Regionale di Messina, *cit.*, nella quale sono richiamate Cass., 16 aprile 1942 n. 992, in *Giur. it.* 1942, I, 1, 311; Cass., 15 giugno 1943 n. 1482, in *Rep. Foro it.* 1946, I, 295; e Cass., 14 gennaio n. 42, in *Foro it.* 1946, I, 749.

Per la natura di diritti esclusivi di pesca, in una fattispecie simile relativa al lago di Bracciano si pronunciava la Corte di Appello di Roma, con sentenza 10 marzo 1942, in *Giur. it.* 1942, I, 2, 263, la quale, tuttavia, li considerava, diritti esclusivi di pesca di antica origine", non derivati da concessione amministrativa, la quale se mai avrebbe avuto natura di "concessione vincolata, diretta a conservare dei diritti quesiti, assoggettandoli all'*imperium* della Pubblica Amministrazione solo per quanto concerne il modo di esercizio". È da notarsi che nel nostro caso manca invece qualunque concessione. La sentenza ultima citata, la quale evidentemente e volutamente conserva la denominazione "diritti esclusivi di pesca per definire situazioni giuridiche di natura diversa, richiama, per giustificare la sopravvivenza di quelli di antica origine, non derivanti da concessione, l'art. 23 del Testo Unico 8 ottobre 1931, n. 1604. La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 16 aprile 1942, *cit.*, dichiarava trasferibile il diritto esclusivo di pesca che fosse stato riconosciuto in sede amministrativa.

È fondamentale sottolineare l'assenza di qualunque canone che, invece, normalmente caratterizza le concessioni.

L'uso civico sarebbe invece imprescrittibile ed inalienabile, si estinguerebbe per morte del *civis* titolare, ed i suoi eredi ne godrebbero per autonomo titolo solo se appartenenti alla comunità e non per derivazione dal titolo del *de cuius*. L'imprescrittibilità riguarda infatti il diritto della comunità i cui singoli membri, come tali, lo esercitano.

Il godimento separato da parte dei naturali è documentato, come abbiamo visto, già dal bando emanato in Messina dal Ministro della Reale Azienda³⁶, seguito al real Dispaccio del 1791, in cui si citano i recinti dei cocciolari.

Ciascuno ha sempre disposto delle proprie coltivazioni, il diritto sulle quali è stato trasferito fino ad oggi, sia a titolo particolare che universale, come è dimostrato da taluni atti notarili preunitari e post unitari che vengono trascritti in calce al presente studio.

Da uno di essi (doc. II) si rileva che già in epoca borbonica gli appezzamenti della superficie lacuale destinati alla pesca delle cocciole erano censiti in catasto.

³⁶ Sul Bando del Ministro della Reale Azienda, Cav. D. Francesco Chinigò, cfr. Gamberini, *op. cit.*, 364.

Il Bando viene richiamato nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Messina del 23 febbraio - 16 maggio 1956, n. 145, Bardetta c. Bardetta, *cit.*, che rileva come i cocciolari esercitassero "l'arbitrio delle chiocciole nei loro recinti". La sentenza del Tribunale di Messina 17 febbraio - 28 agosto 1989, n. 615, Mangraviti ed altri c. Ministero della Marina Mercantile, Ministero delle Finanze, Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia e Marinafaro Sporting Club, doc. XV, richiama inoltre un altro Bando pubblicato nel 1807, in adempimento del Real Dispaccio in data 29 novembre 1806 e le ordinanze intendentizie del 2 aprile 1844 e dell'11 gennaio 1854, in cui risulta riconosciuta "la libertà ai cocciolari di continuare a pescare nei riferiti laghi le chiocciole a mezzo di recinti, come avevano praticato nel passato".

8 - Siamo dunque in presenza di diritti reali di pesca sul bene demaniale e non di usi civici di pesca. Tale linea di pensiero viene seguita dal Tribunale di Messina, nella sentenza depositata il 28 agosto 1989, la quale li definisce diritti esclusivi di pesca - reali ma costituenti servitù personali di uso - su singole parti di lago, ricordando che questi "appezzamenti" fanno persino parte del Catasto terreni.

Resta aperta la questione sulla natura di diritti originari e non affievoliti dei diritti in questione, che non nascono da concessione della Pubblica Amministrazione, bensì da titolo diverso. Lo stesso ordinamento regio preunitario li dichiarava consuetudinari ed appartenenti ai naturali del luogo, riconoscendone la preesistenza.

Ciò significa che essi non sembrerebbero suscettibili di revoca da parte della Pubblica Amministrazione, non essendo derivati da concessione, bensì di provvedimenti di espropriazione.

È da ricordare, infatti, che diritti di uso civico sono stati dichiarati estinti con legge: tale è, ad esempio, il caso dei diritti di pesca sul lago di Paola³⁷, mentre nel caso del Fucino il mutamento di destinazione con il perimento del lago è stato considerato estintivo dell'uso civico delle popolazioni ripuarie³⁸.

Per operare l'estinzione di un diritto di servitù personale *in re publica* sembrerebbe dunque indispensabile il ricorso alla espropriazione.

9 - La controversia che è stata oggetto della sentenza del Tribunale di Messina n. 615 del 28 agosto 1989, ultima, ma

³⁷ Cfr. Cass., sez. II, 27 marzo 1968 n. 956, in *Giust. civ.* 1968, I, 1203.

³⁸ Cfr. Comm. usi civici L'Aquila, 16 settembre 1954, Com. Avezzano c. Ente Maremma, *cit.*

siamo certi per non molto tempo, della lunga vicenda storica dei laghi, contrapponeva, come già si è detto, ai molluschicoltori una associazione sportiva, che intendeva utilizzare uno dei laghi per lo svolgimento di una gara nautica.

In particolare il Tribunale civile di Messina, con la decisione depositata il 29 agosto 1989, ha confermato un provvedimento, emesso ex art. 700 c.p.c. dal pretore, ponente il divieto di effettuare una gara sportiva nei laghi, ed ha rigettato nel contempo le richieste avanzate da organi dello Stato e della Regione che, intervenendo nel procedimento di convalida, eccepivano da un canto l'illegittimità del provvedimento pretorile, in quanto relativo a beni di carattere demaniale, e chiedevano dall'altro il rilascio di quelle porzioni di laghi che i mitilicoltori o "cocciolari" occupavano in base all'asserita e comunque illegittima sussistenza in loro favore di diritti di pesca o usi civili.

Peraltro l'intervento del Ministero della Marina Mercantile, del Ministero delle Finanze e dell'Assessorato per il territorio e l'ambiente della Regione Siciliana valgono a collegare la vertenza a controversie precedenti, sì da attenuare la peculiare caratteristica della stessa, che è per l'appunto quella di avere come iniziali protagonisti da un lato un gruppo di mitilicoltori o "cocciolari", riuniti in associazione o agenti *uti singuli*, e dall'altro una società sportiva, intenzionata ad effettuare sui due specchi d'acqua gare di "minischiff" che implicavano la previa rimozione degli impianti per la coltivazione dei mitili.

Il Tribunale di Messina, come già si è detto, ha confermato il provvedimento pretorile che aveva interdetto l'effettuazione della gara nautica, salvaguardando così gli interessi dei "cocciolari".

La sentenza non contesta, anzi decisamente riconosce, che i laghi di Ganzirri e di Faro facciano parte del demanio marittimo, e più specificatamente del demanio marittimo

della Regione Siciliana, tuttavia assume, e con ragione, che siffatta demanialità non porta ad escludere la presenza di diritti esclusivi di pesca di natura reale, ascrivibili alla particolare categoria delle cosiddette servitù personali di uso: diritti che possono gravare su porzioni del bene demaniale.

Il duplice ulteriore presupposto su cui poggia la decisione è, da un lato, quello che debba essere riconosciuto ai "cocciolari" ricorrenti il possesso di tali diritti o servitù e, dall'altro, che la pubblica amministrazione non sia legittimata ad eccipere l'estinzione di tali diritti di pesca, in mancanza di un proprio provvedimento che ne abbia formalmente dichiarato l'avvenuta estinzione.

Prescindendo dalle peculiarità della controversia e da qualsiasi considerazione di carattere procedurale, è di tutta evidenza che la decisione annotata ripropone sia l'annoso problema della natura giuridica dei due specchi d'acqua, sia quello, non meno grave, sotto l'aspetto economico, della coesistenza sul medesimo bene di una pluralità di situazioni giuridiche non sempre tra di loro facilmente compatibili.

In sede di merito per la convalida del provvedimento, l'associazione "I Laghi dello stretto" aveva convenuto in giudizio il "Marinafaro Sporting Club", il Ministero della Marina Mercantile, il Ministero delle Finanze e l'Assessorato al territorio e ambiente della Regione Siciliana, richiedendo sia la convalida del provvedimento di sospensione di gare nautiche (minischiff), sia il riconoscimento in capo agli associati e ricorrenti dell'esistenza di diritti reali di proprietà sui singoli spezzoni dei laghi, data la non demanialità degli stessi, collegati al mare artificialmente per opera dell'uomo. I convenuti avevano chiesto la revoca del provvedimento di sospensione delle gare.

I Ministeri e l'Assessorato avevano chiesto che fossero dichiarati estinti i diritti esclusivi di pesca degli associati, così qualificando le situazioni giuridiche di cui i cocciolari

sono titolari, non avendo gli stessi presentato la prescritta domanda di riconoscimento.

Inoltre avevano chiesto il rilascio delle porzioni di lago ed il risarcimento del danno per abusiva occupazione.

L'estinzione veniva eccepita sulla base dell'art. 23, II comma del T.U. 8.10.1931 n. 1604 per la mancata presentazione, entro il 31 dicembre 1921, della prescritta domanda di riconoscimento.

Il Tribunale non distingueva gli usi esclusivi di pesca, quali diritti affievoliti, dai diritti reali di pesca; assimilava gli uni agli altri; dichiarava che l'estinzione - ritenuta quindi possibile - sarebbe dovuta derivare da un atto amministrativo, che non fu mai emanato; richiamava la relazione sopra citata della Commissione Ministeriale, ma trascurava di evidenziare che ivi la qualificazione giuridica era quella di usi civici.

Riteneva il Tribunale che l'eccezione predetta di estinzione dei diritti fosse inammissibile in sede civile, in quanto la stessa comporterebbe l'esame da parte del giudice civile di un reclamo che dovrebbe essere oggetto di giudizio innanzi al Tribunale delle Acque.

Da ciò inferiva che "gli attori e gli intervenienti sono titolari di diritti esclusivi di pesca di natura reale, ascrivibili alla particolare categoria delle c.d. servitù personali di uso, tutelabili erga omnes, su singoli spezzoni del lago di Ganzirri".

Riteneva il Tribunale che tali diritti siano tutelabili nei confronti di qualsiasi terzo ivi compresa la Pubblica Amministrazione³⁹, e che sussista la giurisdizione del giu-

³⁹ Cfr. Cass., sez. un., 19 gennaio 1970 n. 104, in *Riv. dir. sport.* 1970, 265, secondo la quale "I diritti soggettivi di pesca riconosciuti dall'autorità governativa a norma di legge, hanno natura di diritto soggettivo e come tali sono suscettibili di piena tutela nei confronti di qualsiasi terzo, con la conseguenza che il titolare di essi può agire in giudizio per la loro difesa davanti all'autorità

dice ordinario, non essendo stati i predetti diritti espropriati né oggetto di un provvedimento di revoca o di decadenza.

EsPLICITAMENTE dichiarava che il provvedimento del Sindaco di Messina di inibizione della coltivazione per motivi sanitari non fa decadere i medesimi diritti al rango di diritti affievoliti e quindi di interessi legittimi.

Tale argomentazione non appare chiara, perchè limiti all'esercizio di qualunque diritto, anche perfetto e non affievolito, sono possibili per motivi di pubblica sanità, indipendentemente dalla natura del diritto medesimo.

Le argomentazioni sulla base delle quali è stata raggiunta la decisione non includono l'approfondimento delle questioni generali di diritto, che evidentemente sono state considerate ormai storicamente scontate.

L'assimilazione dei diritti esercitati dagli attori - pur definiti "di natura reale" e "tutelabili *erga omnes*", e quindi noi crediamo da ritenersi diritti soggettivi perfetti in quanto originari - ai diritti esclusivi di pesca, non può essere condivisa, poichè questi ultimi, a differenza dei primi, derivano per concessione costitutiva dal potere o dal diritto dell'ente concedente, cui normalmente viene versato un canone in

giudiziaria ordinaria. Anche la Pubblica Amministrazione, fuori delle ipotesi in cui, in casi stabiliti dalla legge (art. 23 T.U. 1604/1931), dichiara l'estinzione o la decadenza di tali diritti, oppure ne disponga la c.d. espropriazione per pubblica utilità, è tenuta al rispetto dei diritti esclusivi di pesca e pertanto deve rispondere delle relative lesioni, nè può conferire ai privati facoltà contrastanti con i diritti stessi o sovrastanti ad essi". Vedi anche Cass., sez. un., 21 febbraio 1973 n. 514, in *Giust. civ. Mass.* 1973, 259, nella quale, affermata la natura di diritti soggettivi dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti dall'autorità governativa, si afferma che "anche la Pubblica Amministrazione è tenuta al rispetto dei diritti predetti e deve rispondere delle relative lesioni, all'infuori dei casi in cui, per effetto del legittimo esercizio del potere dell'autorità governativa di dichiarare l'estinzione o la decadenza dei diritti stessi, la posizione del titolare degrada ad interesse legittimo all'osservanza delle norme che regolano il relativo procedimento".

contropartita della concessione stessa, canone che, per altro, manca nel caso di specie. I diritti di pesca, come ogni altra concessione, sono revocabili dalla P.A., ed in tal caso hanno natura di diritti affievoliti, e quindi degradati ad interessi legittimi quando la P.A., nell'interesse pubblico, li comprima o sacrifichi.

La tutela appartiene in tal caso alla giurisdizione amministrativa.

Diverso è, come è ben noto, il fenomeno del potenziale affievolimento di diritti originariamente perfetti, anche e perfino quello di proprietà, poichè ogni diritto è esposto ad affievolimento pur se nato non affievolito, ma perfetto. È superfluo citare il caso dell'espropriazione.

10 - Con le ultime vicende descritte vediamo nuovamente contrapporsi due possibili forme di utilizzazione dei laghi. Come all'inizio del secolo scorso nasceva il conflitto fra la destinazione alla pesca e la consueta e tradizionale produzione di frutti di mare, così oggi una nuova controversia si è già affacciata all'orizzonte ed è destinata ad inasprirsi col progetto di un porticciolo turistico nel lago del Faro.

Appare frutto di nuovi tempi assai più doviziosi che lo sfruttamento prefigurato non abbia più carattere immediatamente produttivo di ricchezza, bensì carattere ludico e turistico.

Certamente uno scontro di tale proporzione da avere come posta la scomparsa di una tradizione millenaria non potrebbe che assumere dimensioni così rilevanti da rimettere in discussione *funditus* l'intera problematica affrontata e risolta nel corso di due secoli.

APPENDICE

A

Ordinanza dell'Intendente della Provincia di Messina in
data 22 aprile 1859

INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'INTENDENTE veduto il bando che in esecuzione del Real biglietto del 15 ottobre 1791 fu pubblicato in Messina per ordine dello allora Ministro della R. Azienda nei termini seguenti:

“Bando e comandamento d'ordine dello Spett. U.I. D.D. Nicolò Maria Costa Ministro della Real Azienda, Avvocato Fiscale della R.U. di questa Nobile, Fedelissima Città di Messina, e Delegato Reg. del Consiglio di SUA REAL MAESTA' ecc. ecc.

“Essendosi degnata la Maestrà del RE nostro Signore (F.G.) presentato, registrato, ed eseguito nello ufficio di detto Speciale Ministero, per cui venne espressamente ordinato e concesso al Barone D. Giuseppe Gregorio di potere introdurre e fare allignare tutti e qualsivoglia sorta di pesci nelli due laghi volgarmente detti del Pantano e Pantanello, posti nella riviera del Faro, e con la libertà AI SOLI MARINARI CHIOCCIOLARI DI POTER PESCARE LE SOLE CHIOCCIOLE che si producono in detti due laghi, e con lo espresso obbligo di dover pulire ognuno di essi il loro recinto, senzachè però detto Barone Gregorio possa dare impedimento nè direttamente nè indirettamente A DETTI CHIOCCIOLARI PER IL SOLO ESERCIZIO DELL'ARBITRIO DELLE CHIOCCIOLE nei loro recinti; che perciò in esecuzione di tale Real Dispaccio, dietro di essersi usate tutte le diligenze sull'assunto dal riferito Spettabile Costa qual Regio Delegato come sopra, in virtù del presente bando SI RENDE PALESE A TUTTI LI PESCATORI E PERSONE PESCATRICI DI DETTE CHIOCCIOLE, di poter liberamente pescare le sole chiocciole come sopra, con l'obbligo di pulire li tali luoghi addetti a detta pescagione. Si proibisce però d'oggi innanti, non solamente ai medesimi chiocciolari, che a tutte e qualsivoglia altre persone, di qualunque stato e condizione, la pescagione di tutte e qualsivoglia sorta di pesci, sì grossi che piccoli che si producono e produrranno in detti due laghi, siano molletti, anguille, marzovi, ed altri di qualsiasi sorta e specie, sì con lenza a mano, come con reti ed altri ordigni; quali pescagione resta e sia pri-

vativamente di detto Barone Gregorio, e persone da esso designando, a suo arbitrio, ed in qualunque tempo, e con qualsivoglia sorta di mestiere, per poter introdurre e pescare detti pesci, per non venir pregiudicata, e deteriorata tal pescagione. E contravvenendo alla presente disposizione da noi data, in sequela di detto Real ordine, sia e s'intenda incorso ogni contravventore, cioè essendo persona ignobile nella pena di perdere gli ordegni della pescagione sudetta, barca, ed altri, oltre di onze 20 di pena pecuniaria; ed essendo persona civile, nobile s'intenda incorso nella pena di onze 100. Fisco applicanda, e ciò per ogni qualvolta si contravverrà per ognuno dei medesimi e non altrimenti.

“Promulgetur Costa M.S.R.D. - Ego subscriptus Nob. Publicus Praeco publicavi supradictum Bannum, per loca solita, publica et consueta hujus Nobilis, Fidel, et Exemplaris Urbis Messanae, per ejus Suburbia et per Furiam meridici - Franciscus Puleio Nob. Praeco.

Veduto l'altro bando che in adempimento al R. dispaccio del 29 novembre 1806 fu pure pubblicato ad ordine del Ministro della R. Azienda; e col quale espressamente fu conservato il dritto al ceti dei pescatori chiocciolari abitanti nelle riviere del Faro e Ganzirri, di liberamente pescare detti crostacei in quei due pantani, come pel passato, e che è concepito nei seguenti sensi:

BANDO E COMANDAMENTO D'ORDINE DELL'ILLUSTRE CAVALIERE D. FRANCESCO CHINICO' REGIO CONSIGLIERE, MINISTRO DELLA REAL AZIENDA, E GIUDICE PRIVATIVO DELLO SCALO, E PORTO FRANCO DI QUESTA NOBILE, ED ESEMPLARE CITTA' DI MESSINA CAPITALE DEL REGNO.

“Dopo vari provvedimenti emanati da S.M. intorno alla pescagione e conservazione dei due laghi siti al Faro si è degnata la M.S. con Real Dispaccio del 29 novembre del prossimo scorso anno 1806 comunicato al detto Ill. Ministro in lettera di questo Ill. Governatore dei 7 dicembre detto anno ordinare locchè segue - Illustrissimo Signore Padrone Colendissimo - Con Real Carta dei 29 novembre ultimo scorso mi si è scritto il seguente - Si è rassegnata al Re la rappresentanza di V.S. Ill.ma dei 17 dello spirante, che versa sulla censuazione dei due laghi esistenti vicino a Torre di Faro; e S.M. avendo trovato plausibile quanto sull'assunto ha proposto cotesto Ministro della Real Azienda colla sua relazione da lei trasmessa, nell'atto ch'è venuta a confermare quanto si era ordinato con Real Dispaccio del 13 del passato luglio, ha risoluto che si accordi la preferenza nella censuazione dei laghi sudetti al Barone D. Giuseppe Gregorio, ma colle seguenti condizioni:

1. Che sia il Gregorio obbligato di purgare a proprie spese il lago grande, in cui non debba pescarsi nei mesi proibiti da cotesta Deputazione di Salute.

2. Che sia il medesimo obbligato di mantenere a proprie spese la comunicazione delle acque del mare per via dell'intrapreso canale.

3. Che sia altresì tenuto non solo a perfezionare il sudetto canale, ma benanche a farvi li necessari ripari e tutti gli altri che saranno designati dagli Ingegneri, e tutto a sue spese, dovendo ugualmente di suo conto pagare ciò, che rimane da sodisfarsi ai partitanti delle prime riparazioni fattesi.

4. Che abbia il Gregorio cura di rimettere mai sempre nei laghi succennati, dei nuovi semi per l'aumento della pescagione, nella quale operazione dovrà impiegare i vicini abitanti accordando ai medesimi la terza parte della pesca, e restando le altre due terze parti in favore di esso Barone Gregorio.

5. Che debbano i detti abitanti continuare nella libertà di pescare nei riferiti laghi delle chioccioline nel modo già fissato.

6. E che finalmente si destini personal la quale invigili, che lo stesso Barone Gregorio adempisca con puntualità quanto si è additato.

“Il che nel Real Nome partecipa a V.S. Ill.ma ma questa Real Segreteria di Stato, Casa Reale, Azienda, Commercio e Salute, perchè ne disponga l'adempimento - Palermo etc. - Ed io lo comunico a V.S. Ill.ma pel puntuale adempimento; mentre pieno di verace stima attentamente mi raffermo - Di V.S. Ill.ma - Messina li 7 dicembre 1806 - Ill.mo signor Cavaliere D. Francesco Chinigò - Dev. ed obb. servo vero - Giovanni Guillichini.

“Quindi si è divenuto al presente Bando, in Commercio e Salute, perchè ne disponga l'adempimento - Palermo etc. - Ed io lo comunico a V.S. Ill.ma pel puntuale adempimento; mentre pieno di verace stima attentamente mi raffermo - Di V.S. Ill.ma -

Messina li 7 dicembre 1806 - Ill.mo signor Cavaliere D. Francesco Chinigò - Dev. ed obb. servo vero - Giovanni Guillichini.

“Quindi si è divenuto al presente Bando, in forza del quale conformemente a quanto è stato dalla M.S. prescritto, si ordina, provvede e comanda che tutti i pescatori chiocciolari possano liberamente pescare le sole chioccioline per come hanno praticato per il passato. Si proibisce però di oggi innanti non solamente ai suddetti pescatori chiocciolari che a tutte e qualsiasi altre persone di qualunque stato e condizione la pescagione di tutte e qualsiasi sorta di pesci sì grossi che piccoli, che si producono e produrranno in detti due laghi, siano moletti, cefali, an-

guille, marzoi, ed altri di qualsiasi sorta e specie, sì con lenza a mano come con reti, ed altri ordegni, appartenendo il dritto privativo della pescagione a detto di Gregorio, il quale potrà far pescare nei detti due laghi a suo arbitrio in qualunque ora, e tempo secondo le modificazioni sopra descritte, fuori però ne' quattro mesi estivi giugno, luglio, agosto, settembre proibiti dalla Deputazione di Salute. Con che però nella pesca deve servirsi dei vicini abitanti, e per la fatica che prestano è obbligato detto Barone Gregorio a tenore del Real Dispaccio dare la terza parte del pesce sì grosso, che piccolo, che si pesca.

“Si proibisce ancora a tutte, e qualsiasi sorta di persone di qualunque cetò si fossero di potere nelle acque delli prenominati due laghi di sparare a pesci, stantechè si verrebbe a recare molto danno, e pregiudizio alla pescagione sudetta.

“Ed affinché possa il Gregorio godere del diritto privativo di tale pescagione, ordina, provveda, e comanda, che tutte quelle persone, le quali hanno delle barche nel Pantano grande debbano fra il termine di giorni due trasportarle alla marina senza presumere sotto qualunque pretesto di voler tenere le dette barche in esso Pantano.

“E contravvenendosi alla presenti disposizioni da noi date in esecuzione del detto Real Ordine, sia e si intenda incorso ogni contravventore, cioè essendo persona ignobile nella pena di perdere gli ordegni, barca, oltre della carcerazione, ed onze 20 di pena pecuniaria, ed essendo persona civile, o nobile s'intenda incorso nella pena di onze 100 d'applicarsi al Fisco, e ciò ogni qualvolta, che si contravverrà e per ognuno dei medesimi, e non altrimenti.

Promulgetur - Die mensis 1807 - D. Franciscus Pulejo nobil. Publ. Praeco hujus Nob. Fidelis, et Esemplis Urbis Messanae, retulit publicasse de ordine Illustris de Chinigò cum Reg. tubis per loca solita publica, et consueta hujus praedictae Urbis, ac per ejus Suburbia supradictum Pannun - in Messina 1807, presso Giuseppe di Stefano Regio Impressore”.

Veduto l'avviso che per effetto delle disposizioni di questa Intendenza emetteasi dal Sindaco di questa Città, e pubblicavasi a 13 luglio 1852, come segue:

AVVISO - In adempimento di quanto si serviva disporre questo signor Intendente della Provincia, con pregiato ufficio dei 8 di questo mese, sulla vertenza dei marinari pescatori di chiocciole nei laghi del casale Ganzirri, con quello Reverendo Cappellano, dietro esaminati i titoli e le concessioni che ad essi appartengono; il Sindaco della città di Messina fa nota la sullodata superiore disposizione concepita nei seguenti sensi:

“Risolvendo la quistione vengo a dichiarare, che i rappresentati della Chiesa dei Ganzirri, non hanno alcun diritto a ritenere possesso di quel passo di lago finora attribuitosi col fatto a vantaggio esclusivo del corpo morale; e che restino in conseguenza liberi i pescatori ad esercitare l'uso che han goduto in forza dei Sovrani ordinamenti”.

Quindi pella comune conveniente intelligenza si prevengono gli aventi dritto sulla pesca di cui è parola, non che i rappresentanti la succennata Chiesa ogni uno pella parte che lo riguarda.

Messina, il 13 luglio 1852. Il Sindaco, firmato MARCHESE DI CASSIBILE. Pel Cancelliere Archiviario impedito - L'Ajutante, firmato, PIETRO LIBERATI.

Veduta l'ordinanza che di risulta al Sovrano Rescritto del 27 dicembre 1843 davasi fuori da questa Intendenza nell'11 febbraio 1854, e con che richiamandosi a stretta osservanza quella trascrittavi del 2 aprile 1844 restarono insiememente abilitati i pescatori non compresi nella contumacial sentenza del Tribunale Civile di questa Provincia del 4 dicembre 1850 al pieno esercizio dei diritti nascenti dal R. Dispaccio del 1807, e dalla concessione enfiteutica stipulata dalla R. Azienda col Barone Gregorio: quale ordinanza è concepita nei seguenti sensi:

L'INTENDENTE veduto il Sovrano Rescritto del 27 dicembre ultimo partecipato da S.E. il Luogotenente Generale con venerata Ministeriale del 5 andante, numero 59, Dipartimento dello Interno, che provvede alle quistioni da più tempo agitate tra il Barone Gregorio enfiteuta del lago Ganzirri ed i pescatori dei villaggi al detto lago vicini, nei seguenti termini: “Essersi degnata S.M. (D.G.) nel Consiglio ordinario di Stato del 19 del detto dicembre, ordinare che lo Intendente di Messina pubblici la solita ordinanza nei sensi medesimi di quella del 1844 abilitando i pescatori che non furon compresi nella sentenza contumaciale del 5 dicembre 1850 al pieno esercizio dei diritti risultanti dal Dispaccio del 1807 e dalla concessione enfiteutica”.

Veduta la ordinanza del 2 aprile 1844, pubblicata dallo Intendente del Tempo, così concepita:

“Intendenza della Provincia di Messina - L'Intendente - Visto il Reale Dispaccio dei 29 novembre 1806 con cui nello essersi confermato quanto erasi ordinato col precedente Real Dispaccio del 13 luglio detto anno intorno alla pescagione e conservazione dei due laghi del Faro, fu risoluto che si accordi la preferenza, nella censuazione dei laghi suddetti, al Barone D. Giuseppe Gregorio sotto le seguenti condizioni:

“1. Che sia il Gregorio obbligato di purgare a proprie spese il Lago grande, in cui non debba pescarsi nei mesi proibiti dalla Deputazione di Salute.

“2. Che sia il medesimo obbligato di mantenere a proprie spese la comunicazione delle acque del mare per via dello intrapreso canale.

“3. Che sia altresì tenuto a perfezionare il suddetto canale, e benanco a farvi li necessari ripari, e tutti gli altri, che saranno designati dagl'ingegneri, e tutto a sue spese; coll'obbligo ugualmente di pagare ciò che rimane da soddisfarsi nelle prime riparazioni.

“4. Che il Gregorio abbia cura di rimettere mai sempre nei laghi dei nuovi semi pello aumento della pescagione, nella quale operazione dovrà impiegare i vicini abitanti, accordando ai medesimi la terza parte della pesca, e restando le altre due terze parti a favore di esso Barone Gregorio.

“5. Che debbano i detti abitanti continuare nella libertà di pescare nei riferiti laghi della chiochiole nel modo già fissato.

“6. E che finalmente si destini persona la quale invigili, che lo stesso Barone Gregorio adempisca quanto si è additato.

“Visto il bando pubblicato nel 1807 d'ordine del Ministro della Reale Azienda, con cui fra le altre prescrizioni proibitive s'inculcava il divieto di tenere delle barche nel lago grande, e di doverle rimuovere e trasportare alla marina.

“Considerando che in virtù delle condizioni come sopra Sovranamente imposte nella concessione de' Laghi al surriferito Barone Gregorio, quegli abitanti non solo debbano essere mantenuti nella libertà di pescare delle chiocciole, come hanno praticato pel passato, ma altresì han diritto ad essere impiegati nella pescagione, e conseguire la terza parte della pesca;

Considerando che pello esercizio di tali diritti si rende indispensabile, che le barche pescarecce sian tenute nei laghi suddetti, e che il pretendere che le stesse fossero trasportate alla marina è lo stesso, che privarli dei mezzi necessari onde fruire del beneficio loro accordato col sullodato Real Dispaccio;

“Considerando che le Autorità amministrative sono chiamate ad invigilare lo esatto adempimento delle condizioni anzidette;

“Considerando che il bando suindicato non è più in vigore.

ORDINA:

1. Che sia in facoltà di quegli abitanti proprietari di barche pescarecce di tenerle nei laghi sudetti, onde servirsene al bisogno a norma delle sullodate Sovrane disposizioni.

“2. Che il Sindaco di Messina, gli Eletti dei Casali di Ganzirri e di Torre di Faro, e gli Agenti locali di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza - Messina, 2 aprile 1844. L'Intendente, firmato COMM. DE LIQUORO - Il Segr. Generale - firm. M. CELESTI”.

ORDINA:

1. Che si esegua l'ordinanza del 2 aprile 1844, restando abilitati i pescatori non compresi nella sentenza contumacia emessa dal Tribunale Civile di questa Provincia sotto il 4 dicembre 1850, al pieno esercizio dei diritti nascenti dal Dispaccio del 1807 e dalla concessione enfiteutica stipulata dalla Regia Azienda col Barone Gregorio.

2. Il Sindaco di Messina, gli Eletti dei Casali interessati e gli Agenti locali di Polizia sono incaricati della presente Ordinanza - Messina 11 gennaio 1854. - L'intendente, firmato G. CASTRONE - Il Segretario Generale, firmato, G. MINOLFI.

Veduti i reclami prodotti da parte dei pescatori chiocciolari di dette riviere avverso taluni particolari che attentando alla inalienabilità ed imprescrittibilità dei diritti come sopra esclusivamente conceduti e conservati al cetò dei detti pescatori, si son permessi occupare, come a particolare proprietà, porzione di detti laghi, formandovi dei recinti illegittimi, specialmente nel piccolo pantano in contrada così detta sotto i palmenti, cercando così usurparsi e costituirsi ivi un diritto di privato dominio, che non è potuto nè potrà mai sussistere in urto ai Reali Dispacci, Rescritti ed Ordinanze suindicati; pella qual cosa invocansi provvedimenti dell'Autorità pubblica onde reprimersi tali abusi ed impedirsiene gli altri in avvenire.

Attesochè siffatte istanze trovano appoggio nei sullodati Sovrani Dispacci, Rescritti ed Ordinanze, e specialmente nella disposizione del luglio 1852 pella simile occupazione abusiva che ne aveano commessa i rappresentanti di quella Chiesa.

ORDINA:

Art. 1. In conformità alle dette disposizioni Sovrane e governative in vigore, tutti i pescatori di chiocciole di detta riviera Faro e Ganzirri, sono conservati come pello innanti nel libero godimento ed esercizio dei dritti inalienabili ed imprescrittibili nella pesca delle chiocciole sudette, senza che mai possa verun privato molestarne o limitarne il libero loro esercizio in qualsivoglia modo, e sotto qualunque pretesto.

Art. 2. I contravventori saranno soggetti alla multa da due, uno a duc. 5.90, oltre ai danni interessi in favore di chi di dritto, e a tutte altre pene sancite dalla Leggi e dai Regolamenti.

Art. 3. Il Sindaco di questa Città, gli Eletti dei Casali interessati, e gli Agenti locali di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Messina il 22 aprile 1859,

L'intendente
Marchese Artale

Pel Segr. Generale in congedo
il Consigliere d'Intendenza col grado
ed onori dei Segr. Generale
Giacchino Calcagno Pisano.

Decreto del Prefetto della Provincia di Messina in data 31 luglio 1906

B

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto del giorno 8 giugno 1906, col quale veniva concesso ai signori Mangraviti Nicola e Salvatore, dietro loro domanda, di coltivare i molluschi nello specchio d'acqua del lago Ganzirri, estendentesi dalla Chiesa sino al limite della proprietà del Barone Patané Mazzullo;

Ritenuto che tale concessione ha prodotto un'agitazione tra i naturali del villaggio Ganzirri, i quali da anni pescano seme e chiocciole nella cennata zona di lago;

Vista l'ordinanza del 28 Aprile 1859, con la quale l'Intendente della Provincia di Messina riconosceva in tutti i pescatori della riviera di Faro e Ganzirri il diritto di pesca delle chiocciole nei laghi omonimi, senza che alcun privato potesse molestare o limitare il libero esercizio in modo alcuno o sotto alcun pretesto;

Ritenuto che il cennato decreto prefettizio delli 8 Giugno 1906 venne emesso in base ad un certificato del Delegato Municipale di Ganzirri, il quale assicurava che la zona predetta era libera da qualsiasi servitù;

Ritenuto che tale assicurazione è stata riconosciuta non rispondente allo stato attuale di cose, tanto che il delegato municipale medesimo, per richiesta di questo ufficio, ebbe poi a dichiarare che da anni ed anni, anzi sempre, nella predetta zona tutti i naturali sono sempre andati a pescare semi e chiocciole;

Ritenuto quindi che la concessione ai fratelli Mangraviti emessa in base alle prime informazioni del Delegato Municipale di Ganzirri verrebbe a costituire in confronto agli altri naturali un privilegio il che non è ammissibile;

Per tali motivi ed in base alle precedenti considerazioni decreta:

Il cennato decreto prefettizio del giorno 8 giugno 1906 è revocato.

L'Intendente di Finanza di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Messina, 31 luglio 1906.

Il prefetto
Fir. Capitelli

Per copia conforme all'originale, che si rilascia a richiesta del sig.
Avv. Ignazio De Salvo.

Messina, 18 Agosto 1906.

Il Segretario
Fir. Biondo.

Visto il Prefetto
Capitelli.

I

Atto di vendita per notar Mario Lo Monaco del 28 gennaio 1842

N. 62 del Repertorio Regno delle Due Sicilie - Il giorno 28 Gennaro Milleottocentoquarantadue - Ferdinando Secondo per la Grazia di Dio Regnante.

D'avanti a noi Mario Lo Monaco figlio del fu Don Francesco nota-
ro residente in Messina Capo luogo della Valle, nello studio sito nella
piazza del Duomo, ed in presenza degli infrascritti testimoni si sono
presentati.

I Coniugi Paola Costa figlia del fu Giovanni e Antonino Ruello del
fu Santi marinajo il quale dichiara d'intervenire nel presente atto al
solo oggetto di autorizzare alle cose infrascritte alla detta Paola di lui
moglie come in effetti per il presente l'autorizza e presta il suo espres-
so consenso.

E finalmente Antonino Arena di Andrea marinajo tutti e tre domi-
ciliati nel Villaggio delli Ganzirri conosciuti dagli infrascritti testimoni
che al presente atto intervengono i quali assicurano che i comparenti
sono Paola Costa, figlia del fu Giovanni e Antonino Ruello marinaio
figlio del fu Santi, marito e moglie, ed il terzo Antonino Arena anche
marinaio figlio di Andrea tutti e tre dal Villaggio dei Ganzirri.

Essa Paola Costa coll'autorizzazione e consenso di detto suo mari-
to in forza del presente vende irrevocabilmente a detto Antonino Are-
na che in compra irrevocabile accetta, un pezzetto di pantano della
estensione di passi tre e palmi due, che in tutto compongono palmi ven-
titte sito detto pezzetto di pantano nel Villaggio dei Ganzirri nella con-
trada Ragona, confinante con Antonino, e con Giovanni do Costa.

Dichiara detta venditrice che il pezzetto di pantano come sopra ven-
duto, le pervenne dalla eredità di sua madre Antonina Ruello, ed è fran-
co, e libero d'ogni peso, servitù ed ipoteca.

La presente vendita rimane di comune consenso convenuta per lo
prezzo di accordo di onze cinque di denari, pari a ducati quindici, che
la venditrice dichiara di avere ricevuto dal compratore in moneta di
argento avente corso legale in regno per cui essa Costa rilascia in prò
di detto Arena ampia quietanza.

Potrà il compratore da questo momento per effetto della presente
vendita godere, e disporre del pezzetto di pantano come sopra venduto

da padrone irrevocabile, a quale oggetto la venditrice Costa spogliandosi del dominio, e del materiale possesso di predetto pantano come sopra venduto investe il detto compratore Arena e lo surroga in di lei luogo e vece.

In tutti i casi di evizione e molestia del pezzetto di pantano come sopra venduto il riferito Antonino Ruello nel suo nome proprio ipoteca specialmente in prò di detto Arena altrettanta quantità di pantano di quello come sopra venduto che il Ruello ha in detto Villaggio dei Ganzirri, confinante il pantano ipotecato con Gesualdo, e Francesco Ruello.

Le spese del presente atto restano a carico del compratore. Fatto e pubblicato il presente atto in Messina Capoluogo della Valle, e nel sopra indicato nostro studio in presenza di tutte le nominate parti comparenti come sopra domiciliate, e dei Signori Don Salvatore Celesti forense figlio di Don Giovanni Battista e Don Francesco Sindona figlio del fu Giuseppe scribente, entrambi domiciliati in Messina il primo nel Borgo San Leone, ed il secondo contrada Porta Real basso, testimoni idonei aventi i requisiti dalla legge in vigore voluti a noi noti, i quali con assicurazione dichiarano di conoscere le nominate parti comparenti. Il tutto mediante lettura chiara, ed intelligibile da noi notaio data alle predette parti e testimoni.

In fede di che i medesimi si sottoscrivono con noi notaio rogato a ricevere il presente atto tranne di suddetta Paola Costa, di suo marito Antonino Ruello, e del compratore Arena, i quali hanno dichiarato di non sapere scrivere per non averlo mai appreso. - Francesco Sindona testimone - Salvatore Celesti testimone - Mario Lomonaco figlio del fu Don Francesco notaio residente in Messina - Specifica Registro grana ottanta, archivio grana dieci, repertorio grana dieci, ruoli grana quaranta, onorario ducato uno, Totale ducati due, e grana quaranta. Mario notar Lo Monaco, N. 1855, Reg.to in Messina li 31 Gennaio 1842, libro 1^o, volume 413, foglio 84, casella 5^a pagato grana ottanta, N. 527, Archivio grana dieci, grana novanta al Ricevitore....Bisignani. Estratta la presente copia dal suo originale da noi rogato, alla quale scritta di alieno carattere abbiamo apposto il nostro segno del tabellionato oggi in Messina il quattordici Novembre milleottocentocinquantasei Mario Lo Monaco figlio del fu Francesco notaio residente in Messina.

Specifica - carta grana 12 - registro grana 20 - repertorio grana 14 - ruoli grana 20 - onorario grana 40. Totale ducato uno e grana sei.

Mario Lo Monaco notaio

Reg.to in Messina li 14 Novembre 1856

Lib. 1. vol. 714, fol. 44 cas.^a 1 pag.to grana 20

Il Ricevitore Bisignani

II

Atto di vendita per notar Chindemi del 20 Novembre 1846

Il giorno Venti novembre milleottocentoquaranta - Ferdinando Secondo Regnante -

Avanti a me Notaro Giuseppe Chindemi del fu Notar Don Francesco e di sottosignandi testimoni sono comparsi - Antonino Costa del fu Luciano marinaio domiciliato nel Villaggio delli Ganzirri, da me notaro conosciuto da una parte - Ed il Signor Antonino Arena e ruello del fu Andrea proprietario ivi domiciliato, da me notaro parimenti conosciuto dall'altra parte.

Il suddetto di Costa in forza del presente atto autentico, con garanzia di ogni molestia, si di dritto che di fatto a tutti passati vende al ribadito Signor Arena accettante per se e suoi la estensione di canne tre del Pantano grande per uso di pesca di coccioli, confinante con quello di Leonardo Costa, e con l'altro di Giuseppe Donato -

Dichiara il venditore che il Pantano in discorso esiste descritto all'articolo 416 del Catasto del Circondario Pace, con altro appartenente al di lui fratello Leonardo, giusta l'estratto rilasciato dalla Direzione delle contribuzioni Dirette in firma del Signor Don Giuseppe Cesareo vidimato dal Direttore Signor Don Emanuele Valenti datato, e registrato oggi stesso al numero d'ordine 25499 del lib.° 1° che nel presente atto rimane alligato, di avergli pervenuto dall'eredità paterna, e che lo possiede in piena proprietà franco e libero d'ogni peso, servitù ed ipoteche -

Questa vendita procede pello prezzo d'accordo stabilito di ducati ventuno denari. - La qual somma, in quanto a ducati uno e grana venti il venditore riceve dal compratore in denaro contante, che dietro di aversi verificati li ha imborsati in vista di me notaro e testimoni, e li rimanenti ducati diecinueve e grana ottanta, a compimento di detti ducati ventuno, dichiara il medesimo venditore di avere ricevuto dal detto compratore pria d'ora e per cui gliene rilascia quittance. -

In forza della presente vendita, egli l'acquirente potrà da oggi innanti godere, e disporre del detto Pantano, come cosa di sua piena, ed assoluta proprietà, a qual'effetto spogliandosi il venditore d'ogni dritto, e ragione che sopra il suddetto Pantano gli appartenevano, ne ha investito l'acquirente suddetto nelle debite, e legali forme. -

Fatto, e pubblicato in Messina Capoluogo della Provincia sotto lo Regio nome, e propriamente nello studio del notaro Don Giuseppe Rondinella, sito strada delle Mura, ove appositamente richiestomi son conferito alla presenza delle parti predette, nonchè di Don Pietro Zanghi figlio di Don Giuseppe patrocinatoro, Don Antonino Longone del fu Andrea sensale, ambi domiciliati in Messina, il primo in San Leone, ed il secondo nella strada Porta Reale, testimoni presenti a me noti, aventi li requisiti voluti dalla legge, li quali dichiarano conoscere li suddetti comparenti e vengono a sottoscrivere con me notaro, mentre li riferiti comparenti dichiarano non sapere scrivere, nè firmare, per non averlo appreso, dietro lettura chiara ed intelligibile da me notaro data alli riferiti comparenti, e testimoni dell'intero presente atto, assieme all'allegato documento. -

Pietro Zanghi testimone - Antonino Longone testimone - Giuseppe Chindemi messinese, notajo alla SS. Annunziata di Messina - Specifica reg. g. 80 - arch.º gr. 10 - rep.º gr. 10 - ruoli gr. 20 - onorario ducati uno, e grana cinquanta - In tutto ducati due e grana settanta -

Notaio Chindemi - Numero 25678. Registrato in Messina li 23 Novembre 1846. Lib.º 1 V. 508. fog.º 98. cas. 2ª. pag.º gr. 80 - Num. 5951. Archivio gr. 10 Il tutto gr. 90. Il Ricevitore Bisignani Direzione delle Contribuzioni Dirette -

Certifico io qui sottoscritto, che avendo riscontrato il Catasto del Circondario Pace, ho rinvenuto che il Signor Costa Antonino, e Leonardo all'articolo 416 possiede i seguenti beni -

Natura della proprietà	Contrada	Estensione			Rendita	
		1ª clas.	2ª clas.	3ª clas.	Ducati	Grana
Pantano ossia diritto di pesca di Coccioli e di conservarli in canne quadrate del Perimetro in N.ro 24, Idem Num.o 26,	Pantano					
					8	64
					6	24

					14	88

La rendita totale ammonta a ducati quattordici e grana 88 senza di reclamo o mutazione di quota. - Esatti grani 5 negli venti novembre 1846 - Il segretario G. Cesareo - Visto il D.ºe Emanuele Valenti -

Numero 25449. Reg. in Mess. li 20 nov^e 1846. Lib.^o 1^o, V. 508 foglio 83. Cas. 1^a. Pag.^o g. 26. Il Ric. Bisignani - Num.^o 7356. Visto il Controll. Ant.^o Barrile -

Esemplata la presente Copia dal suo Originale da me rogato, col quale collazionata concorda. In fede ho apposto il mio segno del Tabellionato alla stessa trascritta di proprio pugno -

Messina li 27 gennaio milleottococinquantatre

Notaro Giuseppe Chindemi residente in Messina

III

Sentenza del Tribunale civile di Messina pronunciata il 5 dicembre 1850 nella causa civile promossa da Domenico ed Antonino Gregorio contro Nicolò Mangraviti ed altri

(Archivio di Stato di Messina, fondo Trib. civile, b. 98, 1850, f. 71r./74r.)

Tribunale civile di Messina. Udienda del giorno 5 dicembre 1850 n. del ruolo generale 34580 tra li Signori Don Domenico Gregorio, e Cavaliere Don Antonino Gregorio, quest'ultimo nella qualità di unico figlio ed erede intestato del fu Cavaliere Don Placido, attori, patrocinati da Don Giuseppe Raffa, domiciliato strada terza del Priorato contro li Signori Nicolò Mangraviti di Giuseppe, Andrea Costa del fu Giovanni, Giuseppe Arena fu Natale, Giuseppe Arena fu Giovanni, Giuseppe Arena fu Pietro, Livio Picciotto fu Antonino, Domenico Arena fu Antonino, Letterio Arena fu Domenico, Pietro Mangraviti fu Lorenzo, Francesco Mangraviti fu Lorenzo, Filippo Ruello fu Antonino, Gaetano Ruello fu Antonino, Filippo Mangraviti fu Lorenzo, Matteo Mangraviti fu Antonino, Pietro Ruello fu Antonino, Andrea Donato fu Antonio, Nunzio Donato fu Antonino, Antonino Bertuccio fu Giuseppe, Antonino Arena fu Epifanio, mastro Ignazio Gallo, Andrea Arena fu Antonino, Antonino Arena fu Domenico, Francesco Ruello fu Domenico, Giuseppe Arena di Bartolo, Nunzio Arena fu Cosimo, Giuseppe Costa fu Domenico e Pasquale Costa fu Candiloro, tutti pescatori domiciliati nel villaggio di Ganzirri, e gli ultimi due nel villaggio di S. Agata, CONVENUTI, patrocinati il primo da Don Filippo Musco, domiciliato strada S. Agostino, e tutti gli altri da Don Pietro Zanghi, domiciliato Borgo S. Leone.

Uditii i chiarimenti di fatto del giudice signor Crescimanno.

QUESTIONI

1. Si appartiene a questo collegio decidere la causa presente?
2. Han diritto i Signori Gregorio a chiedere che le barche dei convenuti si allontanino dal lago grande?
3. Che per le spese?

Sulla prima considerando, che trattasi di questione tra privati, cioè tra i Signori Gregorio, che chiedono di venir rimosse le barche dal lago grande, loro concesso per esercitarvi il diritto esclusivo della pesca, e dei

convenuti nominati della riviera del Faro, che intendono trattenerle per la pesca delle cocciole loro permessa, ove per nulla pel momento vi è interessato il pubblico demanio, o qualunque altra amministrazione, nè occorre interpretazione di atto amministrativo, quindi la conoscenza della causa appartiene al potere giudiziario.

Sulla seconda considerando, che l'autore dei Signori Gregorio fin dal 1807 ottenne in enfiteusi i due anzidetti laghi, o sia il diritto privativo di pesca nei medesimi, che venne soltanto permesso agli abitanti di quei dintorni di continuare nella libertà di pescare nè due laghi delle cocciole nel modo già fissato; or il dubbio sta se nel modo già fissato di pescar cocciole vi si possa comprendere l'uso delle barche; considerando, che dalla combinazione di due bandi, sopra citati, uno pubblicato dal ministro dell'azienda Sign. Costa, e l'altro dal ministro Sign. Chinigò si può con fondamento ritenere che i marinari, nell'usare della facoltà di pescar cocciole nel lago grande non potevano servirsi di barche, le quali d'altronde non sarebbero state necessarie, mentre la pesca delle cocciole comunemente vien fatto nella spiaggia, e bassi fondi. Ciò è tanto vero, che l'istesso ministro Sig. Chinigò, autore delle condizioni umiliate al Re per la concessione dei due laghi, e che stipolava la enfiteusi del 15 aprile 1807, come speciale incaricato di S.M. nel bando del 1807 in cui inseriva le condizioni seguenti:

“5, debbono i detti abitanti continuare nella libertà di pescare nei riferiti laghi delle cocciole nel modo già fissato”, ordinava così “ed affinché possa il Gregorio godere del diritto privativo di tal pescagione, ordina provvede e comanda che tutte quelle persone le quali hanno barche nel pantano grande debbano fra il termine di giorni due, trasportarle alla marina, senza presumere sotto qualunque pretesto di voler tenere le barche in esso pantano.”

Ormai potrebbe concepirsi nel ministro Chinigò una strana contraddizione che avendo permesso ai marinari chiocciolari di usar delle barche nella pesca delle chiocciole, poi nel tempo medesimo ordinava l'allontanamento delle stesse dal lago grande!

Se tale ordinativo promanava da altro funzionario, forse si sarebbe potuto dubitare, ma la disposizione di allontanarsi tutte le barche dal lago grande, data dall'istesso ministro, che proponeva al Re di lasciar godere gli abitanti della libertà di pescar chiocciole nei laghi che si concedevano ad enfiteusi, e che stipulava la concessione del 1807, è la spiegazione più chiara che nelle parole “modo già fissato” non vada compreso il diritto di introdurre e servirsi delle barche per la pesca delle chiocciole.

D'altronde se tutte le persone a cui è permesso di pescar chiocciole nei laghi potessero introdurre le barche, il diritto privativo di pesca concesso ai signori Gregorio verrebbe ad incontrare ostacoli e pericoli continui, il che sarebbe contrario alla giustizia, e buon senso.

Non si deve perdere di mira poi che non trattasi di mare, o di riviere destinate all'uso pubblico, che quando vengono concessi a privati divengono proprietà particolare in guisa di non essere permesso ad altri recarvi turbativa; considerando, che forte presunzione formano a favore de' signori Gregorio il riconoscimento del loro diritto fatto da parecchi de' convenuti, che le difese di quei, che hanno persistito nel giudizio non meritano buona accoglienza e quindi le domande degli attori debbonsi accogliere.

Sulla terza atteso che chi soccombe deve pagare le spese del giudizio. IL TRIBUNALE udito il rapporto del giudice commissario Signor Crescimanno ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni, con le quali ha concluso per un mezzo di istruzione, definitivamente pronunziando in grado di riunita contumacia, e senza arrestarsi alle eccezioni proposte dai convenuti, che rigetta, condanna i convenuti Giuseppe Arena fu Giovanni, Giuseppe Arena fu Pietro, Letterio Arena, Francesco Mangraviti, Gaetano Ruello, Filippo Mangraviti, Matteo Mangraviti, Pietro Ruello, Nunzio Donato, Antonino Bertuccio, Antonino Arena, Maestro Domenico Gallo, Antonino Ruello, Francesco Ruello, Giuseppe Arena di Bartolo e Nunzio Arena a togliere fra il termine di giorni 8 decorrevoli da quella della notificazione della presente, dal lago grande le rispettive barche pescareccie piazzandole altrove, e nel caso di non adempimento restano facultati gli attori Signori Gregorio a farlo essi eseguire per mezzo di un usciere di questo tribunale a spese dei detti convenuti.

Condanna i convenuti suddetti alle spese del giudizio liquidate in ducati 38 e grana 4.

Fatto, giudicato e pubblicato il giorno 5 dicembre 1850 da' Signori Don Pietro Tessitore Presidente, Don Giuseppe Crescimanno e Don Pasquale Patti Giudici, assistiti dal Cancelliere Don Giuseppe Ieni, inteso il Sig. Don Giuseppe Gatto Venuti Procuratore del Re.

IV

Atto di apprezzamento redatto il 20 settembre 1856 per incarico regio dell'Ingegnere Leone Savoja sul Lago Piccolo

(Copia conforme rilasciata il 14 dicembre 1933, su richiesta dell'Avv. Sebastiano Gangemi, dall'originale conservato presso l'Archivio di Stato di Messina, Sezione Atti Amministrativi, andato poi distrutto per gli eventi bellici).

APPREZZO DEL LAGO PICCOLO

L'anno milleottocentocinquantasei il giorno venti settembre nel Villaggio di Torre di Faro. Noi Leone Savoja, incaricato con Sovrano Rescritto dal 13 agosto scorso, partecipatomi da questo Signor Intendente con foglio del 24 settembre numero 17071 all'oggetto di apprezzare il Lago piccolo di Torre di Faro, nonchè gl'immobili urbani, e rusticani, che rientrar debbono nel perimetro del Lazzaretto sporco, dietro l'avviso pubblicato dal Sindaco della Comune, acciò tutti i proprietari dei fondi sudetti fossero presenti con i loro rispettivi periti alle operazioni da praticarsi, ci siamo conferiti nel detto Villaggio di Torre di Faro, ove presenti le parti abbiamo dato principio all'apprezzo del lago sudetto, il di cui valore ascende a quanto siegue.

Questo lago appartiene a diversi proprietari.

Il Sig. Don Placido Gregorio ha il diritto esclusivo della pesca dei pesci per tutta l'estensione del Lago; gli altri proprietari esercitano il solo diritto della pesca delle chiocciole possedendo ciascuno di essi una maggiore e minore porzione del medesimo Lago. Gli elementi da servire di guida per la determinazione del valore di questo Lago, sono stati dedotti, in quanto alla rendita annua per la pesca dei pesci, dal Catasto fondiario, in cui trovasi allo articolo 753 Sez. I^a. N. 254 imposta la rendita 278,50, ed in quanto alle porzioni del Lago possedute dagli altri proprietari, il di cui diritto si limita alla sola pesca delle chiocciole dai contratti di compra e vendita, eseguiti in diverse epoche, per atti pubblici.

Stando a questi elementi i soli che possono offrire con molta approssimazione la rendita annua di netto di ciascuna delle summensionate pertinenze, il valore del lago si ottiene dal dettaglio che siegue, pel qual valore si sono tenuti presenti le compre e vendite redatte presso lo studio di Notar Chindemi sotto li 12 novembre 1844 registrata lo stesso giorno al N. 20969''.

Altra compravendita tra Giovanni Costa ed Antonino Arena. D'Andrea, con Antonino Arena fu in data del dì 21 gennaio 1842, registrata lo stesso giorno al N. 1996.

Ed altra redatta presso lo studio di Notar Lo Monaco, tra Paolo Costa, e Antonino Arena, sotto li 28 gennaio 1842 registrata li 31 detto al N. 1855''.

ARCHIVIO PROVINCIALE DI STATO

Messina

1. La proprietà del Sig. Don Placido Gregorio, limitata al solo dritto, della pesca dei pesci, resta fissata, giusta la rendita imponibile del catasto fondiario pel valore di ducati, quattromilaseicentonovantotto, grana venti L. 4698,20
2. Michele Donato D'Andrea possiede porzione di lago, ovvero l'esclusiva dritto della produzione delle chiocchie, nella contrada detta *Fruttiera*, che comincia dall'estremità del *canale sotto il ponte*, e finisce al principio del canale, che volge a *mare verso Est*. La larghezza di questa porzione e palmi 210 (passi 30, in linguaggio marinaresco del paese) e *larghezza indefinita*, cioè fino a quel punto del lago ove per la sua profondità non è possibile continuare la pesca, valutata questa porzione, a grana 75, il palmo lineare, presa sulla sola larghezza, giusta la consuetudine importa ducati centocinquantesette, e grana cinquanta. » 157,50
3. Altra porzione, posseduta da Andrea Arena fu Leonardo in continuazione della precedente larga palmi lineale 49 e lunga come sopra, raggionata a grana 75, per ogni palmo importa ducati trentadue e grana venticinque. » 32,25
4. Altra porzione in continuazione posseduta da Antonino Arena (Farero) del fu Andrea largo palmi 70, e lunga come sopra, a grana 75 il palmo, ducati cinquantadue e grana cinquanta. » 52,50
5. Altra porzione posseduta da Francesco Ruello fu Filippo, contigua alla precedente larga palmi 50 e lunga come sopra e grana 75 il palmo, ducati trentasette e grana cinquanta. » 37,50

- | | | |
|-----|---|----------|
| 6. | Altra porzione posseduta da Antonino Arena (Fare-ro) del fu Andrea, contigua alla precedente larga pal-mi 84, e lunga come sopra, a grana 75 il palmo, importa ducati sessantatre. | L. 63.00 |
| 7. | Altra contigua alla precedente, posseduta da Salvo Arena di Giuseppe, confinante con Antonino, e Fran-cesco Ruello, largo palmi cinquantasei lungo come sopra, a grani 75 per ogni palmo, importa ducati quarantadue. | » 42.00 |
| 8. | Altra in continuazione posseduta da Giuseppe Ruel-lo di Giosefatte contigua alla precedente larga pal-mi 24 e lunga come sopra, e grana 75 il palmo, ducati diciotto. | » 18.00 |
| 9. | Altra di Candeloro Arena fu Andrea, contigua alla precedente, larga palmi 70, lunga come sopra, a gran 75 il palmo, ducati cinquantadue e grana cinquanta. | » 52.50 |
| 10. | Altra porzione contigua alla precedente posseduta da Andrea Arena (Farao) di Antonino, confinante con Olivio Lisciotto, largo palmi 84 e lunga come so-pra, a grana 75 il palmo, ducati sessantatre | » 63.00 |
| 11. | Altra in continuazione, posseduta da Olivio Liscitto larga palmi 32, e lunga come sopra, a grana 75 il pal-mo, importa ducanti ventiquattro. | » 24.00 |
| 12. | Altra in continuazione di Antonino Ruello del fu Matteo larga palmi 32, e lunga come sopra, a grana 75 il palmo, ducati ventiquattro. | » 24.00 |
| 13. | Altra di Antonino Costa del fu Francesco larga pal-mi 44 e lunga come sopra a grana 75 il palmo, du-cati trentatre. | » 33.00 |
| 14. | Altra porzione posseduta da Natale Ruello del fu Giuseppe larga palmi 60 e lunga come sopra, a gra-na 75 il palmo, ducati quarantacinque. | » 45.00 |
| 15. | Altra porzione contigua alla precedente posseduta da Giuseppe Ruello larga palmi 32 e lunga come so-pra a grana 75 il palmo importa ducati ventiquattro. | » 24.00 |
| 16. | Altra di Pasquale Ruello del fu Giuseppe, contigua alla porzione posseduta da Pietro Ruello, e di Sal-vatore Rando, larga palmi 64, e lunga come sopra, a grana 75 il palmo, ducati quarantanove. | » 49.00 |
| 17. | Porzione posseduta da Pietro Ruello fu Antonino | |

	contigua alla precedente larga palmi 70 e lunga come sopra a grana 75 per ogni palmo ducati cinquantadue, e grana cinquanta.	L.	52.50
18.	Altra porzione isolata, posseduta da Nicolò Ruello di Natale larga palmi 34 e lunga come sopra, a grana 75 il palmo importa ducati venticinque e grana cinquanta.	»	25.50
19.	Altra porzione posseduta da Giuseppe Ruello fu Antonino e confinante con quello di Olivio Lisciotti, e di Antonino Mangraviti larga palmi 36 e lunga palmi 21 a grana 65 per ogni palmo importa ducati ventitre e grana quaranta.	»	23.40
20.	Altra porzione posseduta da Nunzio Donato, confinante con quello di Michele Mangraviti di Giuseppe e di Antonino Mangraviti di Epifanio, di larghezza palmi 64 e di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo importa ducati quarantotto.	»	48.00
21.	Altra porzione posseduta da Michele Mangraviti di Giuseppe, contigua alla precedente, di larghezza palmi 74 e di lunghezza indefinita a grana 75 per ogni palmo importa ducati cinquantacinque e cinquanta.	»	55.50
22.	Altra porzione contigua alla precedente posseduta da Giuseppe Mangraviti di Matteo di larghezza palmi 120 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo importa ducati novanta.	»	90.00
23.	Altra porzione contigua alla precedente posseduta da Antonino Arena fu Nunzio, confinante con altra di Matteo, e Bartolo Arena, di larghezza palmi 100 di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo importa ducati settantacinque.	»	75.00
24.	Altra porzione contigua alla precedente di larghezza palmi 60 e di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo importa ducati quarantacinque.	»	45.00
25.	Altra porzione contigua alla precedente, confina con altre di Giuseppe e Matteo Arena, di larghezza palmi 54 e lunghezza palmi 21 valutata grana 65 il palmo, ducati trentacinque e grana dieci.	»	35.10
26.	Altra porzione posseduta da Matteo Arena fu Nunzio contigua alla precedente larga palmi 54 e lunga palmi 21 a grana 65 il palmo, ducati trentacinque e grana 10.	»	35.10

- | | | |
|-----|--|----------|
| 27. | Altra porzione posseduta da Domenico Mangraviti di Matteo contigua alla precedente larga palmi 54 a grana 65 il palmo, ducati trentacinque e grana 10. | L. 35.10 |
| 28. | Altra posseduta da Francesco Arena di Bartolo contigua alla precedente di larghezza palmi 28 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 per ogni palmo, ducati diciotto e grana venti. | » 18.20 |
| 29. | Altra porzione posseduta di Giuseppe Arena di Bartolo, contigua alla precedente, larga palmi 46 e di lunghezza indefinita e grana 75 il palmo importa ducati trentaquattro e grana cinquanta. | » 34.50 |
| 30. | Altra di Antonino Ruello del fu Domenico contigua alla precedente, di larghezza palmi 36 e di lunghezza palmi 21, a grana 65, il palmo importa ducati ventitrè e grana quaranta. | » 23.40 |
| 31. | Altra porzione posseduta da Antonino Arena detto Pomio confinante con Giuseppe Arena di lunghezza palmi 85 e di larghezza indefinita a grana 75 il palmo, ducati sessantatre e grana 75. | » 63.75 |
| 32. | Altra porzione posseduta da Giuseppe Arena fu Natale, contigua alla precedente, uguale alla testè sopradescritta importa ducati. | » 63.75 |
| 33. | Altra porzione posseduta a Francesco Mangraviti di Lorenzo contigua alla precedente di larghezza palmi 32 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 per ogni palmo, importa ducati venti e grana ottanta. | » 20.80 |
| 34. | Altra posseduta da Antonino Ruello fu Domenico, contigua alla porzione di Nicolò Ruello, di larghezza palmi 28 e di lunghezza indefinita, a grana 75 per ogni palmo, ducati ventuno. | » 21.00 |
| 35. | Altra porzione posseduta da Nicolò Ruello del fu Giuseppe, contigua alla precedente di larghezza 55 e di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo, ducati quarantuno e grana 25. | » 41.25 |
| 36. | Altra porzione posseduta da Pietro Mangraviti del fu Lorenzo, contigua alla precedente di larghezza e lunghezza uguale alla sopradescritta importa ducati quarantuno e grana venticinque. | » 41.25 |
| 37. | Altra porzione posseduta da Matteo Mangraviti fu Filippo, contigua alla precedente, di larghezza pal- | |

	mi 46 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo, ducanti trentaquattro,50.	L.	34.50
38.	Altra porzione posseduta dallo stesso Matteo Mangraviti di larghezza palmi 54 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo, importa ducati trentacinque e grana dieci.	»	51.03
39.	Altra di Lorenzo Mangraviti fu Filippo, contigua alla precedente, e con altra porzione di Antonino Ruello, di larghezza palmi 50 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo, importa ducati trentasette e grana cinquanta.	»	37.50
40.	Altra porzione in due corpi posseduta di Antonino Ruello del fu Domenico contigua alla precedente di larghezza unita palmi 74, e di lunghezza indefinita a grana 75 per ogni palmo importa ducati cinquanta-cinque e grana cinquanta.	»	55.50
41.	Altra porzione posseduta d'Antonino Ruello fu Giovanni, contigua alla precedente di larghezza palmi 56 e di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo, importa ducati quarantadue.	»	42.00
42.	Altra dello stesso Antonino Ruello fu Giovanni, esistente nella contrada Bradinelli, esistente nella contrada Bradinelli, S. Cosmo, Cucozzone, Casparello di larghezza unita palmi 250, e di lunghezza palmi 21 compensativamente a grana 65 il palmo, ducati centosessantadue e grana cinquanta.	»	162.50
43.	Altra porzione posseduta da Francesco Ruello, del fu Domenico confinante con Salvatore Arena di larghezza palmi 92 e di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo importa ducati sessantanove.	»	69.00
44.	Altra porzione posseduta dal detto Francesco Ruello fu Domenico, confinante con Filippo Ruello di larghezza palmi 46, e di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo importa ducati trentaquattro e grana cinquanta.	»	34.50
45.	Altra porzione posseduta da Andrea Donato di Michele, confinante con Francesco Ruello di Filippo di larghezza palmi 54, e di lunghezza palmi 21 a grana 65 per ogni palmo, ducati trentacinque e grana dieci.	»	35.10

46. Altra dello stesso Andrea Donato di Michele esistente, cioè una porzione nella contrada Spico di larghezza palmi 54 e di lunghezza palmi 21, altra in contrada Bocca Canale di larghezza palmi 32 e di lunghezza palmi 21, altra nella contrada Gelso di larghezza palmi 42 e di lunghezza palmi 21, che riunite tutte le lunghezze sono palmi 128 a grana 65 per ogni palmo importa ducati ottantatre e grana venti. L. 83.20
47. Altra porzione posseduta di Rocco Mangraviti, contigua ad altra possessione di Andrea Donato di larghezza palmi 54, e di lunghezza palmi 21 e grana 65 per ogni palmi importa ducati trentacinque e grana dieci. » 35.10
48. Altra porzione posseduta da Francesco Ruello di Filippo, contigua alla precedente di larghezza palmi 32, e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo, ducati venti e grana ottanta. » 20.80
49. Altra porzione posseduta da Giuseppe Ruello del fu Antonino, contigua ad altra porzione di Antonino Bertuccio, e di Andrea Donato di larghezza palmi 68 e di lunghezza palmi 21 a grana 65, il palmo, importa ducati quarantaquattro e grana venti. » 44.20
50. Altra porzione posseduta di Antonino Bertuccio di Giuseppe, contigua alla precedente di larghezza palmi 100, e di lunghezza palmi a grana 65 il palmo, ducati sessantacinque. » 65.00
51. Altra di Antonino Rando, di Salvo contigua ad altra porzione posseduta di Giuseppe Arena di larghezza palmi 50 e di lunghezza palmi 21, a grana 65 il palmo, importa ducati trentadue a grana cinquanta. » 32.50
52. Altra porzione posseduta da Antonino Ruello fu Pietro, contigua ad altra porzione di Candeloro Arena di larghezza palmi 42 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 per ogni palmo, ducati ventisette e grana trenta. » 27.30
53. Altra porzione posseduta da Candeloro Arena del fu Andrea, contigua alla precedente, di larghezza palmi 25 e di lunghezza indefinita a grana 75 per ogni palmo importa ducati diciotto e grana settantacinque. » 18.75

54. Altra porzione posseduta da Nicolò Mangraviti di Pietro contigua alla precedente di larghezza palmi 70 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo, ducati cinquantadue e grana 50. L. 52.50
55. Altra dello stesso Mangraviti in contrada Secco, di larghezza palmi 36 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 per ogni palmo importa ducati ventitre e grana quaranta. » 23.40
56. Altra di Michele Arena di Giuseppe, porzione isolata di larghezza palmi 42 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo ducati ventisette e grana trenta. » 27.30
57. Altra porzione posseduta da Giuseppe Arena di Candeloro, uguale alla precedente, ducati ventisette e grana trenta. » 27.30
58. Altra porzione di Nunzio Arena di Candeloro, contigua ad altra porzione di Filippo Rando, di larghezza palmi 28, e di lunghezza palmi a grana 65, il palmo importa ducanti diciotto e grana venti. » 18.20
59. Altra di Antonino Arena (Faraò) fu Antonino Andrea esistente in quattro contrade dette Montagnole e Spico di larghezza riuniti palmi 84 e di lunghezza indefinita a grana 75 palmo, ducati sessantatrè. » 63.00
60. Altra porzione posseduta da Giuseppe Mangraviti di Michele di larghezza palmi 78, e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo ducato cinquantotto e grana cinquanta. » 58.50
61. Altra porzione di Francesco Mangraviti di Giuseppe, contigua alla precedente di larghezza palmi 40, e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo ducati ventisei. » 26.00
62. Altra porzione posseduta da Giovanni Mangraviti di Giuseppe contigua alla precedente di larghezza palmi 35, e di lunghezza palmi 21 a grana 65, per ogni palmo, importo ducati ventidue e grana settantacinque. » 22.75
63. Altra porzione posseduta da Don Antonino Costa di Luciano contigua alla precedente di larghezza palmi 49, e di lunghezza palmi 21, a grana 65 il palmo, importa ducati trentuno e grana ottantacinque. » 31.85
64. Altra posseduta da Matteo Arena del fu Nunzio con-

- tigua ad altra porzione descritta di Giuseppe Arena di larghezza palmi 100 e di lunghezza palmi 21, a grana 65 il palmo importa ducati sessantacinque. L. 65.00
65. Altra posseduta da Giuseppe Bardetta di Pasquale, contigua ad altra porzione di Antonino Bertuccio, di larghezza palmi 64 e di lunghezza palmi 21, a grana 65 il palmo, ducati quarantuno e grana sessanta. » 41.60
66. Altra porzione posseduta dal detto Giuseppe Rardetta in contrada Fondo di larghezza palmi 72, e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo di lunghezza, importa ducati cinquantaquattro. » 54.00
67. Altra posseduta da Gaetano Ruello del fu Antonino contigua ad altra porzione di Giuseppe Mangraviti, di larghezza palmi 75 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 palmo importa ducati quarantotto e grana settantacinque. » 48.75
68. Altra porzione posseduta di Antonino Ruello fu Domenico contigua alla precedente di larghezza palmi 21 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 palmo, ducati tredici e grana sessantacinque. » 13.65
69. Altra porzione isolata, posseduta da Nunzio Arena, del fu Giovanni Battista in larghezza palmi 64 e di lunghezza palmi 21 a grana 65, ogni palmo di lunghezza importa ducati quarantuno e grana sessanta. » 41.60
70. Altra porzione di Nunziato Arena, fu Cosimo contigua ad altra di Antonino Arena di larghezza palmi 45 e di lunghezza palmi 21, a grana 65 il palmo importa ducati ventinove e grana venticinque. » 29.25
71. Altra porzione isolata posseduta da Giuseppe Bertuccio, di larghezza palmi 75 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo di lunghezza ducati quarantotto e grana settantacinque. » 48.75
72. Altra porzione isolata da Antonino Arena fu Pietro di larghezza palmi 90, e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo importa ducati cinquantotto e grana cinquanta. » 58.50
73. Altra porzione isolata, di Pietro Arena di Candeloro, di larghezza palmi 64 e di lunghezza palmi 21 a grana 65, il palmo di lunghezza ducati quarantuno e grana sessanta. » 41.60

- | | | |
|-----|--|----------|
| 74. | Altra di Giuseppe Rando di Salvo contigua ad Antonino Ruello di larghezza palmi 64, e di lunghezza palmi 21, e grana 65 il palmo, ducati quarantuno e grana sessanta. | L. 41.60 |
| 75. | Altra porzione isolata posseduta dal predetto Giuseppe Rando di larghezza palmi 28 e di lunghezza palmi 21, a grana 65 palmo, importa ducati diciotto e grana venti. | » 18.20 |
| 76. | Altra porzione posseduta da Domenico Arena fu Andrea di larghezza palmi 105 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 per ogni palmo, ducati sessantotto e grana venticinque. | » 68.25 |
| 77. | Altra porzione posseduta da Letterio Arena di Domenico, contigua alla precedente di larghezza e lunghezza uguale alla teste descritta, importa ducati sessantotto e grana venticinque. | » 68.25 |
| 78. | Altra del sig. Don Francesco Marchese porzione isolata di larghezza palmi 261 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo importa ducato centonovantotto. | » 198.00 |
| 79. | Altra posseduta d'Andrea Arena fu Nunzio, contigua alla porzione di Nicolò Mangraviti di larghezza palmi 120 e di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo, importa ducati novanta. | » 90.00 |
| 80. | Altra porzione di Nicolò Mangraviti contigua alla precedente, di larghezza palmi 130 e di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo ducati novantasette e grana cinquanta. | » 97.50 |
| 81. | Altre tre porzioni isolate da Giovanni Ruello del fu Giuseppe, in tutto di larghezza palmi 92 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo, ducati sessantanove. | » 69.00 |
| 82. | Altra porzione isolata posseduta da Giuseppe Arena di Antonino di di larghezza palmi 28 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo, ducati diciotto e grana venti. | » 18.20 |
| 83. | Altre tre porzioni isolate possedute di Antonino Longo di Gaspere di larghezza palmi 50 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo ducati trentadue e grana cinquanta. | » 32.50 |

84. Altre porzioni di Giacomo Mangraviti e sua madre Elisabetta, posseggono tre porzioni isolate, nella contrada Palmeno, ed altra pure isolate, nella contrada Brunchinelli, il tutto palmi 126 di larghezza e di lunghezza indefinita a grana 75 per ogni palmo, ducati novantaquattro e grana 50. L. 94.50
85. Altre due porzioni possedute da Francesco Mangraviti del fu Giuseppe contigue ed altre di Nicolò Mangraviti di larghezza unita, palmi 72 e di lunghezza indefinita, a grana 75 il palmo importa ducati cinquantaquattro. » 54.00
86. Altra porzione di Nicolò Manggravit, contigua alla precedente, ad altra di Domenico Arena (Faraò) di larghezza palmi 100 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo, ducati settantacinque. » 75.00
87. Altra porzione posseduta da Domenico Arena (Faraò) di Antonino, contigua alla precedente e con altra che siegue di Luigi Mangraviti, di larghezza uguale alla precedente e per lunghezza indefinita a grana 75 il palmo importa ducati settantacinque. » 75.00
88. Altra porzione posseduta da Luigi Mangraviti del fu Francesco contigua alla precedente di larghezza palmi 64 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo importa ducati quarantuno e grana sessanta. » 41.60
89. Altra porzione di Giovanni Ruello fu Santi, in due corpi, isolata di larghezza unita palmi 90 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo, ducati cinquantotto e grana 50. » 58.50
90. Altre tre porzioni isolate, possedute da Pietro Ruello, del fu Antonino di larghezza palmi 100, e di lunghezza indefinita, a grana 75 per ogni palmo importa ducati settantacinque. » 75.00
91. Altra di Pietro Ruello contigua a quella di Francesco e Antonino Arena, nella contrada Sacco, di larghezza palmi 2, e di lunghezza palmi 21 a grana 65 per ogni palmo importa ducati trentatre e grana settanta. » 35.80
92. Altra porzione di Antonino Arena fu Santo, contigua alla precedente di larghezza palmi 28 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo importa ducati diciotto e grana venti. » 18.20

93.	Altra porzione di Salvatore Arena fu Francesco contigua alla precedente di larghezza palmi 120 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 per ogni palmo di larghezza importa ducati settantotto.	L.	78.00
94.	Altra porzione di Filippo Ruello del fu Antonino, contigua alla precedente di larghezza palmi 100 e di lunghezza palmi 21, a grana 65 per ogni palmo di larghezza ducati sessantacinque.	»	65.00
95.	Altre due porzioni di Filippo Ruello del fu Matteo di larghezza unita palmi 100 e di lunghezza indefinita a grana 75 palmo di larghezza ducati settantacinque.	»	75.00
96.	Altra di Matteo Ruello di Antonino, contigua alla precedente di larghezza palmi 50 e di lunghezza palmi 21 a grana 65 ogni palmo di larghezza importa ducati trentadue e grana 50.	»	32.50
97.	Altra di Antonino Ruello fu Giuseppe, isolata di larghezza palmi 72 e di lunghezza indefinita a grana 75 per ogni palmo, ducati cinquantaquattro.	»	54.00
98.	Altra porzione di Pietro Ruello del fu Filippo contigua al canale verso sud di larghezza palmi 60 e di lunghezza indefinita a grana 75 per ogni palmo ducati quarantacinque.	»	45.00
99.	Altra porzione di Nicolò Arena del fu Salvatore di larghezza palmi 80 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo importa ducati sessanta.	»	60.00
100.	altra porzione di Antonino Costa di Giovanni contigua alla porzione che siegue, di larghezza palmi 35 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo, ducati ventisei e grana venticinque.	»	26.26
101.	Altra porzione isolata di Antonino Arena del fu Santi, di larghezza riunita palmi 110 e di lunghezza palmi 21 si prezzano a grana 65 il palmo di larghezza importa ducanti settantuno e grana cinquanta.	»	71.50
102.	Altra porzione posseduta da Letteria Ruello, moglie di Andrea di larghezza palmi 56, e di lunghezza palmi 21 a grana 65 il palmo importa ducati trentasei e grana 40.	»	36.40
103.	Altra posseduta da Antonino Arena fu Pietro di larghezza palmi 90 e di lunghezza indefinita a grana 75 il palmo ducati sessantasette a grana 40.	»	67.50

104.	Altra porzione posseduta da Domenico Arena Perasa, in contrada Frutto di larghezza palmi 49, e di lunghezza indefinita, a grana 75 per ogni palmo importa ducati trentasei e grana settantacinque.	L.	36.75
105.	Altra porzione posseduta di detto Domenico Arena Perara contrada Montagnole di larghezza palmi 21 a grana 65 il palmo importa Ducati quattordici e grana sette.	»	14.07
Totale somma			» 9778.67

Totale somma di netto ducati novemilasettecentosettantotto e grana sessantasette.

L'Ingegnere F/to Leone Savoja.

Copia conforme al suo originale conservato in questo Archivio Sez. degli atti amministrativi, e si rilascia essa copia in carta libera per uso beneficenza a richiesta del sig. avv. Sebastiano Gangemi.

Messina li 14 dicembre 1933 XII.

Monforte trascrisse.

Brunaccini collazionò

Visto per l'autenticazione - Il Conservatore

F/to Puzzolo.

Visto p. il Prefetto F/to Mento.

V

Biglietto dell'Ing. Leone Savoja del febbraio 1858, responsivo ad avviso del Consiglio d'Intendenza.

(Copia conforme rilasciata il 5 dicembre 1933, su richiesta dell'Avv. Sebastiano Gangemi, dall'originale conservato presso l'Archivio di Stato di Messina, Sez. 2^a degli Atti Amministrativi, andato poi distrutto per gli eventi bellici)

Al signore- Il sign. Intendente della Provincia di Messina.

Messina - Febbraio 1858

SIGNOR INTENDENTE Letto lo avviso di questo Consiglio d'Intendenza, ch'Ella si degnava parteciparmi col di Lei riverito foglio del 28 agosto ultimo n. 11943 riguardante il diritto della pesca delle chiocciole nel lago piccolo, ho l'onore sottometerle, che un tale dritto fu da me ritenuto appartenere agli attuali possessori per due ragioni:

1°) perchè da questi mi furono presentati degli atti di compra e vendita consentiti legalmente, e che esistono depositate nell'Archivio del Notaro Chillemi:

2°) perchè dal Percettore D. Francesco Marchese a cui mi rivolsi per conoscere se nel nuovo catasto fondiario trovansi o pur no i cennati, proprietari, fui assicurato di essere stati i medesimi esentati dal contributo fondiario per grazia Sovrana.

In qualunque modo però si volesse considerare il dritto di cui è cenno privato o Comunale, io credo, qualora Ella non opinerà diversamente, potersi ritenere i cennati apprezzati nel modo come sono stati compilati, salvo il dritto alla Comune di Messina di ripetere la somma riportata nei medesimi apprezzati.

Di questo la prego al solo fine di non mettermi nella dura necessità di riprodurre N. 105 verbali di apprezzamento.

L'Ingegnere F.to Leone Savoja.

Car. 3° Uff. 4° N 4723

Copia conforme al suo originale conservato in questo Archivio Sez.

2a. degli atti Amministrativi, e si rilascia essa copia in carta libera per uso beneficenza a richiesta del sig. Avv. Gangemi Sebastiano.

Messina li 5 dicembre 1933 A/XII

Monteforte trascrisse -

Brunaccioni collazionò -

Visto il Prefetto F.to Pezzullo

Visto per l'autenticazione - Il Conservatore F.to Puzzolo.

VI

Sentenza del Tribunale civile di Messina pronunciata in data 24 agosto 1874 nella causa civile promossa da Salvatore Natoli e Luigi Pirandello contro Nicolò Arena ed altri

(Archivio di Stato di Messina, fondo Tribunale civile, b. 156, 1874, vol. 293, f. 415 sgg.)

In nome di Sua Maestà / Vittorio Emanuele Secondo / per grazia di Dio e per volontà della Nazione / Re d'Italia

Il Tribunale civile di Messina nella causa scritta a ruolo N. 6872 e 8073 / tra / Il Sig. Salvatore Natoli, avvocato, domiciliato in Messina, Via Boccetta n. 105, quale agente giudiziario dei due laghi esistenti nei villaggi della Torre del Faro e Ganzirri, attore per atto di citazione del dì 24 ottobre 1871, rappresentato dal procuratore legale Sig. Vincenzo di Pietro avente ufficio in Via S. Giacomo / e / Il Sig. Luigi Pirandello, negoziante domiciliato in Messina in via centonze, quale aggiudicatore dei predetti due laghi, interveniente ed attore per atto comparsa del dì 26 febbraio 1874, rappresentato dal detto procuratore legale Sig. Vincenzo di Pietro, domiciliato come sopra / contro / Nicolò, Francesco ed Antonio Arena di Giuseppe, Stefano e Rocco Mangraviti fu Pietro, Antonino ed Epifanio Donato fu Nunzio, Giuseppe Ruello fu Giovanni, Giuseppe Costa fu Domenico, Andrea, Domenico e Candeloro Arena di Antonino; Nunzio Arena fu Cosimo, Cosimo e Giuseppe Arena fu Antonio, e Giuseppe Rando fu Salvatore; Nicolò Rando fu Filippo; Antonino Ruello fu Giuseppe; Giuseppe e Pietro Ruello fu Antonino; Giovanni Giuseppe ed Andrea Mangraviti di Michele, Michele Mangraviti fu Giovanni; Domenico Bertuccio di Antonio; Giuseppe Arena fu Andrea; Francesco Ruello fu Filippo; Andrea Giuseppe e Stefano Donato di Michele Matteo e Lorenzo Mangraviti fu Filippo; Nunzio Arena fu Matteo, Domenico Mangraviti fu Matteo, Nicolò Ruello fu Santi, Francesco ed Antonino Lisciotta di Livio, Matteo Arena fu Antonino; Nicolò Arena fu Giuseppe; Andrea Arena fu Antonino, Natale ed Antonino Ruello fu Andrea; Nicolò Mancuso di Giuseppe; Pasquale, Andrea e Francesco Mangraviti fu Giuseppe; Luciano Costa fu Leonardo; Nicolò, Pietro e Luciano Arena fu Giuseppe, Antonino Ruello fu Giovanni; Nicolò Bertuccio di Giuseppe ed Antonino Arena fu Francesco, tutti chiocciolari pescatori, domiciliati nel villaggio Ganzirri, convenuti per

gli atti suddetti, ammessi al gratuito patrocinio con decreto del 19 novembre 1871, rappresentati dal procuratore legale Sig. Letterio Carbone con ufficio in Corso Cavour N. 241 / e / Giuseppe Mancuso prop. domiciliato in Ganzirri, interveniente volontario, rappresentato dal procuratore legale Sig. Carlo Russo / e / Luciano Arena fu Giuseppe, Andrea Arena fu Leonardo, Pietro Arena fu Giacomo, Pietro Ruello fu Antonino, Nicolò Costa di Antonino, Nicolò Arena fu Giacomo, Luciano Ruello fu Antonino, Francesco Mancuso di Pietro, Matteo Ruello di Antonino, Giuseppe Mancuso fu Nicolò, ed Antonino Mancuso di Pietro tutti chiocciolari e pescatori nati e domiciliati nel villaggio Ganzirri, intervenienti volontari nel presente giudizio, rappresentati dal procuratore legale sig. Carlo Russo, domiciliato in Messina con ufficio strada seconda G. Giacomo.

Udito il procuratore del Sig. Natoli, il quale ha conchiuso di non opporsi all'intervento di costui - Però insiste a che il Tribunale voglia degnarsi di aggiudicare a di lui favore le spese della lite fatte fino al dì dell'anzidetto intervento, ed i danni ed interessi per le sue annate precedenti alla nuova gabella fatta al Sig. Giuseppe Mancuso, ammontanti ad onze ottanta, pari a lire 1020 di unita agli interessi legali dal dì della prima citazione fino al soddisfo - Chiede anco gli onorari dell'avvocato in causa ed i compensi del procuratore legale -

Udito il procuratore suddetto del sig. Pirandello, il quale conchiuse che piaccia al tribunale nel ritenere e dichiarare cessato ogni interesse rappresentanza in persona del Commendatore Avvocato sig. Natoli in quanto riguarda l'attuale giudizio meno delle spese, che per quelle fatte al dì dell'intervento il Tribunale si piaccia aggiudicarle a lui nella qualità, ammettere esso concludente, interveniente nel giudizio suddetto, con dichiarare ben riassunta in di lui persona la istanza proposta dal detto Sig. Natoli nel nome di amministratore giudiziario come sopra.

Nel merito poi di detta istanza, omologare i verbali di accesso e di perizia del 14 settembre e 23 dicembre 1890 e senza arrestarsi all'eccezioni e domande dei convenuti, che dichiarerà inammissibili e rigetterà, far diritto in pro di esso Sig. Pirandello alle domande spiegate agli atti del 24 ottobre e 13 novembre 1871, ed allo effetto con sentenza eseguibile malgrado appello, o facoltà di appellare, e senza cauzione, condannare i convenuti Nicolò, Francesco ed Antonio Arena di Giuseppe e consorti a sgombrare in due giorni, o in altro prudente termine che fisserà il Tribunale nella sentenza, la terra ed ogni altro materiale, che costituisce quei monti, detti montagnole e le loro cinte ed altro dai medesimi convenuti formati, e nei pantani esistenti, con facultare il

concludente Sig. Pirandello in caso di inadempimento di fare eseguire lo sgombero medesimo a spese ed interessi dei convenuti e per un termine da destinarsi colla stessa sentenza.

Condannare detti convenuti nell'interesse di chi spetta al danno sofferto, che in cinque anni dal dì dell'amministrazione ammonta a Lire 2550 alla ragione di L.510 all'anno. Coi frutti dalla domanda fino all'effettivo pagamento. Condannarli alle spese della lite, comprese le competenze del procuratore e dell'Avvocato in causa, meno quelle, come sopra, d'aggiudicarsi al Sig. Natoli a partire dalla prima citazione sino al giorno dell'intervento, comprese le competenze, dei di lui difensori.

Udito il procuratore dei Signori Nicolò, Francesco ed Antonino Arena e consorti, il quale ha conchiuso che piaccia al Tribunale, senza arrestarsi in tutte le eccezioni, difese e domande contrarie, che dichiarerà inammissibili o rigetterà, dichiarare inammissibile o per lo meno rigettare anche per prescrizione acquisitiva le domande avanzate coll'atto di citazione, del dì ottobre 1871 ripetuta addì 13 novembre 1871 dal Sig. Natoli nel nome e fatto proprio dall'interveniente Sig. Luigi Pirandello e da questi meglio spiegate con la comparsa del dì 26 febbraio 1874, o dire sulle stesse non esservi luogo allo stato a deliberare, con l'analogia condanna alle spese del giudizio in pro dell'Erario Nazionale ed in pro del procuratore legale ed avvocato in causa le loro competenze rispettive. Per lo effetto delle superiori domande dichiarare che ai concludenti compete il condominio dei pantani per la pesca e coltivazione, con i recinti corrispondenti, e che quindi hanno di fare quanto occorre alla industria delle chiocciolate tanto per la pesca che la coltivazione di esse. Dichiarare che *uti universi* compete loro esclusivamente il dritto di pescare i pesci, e che del risultato delle pesca ne appartiene loro una metà con ordegni di loro proprietà, ed una terza parte se li ordegni saranno somministrati dal Sig. Pirandello.

Ordinare al bisogno mezzi d'istruzione che crederà necessari ed analoghi alla presente controversia, con ordinare una novella perizia da acquisirsi da un ufficiale della Marina Nazionale, ed ordinare contemporaneamente la prova testimoniale per dimostrare:

1// Che i convenuti suddetti, a cui spetta per legge e per giustizia, hanno di loro esclusiva proprietà i rispettivi recinti con i pali e colle corrispondenti così dette *montagnole*, e propriamente *chiocciolaje*.

2// Che direttamente e per mezzo degli autori rispettivi e fin da immemorabile tempo li hanno posseduti legittimamente, e che li hanno acquistati per titoli e per prescrizione più che trent'anni avanti la citazione.

3// Che fin dall'epoca in cui furono i due laghi per la pescagione dei pesci concessi al Barone Gregorio, i concludenti e gli autori loro hanno conseguito la metà dei pesci fornendo gli arnesi da pesca. 4// Che per la coltivazione dell'industria delle chiocciole sono necessari i recinti nella condizione onde si trovano, ed in cui sonosi posseduti 5// Che esistono venti cale nel lago grande e circa 15 nel lago piccolo per esercitarsi la pesca con l'ordegno così denominato *sciabachello* e circa venti *cale* nel lago grande e circa *sei* nel piccolo per l'altro ordegno denominato *schiettone*. Che queste cale sono libere ed esercitabili senza alcun impaccio, per come sono state per tempo immemorabile, e che sono più che bastanti per esercitare a totale profitto la pescagione dei pesci in essi pantani racchiusi. 6// Che la pesca dei pesci si è sempre ed esclusivamente esercitata da tempo immemorabile in dette *cale*, che sono i siti più opportuni per eseguirla utilmente. 7// Tutt'altri fatti sopra dedotti o libellati.

Emettere infine ogni altra dichiaratoria e statuizione che crederà necessaria nel fine sempre di far dritto alle superiori domande.

Si reclamano in ogni caso le spese del giudizio in pro dell'Erario Nazionale, ed in favore del procuratore legale ed avvocato in causa officiosi le loro rispettive competenze. Salvi in ampia forma tutt'altri diritti, azioni, eccezioni e ragioni.

Udito il procuratore del Sig. Francesco Mancuso il quale conchiuse che il Tribunale si piaccia ammettere il suo intervento volontario, e facendovi dritto condannare i convenuti solidalmente al pronto pagamento di L.1530 secondo le fatte istruzioni, e precisamente la perizia del Sig. Benigni del dì 9 gennaio 1874 che si piaccia omologare, alla ragione di l.510 annue per tre anni decorsi da dicembre 1870 a dicembre 1873 di unità agli interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento. Si reclamano le spese del giudizio, comprese le competenze del procuratore e dell'avvocato in causa.

Udito il suddetto procuratore dei Signori Luciano Arena fu Giuseppe e Consorti il quale ha conchiuso che piaccia la Tribunale ammetterli come intervenienti nell'attuale giudizio, e riunisca l'intervento alla causa principale, e facendo proprio nel merito le dimande del Sig. Natoli nel nome spiegate per quanto riguarda il loro dritto insistono perchè anche nel loro interesse fossero i laghi sgombrati dalle montagnole formate dai convenuti, e dalle chiusure analoghe, come costitutive di un enorme ed abusivo impedimento alla libertà della pesca, ed anche a quella delle chiocciole, accordata dalla munificenza sovrana a tutti i naturali del villaggio senza distinzione con pronunziare all'uopo l'a-

naloga condanna. Ordinare al bisogno l'istruzione chiesta dal Sig. Natoli, quante volte risulterà necessario per assicurare i fatti narrati e dichiarare accertando che il diritto alla pesca delle chiocciole risiede in tutti i naturali del villaggio anzichè nei soli convenuti.

Nell'interesse dell'altro interveniente Giuseppe Mancuso, ritenendo i fatti rapportati dal Sig. Pirandello, domanda e conchiude che il Tribunale si piaccia ammettere il suo intervento volontario, e facendo dritto condannare i convenuti solidalmente al pronto pagamento di L.1530 secondo le fatte istruzioni, e precisamente la perizia del Benigni del 9 gennaio 1874 che si piaccia omologare colla ragione di L.510 annue e per tre anni decorsi da dicembre 1870 a dicembre 1873, d'unità agli interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento.

Condannare i detti convenuti alle spese del giudizio in pro degli intervenienti, compresi i compensi dovuti all'avvocato ed al procuratore legale in causa. Salvo ogni altro diritto.

Il Tribunale: ritenuto in fatto che il Commendatore Sig. Luigi Natoli, nella qualità di amministratore dei laghi o pantani siti nel territorio del Faro, abbia con la citazione del 24 ottobre 1870 promosso contro dei convenuti l'attuale giudizio, per lo quale chiedeva che fosse in loro danno ordinata la distruzione delle così dette montagnole e recinti, che nella loro qualità di cocciolai avevano costruiti senz'alcuna ragione giuridica e in pregiudizio del dritto alla pesca spettante ai domini utili da lui rappresentati.

Che questo collegio con sentenza del dì 16 novembre 1872 ordinava perizia con l'accesso del giudice Sig. Labrisi sopra luogo nel fine di constatarsi, se realmente le opere denunciate esistessero, se, nell'affermativa, tornassero di nocumento alla libera pescagione per cui si hanno dritto i domini utili, e qual ne fosse stato l'ammontare del danno.

Che tali incumbenti eseguitisi si viene oggi a riprodurre la causa pei diffinitivi provvedimenti in merito, e la istanza viene riassunta dal Sig. Luigi Pirandello quale acquirente all'asta pubblica del dominio utile sui suddetti laghi.

In merito: considerando che avendo il Sig. Pirandello esibito in giudizio l'estratto della sentenza per la quale è constatato che egli sia subentrato per acquisto fattone nel dominio utile dei Laghi o Pantani siti nel territorio del Faro debba senz'altro venir dichiarata ben riassunta da lui l'istanza promossa dal Sig. Natoli con la citazione di ottobre 1870. Considerando che avendo i Signori Giuseppe Mancuso, Luciano Arena fu Giuseppe, Andrea Arena fu Leonardo, Pietro Arena fu Giacomo,

Pietro Ruello fu Antonino, Nicolò Costa di Antonino, Nicolò Arena fu Giacomo, Luciano Ruello fu Antonino, Francesco Mancuso di Pietro, Matteo Ruello di Antonino, Giuseppe Mancuso fu Nicolò ed Antonino Mancuso di Pietro spiegato nel termine di rito il loro intervento volontario, col quale chiedono di farsi dritto alle domande del Sig. Pirandello, debba lo stesso dichiararsi ammissibile, ancor perchè nessun contrasto vi è sul proposito elevato dalle controparti.

Considerando che non sia il caso di doversi ordinare l'integramento del giudizio con la contraddizione del Sindaco qual rappresentante l'universalità del ceto dei cocciolai poichè la ragione sulla quale codesta eccezione dei convenuti si fonda non trova base sufficiente nel fatto. Per vero il Sig. Natoli altro non domandava con la sua citazione, se non che la distruzione di tutte quelle montagnole e recinti che si trovavano praticati nei laghi da ciascun dei convenuti nel proprio e peculiare interesse.

Che se il perito abbia col suo rapporto consultato la esistenza di alcune di coteste opere non appartenenti ad alcuno dei convenuti ma al ceto intero dei cocciolai non potrebbe, come non può, il Tribunale ordinare di essi la distruzione per manco di istanza che specialmente li riguardasse.

Considerando che molto meno possa e debba cotesta eccezione valere per la dichiarazione che i convenuti pretendono che in loro favore uti universi sul dritto loro ad essere esclusivamente adibiti nella pesca del pesce, ad aver parte del profitto ricavabile giusta la misura segnata nelle diverse concessioni loro fatte dall'autorità del governo del tempo che ne aveva dritto. Dappoichè sopra questo capo non si è impegnata disputa nè da Natoli nè da Pirandello, giacché sarebbe un giudicare ultra petita se il collegio emettesse nel riguardo statuizione di sorta.

Considerando che indi alle eccezioni poste innanzi dai convenuti si renda indispensabile ordinarsi una revisione della perizia da eseguirsi da uomini tecnici e nel fine speciale e determinato di conoscere quale sia la estensione del dritto trasferito nei convenuti per la industria delle cocciolae giusta diversi dispacci e concessioni dei quali non si tenne conto dal primo perito e se per lo esercizio di cotesto dritto sieno o meno inseparabilmente necessarie tanto le così dette montagnole o bassi fondi di terra appositamente ammonticchiati, e i pali per tenere i capi delle corde alle quali attorcendosi le cocciolae si nutriscono e si ingrassano per rendersi così mercantibili. E se infine, constatato il nocumento al Sig. Pirandello da codeste opere altro mezzo egualmente proficuo ed

economico vi fosse per la quale, senza negare l'esercizio pieno del dritto nei convenuti, fosse d'altra parte meno nocevole all'esercizio dell'altro diritto non meno interessante nell'attore per la pesca del pesce in detti laghi.

Considerando che dipende dall'esito della nuova perizia a disporsi il vedere se torni o no utile al buon risultamento della causa l'ammetersi la prova testimoniale pei fatti articolati dai convenuti.

Considerando che le spese vanno riservate.

Per tali motivi il Tribunale:

1 - dichiara ben riassunta dal Sig. Luigi Pirandello la istanza promossa dal Signor Commendatore Luigi Natoli nel nome con gli atti dei giorni 24 ottobre e 13 novembre 1871.

2 - Ammette in rito l'intervento volontariamente spiegato nella presente causa dai Signori Giuseppe Mancuso e consorti con le due comparse conclusionali di pari data 22 agosto 1871.

3 - Senz'attendere alla eccezione per non integrità del giudizio, la quale rigetta, a fine di provvedere sul merito della domanda del Signor Pirandello ordina, che a cura e spese per ora dei convenuti tre periti per la cui scelta delega il Presidente di questo Tribunale, prestato il giuramento nelle mani si rechino nei luoghi controversi, e quindi, tenuti presente le diverse concessioni di cui son portatori i convenuti e i rilievi delle parti tutte verificchino e riferiscano:

A) Se la perizia fatta dal Sig. Architetto Benigni abbia con verità risposto agli incumbenti affidatigli.

B) Se le così dette montagnole o bassi fondi di terra ammonticchiata e i pali a cui si attaccano le corde di labano siano o meno indispensabilmente necessari alla coltivazione ed industria delle cocciole.

C) Se venendo danno al Sig. Pirandello da tali opere vi esista altro metodo di coltivazione non meno proficuo ed economico che servisse nel contempo a conciliare lo esercizio del diritto dei convenuti a tali industrie con quello spettante al Sig. Pirandello per la pesca del pesce in detti laghi.

D) Se i pali per i recinti assegnati a ciascuno dei convenuti sieno indispensabili per la garentia del dritto ad ognuno di essi spettante. Depositeranno la loro dettagliata relazione in questa Cancelleria fra 30 giorni dal prestato giuramento.

Per esito di che od in difetto riserba gli ulteriori provvedimenti pur sugli altri mezzi istruttori ma benanco sul merito e sulle spese.

Così deciso addì 24 agosto 1874 nella Camera del Consiglio del Tri-

bunale dai Signori Cavaliere Giuseppe Sarnengo Presidente, Tommaso Toraldo e Giuseppe Rocca Giudici, che l'anno sottoscritta, di unita al Cancelliere.

F.to Giuseppe Sarnengo

Tommaso Toraldo

Giuseppe Rocca estensore

Letterio Grasso Cancelliere

Pubblicata e registrata agosto 1874

F.to illegibile

VII

Sentenza della Corte di Appello di Messina, pronunciata il 9 settembre 1875, sull'appello proposto da Luigi Pirandello nei confronti di Antonino Arena ed altri

(Archivio di Stato di Messina, fondo Corte d'Appello, vol. 35, 1875, f. 119/128v.)

Corte di Appello di Messina, Sezione Civile / Udienda del 9 Settembre 1875

Nella causa civile sommaria scritta a ruolo generale di spedizione al n. 2949 tra il Sig. Luigi Pirandello, negoziante, domiciliato in Messina, appellante per atti di appello dei giorni 24 Gennaio e 13 Luglio 1875, rappresentato dal procuratore legale Sig. Gio. Battista Bellitti contro i Signori Antonino Arena di Giuseppe, Andrea, Domenico e Candeloro Arena di Antonino, Rando fu Salvatore, Nicolò Rando fu Filippo, Giovanni e Giuseppe Mangraviti di Michele, Michele Mangraviti fu Giovanni, Giuseppe Arena fu Andrea, Nunzio Arena fu Matteo, Nicolò Ruello fu Santi, Natale Ruello fu Andrea, Giuseppe Donato di Michele e Francesco Mangraviti fu Giuseppe, tutti chiocciolari pescatori, domiciliati nel Villaggio dei Ganzirri, appellati per gli atti sudetti, ammessi al gratuito patrocinio con decreto del dì 19 Novembre 1871 del Presidente della Commissione del gratuito patrocinio presso questo Tribunale Civile del 15 Dicembre 1871 rappresentati dal procuratore legale sig. Letterio Carbone e la Signora Giuseppa Mangraviti vedova di Cosimo Arena, lavoratrice, domiciliata nel Villaggio Ganzirri, nei nomi, appellata, rappresentata dal procuratore legale Sig. Giovanni Fleres Parisi.

Da parte del Sig. Pirandello si conchiuse chiedendo che piaccia alla Corte non esservi luogo a deliberare per le tardive, molteplici e lunghissime addite fatte dai contendenti, che si rende impossibile per mancanza del tempo leggerle e riscontrarle, e di cui non ha avuto la copia.

In tutti i casi e in modo subordinato dire esse addite inammissibili e rigettarle, ed invece:

1 - Ammettere il presente appello, annullare o revocare i capi contrari al concludente della sentenza appellata, resa nel dì 24 agosto 1874 e facendo quello che avrebbero dovuto i primi decidenti sentire fare dritto allo stesso ed ai suoi motivi; conseguentemente senz'arrestarsi alle ec-

cezioni, repliche e domande dei convenuti, oggi pochissimi, rimasti appellati, che dichiarerà inammissibili, o rigetterà, accogliere ed aggiudicare le domande tutte spiegate dal Commendatore Avvocato Sig. Natoli con gli atti 24 Ottobre e 10 Novembre 1871 ed assunte oggi dal concludente medesimo con il di lui atto di intervento intimato il 26 Febbraio 1874, e quindi si degni la prelodata Corte dichiarare di non ostacolo qualunque ordinanza di qualunque Intendente del passato regime, che abbia per avventura avversati i dispacci regi e la Concessione in quando al dritto dei chiocciolai nei loro antichi recinti e senza l'uso delle barche, e ritenendo e dichiarando qualsivoglia ordinanza d'Intendente, abusiva, illegale e senz'alcuna competenza, perchè nessuna ne dava all'Intendente la legge del 1 Dicembre 1816 e quella del 17 ottobre 1818, contenente le norme per l'amministrazione Comunale e Proviinciale nell'ex Regno delle Due Sicilie, ad invadere la competenza del potere giudiziario a violare i diritti quesiti dal Barone Gregorio colle Regie Concessioni enfiteutiche ed a farsi giudice delle contese fra un privato ed alcuni individui cittadini, o privati stabiliti con un contratto sanzionato dall'autorità legislativa.

2 - Omologare i verbali di accesso e di perizia del 14 Settembre e 23 Dicembre 1893, ed all'effetto con sentenza, anche al bisogno eseguibile malgrado opposizioni, e senza cauzione, condannare i rimasti appellati anzidetti Antonino Arena di Giuseppe, Andrea, Domenico e Candeloro Arena di Antonino, Giuseppe Rando fu Salvatore, Nicolò Rando fu Filippo, Giovanni e Giuseppe Mangraviti di Michele, Michele Mangraviti fu Giovanni, Giuseppe Arena fu Andrea, Giuseppe Donato di Michele, Nunzio Arena fu Matteo, Nicolò Ruello fu Santi, Natale Ruello fu Andrea ed Andrea Mangraviti fu Giuseppe, a sgombrare in dù giorni, o in altro prudente termine che fisserà la Corte, quei cumuli di terra e riempimenti da essi praticati nei laghi in parola, e che hanno sotto il nome di montagnole, o altro simile, restituendo l'alveo al suo stato normale, qual'era pria dei commessi abusi, anche i riempimenti da loro eseguiti nei recinti laterali alla periferia del luogo e limitati giusta lo stato lor precedente, nei quali recinti, dichiarati la Corte, ch'essi hanno dritto alla servitù di raccogliere chiocciole soltanto, giusta l'uso al tempo della concessione, e per moltissimo tempo dopo, con facultare il concludente, in caso d'inadempimento di fare eseguire lo sgombro medesimo a spese ed interessi degli appellati, e per un usciere da destinarsi con la stessa sentenza.

3 - Condannare gli appellati al danno sofferto dal Sig. Pirandello dal di dell'aggiudicazione 26 Gennaro 1874 stabilito nella perizia in parola

a Lire cinquecentodieci all'anno, fino all'effettivo soddisfo e dei frutti legali dal di dell'aggiudicazione definitiva sudetta al Gennaio 1874.

4 - Condannare altresì gli appellati ai danni ed interessi, che ha risentito l'istante pei cennati fatti abusi.

5 - Condannare alle spese della lite, e come temerari litiganti, al risarcimento dei danni prodottigli dalla lite, comprese le competenze degli avvocati in causa, Paolo La Spada e Commendatore Sig. Natoli.

6 - Finalmente mettere fuori causa:

- 1 Nicolò Arena di Giuseppe
- 2 Antonino Ruello fu Giuseppe
- 3,4 Giuseppe ed Antonino Ruello fu Giovanni
- 5 Andrea Mangraviti di Michele
- 6,7 Giuseppe e Pietro Ruello fu Antonino
- 8 Francesco Lisciotta di Olivio
- 9 Luciano Costa fu Leonardo
- 10,11 Giuseppe ed Andrea Arena fu Antonino
- 12 Antonino Arena fu Francesco
- 13 Lorenzo Mangraviti fu Filippo
- 14 Nunzio Arena fu Cosimo
- 15,16 Nicolò e Pietro Arena fu Giuseppe
- 17 Antonino Rando fu Salvatore
- 18 Stefano Mangraviti fu Pietro
- 19 Giuseppe Costa fu Domenico
- 20 Stefano Donato di Michele
- 21 Francesco Arena di Giuseppe
- 22 Francesco Ruello fu Filippo
- 23 Antonino Ruello fu Andrea
- 24 Luciano Arena fu Giuseppe
- 25 Domenico Mangraviti fu Matteo
- 26,27 Antonino ed Epifanio Donato fu Nunzio
- 28 Matteo Mangraviti fu Filippo
- 29 Domenico Bertuccio fu Antonino
- 30 Andrea Donato fu Michele
- 31 Pasquale Mangraviti fu Giuseppe
- 32 Andrea Mangraviti fu Giuseppe
- 33 Matteo Arena fu Antonino
- 34 Nicolò Bertuccio fu Giuseppe
- 35 Antonino Lisciotta di Olivio
- 36 Nicolò Mancuso fu Giuseppe
- 37 Rocco Mangraviti fu Pietro

38 Giuseppa Mangraviti, vedova di Cosimo Arena fu Antonino nei di lei nomi, purchè aderiscano alle giuste e legali dimande del concludente, alla mercè degli strumenti pubblici anzidetti.

Salvi tutti altri diritti, ragioni, azioni, crediti in ampia ed estesa forma.

Da parte degli appellati Arena e consorti si conchiuse chiedendo che piaccia alla Corte dichiarare inammissibili o per lo meno rigettare lo appello con tutti i motivi che lo informano proposto dal Sig. Luigi Pirandello con l'atto del 24 Gennaro 1875 con confermare l'appellata sentenza di questo Tribunale Civile del dì 24 Agosto 1874 ed ordinare che si abbia la stessa la sua piena esecuzione, con l'analogha condanna del Sig. Pirandello alle spese del giudizio in pro dell'Erario Nazionale, ed in pro del procuratore legale ed avvocato in causa officiosi le loro competenze rispettive.

Subordinatamente ed al bisogno facendo allo appello incidente:

Ordinare al bisogno mezzi d'istruzione che crederà necessari ed analoghi alla presente controversia, con ordinare una novella perizia da eseguirsi da un Ufficiale della Marina Nazionale, ed ordinare contemporaneamente la prova testimoniale per dimostrare:

1 Che i concludenti sudetti, a cui spetta per legge e per giustizia, hanno di loro esclusiva proprietà i rispettivi recinti con i pali e con le corrispondenti così dette montagnole, e propriamente chiocciolaie.

2 Che le chiocciole o le telline si sono da secoli pescati con una rete a sacco, legata ad un'asta, e ad una specie di rastrello o pettine di ferro.

3 Che con i detti istrumenti si è dall'università dei chiocciolari esercitata da tempo immemorabile la pesca delle chiocciole sui bassi fondi fino al punto dove giunge l'asta.

4 Che nei recinti non si pescano, nè sonosi pescati mai coccirole, ma vi si coltivano, o come in dialetto e nei dispacci dicevasi si arbitriano, da dove poi essendo atte alla vendita si raccolgono.

5 Che direttamente e per mezzo degli autori rispettivi e fin da immemorabile tempo li han posseduti legittimamente, e che li hanno acquistati per titoli e per prescrizione più che trenta anni avanti la citazione.

6 Che fin dall'epoca in cui furono i due Laghi per la pescagione dei pesci concessi al Barone Gregorio, i concludenti e gli autori loro hanno conseguito la metà dei pesci fornendo gli arnesi di pesca.

7 Che per la coltivazione della industria delle chiocciole sono necessari i recinti nella condizione onde si trovano, ed in cui sonosi posseduti.

8 Che esistono circa venti *cale* nel Lago grande, e circa quindi nel Lago piccolo per esercitare la pesca dei pesci con l'ordegno così denomi-

nato *sciabardiello* e circa venti *cale* nel Lago grande, e circa sei nel piccolo per l'altro ordegno denominato *schiettone*. Che queste *cale* sono libere ed esercitabili senz'alcuno impaccio, per come sono state da tempo immemorabile, e che sono più che bastanti per esercitare a totale profitto la pescagione dei pesci in essi pantani racchiusi.

9 Che la pesca del pesce si è sempre ed esclusivamente esercitata da tempo immemorabile in dette *Cale* che sono i siti più opportuni per eseguirla utilmente.

10 Tutti altri fatti sopra dedotti e libellati.

Emettere infine ogni altra dichiaratoria e statuizione che crederà necessaria nel fine sempre di far dritto alle superiori domande.

Si reclamano in ogni caso le spese del giudizio in pro dell'Erario Nazionale, ed in favore del procuratore legale ed avvocato in causa officiosi le loro rispettive competenze.

Da parte della Signora Mangraviti si conchiuse che piaccia alla Corte darle atto di litiscissione e renuncia, offrendo le spese per le rate le spetta pagare sin'oggi al detto Sig. Pirandello.

Il P.M. rappresentato dal Sostituto procuratore Generale Cav. Sig. Stefano Cambria ha conchiuso per ordinarsi una perizia nominando periti idonei di mare, e coll'intervento del Magistrato, sui laghi in controversia, i quali, tenendo presente i reali dispacci, osservino le opere esistenti nei laghi sudetti tanto nel diritto della pesca delle chiocciole, quanto nel diritto della pesca dei pesci, acciò non sia pregiudicato il diritto di alcuna delle parti.

//Quistioni//

1 È ammissibile l'appello incidente proposto dai cocciolai Arena e consorti?

2 Dovranno molti dei convenuti in origine esser messi fuori causa per avere essi ceduto alla lite?

3 La revisione della perizia fu nella specie ben disposta dal Tribunale?

4 Spese?

La Corte osserva in fatto che con atto pubblico del 15 Aprile 1807, di seguito a reali dispacci e bandi, il Governo del tempo concesse in enfiteusi al Barone Gregorio i due pantani a Torre del Faro, ossia il diritto privativo della pesca negli anzidetti pantani per l'annuo canone di onze tre in recognizione del supremo e diretto dominio.

Tra gli altri obblighi assunti dall'enfiteuta in detto atto, si leggono i seguenti:

4 Che abbia il surriferito D. Gregorio cura d'immettere mai sempre nei succennati laghi dei nuovi semi per l'aumento della pescagione, nel-

la quale operazione dovrà impiegare i vicini abitanti, accordando ai medesimi la terza parte della pesca, restandone altre due terze parte in favore di esso Barone Gregorio.

5 Che debbono i detti abitanti continuare nella libertà di pescare nei riferiti laghi del cocchiole nel modo già fissato.

Espropriati i beni in danno della eredità Gregorio, attesa la indivisibilità dei detti laghi, furono essi dati in amministrazione giudiziaria al Commendatore Natoli, il quale, con questa divisa, nel 1871 convenne innanzi al Tribunale Candeloro Arena ed altri per sentirsi condannare a distruggere, in un brevissimo termine, le così dette montagnole e recinti che essi si erano arbitrato di fare in pregiudizio del diritto della pesca spettante ai domini utili da lui rappresentati.

Il Tribunale, in contumacia dei convenuti, ordinava perizia con l'accesso del giudice Labrisi sopra luogo, nel fine di costatarsi se realmente le opere denunciate esistessero, se, nell'affermativa, tornassero di nocimento alla libera pescagione cui si avean dritto i domini utili, e qual ne fosse stato lo ammontare del danno.

Dopo eseguiti l'accesso e perizia, fu la causa riprodotta per le providenze di merito.

E poichè i detti laghi se li aggiudicò nel 1874 il Sig. Luigi Pirandello, così costui intervenne in causa, e fece sua la istanza spiegata dal Commendatore Natoli.

Il Tribunale con sentenza del 24 Agosto 1874 ordinò che tre periti a destinarsi dal Presidente, tenute presenti le concessioni avessero verificato e riferito:

A) Se la perizia fatta da Benigni abbia con verità risposto agli incumbenti affidatigli.

B) Se le così dette motagnole o bassi fondi di terra ammonticchiate, e i pali a cui si attaccano le corde di labano siano o meno indispensabilmente necessari alla coltivazione ed industria delle cocchiole.

C) Se venendo danno al Sig. Pirandello da tali opere vi esista altro metodo di coltivazione non meno proficuo ed economico che servisse nel contempo a conciliare lo esercizio del dritto dei convenuti a tale industria con quello spettante a Pirandello per la pesca del pesce in detti laghi.

D) Se i pali per i recinti assegnati a ciascuno dei convenuti siano indispensabili per la garentia del diritto ad ognuno di essi spettante. Riserbò il Tribunale di pronunciare sugli altri mezzi istruttori chiesti dai convenuti.

Da questa sentenza appellò il Sig. Pirandello dolendosi che il Tribu-

nale nella specie avea sconvolto tutti i principi di scienza sulla pesca, e ferito i diritti di proprietà che gli venivano garantiti dai dispacci, bandi, titolo di concessione e dalla legge.

Moltissimi dei convenuti con pubblici atti rinunziarono alla lite, si obbligarono a distruggere le montagnole ed i recinti, e di pagar le spese del giudizio.

Gli altri appellati, dopo aver conchiusi pel rigetto dello appello di Pirandello, e per la conferma della sentenza appellata appellavano per incidente onde essere ammessi a provare per testimoni quegli stessi fatti articolati in prima istanza, e per i quali il Tribunale riserbò di pronunziare dopo la disposta revisione di perizia.

In dritto sulle proposte quistioni:

Attesochè dopo essersi conchiuso pel rigetto dell'appello principale, e per la conferma della sentenza appellata, ogni appello incidente non è più ammesso per legge, ostando la volontaria esecuzione data alla detta sentenza per essersene chiesta la conferma.

Attesochè la domanda di esser messi fuori causa da parte di molti dei convenuti, è giustificata dai titoli pubblici coi quali cedettero alla lite, ed è lo stesso Pirandello che con le sue comparse conclusionali conviene che siano messi fuori causa senza pronunziar condanna alle spese per essersi obbligati di pagargliele.

Attesochè il Sig. Pirandello a torto si lamenta col suo gravame della revisione della perizia disposta dal Tribunale, il quale, lungi da vulnerare i dritti di pesca concessi ai suoi danti causa con i Reali Dispacci, a titolo di enfiteusi, la Corte nella detta sentenza non ravvisa alcun pregiudizio tanto a lui, che ai cocciolai.

E la Corte, per le eccezioni poste innanzi dai cocciolai, crede indispensabile la disposta revisione di perizia da eseguirsi da uomini tecnici e nel fine determinato di conoscersi la estensione del dritto concesso agli abitanti del Faro e Ganzirri per la libera pescagione delle cocciole, e loro industria giusta i Reali Dispacci i quali il primo perito Sig. Benigni non tenne presenti.

È utile pure che si sappia cosa sia necessario per lo esercizio della pesca delle cocciole, e se le opere denunziate, e che si vogliono distrutte, siano nei sensi delle antiche concessioni e bandi pubblici che le parti hanno esibito in giudizio. E se tutto ciò, come mezzo al fine, sia necessario per l'attuazione della industria delle cocciole.

E sotto questo rapporto la Corte, sempre nello scopo di non pregiudicare i diritti rispettivi delle parti, stima fare un'aggiunzione alla sentenza appellata, onde la giustizia abbia tutto presente quando sarà chia-

mata a decidere sul merito della controversia che rimane impregiudicato.

Poichè le parti soccombono reciprocamente le spese di appello possono compensarsi.

Attesochè in quanto a coloro pei quali si conviene di esser messi fuori causa, non deve la Corte pronunziare cosa alcuna per le spese del giudizio, perchè i medesimi si obbligarono di pagarle al Sig. Pirandello / per tali motivi / la Corte uditi i difensori comparsi ed il P.M. pronunziando diffinitivamente sull'appello principale del Sig. Pirandello, e senz'attendere allo appello incidente che dichiara inammissibile, mette fuori causa Nicolò Arena di Giuseppe, Antonino Ruello fu Giuseppe, Giuseppe ed Antonino Ruello fu Giovanni, Andrea Mangraviti di Michele, Giuseppe e Pietro Ruello fu Antonino, Francesco Lisciotta di Olivio, Luciano Costa fu Leonardo, Giuseppe ed Andrea Arena fu Antonino, Antonino Arena fu Francesco, Lorenzo Mangraviti fu Filippo, Nunzio Arena fu Cosimo, Nicolò e Pietro Arena fu Giuseppe, Antonino Rando fu Salvatore, Stefano Mangraviti fu Pietro, Giuseppe Costa fu Domenico, Stefano Donato di Michele, Francesco Arena di Giuseppe, Francesco Ruello fu Filippo, Antonino Ruello fu Andrea, Luciano Arena fu Giuseppe, Domenico Mangraviti fu Matteo, Antonino ed Epifanio Donato fu Nunzio, Matteo Mangraviti fu Filippo, Domenico Bertuccio fu Antonino, Andrea Donato fu Michele, Pasquale Mangraviti fu Giuseppe, Andrea Mangraviti fu Giuseppe, Matteo Arena fu Antonino, Nicolò Bertuccio fu Giuseppe, Antonino Lisciotta di Olivio, Nicolò Mancuso fu Giuseppe, Rocco Mangraviti fu Pietro e Giuseppe Mangraviti nei nomi.

Ed aggiungendo alla sentenza appellata ordina che i periti a destinarsi verificheranno inoltre se gli attuali recinti siano, nei sensi delle concessioni e bandi, necessari per l'attuazione della industria delle cocchie spettante ai naturali del Faro.

Dispone infine che con la fatta aggiunzione l'appellata sentenza si esegua.

Nulla per le spese pei messi fuori causa.

Fra le altre parti compensa le spese di appello, tranne l'importo di redazione, tassa di registro, spedizione e notificazione della presente, che pone a carico del Sig. Pirandello.

Fatto e deciso nella Camera del Consiglio dell'Illustrissimo Comendatore Sig. Domenico Sommariva Primo Presidente e dei Signori Cav. Pasquale Patti, Cav. Felice Valentino, Teobaldo Sorgente, e Cav. Michele Cardone, Consiglieri.

In Messina li nove Settembre milleottocentosettantacinque.

Quindi la presente sentenza viene firmata dai sudetti votanti e del Vice Cancelliere Sig. Giuseppe Pisano.

(Seguono le firme)

La sottoscritta sentenza venne pubblicata all'udienza della Corte d'Appello di Messina Sezione Civile, addì tredici Settembre 1875.

Il Vice Cancelliere

G. Pisano.

VIII

Atto di vendita per notar Salvatore del 26 settembre 1877

N.° 322 del Repertorio. - Copia di vendita -

Regnando Vittorio Emanuele II

Per grazia di Dio, e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Il giorno ventisei Settembre 1877 in Messina nello studio di notar Francesco Salvatore.

Innanti noi notar Antonino Salvatore di notar Francesco, residente in Gazzi, dipendenza di Messina, con lo studio nella Via Provinciale, iscritto presso questo Consiglio Notarile, e dei sottosegnandi testimoni a noi cogniti sono presenti

Il Sig. Giuseppe Costa, figlio del fu Pasquale, sarto, nato e domiciliato in Messina, da noi notaro e dai testimoni conosciuto da una parte.

Ed il Sig. Candeloro Arena, figlio di Antonino, proprietario, nato, e domiciliato nel villaggio Ganzirre, ed oggi in questa conferitosi, da noi notaro e testimoni conosciuto dall'altra.

Il detto Sig. Costa in vigore del presente strumento, e, colla garanzia di dritto, e di fatto, vende, e trasferisce senza speranza alcuna di ricompra al cennato Arena che in acquisto accetta per sè suoi eredi, ed aventi causa un pezzo di pantano sito nel villaggio Ganzirre contra pantano grande dell'estensione di passi otto e centimetri 26 pari a m ... e precisamente tre quinte parti di numero tredici passi e mezzo che il venditore Costa dichiara essere al medesimo pervenuti cioè una quinta parte come uno dei figli, ed eredi del fu Pasquale Costa, altra quinta per acquisto fatto da potere del di lui fratello Domenico, come per atto rogato da notar Francesco Salvatore addì quattordici Febbraio milleottocentosessantacinque registrato al N.° 587 e finalmente altra quinta per acquisto fatto da potere dell'altro di lui fratello Giovanni, in virtù di pubblico istrumento rogato da detto notar Francesco Salvatore addì ventiquattro Settembre milleottocentosessantanove, registrato al N.° 7966 confinante con pantano di Candeloro, e Giuseppe Costa, con quello di Ignazio Costa, e spiaggia cosidetta Caracozzolo.

Dichiara altresì detto Sig. Costa non avere dette tre quinte di passi tredici e mezzo di pantano ad altri pria d'ora donato, ipotecato, venduto,

od in qualunque altro modo alienato, assoggettandosi per la verità di questa dichiarazione a tutte le conseguenze di legge.

La presente vendita procede per il convenuto e strasattato prezzo netto di lire millecinquecentotrenta che l'acquirente Candeloro Arena numera, e consegna ora stesso in tante polizze di Banca Nazionale al venditore Giuseppe Costa, il quale, dopo aversele numerate, e verificate in vista di noi notaro e testimoni se le ha imborzati, e per cui ne rilascia ampia quittance a favore del solvente suddetto Candeloro Arena.

Attesa la superiore vendita, ed il pagamento del prezzo corrispondente detto Sig. Giuseppe Costa si spoglia da oggi in poi di ogni dritto, ragione ed azione che sopra il pantano suddetto si avea, e ne investe da questo momento in poi l'acquirente Arena, il quale ne potrà godere e disporre d'assoluto padrone e come cosa sua proprio.

Le spese del presente atto - taxa di registro, trascrizione note, ed altro occorrente restano a carico di esso acquirente Sig. Candeloro Arena.

Richiesti essi comparenti da noi suddetto notaro han dichiarato il presente essere conforme alla di loro volontà.

Rogato il presente atto da noi suddetto notaro in due fogli di carta scritta in cinque pagine da persona di nostra fiducia alla presenza di essi contraenti, non che dei Sig. i Don Gaetano Romano del Fu Filippo, e Don Stefano Saccardo fu Pasquale, ambi Civili nati e domiciliati in Messina testimoni idonei aventi le qualità volute dalla legge, i quali vengono a sottoscrivere col solo Sig. Giuseppe Costa, e noi Notaro, dichiarato avendo il detto Arena di non sapere scrivere per non averlo mai appreso, e ciò dopo lettura da noi suddetto notaro data alla parti contraenti in presenza dei testimoni dell'intero presente atto ai sensi della legge in vigore.

Giuseppe Costa

Gaetano Romano testimone

Stefano Saccardo testimone

Notar Antonino Salvatore di notar Francesco residente in Gazzi, dipendenza di Messina

Specifica Totale L. notar Salvatore N ° 2666 registrata a Messina 27 Settembre milleottocentosettantasette L. 61 vol. 69 f. 2 pagato L. 74.40 Il Ricevitore S. La Loggia

La presente copia è esemplata dal suo originale da noi rogato col quale confronta In fede abbiamo apposto alla presente il segno del Tabellionato e la marca di registro.

L'originale firmato ai sensi di legge

Messina cinque Ottobre 1877

Notar Antonino Salvatore di notar Francesco residente in Gazzi dipendenza di Messina

IX

Sentenza della Corte di Appello di Messina, emessa il 9 maggio 1902 sull'appello proposto da Bardetta Giovanni nei confronti di Mauromati Emilio

(Archivio del Tribunale di Messina 1902)

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE TERZO
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
re d'italia

La Corte di Appello di Messina, Sezione Civile, ha emesso la seguente Sentenza nella causa civile sommaria iscritta al n. 18369 del ruolo generale di spedizione, introitata il 3 aprile 1902 tra il signor Bardetta Giovanni fu Giuseppe, cocciolaro domiciliato in Ganzirri, appellante per atto 18 maggio reiterato il 22 maggio 1901, citato in riproduzione con atto del 29 gennaio 1902, rappresentato dal procuratore legale avvocato signor Giovanni Salamone e il signor Mauromati Emilio di Eugenio, domiciliato in Messina, appellato ed istante in riproduzione come sopra, rappresentato dal procuratore legale avvocato signor Giovanni Calamarà.

Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo che la Corte Eccellentissima, ritenuto e considerato l'anzidetto e quanto non coperto dal giudicato nella comparsa 11 ottobre 1901 e 5 aprile 1901 innanzi il Tribunale e 28 novembre innanzi la Corte che qui si abbiano come conclusum trascritto; ed occorrendo fattane espressa dichiarazione, si benigni: In linea pregiudiziale dire non luogo a deliberare con la condanna alle spese e competenze del signor Mauromati. In subordinata in completo accoglimento degli appelli annullare o revocare la sentenza 22-30 aprile 1901 - 24 ottobre - 9 novembre 1901 appellata ed in quelle veci in linea pregiudiziale dichiarare inammissibile la domanda per litedipendenza ed ostacolo dei precedenti giudicati del 1875 e precedenti ed eseguita perizia ed accesso giudiziario. Dire inammissibili le domande tutte del Mauromati per manco in lui di titolo azione e qualità. In subordinato dichiarare la incompetenza e mancanza di giurisdizione nel magistrato adito per legge e per patto. Rigettare e dichiarare coperto di prescrizione le domande Mauromati. Sempre gradatamente ed in più subordinata ipotesi annullare la perizia

del signor Gioacchino Mazza, disporre perizia collegiale e l'accesso del Collegio sui luoghi ed ogni altro provvedimento che crederà opportuno, accolga in tutte le ipotesi e faccia dritto alle conclusioni contenute nelle comparse lette all'udienza del novembre 1901, in quanto non coperte dal giudicato, che qui debbono integralmente aversi per trascritte una ai capitolati di prova. Faccia sempre dritto alla domanda riconvenzionale a qual fine preordinerà la disponenda perizia collegiale. Emetta ogni altra statuizione che del caso al fine di accogliere le presenti conclusioni e dire inammissibili o rigettare le contrarie.

Il procuratore dell'appellato ha conchiuso chiedendo: Dichiarare inammissibili o rigettare gli appelli proposti dal signor Giovanni Bardetta, con la condanna del medesimo alle spese dell'intero giudizio. Come mezzo al fine, e solo ove occorra, ammettere il concludente a provare con qualunque mezzo i fatti articolati sopra alle lettere A.B. che qui intendersi debbono trascritti. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione in ampia e generale forma.

È RITENUTO IN FATTO che con Real Biglietto del 15 ottobre 1891*, il Barone Giuseppe De Gregorio ottenne precaria concessione di poter introdurre e fare allignare nei due laghi demaniali denominati Pantanello e Pantano Grande, esistenti nel tenimento di Messina, qualsivoglia sorta di pesci, salvo però la libertà ai marinari dei vicini villaggi di continuare nell'antico esercizio della pesca delle chiocciole, producentisi nei laghi stessi e coltivate in appositi recinti, e facendo al riguardo obbligo espresso ad esso De Gregorio di non dare impedimento nè direttamente nè indirettamente ai chiocciolari.

La detta concessione, in seguito all'apertura di un canale di comunicazione col mare, per rendere più fertile la pesca del pesce nei due laghi, ed evitare esalazioni, con atto pubblico del 15 aprile 1807 venne tradotta in una enfiteusi perpetua della privativa della pesca del pesce, con obbligo al De Gregorio, non solo di rispettare il dritto dei naturali relativo alle chiocciole, ma anche di avvalersi di essi nella pesca suddetta, con partecipazione al ricavato in ragione del terzo. Si stipulò inoltre espressamente, che il De Gregorio non poteva trasferire ed alienare il diritto di privativa della pesca, senza il Regio assenso, senza del quale qualunque alienazione si intendeva ipso iure nulla, e che doveva nominarsi una apposita persona per invigilare all'adempimento degli obblighi da lui assunti, e ch'egli poi dovea stare alle determinazioni

* Si tratta di un errore di scrittura: la data esatta è 1791.

e decisioni del Ministro della Reale Azienda e suoi successori circa all'osservanza del contratto. Essendo caduti i beni del De Gregorio nello stato di espropriazione, ed affidati in amministrazione al Comm. Luigi Natoli, costui con atto di citazione del 24 ottobre 1870, promosse giudizio contro diversi pescatori di chiocciole all'oggetto di disporsi la distruzione della così detta montagnola di terra e recinto di pali, ch'essi abusivamente, a suo dire, mantenevano nei due laghi in pregiudizio della pesca del pesce, spettante ai domini utili.

Questo giudizio si esplicò in tre sentenze, la prima resa a 16 dicembre 1872, con cui il Tribunale di Messina dispose perizia al fine di constatare se realmente le opere denunciate esistessero, e nell'affermativa se tornassero di nocumento alla libera pesca di pesce; la seconda resa dallo stesso Tribunale a 26 agosto 1874, con cui venne riassunta la istanza in persona del signor Luigi Pirandello, quale acquirente del dominio utile, ed ammessa una revisione di perizia, reclamata dai convenuti, e da eseguirsi da tre tecnici, al fine di conoscere quale la estensione del dritto trasferito nei convenuti istessi per l'industria delle cocchiole, giusta i diversi Dispacci, dei quali il primo perito non avea tenuto conto, ed in relazione a tal fine, stabilire: 1) se la montagnola ed i pali, a cui si attaccavano corde di lebano, destinata ad agevolare il nutrimento e l'ingresso delle cocchiole, fossero o meno indispensabilmente necessari; 2) se venendo da tali opere danno al Pirandello, esistesse altro metodo, non meno proficuo ed economico, che servisse nel contempo a conciliare l'esercizio dei due diritti; 3) se i pali per i recinti assegnati a ciascuno dei convenuti, fossero indispensabili per la garanzia del dritto ad ognuno di essi spettante; la terza, resa da questa Corte a 13 settembre 1875, in seguito ad appello del Pirandello, con cui venne confermata l'appellata sentenza, e disposto inoltre che i periti verificassero anche se gli attuali recinti erano, nei sensi delle concessioni e bandi, necessari per l'attuazione della industria delle cocchiole. Ma a questo punto rimase sospeso per abbandono.

Caduti anche i beni del Pirandello nello stato di espropriazione, e nominato amministratore giudiziario il signor Carmelo Cacopardi, costui, previa autorizzazione del Tribunale, con istrumento del 5 dicembre 1900, concesse in locazione al signor Emilio Mauromati i due laghi per la pesca del pesce. Tale locazione ebbe luogo con la stipulazione di avere il conduttore piena conoscenza dello stato dei laghi e degli abusi commessi dai naturali dei luoghi con ingombrarli di pali, canne e montagnole di terra, di rimanere escluso ogni indennizzo in di lui favore per gli abusi istessi, e di avere facoltà a farli rimuovere a sue spese.

Ed infatti il Mauromati con atto di citazione del 26 gennaio 1901, istituì giudizio contro il solo Giovanni Bardetta, chiedendo che fosse condannato a rimuovere le quattro montagnole e recinti di pali da lui mantenuti nei due laghi, dicendo questi ultimi destinati all'oggetto della coltivazione di un nuovo genere di molluschi, ossia cozze ed ostriche, e che fra le une e gli altri rimaneva poco spazio per la pesca del pesce.

Con sentenza del 22-30 aprile stesso anno, l'adito Tribunale di Messina, respingendo l'eccezione d'inammissibilità della detta domanda per mancanza di azione e per litispendenza, dispose perizia, diretta a verificare la natura, validità ed estensione delle opere lamentate, ed a rilevare se le opere stesse fossero dannose al Mauromati, ed utili, anzi necessarie alla coltura delle chiocciole, e riferire infine sui temperamenti da adottarsi secondo le regole dell'arte per rendere possibile nel miglior modo la concorrenza della coltura delle chiocciole e dell'esercizio della pesca del pesce.

Avverso questa sentenza il Bardetta produsse appello, ma in pendenza di esso eseguitasi la perizia, il Tribunale con altra sentenza, resa a 24 ottobre - 9 novembre 1901, definì la causa in modo pienamente favorevole all'attore. E seguì un altro appello del Bardetta, che ha portato in giudizio insieme al primo.

Con sentenza resa a 10-16 dicembre, mese successivo, questa Corte pronunciando sui due appelli riuniti, provvide nel modo seguente: Respinge innanzi tutto come irrecettibile l'intervento nuovo del Cacaopardi. Inibisce l'esecuzione provvisoria, apposta dal primo giudice alla seconda delle due sentenze appellate. Senz'attendere alla dedotta nullità della prima delle appellate sentenze, nullità che dichiara insussistente, sospende la decisione di ogni altra contestazione, ed in linea preparatoria ordina all'appellato Mauromati di produrre fra gli atti l'istrumento di concessione enfiteutica del 15 aprile 1807. Spese all'esito.

Riattivata dopo ciò la causa ad istanza del Mauromati, con atto del 29 gennaio corrente anno, è stata introitata con le conclusioni che precedono.

IN DIRITTO: Attesochè per quanto la precedente sentenza di questa Corte abbia una parte non ordinatoria in litis, ma di ragione decisiva, mal si comprende l'istanza dell'appellante di dichiararsi non luogo a deliberare allo stato per non essergli stata notificata la sentenza istessa. Tale notifica egli non potrebbe invocare se non al fine del ricorso in Cassazione, ma non avendo questo effetto sospensivo, il preteso provvedimento mancherebbe di efficacia pratica, e si risolverebbe in una perdita inutile di tempo, che la controparte ha tutto il diritto di evitare.

Attesochè mal fondata si riscontra l'eccezione di incompetenza dell'Autorità giudiziaria a dirimere la vertenza promossa dal Mauromati, eccezione ch'esso appellante tardivamente ora accampa in base all'istrumento del 15 aprile 1807, e propriamente alla clausola di dovere il concessionario De Gregorio stare alle determinazioni e decisioni del Ministro della Reale Azienda e suoi successori circa all'osservanza del contratto. A prescindere da ogni altra considerazione, che farebbe esulare attualmente la pretesa giurisdizione amministrativa della vertenza, basta considerare che non si tratta nella specie dell'osservanza degli obblighi assunti dal De Gregorio con quell'istrumento, ma si tratta di un'azione intesa a rimuovere voluti abusi in cui il Bardetta, come uno degli esercenti il promesso dritto della pesca delle chiocciole, verserebbe a discapito del dritto della pesca del pesce, e tale azione è essenzialmente di ordine privato e civile.

Attesochè discendendo alle quistioni riserbate con la precedente sentenza, è mestieri attendere a preferenza a quella attinente alla dedotta carenza di dritto di azione nel Mauromati, e ciò sia per mancanza di efficienza intrinseca del contratto di locazione in sè stesso, sia per non essere stata la delegazione conferitagli dall'amministrazione giudiziario Cacopardo a rimuovere gli antichi abusi, autorizzata dal Magistrato espressamente. Ora, dietro l'integramento materiale della causa con la produzione del ripetuto istrumento di concessione a favore del De Gregorio, stima la Corte che non si possa fare a meno di far dritto all'appellante, che fin dall'ingresso della lite ha messo in essere l'eccezione d'inammissibilità della domanda attrice per la detta carenza di dritto e di azione, e che il Tribunale ha respinto con la sua prima sentenza. Erroneamente il Tribunale ritenne che non sussisteva che il Cacopardo avesse delegato al Mauromati l'esercizio dell'azione di che trattasi, ma che soltanto aveva pattuito l'esclusione di ogni garanzia a favore della massa dei creditori per gli abusi vecchi e futuri, e che esso Mauromati sostituendo il locatore nel godimento della cosa locata, ed avendo inoltre l'obbligo di custodire e conservare la cosa istessa, trovava nel contratto la facoltà di agire a nome proprio, e rilevava da esso la sua qualità giuridica. In quanto alla prima parte di detto assunto, basta per la sua smentita ricordare che nel contratto di locazione s'incomincia con darsi atto di essere il locatario a conoscenza dello stato dei laghi e degli abusi commessi dai naturali dei luoghi con ingombrarli di pali, canne e montagnole di terra, e poi, oltre a pattuirsi l'esclusione di ogni garanzia, espressamente si esprime la facoltazione al medesimo di far rimuovere a sue spese quegli abusi, pattuendosi in caso di vit-

toria un aumento di staglio. In quanto alla seconda parte la fallacia si attiene al non essersi considerato che nella fattispecie non si trattava di ostacoli al godimento dei laghi circa all'esercizio della pesca provenienti da persone sfornite di titolo, ma bensì da persone che, bene o male, erano intese all'esercizio in quel modo, di un dritto incontrastato ed incontrastabile nel suo titolo di coesistenza, e che quel modo reputavano legittimo, reputazione che aveva una data antica, giusta gli atti del precedente giudizio, ed insieme attiene ad un erroneo concetto degli effetti del contratto di locazione. E per fermo, trattandosi di agire contro persone che si trovavano già in una condizione di fatto, intesa come modo del proprio dritto, non era più quistione pel locatario di far valere il godimento della cosa locata nello stato come gli veniva trasmessa, nè di custodire e conservare quello stato, ma bensì di estenderlo ed integrarlo a discapito dei pescatori, onde una vertenza d'intima cognizione e rivendicatoria. È risaputo poi che il locatario è estraneo all'azione di revindica, essendo il suo dritto tutto personale, tanto che se al suo godimento attuale viene arrecata una molestia di dritto, per gli articoli 1581 e 1582 Codice civile, ha il dovere d'invitare il locatore ad intervenire nel giudizio per essere rilevato e può anche chiedere di essere messo fuori causa, indicando soltanto il nome del locatore istesso. Ma, a prescindere da tutto ciò, nella fattispecie si ha che il Tribunale ha del tutto trasandato la considerazione, che essendo il Cacopardo sequestratario giudiziario di beni sotto espropriazione, non era nei suoi poteri di autorizzare un giudizio, inteso a far valere un dritto di dominio utile di maggiore estensione dell'attuale contro quello promiscuo esercitato dai cocciolari, e che al riguardo ha sconfinato dalla semplice autorizzazione a dare i laghi in affitto concessagli dal magistrato a norma del secondo capoverso dell'articolo 2085 del Codice civile. Questo articolo dimostra abbastanza la limitazione dei poteri del sequestratario giudiziale, poichè non solo esclude dalle proprie facoltà amministrative quella di dare in affitto i beni affidatagli, ma reclama come condizione per l'autorizzazione al riguardo da parte del magistrato che siano intesi i creditori istanti. Laonde apparisce che la condizione del Mauromati come attore in giudizio è sostanzialmente viziosa, e che il Bardetta ha tutto il dritto di respingerlo puramente e semplicemente.

Attesochè ogni altra quistione rimane assorbita ed accogliendosi l'appello contro la prima sentenza del Tribunale, cade senz'altro la seconda sentenza, che ha definito il merito a favore del Mauromati.

Attesochè le spese dei due giudizi seguir debbono la succumbenza del Mauromati.

Per tali motivi la Corte: intesi i procuratori delle parti. Pronunziando definitivamente sugli appelli prodotti dal signor Giovanni Bardetta, con atti di citazione del 18 maggio e 22 novembre 1901, avverso le due sentenze rese, una a 22-30 aprile e l'altra a 24 ottobre - 1 novembre istesso anno, del Tribunale di Messina, nella causa promossa dal signor Emilio Mauromati, senz'attendere alla istanza dell'appellante istesso di non luogo a deliberare sull'atto riproduttivo, istanza che respinge insieme all'eccezione d'incompetenza del potere giudiziario, accoglie i detti appelli in quanto intesi alla dichiarazione di essere esso Mauromati carente di dritto ed azione a promuovere la domanda libellata con l'atto introduttivo, e conseguentemente rinvoca le due appellate sentenze.

Condanna il Mauromati istesso alle spese tanto di prima che di seconda istanza a favore della controparte, da liquidarsi dal Consigliere estensore una ai relativi onorari di avvocato.

Così deciso in Camera di Consiglio dai Sigg.i: cav. Giovanni Terracina Consigliere anziano f.f. da Presidente, Cav. Raffaele Silvagni, Pietro Fancello, Giuseppe Fazzari ed Avv. Salvatore Capalbo Consiglieri.

Oggi in Messina, li nove maggio millenovecentodue.

(seguono le firme)

Letta e pubblicata all'udienza civile del quindici maggio 1902.

X

Sentenza del Tribunale civile di Messina, pronunciata il 24 aprile 1953
nella causa civile promossa da Bardetta Nicola ed altri contro Bardetta
Lino ed altri

(Archivio del Tribunale di Messina, 1953)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina sez. II civile composto dai Sigg.:

- 1) dott. Antonio Luciani Presidente
 - 2) dott. Mariano Rizzuti Giudice
 - 3) dott. Francesco Rende Giudice rel.
- ha emesso la seguente / Sentenza

Nella causa civile iscritta al n. 360/947 Reg. Gen. sez. II - n. 11330 reg. boll - n. 312576 spese, introitata all'udienza del 27. 3.1953 e vertente tra Bardetta Nicola fu Giovanni, Mantarro Sebastiano fu Giacomo, quale coniuge superstite di Bardetta Maria fu Giovanni, nonchè per i figli di quest'ultimi Mantarro Giacomo, Antonio, Giovanni, Nicolina, Giuseppa e Nicolò di Sebastiano, quali aventi causa della suddetta loro madre; Bardetta Pietro, Maria e Giovanni fu Giuseppe, quest'ultimo sia in nome proprio che quale procuratore speciale della sorella Giuseppa, in atto residente in Australia (giusta provvedimento del Tribunale di Messina in data 4 maggio 1946) e costoro quali aventi causa del padre Bardetta Giuseppe fu Giovanni; domiciliati in Ganzirri, attori rappresentati e difesi dal Sig. Avv. Giuseppe Caliri, come da procura in atti. contro Bardetta Lino fu Giovanni, domiciliato in Ganzirri, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Spadaro, per mandato a margine dell'atto di citazione e Bardetta Santa fu Giovanni e Mancuso Flavia fu Pietro, ques'ultima quale coniuge superstite di Bardetta Giuseppe fu Giovanni, anch'essi convenuti domiciliati in Ganzirri.

Il procuratore degli attori con comparsa conclusionale chiese: Che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, voglia:

- 1) Dichiarare aperta la successione legittima dei coniugi Bardetta Giovanni fu Giuseppe e Arena Giuseppa fu Nicolò, morti intestati rispettivamente il 27 dicembre 1945 e il 10 settembre 1920, includendo nei be-

ni loro lasciati le montagnole ed i recinti specificati sia nell'atto introduttivo del presente giudizio, sia nella comparsa di risposta avversaria.

2) Ordinare la divisione di essi beni, da assegnarsi in parti uguali, per capi o per stirpi, ai contendenti, nominando un notaio per le operazioni di divisione e un consulente tecnico esperto in materia per la identificazione dei beni da dividersi e per l'accertamento del rendiconto che il Bardetta Lino dovrà dare agli aventi diritto dal giorno della morte del padre.

3) Disporre, se del caso, altri mezzi istruttori per l'accoglimento integrale delle domande attrici, compreso il giuramento suppletorio da deferirsi agli attori.

4) Rinviare la causa al Sig. Giudice istruttore per l'ulteriore corso.

5) Rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto o, comunque, subordinatamente, dichiarare compensate le spese, che costui avrebbe fatto in occasione della morte del padre con le somme di cui si è arbitrariamente impossessato.

6) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

7) Munire l'emittenda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.

Salvis juribus.

Il procuratore del convenuto con comparsa conclusionale chiese:

1) Dichiararsi aperta la successione dei comuni genitori delle parti in giudizio e cioè Arena Giuseppa fu Nicolò e Bardetta Giovanni fu Giuseppe, morti senza testamento rispettivamente il 10 settembre 1920 e 27 dicembre 1945, lasciando eredi i figli Nicola, Giuseppe e Lino e le figlie Maria e Santa;

2) che i beni lasciati dall'Arena Giuseppa sono quelli che risultano dalla denuncia di successione e dal contratto del 3 dicembre 1920 in notaio Bette, dei quali due quinti spettano al concludente Bardetta Lino anche per acquisto della quota spettante alla sorella Santa;

3) che i beni lasciati dal Bardetta Giovanni sono quelli risultanti dai contratti di donazione del 3 dicembre 1920 in notaio Bette e del 5 maggio 1921 in notaio Bombara;

4) Rimettere le parti davanti ad un notaio per la formazione delle masse rispettive previe le collazioni e le imputazioni di legge dandogli facoltà di un consulente tecnico per la stima dei beni o la formazione delle quote;

5) gravare sulla massa tutte le spese del giudizio, o porle a carico dei contendenti;

6) Rigettare tutt'altre istanze dei contendenti, perchè infondate in fatto ed inattendibili in legge;

7) Ritenere e dichiarare che il concludente Lino Bardetta per i funerali e la tumulazione della salma del comune genitore ha speso £. 48.000 e conseguentemente condannare i contendenti al rimborso, pro quota, della anzidetta spesa;

8) Accogliere tutte le altre eccezioni ed istanze formulate con la comparsa di risposta del 10 gennaio 1948;

9) Emettere tutt'altri provvedimenti conformi a legge e giustizia, sia di carattere istruttorio che definitivo.

Salvo ogni altro diritto. / Il Tribunale ha rilevato / In fatto / Il 10 settembre 1920 morì in Messina la signora Arena Giuseppa fu Nicolò, ed il 27 dicembre 1945 morì il di lei marito Bardetta Giovanni fu Giuseppe.

Entrambi morirono senza lasciare testamento, onde la loro eredità fu devoluta per legge ai cinque figli: Nicolò, Giuseppe, Lino, Maria e Santa.

Con citazione del 13 aprile 1947 Nicolò Bardetta fu Giovanni, insieme con gli eredi del fratello premorto Giuseppe, e cioè i figli di costui Pietro, Maria, Giovanni e Giuseppa e la vedova Mancuso Flavia, e gli eredi della sorella Maria e cioè i figli Giacomo, Antonia, Giovanni, Nicolò, Nicolina e Giuseppa con il loro padre Mantarro Sebastiano, vedovo della detta Maria Bardetta, convennero in giudizio innanzi al tribunale di Messina Bardetta Lino e la sorella Santa e decisero:

1) che fosse dichiarata aperta la successione legittima dei comuni genitori Bardetta Giovanni fu Giuseppe ed Arena Giuseppa fu Nicolò;

2) che fosse ordinata la divisione dei beni in parti uguali fra gli eredi;

3) che all'uopo le parti fossero rimesse innanzi ad un notaio per le operazioni divisionali, previa valutazione dei beni e formazione delle quote ereditarie da parte di un consulente tecnico;

Dedussero, infine, gli attori che il patrimonio ereditario materno si componeva di una cosiddetta "montagnola" nel lago di Ganzirri, dell'estensione di mq. 6, sita nella contrada Napoletana, e che il patrimonio ereditario paterno si componeva di ben 14 montagnole, di cui tre nel lago grande alla contrada Napoletana, una nello stesso lago alla contrada Miloro, una alla contrada Pozzicello, una in contrada Giorgianni, una in contrada Scarcella, cinque in contrada Stretto, e due nella contrada Salina, e inoltre comprendeva due cosiddetti "recinti" per l'allevamento delle cozze, siti nelle contrade Canale e Funneca del lago Faro.

Tutti questi beni, assumevano gli attori che si trovavano ancora nel possesso del coerede Bardetta Lino, il quale, alla morte del padre, si era pure impossessato di £. 400.000 che il genitore teneva in casa, ed aveva inoltre arbitrariamente riscosso crediti ereditari per £. 94.000.

Chiesero quindi che il convenuto Bardetta Lino fosse condannato alla restituzione delle somme predette, ed al rendiconto dei beni ereditari da lui posseduti.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì:

1) che il patrimonio ereditario materno comprendeva una casa sita nella via Gloria di Ganzirri ed una montagnola in contrada S. Nicolò del lago Grande, entrambe in possesso del coerede Bardetta Nicola, ed inoltre comprendeva un'altra montagnola ed un recinto, in contrada S. Nicolò, in possesso di esso convenuto.

2) che il padre con atto del 3 dicembre 1920 aveva donato alla figlia Santa lire 4.000 ed al figlio di questa, Idone Antonino, una montagnola, sita nella contrada Stretto; con altro del 5 maggio 1920, in notar Bombara, aveva donato ai figli Nicola e Lino, ed ai nipoti Pietro e Giovanni, questi ultimi figli del figlio premorto Giuseppe, una casetta in contrada Pozzo di Ganzirri, una montagnola in contrada Pantanello e tre recinti in contrada Angone dei Gallucci. Chiese quindi da tutti i predetti beni venissero conferiti alla massa per dedurre poi le quote spettanti ai vari eredi:

Quanto alle montagnole ed ai recinti, che, secondo l'assunto degli attori, erano stati relitti dal padre, osservò che erano di sua esclusiva proprietà, avendole egli creato col nuovo lavoro.

Eccepì poi, in linea generale, che le montagnole ed i recinti, consistenti in opere eseguite nei laghetti di Ganzirri, e perciò su beni demaniali, non potevano formare oggetto di alcun diritto subiettivo privato, e quindi non erano suscettibili di trasmissione per successione ereditaria.

Contestò infine di essersi appropriato di £. 400.000 lasciate in casa dal genitore, e di avere riscosso £. 94.000 di crediti di pertinenza di quest'ultimo.

Il Giudice Istruttore, atteso il contrasto tra le parti, sulla formazione della massa ereditaria, ammise la prova testimoniale dedotta dagli attori, e diretta a provare l'effettiva consistenza del patrimonio materno e paterno.

Espletato il mezzo istruttorio, la causa venne rimessa innanzi al Collegio per la sua decisione.

Il Tribunale con ordinanza de 15 giugno 1952 ordinò l'ispezione giudiziale delle montagnole e dei recinti al fine di accertarne la natura e la consistenza materiale, rinviando nuovamente le parti innanzi la Giudice Istruttore.

Eseguita l'ispezione giudiziale la causa è stata nuovamente rimessa innanzi al Tribunale, avendo i procuratori delle parti precisato le conclusioni definitive, come sopra integralmente trascritte.

Diritto

È preliminare prendere in esame il rilievo fatto sulla natura demaniale delle montagnole e dei recinti, che rappresentano la parte maggiore del patrimonio ereditario paterno e materno delle parti in causa.

L'eccezione, dedotta dal convenuto Bardetta Lino, riflette la trasmissibilità per successione ereditaria delle montagnole e dei recinti nei laghetti di Ganzirri da parte dei pescatori che li edificarono ai loro successori. Assume, infatti, il Bardetta che, appartenendo quei laghetti al demanio marittimo dello Stato, e quindi, per incorporazione, anche le opere in essi eseguite, il potere esercitato su quei beni dai pescatori, sia privo di tutela giuridica, ed in conseguenza insuscettibile di delazione ereditaria.

Occorre, pertanto, per giudicare della fondatezza di questa eccezione: 1) definire anzitutto l'oggetto della delazione ereditaria; 2) individuare poi il contenuto economico e la natura giuridica del potere esercitato dai pescatori sulle montagnole e sui recinti, al fine di stabilire se possa assumersi come elemento dell'universum jus del defunto.

Quanto al primo punto, si osserva che oggetto della successione ereditaria è non già il patrimonio come universitas, ma la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto, eccetto quelli detti personalissimi, che inerendo alla personalità fisica o individuale del loro originario subietto, si estinguono con la sua morte.

Il diritto romano, all'epoca progredita del suo sviluppo, considera nell'hereditas la trasmissione di un universum jus d'indole soltanto patrimoniale, pure avendola prima ammessa, e forse soltanto concentrata, nella sfera giuridico-politica del capo della famiglia.

Nel nostro ordinamento giuridico non è più oggetto di discussione la limitazione e la relatività del concetto dell'universum jus del defunto, ma solo si è alla ricerca di uno stabile criterio di tale limitata trasmissione dei rapporti giuridici del defunto al sopravvivente successore.

Questo criterio solitamente si ripone nel carattere economico dei rapporti giuridici, che all'uopo vengono distinti, secondo che siano o no suscettibili di valutazione pecuniaria, in rapporti patrimoniali e non patrimoniali, ritenendosi trasmissibili i primi e non gli altri.

Ma è stata già posta in evidenza l'approssimatività e la genericità di questo criterio, che, fondato su un concetto di per sé elastico, quale quello di patrimonialità, non consente una netta demarcazione, e spesso induce a perplessità sulla classificazione di un rapporto all'una o all'altra categoria.

Il criterio più pratico è forse quello di ritenere trasmissibili per ere-

dità tutti quei rapporti giuridici o di fatto, che per la loro estrinseca natura o costituzione, o per mancanza di una determinazione di tempo coincidente con la morte dell'individuo, alla quale per disposizione della legge o dell'uomo essi siano stati preordinati, non ineriscano necessariamente alla persona del loro originario subietto.

In tal modo anche una situazione giuridica o un puro rapporto di fatto, che non dia luogo a diritti soggettivi ma a semplici aspettative giuridiche, può formare oggetto di successione ereditaria, se dall'una o dall'altro promani un'utilità economica, giuridicamente realizzabile, per gli eredi.

Il nostro sistema giuridico prevede, infatti, e disciplina la successione nel possesso, anche in quello di mala fede, il quale indubbiamente costituisce un semplice potere di fatto, cui eventualmente possono ricollegarsi diritti subiettivi, anche di contenuto patrimoniale.

Delimitato e definito così l'oggetto della successione ereditaria, è d'uopo ricercare il contenuto del potere che i pescatori di Ganzirri esercitano sulle opere (montagnole e recinti) da loro eseguite sul fondo del lago e di fissarne l'aspetto formale, al fine di stabilire se sia suscettibile di dare agli eredi un'utilità economica, riconosciuta dal nostro ordinamento e quindi munita di tutela giuridica.

I laghetti di Ganzirri sono dei grandi bacini a fondo salato, costituiti da acque superficiali e freatiche, di evidente interesse collettivo, anche e particolarmente per quanto riguarda la pesca che vi si esercita, e che rappresenta uno dei più importanti aspetti dell'economia cittadina. Questi laghetti, separati da una breve striscia di terra dal mare, con esso a mezzo di canali liberamente comunicano.

Non v'è dubbio, quindi, che, sia per la natura dell'acqua che vi scorre (acqua salata) sia per la comunicazione col mare, sia per la fauna marittima che vi si trova, essi appartengono al demanio marittimo, e siano perciò soggette alla giurisdizione marittima ed alle norme per la pesca marittima.

I pescatori della contrada, ove sorgono questi laghi, da tempo immemorabile vi esercitano una specie di uso civico, peraltro mai denunziato, consistente nell'allevamento nelle acque del lago di alcuni molluschi, cozze e vongole.

A tal fine il pescatore occupa un tratto della superficie del fondo lagunare e con speciali accorgimenti vi deposita sabbia, massi di pietra e brecciolino, fino a formare una montagnola, quasi affiorante al pelo dell'acqua, e questa adibisce alla cultura delle cozze.

Altri pescatori, occupata una porzione del fondo, la delimitano con

pali di legno, tra loro uniti da ligacci, e formano dei recinti, dai quali liberamente perdono delle diramazioni, ove viene sparso il seme per l'allevamento delle vongole.

Pertanto il potere esercitato dai pescatori sui laghetti di Ganzirri si esplica anzitutto con l'occupazione di una porzione del fondo lagunare per edificarvi montagnole e recinti, e poi con l'utilizzazione di queste opere da vero ed esclusivo proprietario.

Esso consiste quindi: 1) nell'edificazione di opere sul suolo di un terzo, e propriamente sul suolo del demanio marittimo; 2) nel pieno ed esclusivo godimento di esse, da parte di chi le ha eseguite, con l'animo di esserne divenuto proprietario.

Il contenuto di questo potere coincide perfettamente col contenuto del diritto reale di superficie, secondo l'accezione accolta nel nostro diritto positivo, per cui, dal lato formale, può essere avvicinato ad un possesso su un bene demaniale, e propriamente ad un possesso conforme all'esercizio di fatto del diritto di superficie su un bene demaniale.

Del resto il diritto di superficie ebbe la sua prima origine a Roma, al tempo della repubblica, proprio sotto forma di concessione, fatta dallo Stato ai privati, di zone di terreno, *ager publicus*, per l'esecuzione di piccole costruzioni (*tabernae*), la cui proprietà, per il principio *res solo cedit*, spettava allo stato concedente, mentre l'uso veniva riconosciuto al privato concessionario, e da questo poteva venir trasferito in un primo tempo solo per successione *mortis causa* ai suoi eredi. Nel caso in esame, mancando perfino una forma di concessione amministrativa, l'esercizio di quel potere non fa acquistare ai pescatori un vero e proprio diritto all'uso, ma tuttavia esso genera altri diritti subiettivi, e primo fra tutti lo *jus possessionis*, il diritto cioè di continuare a possedere, munito di vera e propria tutela giuridica, anche in caso di possesso su bene demaniale, e inoltre genera molteplici aspettative giuridiche, quale l'eventuale diritto al conseguimento di un'indennità per le migliorie e le addizioni, diritti ed aspettative, che indubbiamente costituiscono utilità economiche, giuridicamente realizzabili, e quindi suscettibili di trasmissione ereditaria.

Pertanto ritiene il Collegio che debba essere rigettata la contraria eccezione dedotta dal convenuto Bardetta Lino.

La causa deve essere rimessa innanzi al G.I., dott. Rende, per l'ulteriore corso dell'istruzione, come disposta da separata ordinanza collegiale. Ogni decisione sulle spese va riservata alla pronunzia definitiva. / P.Q.M. /

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, decidendo non definitivamente sulle domande ed eccezioni proposte con l'atto di citazione del 13.4.1947, dichiara che le montagnole ed i recinti, esistenti nei laghetti di Ganzirri e di Faro, e di pertinenza dei defunti Arena Giuseppa fu Nicolò e Bardetta Giovanni fu Giuseppe, sono trasmissibili ai loro eredi, e quindi devono essere compresi nei loro rispettivi patrimoni per la formazione della massa ereditaria.

Dispone come da separata ordinanza collegiale per l'ulteriore corso della causa.

Riserva ogni decisione sul pagamento delle spese giudiziali alla pronunzia definitiva.

Così decisa in Messina in camera di consiglio il 24 aprile 1945*.
seguono le firme

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1953
Il cancelliere V. Bramanti

* L'errore di data è evidente.

XI

Sentenza della Corte di Appello di Messina pronunciata il 23 febbraio 1956 sull'appello proposto da Bardetta Lino nei confronti di Bardetta Nicola ed altri

(Archivio del Tribunale di Messina, 1956)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Messina
Prima Sezione civile

composta dai Signori:

- 1) dott. Leonardo Zaccone, Presidente;
- 2) " Vincenzo Ciminata, Consigliere;
- 3) " Emilio Berlingieri, "
- 4) " Pasquale Aragona, "
- 5) " Francesco Rizzo, " relatore,

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente / SENTENZA / nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373 del R.G. Cont. 1953 al n. 819 del reg. dep. bollo ed al n. 3700 del reg. dep. spese, introitata all'udienza collegiale del 6 febbraio 1956. / Promossa da / Bardetta Lino fu Giovanni, domiciliato in Messina, Villaggio Ganzirri ed elettivamente in Messina nello studio dell'avv. Pietro Spadaro, via Cesare Battisti 13, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello, appellante contro Bardetta Nicola fu Giovanni, Mantarro Sebastiano fu Giacomo, quale coniuge superstite di Bardetta Maria fu Giovanni, nonchè i figli di questi ultimi Mantarro Giacomo, Antonia, Giovanni, Nicolina, Giuseppa e Nicolò di Sebastiano, quali aventi causa dalla suddetta loro madre; Bardetta Pietro, Maria e Giovanni fu Giuseppe, quest'ultimo sia in proprio nome che quale procuratore speciale della sorella Giuseppa, in atto residente in Australia (giusta provvedimento del Tribunale di Messina in data 4 maggio 1946) e costoro quali aventi causa del padre Bardetta Giuseppe fu Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Caliri Giuseppe, appellati.

Conclusioni dell'appellante

Piaccia alla Corte Ecc.ma:

- 1) Ammettere in rito ed accogliere nel merito l'appello proposto dal

concludente con atto del 28-31 ottobre 1953, avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 24 aprile-14 maggio 1953.

2) Annullare e/o quanto meno e con qualsiasi statuizione revocare l'appellata sentenza e la coeva ordinanza collegiale;

3) Ritenere e dichiarare che le successioni dei comuni genitori delle parti contendenti, e cioè di Bardetta Giovanni fu Giuseppe e Arena Giuseppe fu Nicolò, si sono aperte in virtù di legge ed a favore dei figli Nicola, Giuseppe, Lino, Maria e Santa;

4) che i beni lasciati dalla Arena Giuseppa sono quelli che risultano dalla denuncia di successione e dal contratto del 3 dicembre 1920 in Notar Bette, e cioè:

a) casa baraccata sita nel Vill. Ganzirri, via Gloria, confinante con Salvatore Girone, Arena Antonino e strada pubblica;

b) una zona di pantano grande sita in Ganzirri, contrada San Nicolò, confinante con Lorenzo Mangraviti e con Pasquale Donato;

c) un'altra zona di detto pantano detta "montagnola", nella stessa contrada San Nicolò;

5) che i beni lasciati dal Bardetta Giovanni fu Giuseppe sono quelli risultanti dagli atti di donazione 3 dicembre 1920 in Notar Bette e 5 maggio 1921 in Notar Barbaro, e cioè:

a) una zona nel Lago Grande (Ganzirri) cosiddetta "montagnola" sita nella contrada Stretto, donata al nipote ex filia Idone Antonino;

b) una casetta danneggiata dal terremoto, sita nel Vill. Ganzirri contrada Pozzo, in atto posseduta da Bardetta Giovanni fu Giuseppe e di Mancuso Flavia;

c) una cosiddetta montagnola sita nel lago piccolo (Faro) alla contrada Pantanello;

d) tre passi di pantano nel lago grande alla contrada Angone dei Gallucci;

6) Ritenere e dichiarare caducato ed in ogni caso improduttivo di giuridici effetti il provvedimento del Tribunale di Messina, del 4 maggio 1946, col quale si nominò curatore speciale della sorella Giuseppa il sig. Bardetta Giovanni fu Giuseppe e conseguentemente ritenere e dichiarare assente dal giudizio e neppure regolarmente citata la detta Bardetta Giuseppa fu Giovanni, e quindi non integro il giudizio stesso promosso da Bardetta Nicola e consorti con l'atto di citazione del 13 aprile 1947;

7) Dichiarare improponibili ed inammissibili od irricevibili ed in ogni caso e con qualsiasi statuizione rigettare le domande proposte da Bardetta Nicola e c/ti col ridetto atto di citazione del 13 aprile 1947 anche perchè infondate in fatto ed inattendibili in legge;

8) In via subordinata dare atto che relativamente ai beni sopraindicati, come appartenenti ai defunti Bardetta Giovanni fu Giuseppe ed Arena Giuseppa fu Nicolò, il concludente Bardetta Lino aderisce alla loro divisione, previa collazione come per legge;

9) Rimettere per il prosieguo del giudizio la causa ai primi giudici perchè gli stessi statuiscono, come per legge, sulla domanda riconvenzionale esperita dal concludente Bardetta Lino con la comparsa di risposta del 10 gennaio 1948, per ottenere il rimborso da parte dei suoi fratelli e sorelle e loro aventi causa, delle spese da lui sostenute per i funerali e la tumulazione della salma del comune genitore, sulla quale tuttavia il Tribunale non ha menomamente interloquuto. Ciò ove la Corte Ecc.ma non ritenga di dover statuire su detta domanda, accogliendola, dato che niun contrasto venne a tal proposito mosso dai contendenti;

10) Emettere tutt'altri provvedimenti, conformi, a legge e giustizia, sia di carattere istruttorio che definitivo;

11) Vittoria nelle spese ed onorari, di primo e secondo grado.

Salvo ogni altro diritto. Conclusioni degli appellati / si chiede / che la Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, dichiari l'appello di che trattasi improponibile, inammissibile o, comunque, lo rigetti, con la condanna dell'appellante alle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Salvis iuris.

FATTO

Il 10 settembre 1921 cessò di vivere, in Ganzirri, Arena Giuseppa fu Nicolò ed il 27 dicembre 1945 la seguì nella tomba il marito Bardetta Giovanni fu Giuseppe.

Entrambi morirono senza lasciare testamento e la loro eredità fu devoluta per legge ai figli Nicola, Lino, Maria e Santa e per rappresentazione ai discendenti legittimi del figlio premorto, Giuseppe.

Con citazione notificata il 13 aprile 1947 Bardetta Nicola fu Giovanni, gli aventi causa della di lui sorella Maria, frattanto deceduta (e cioè i figli Mantarro Giacomo, Antonia, Giovanni, Nicolina, Giuseppa e Nicolò ed il coniuge superstite Mantarro Sebastiano), nonchè i figli del fratello Giuseppe, e cioè Pietro, Maria e Giovanni, quest'ultimo anche come curatore speciale della propria sorella Giuseppa, che era emigrata da tempo in Australia senza dare più notizie di sè), convennero davanti al Tribunale di Messina Bardetta Lino e Santa fu Giovanni e la vedova di Bardetta Giuseppe, Mancuso Flavia.

Dedussero gli attori che il patrimonio ereditario di Arena Giuseppa

si componeva di una cosiddetta "montagnola" per la coltivazione delle cocchie o vongole, sita nella località Napoletana del lago di Ganzirri, dell'estensione di mq. 6; che Bardetta Giovanni aveva lasciato: a) quattordici "montagnole" nel lago di Ganzirri, di cui tre alla contrada Napoletana, una alla contrada Miloro, una alla contrada Pozzicello, una in contrada Giorgianni, una in contrada Scarcella, cinque in contrada Stretto e due nella contrada Salina, b) due cosiddetti "recinti" per l'allevamento delle cozze (mitili), siti nella località Canale o Fumma del lago Faro; che tutte le predette montagnole e i due recinti si trovavano ancora nel possesso del coerede Bardetta Lino e che il medesimo, alla morte del padre, si era appropriato di lire 400.000 possedute dal genitore ed aveva inoltre arbitrariamente riscosso dei crediti ereditari per £. 94.000.

Ciò premesso chiesero: 1) che fosse dichiarata aperta la successione legittima dei sopra nominati loro ascendenti; 2) che fosse ordinata la divisione dei beni ereditari in parti uguali per stirpi; 3) che all'uopo le parti fossero rimesse innanzi ad un notaio per le operazioni divisorie, previa valutazione dei beni e formazione delle quote ereditarie da parte di un consulente tecnico; 4) che fosse condannato Bardetta Lino a conferire alla massa le somme di cui si era appropriato ed il rendiconto dei beni ereditari da lui posseduti.

Dei convenuti si costituì soltanto Bardetta Lino, il quale preliminarmente eccepì "la illegalità della rappresentanza" dell'attrice Giuseppa Bardetta fu Giuseppe, residente in Australia, sul presupposto che il decreto di nomina del fratello Giovanni a suo curatore speciale dovesse ritenersi illegittimo perchè emesso dal Tribunale il 4.5.1946 quando lo stato di guerra, che impediva le comunicazioni con i connazionali all'estero, era cessato. Nel merito osservò, in linea generale, che le montagnole ed i recinti, siccome costruiti nei laghi demaniali di Ganzirri e di Faro, non potevano formare oggetto di alcun diritto subiettivo privato, e quindi non erano suscettibili di trasmissione per successione ereditaria.

In particolare dedusse: a) che il patrimonio ereditario materno comprendeva una casa sita nella via Florio di Ganzirri ed una montagnola in contrada S. Nicolò del lago grande, entrambe in possesso del coerede Bardetta Nicola, ed inoltre un'altra montagnola ed un recinto, nella stessa contrada, in possesso di esso convenuto; b) che il padre, con atto 3.12.1920 aveva donato alla figlia Santa lire 4.000 ed al figlio di questa, Idone Antonino, una montagnola posta nella contrada Stretto, con altro atto in data 5 maggio 1921 aveva donato ai figli Nicola e Lino,

ed ai nipoti Pietro e Giovanni, questi ultimi figli del figlio premorto Giuseppe, una casetta in contrada Pozzo di Ganzirri, una montagnola in contrada Pantanello e tre recinti alla contrada Agnone dei Gallucci; c) che tutti i predetti beni dovevano essere conferiti nella massa per determinare poi le quote spettanti ai vari eredi; d) che tutte le altre montagnole ed i recinti indicati dagli attori, come provenienti dall'eredità paterna, erano di sua esclusiva pertinenza, avendoli creati col suo lavoro, durante e dopo la vita del genitore; e) che non si era appropriato di alcuna somma lasciata in casa dal padre, nè aveva riscosso crediti dello stesso; f) che per i funerali e la tumulazione del genitore aveva speso £. 48.000 di cui i contendenti gli dovevano il rimborso, pro quota.

Il giudice istruttore, atteso il contrasto tra le parti sulla formazione della massa ereditaria, ammise la prova testimoniale, dedotta dagli attori e diretta a approvare la effettiva consistenza del patrimonio da dividere.

Espletato tale mezzo istruttorio e successivamente l'ispezione delle montagnole e dei recinti, disposta al fine di accettarne la natura e la consistenza materiale, il Tribunale, con sentenza non definitiva in data 24 aprile-14 maggio 1953, nella considerazione che il potere esercitato dai molluscoltuttori sulle montagnole e recinti da loro posseduti, pur non essendo sorretto da concessioni amministrative, debba qualificarsi come una specie di uso civico, e genera lo jus possessionis, munito di tutela giuridica, e molteplici aspettative giuridiche, quale l'eventuale diritto al conseguimento di una indennità per le migliorie e le addizioni; diritto ed aspettative che indubbiamente costituiscono utilità economiche, suscettibili di trasmissione ereditaria, dichiarò che le montagnole ed i recinti, esistenti nei laghetti di Ganzirri e di Faro, e di pertinenza dei defunti Arena Giuseppa fu Nicolò e Bardetta Giovanni, sono trasmissibili ai loro eredi, e quindi devono essere comprese nei loro rispettivi patrimoni per la formazione della massa ereditaria.

Deferi, con ordinanza di pari data, il giuramento suppletorio agli attori al fine di accertare che le 14 montagnole e i due recinti, di cui in citazione, si appartennero fino alla sua morte a Bardetta Giovanni fu Giuseppe, e rimise la causa per l'ulteriore corso al giudice istruttore.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello Bardetta Lino, con atto notificato il 31.10.1953 e l'8.5.1954, deducendo cinque motivi.

Hanno resistito tutti gli appellati, ad eccezione di Mantarro Sebastiano, Bardetta Giovanni fu Giuseppe nei nomi, Bardetta Santa e Mancuso Flavia, che sono stati dichiarati contumaci.

All'udienza collegiale del 6 febbraio 1956 i procuratori delle parti

costituite hanno preso le conclusioni soprascripte e la causa è stata assegnata a sentenza.

Diritto

Dev'essere esaminato per primo, per il suo carattere pregiudiziale, il motivo con cui si denuncia l'invalidità della costituzione del rapporto processuale svoltosi davanti ai primi giudici. Sostiene con esso l'appellante che illegittimamente Bardetta Giovanni fu Giuseppe abbia agito in giudizio quale curatore speciale della sorella Giuseppa, emigrata in Australia e che da tale illegittimità derivi la nullità del rapporto processuale per difetto di contraddittorio, per la ragione che il relativo decreto di nomina, emesso dal Tribunale il 4 maggio 1946 in virtù dei D.D. 19 gennaio 1942 n. 87, 15 novembre 1943 n. 8 B e 24 gennaio 1944 n. 20 B, emanati in conseguenza dello stato di guerra, che impediva le comunicazioni con i connazionali all'estero, doveva e deve ritenersi "giuridicamente invalido" perchè lo stato di guerra era già cessato e le comunicazioni con l'estero erano state regolarmente ripristinate.

Ma la censura è destituita di fondamento.

Come risulta dagli atti di causa il provvedimento, con cui fu conferito a Bardetta Giovanni il potere di rappresentare in giudizio la sorella, non fu emesso in virtù delle norme eccezionali richiamate dall'appellante, ma in base all'art. 48 cod. civ., essendosi accertato che la Giuseppa da varia anni era emigrata in Australia e non se ne avevano più notizie.

Passando all'esame del merito, rilevasi che la questione centrale della causa, riproposta in questa sede dall'appellante, attiene alla determinazione della natura giuridica del potere esercitato dai molluscoltori sui laghi di Ganzirri e di Faro, che indubbiamente sono pertinenti al demanio marittimo, a sensi dell'art. 28 c. nav. comunicando col mare (lagune vive).

Per la soluzione del quesito giova puntualizzare, anzitutto, le modalità di esercizio di tale potere e porre rilievo che alcuni molluscoltori esercitano la coltivazione delle cocchie a mezzo di «montagnole subacquee», costituite su tratti del fondo lacuale con pietre, brecciolino e sabbia, e mantenute con periodici lavori di ripristino; altri coltivano le cozze (mitili) in «recinti», costituiti da corde legate a pali infissi nel fondo e disposti in tal guisa che, fuoruscendo in parte dall'acqua, recintano tratti della superficie lacuale e vengono all'occorrenza (se vecchi o distrutti naturalmente) sostituiti, per assicurare la continuità della coltivazione.

Ora, la questione sta nel definire la natura giuridica di questa particolare forma di godimento, cui i predetti laghi sono assoggettati.

Il Tribunale, manifestando in proposito alquanto incertezza, attribuì dapprima ad essa, il carattere di uso civico; poi, nella parte terminale dei motivi della decisione, concluse che, mancando un'apposita concessione amministrativa, l'esercizio della cennata attività non ha fatto acquistare ai molluscoltori un vero e proprio diritto d'uso, ma ha generato in essi altri diritti subiettivi e, primo fra tutti, lo *jus possessionis*, munito di vera e propria tutela giuridica, nonchè molteplici aspettative giuridiche, quale l'eventuale diritto al conseguimento di un'indennità per le migliorie e per le addizioni, diritti suscettibili di trasmissione ereditaria.

◊ Codeste concezioni non possono essere condivise.

◊ È perfettamente compatibile, è vero, l'esistenza di un diritto civico di pesca con il carattere pubblico delle acque di un lago, come risulta dalla elaborazione dottrinale e legislativa della materia, e specialmente dall'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione della legge sugli usi civici 26 febbraio 1928 n. 232. Ma che l'esercizio della molluscoltura, così come viene attuato nei laghetti in questione, possa inquadrarsi sotto il profilo di un diritto di uso civico pare debba dubitarsi. E l'argomento che, a parere della Corte, recide *in radicibus* tale tesi si trae dalla caratteristica fondamentale dell'uso civico. Quando questo sussiste ed ha per oggetto il godimento dell'acqua di un lago a scopo di pesca, esso compete alla popolazione ripuaria come aggregato etnico e viene esercitato dai componenti la collettività su tutta l'estensione della superficie lacuale, senza possibilità di frazionamento o di riparto tra i singoli utenti delle acque.

Nel caso che ne occupa, invece, ognuno dei molluscoltori esercita con esclusività la coltivazione delle cocciole e delle cozze su tratti di lago ben definiti, e precisamente ove mantiene, con continue opere di ripristino, le montagnole ed i recinti e può proibire l'esercizio concorrente da parte di altri (*ius prohibitionis*). Il godimento, pertanto, non è collettivo, ma individuale ed indipendente. Ora, siffatta esclusività basta per negare la qualificazione di uso civico al godimento *de quo*.

Spetta però alla Corte di precisare se il medesimo abbia dato vita ad un diritto vero e proprio in favore di ciascun molluscoltore. Il Tribunale lo ha negato, traendo tale conclusione dalla mancanza di un recente concessione da parte della pubblica amministrazione, che ne rappresenti il titolo costitutivo. E l'appellante, facendo leva sullo stesso argomento, assume che i molluscoltori vanno considera-

ti come mal tollerati dallo Stato, e quindi privi di diritto e di azione (motivo secondo).

Ma la tesi non ha pregio.

Indubbiamente il titolo dal quale, in genere, traggono origine i diritti privati esistenti sui beni demaniali è la concessione, atto mediante il quale la pubblica amministrazione, in forza dei poteri che le sono propri, costituisce in altri soggetti nuovi diritti o facoltà aventi per oggetto i beni anzidetti.

Ma ciò non autorizza ad escludere che possano tuttavia sussistere dei diritti privati sui beni del demanio marittimo che trovino la loro base su titoli risalenti alle legislazioni preunitarie.

Il Tribunale, nell'adottare la tesi restrittiva suesposta, ha perduto di vista che in materia di pesca la legislazione italiana, accanto ai diritti esclusivi derivanti dalle recenti concessioni, ha mantenuto in vita, sotto determinate condizioni, quelli basati su antichi privilegi sovrani o acquisiti per possesso immemorabile o per usucapione, compiutasi in base alle leggi che l'ammettevano nei confronti dello Stato. Tutto ciò risulta dall'art. 26 del t.u. 8 ottobre 1931 n. 1604, dall'art. 2 del r.d. 15 maggio 1884 n. 2503, tuttora in vigore (Cass. 16 aprile 1942 n. 992) e dalla legge fondamentale 4 marzo 1877 n. 3706. Ora i molluschicoltori hanno esercitato il potere sopraindicato, che ha tutti i caratteri e la fisionomia di un vero e proprio diritto, fin dall'epoca preunitaria, e reali dispacci ed ordinanze, che risalgono al Regno delle Due Sicilie, l'hanno riconosciuto come legittimo.

A tal riguardo va posto in rilievo che da un Bando, pubblicato nel 1791 in Messina per ordine dell'allora Ministro della Reale Azienda ed in esecuzione di un Real biglietto in data 15 ottobre 1791, si evince che al barone Giuseppe Gregorio, cui era stato concesso lo *ius piscandi* nei due laghi in questione, fu inibito di «dare impedimento direttamente o indirettamente ai chiocciolari per l'esercizio dell'arbitrio delle chiocciole nei loro recinti». In altro bando, pubblicato nel 1807 in adempimento al Real dispaccio 29 novembre 1806, e nelle ordinanze intendenzie 2 aprile 1844 e 11 gennaio 1854, risulta riconosciuta «la libertà ai cocciolari di continuare a pescare nei riferiti laghi le chiocciole a mezzo di recinti come avevano praticato nel passato». Ed, infine, in un'ordinanza emessa il 22 aprile 1859 dall'Intendente della Provincia, si rileva che costui, veduti i reclami proposti da alcuni cocciolari contro taluni che avevano attentato ai loro diritti, dispose che, in conformità della disposizione sovrana e governativa in vigore, tutti i pescatori di chiocciole di Faro e Ganzirri erano «conservati come pello innanzi nel

libero godimento ed esercizio dei diritti della pesca delle chiocciole, senza che mai potesse verun privato molestare o limitare il libero loro esercizio in qualsivoglia modo e sotto qualunque pretesto».

In epoca postunitaria l'attività dei cocciolari non fu impedita o comunque vietata dallo Stato italiano. Anzi, risulta che, pur avendo la Commissione ministeriale, nominata per lo studio delle questioni inerenti all'esercizio della pesca e della molluschicoltura nei predetti laghi, concluso, con sua relazione 12 aprile 1932: a) doversi considerare decaduti gli usi goduti dai pescatori cocciolari del luogo per mancata denuncia ai sensi della legge speciale 16 giugno 1927 n. 1766; b) doversi considerare inesistente il vantato diritto da parte dei medesimi pescatori cocciolari di costruire e tenere impianti per la mitilicoltura o per lo meno per deposito di mitili (cozze), l'autorità governativa non ha adottato alcun provvedimento, mostrando di voler rispettare il diritto esistente, e l'esercizio di questo, nelle particolari forme precisate, è continuato come per il passato.

Occorre, ora, esaminare se tale diritto sia reale o personale.

È noto quanto ardua ed incerta sia la distinzione tra diritti reali e personali. Ed i criteri distintivi divengono sempre più controversi, quando si applicano alla categoria dei diritti di godimento su cosa altrui.

Sembra che l'elemento su cui è possibile fondare la differenza sia l'inerenza al bene che, mentre è propria dei diritti reali, non lo è invece per i diritti personali di godimento. Il diritto reale grava, cioè, sul bene, per il solo fatto della sua esistenza, e ogni eventuale mutamento della condizione giuridica del bene non vale a compromettere l'esistenza o l'attuazione del diritto. Si parla così di opponibilità del diritto *erga omnes*, di cui è un corollario il cosiddetto *droit de suite*, cioè, la possibilità di far valere il diritto presso qualunque detentore della cosa. Questa caratteristica dell'inerenza al bene, non si riscontra nei diritti personali di godimento, che sono funzionalmente connessi con la posizione passiva di un soggetto determinato, che hanno, cioè, vita e si svolgono in un rapporto giuridico. L'attuazione del godimento è subordinata all'adempimento di un obbligo; è essenziale, cioè, la funzione intermediaria del concedente.

Sicché, nei rapporti della prima specie, il potere del titolare investe immediatamente la cosa, in quanto quest'ultimo è posto dall'ordinamento in condizione di farla servire da sé al suo interesse: nei secondi, l'oggetto immediato è dato dal comportamento del soggetto passivo, che è il solo idoneo a servire l'interesse del soggetto attivo.

Queste differenze, qui appena accennate per evidenti ragioni, ap-

paiono sufficienti per far concludere che il diritto dei molluschicoltori debba considerarsi come diritto reale, riscontrandosi a chiare note la caratteristica dell'inerenza al bene.

Precisatasi in tal modo la natura del diritto in questione, non è a dubitarsi della sua trasferibilità per atti tra vivi e per successione *mortis causa*.

Posto ciò, la Corte deve soffermarsi ad esaminare se Bardetta Giovanni, dante causa degli odierni contendenti, ebbe la titolarità di diritti identici a quello sopra qualificato e se tali diritti debbono essere compresi nel suo compendio ereditario.

Sul primo punto la prova positiva si trae dalla sentenza 15 maggio 1902 di questa Corte, dalla quale si rileva che tal Emilio Mauromati, divenuto titolare dello jus piscandi concesso un secolo prima dalla Reale Azienda al barone Giuseppe De Gregorio, promosse giudizio contro il sopra nominato Bardetta chiedendo che fosse condannato a rimuovere le montagnole e i recinti mantenuti nei due laghi.

E la Corte rigettò la domanda argomentando che il Mauromati era tenuto, come già lo era stato il De Gregorio "a non dare impedimento, nè direttamente nè indirettamente ai cocciolari", che vantavano da antica data un diritto incontrastato ed incontrastabile.

Sul secondo punto la Corte non può che approvare la decisione impugnata, essendo evidente l'infondatezza delle critiche mosse dall'appellante col terzo motivo del gravame.

Questi sostiene che, poiché il padre da alcuni anni anteriormente alla morte non aveva più, per la sua avanzatissima età, esercitata l'attività di molluschicoltore, era subentrato lui nello sfruttamento delle montagnole e dei recinti, ricostituendoli perchè l'azione delle acque li aveva distrutti, e che pertanto nulla più si poteva appartenere e si apparteneva al genitore all'epoca del suo decesso.

Così argomentando l'appellante ha dimostrato d'ispirarsi a criteri giuridici non esatti in relazione alla fattispecie in esame.

Invero, a parte la considerazione che secondo le risultanze della prova testimoniale, il vecchio Bardetta fino agli ultimi tempi della sua lunga vita, seguì il figlio, odierno appellante, nella coltivazione dei molluschi, rimanendo sia pure inattivo sulla barca, e conservò così il possesso delle montagnole e dei recinti fino alla morte, è da porre in rilievo che oggetto della successione più che gli anzidetti rudimentali impianti, nella loro materialità e consistenza, fu il diritto di tenere gli stessi nei tratti di lago ove da tempo immemorabile erano stati posti e rinnovati nei sin-

goli elementi che li compongono, onde assicurare con la perpetuità di essi, la perpetuità del potere di esercitare la molluschicoltura.

Con queste precisazioni, l'impugnata sentenza va confermata, dovendosi peraltro disattendere gli altri due motivi di gravame.

Difatti inammissibile è il quarto motivo, perchè con esso si investe l'ordinanza collegiale, con cui fu disposto un giuramento suppletorio riguardo ad una questione di fatto controversa, impugnazione espressamente vietata dall'art. 279, 3 cpv., cod.proc.civ.

Del pari inammissibile è il quinto motivo, perchè riguarda una domanda riconvenzionale, sulla quale il Tribunale non si è ancora pronunziato.

Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato e l'appellante va condannato alle spese del presente grado del giudizio in favore degli appellati, che possono liquidarsi in £. 88.725, di cui £. 22.800 per competenze e £. 60.000 per onorario.

P.Q.M.

La Corte, sentiti i procuratori delle parti costituite, nella contumacia degli appellati Mantarro Sebastiano, Bardetta Giovanni fu Giuseppe nei nomi, Bardetta Santa e Mancuso Flavia rigetta l'appello proposto da Bardetta Lino fu Giovanni con atto 31 ottobre 1953 avverso la sentenza 24 aprile - 14 maggio 1953 del Tribunale di Messina e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in £. 88.725, di cui £. 60.000 per onorari, in favore degli appellati Bardetta Nicola, Mantarro Giacomo, Mantarro Antonia, Mantarro Giovanni, Mantarro Nicolina, Mantarro Giuseppe, Mantarro Nicola, Bardetta Pietro e Bardetta Maria.

Così deciso in Messina il 23 febbraio 1956 nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte di Appello.

XII

Sentenza del Tribunale civile di Messina, pronunciata il 2 luglio 1963, nella causa promossa da Mangraviti ed altri contro Provincia Regionale di Messina

(Archivio del Tribunale di Messina, 1963)

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, riunito in persona dei signori:

- 1°) Dott. Florio Nicola Presidente
- 2°) " De Sarro Giacomo Giudice
- 3°) " Nicastro Giuseppe Giudice estensore

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/60 reg. gen. = n. 592 reg. sez. = introciata all'udienza del 18 giugno 1963 e vertente tra 1°) Mangraviti Giovanni fu Nicolò; 2°) Donato Stefano fu Michele; 3°) Ruello Lucia fu Giuseppe; 4°) Mangraviti Giuseppe fu Nicola; 5°) Arena Livio fu Giuseppe; 6°) Mangraviti Olivo fu Giuseppe; 7°) Arena Salvatore fu Pietro; 8°) Costa Nicola fu Giuseppe; 9°) Mangraviti Francesco fu Giovanni; 10°) Bertuccio Angelo fu Salvatore; 11°) Mangraviti Giuseppa fu Andrea; 12°) Rando Giovanni fu Giuseppe; 13°) Rando Antonio fu Giuseppe; 14°) Mangraviti Giuseppe fu Luigi; 15°) Bardetta Pasquale fu Nicola; 16°) Donato Antonino fu Giuseppe; 17°) Arena Candeloro fu Letterio; 18°) Mangraviti Francesco fu Luigi; 19°) Mangraviti Domenico fu Nunzio; 20°) Mangraviti Paolo di Giovanni; 21°) Mancuso Nicola fu Domenico; 22°) Arena Nicola fu Simone; 23°) Arena Giuseppe fu Simone; 24°) Mangraviti Matteo fu Giuseppe; 25°) Mangraviti Salvatore fu Nicolò; 26°) Bardetta Pasquale fu Francesco; 27°) Mangraviti Nicola fu Nicolò; 28°) Mangraviti Nicola fu Giuseppe; 29°) Costa Antonino fu Giovanni; 30°) Arena Giovanni fu Giuseppe; 31°) Arena Giuseppe fu Pietro; 32°) Arena Salvatore fu Nicola; 33°) Arena Salvatore fu Giuseppe; 34°) Barca Caterina fu Paolo; 35°) Mangraviti Salvatore di Giovanni; 36°) Costa Nicola fu Pasquale; 37°) Bardetta Pietro fu Giuseppe; 38°) Gentile Teresa fu Francesco; 39°) Valvaro Giuseppa fu Bruno; 40°) Arena Nicola fu Francesco; 41°) Arena Nunzio fu Francesco; 42°) Arena Giovanni fu Antonino; 43°) Arena Nunzio fu Giuseppe; 44°) Arena Matteo fu Giuseppe; 45°) Arena Matteo fu Fran-

cesco; 46°) Arena Nicola fu Stefano; 47°) Arena Nicola fu Antonino; 48°) Mancuso Domenico fu Giuseppe; 49°) Donato Candeloro di Andrea; 50°) Arena Giuseppe fu Andrea; 51°) Ruello Pietro fu Antonino; 52°) Mangraviti Francesco fu Pietro; 53°) Donato Maria di Antonio - domiciliati elettivamente presso lo studio dell'Avv. Paolo Vitarelli dal quale sono rappresentati, i primi quarantadue per mandato generale alle liti in Notar G. Sajia del 23/5-1956, il 43°), il 44°) ed il 45°) per mandato generale alle liti in Notar Sajia del 15/6-1956, il 46°), il 47°) ed il 48°) per mandato generale alle liti in Notar Sajia del 14/2-1957, e dal quale sono difesi, con sostituto l'Avv. Giuseppe Cogliandolo = *ATTORI* / *CONTRO* / la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dallo Avv. Francesco Pollicino per mandato in calce all'atto di citazione = *CONVENUTA*.

OGGETTO: Danni.

Conclusioni del procuratore degli attori:

si chiede l'accoglimento di tutte le domande avanzate in citazione; si insiste nelle richieste di cui ai verbali precedenti ed in particolare in quella di natura istruttoria e si chiede il rigetto di tutte le contrarie eccezioni.

Conclusioni del procuratore della convenuta:

insiste nelle proprie conclusioni, di cui chiede lo accoglimento con la inammissibilità ed il rigetto di tutte le domande ed eccezioni contrarie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 30 aprile 1960 Mangraviti Giovanni e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe convennero, innanzi a questo Tribunale, la Provincia Regionale di Messina; e, premesso di essere concessionari di diritti esclusivi di pesca nel lago demaniale di Ganzirri, lungo il quale, nell'anno 1956, l'Amministrazione convenuta aveva iniziato lavori di allargamento e sistemazione della strada Ganzirri-Granatari; che, nel corso di tali lavori, lungo il tratto Ganzirri-Giorgianni, la convenuta, senza alcun preavviso, aveva invaso l'area del pantano, nel quale essi esercitano la coltura dei molluschi; che in conseguenza anche dello scarico, nelle acque del pantano, del materiale di risulta, parte del fondo del lago era rimasta sottratto alla sua destinazione ed inoltre, per effetto sia di seppellimento che dell'inquinamento delle acque, erano periti i principali vivai di vongole, con ingenti danni per essi attori che dalle colture dei molluschi, traggono i soli mezzi di sus-

sistenza; che tali fatti erano stati portati a conoscenza dell'Amministrazione convenuta, mediante atto stragiudiziale del 24/4-1956, col quale la Provincia era stata invitata a disporre l'immediata sospensione dei lavori, nel tratto di strada costeggiante il lago, e l'adozione di tutti quegli accorgimenti che fossero apparsi idonei ed eliminare gli inconvenienti lamentati; che, però, l'invito era rimasto senza effetto, onde essi attori erano stati costretti a chiedere al Presidente un accertamento tecnico preventivo, al fine di rilevare la situazione dei luoghi allo stato, ed i danni che i lavori in corso avevano già provocato agli apprezzamenti di pantano adibiti alla coltivazione dei molluschi; che l'incarico era stato affidato al prof. ing. Giovanni Bucalo, il quale lo aveva portato a compimento, depositando la relativa relazione; chiesero, tutto ciò premesso, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, nella misura che sarebbe risultata nel corso dell'istruttoria, ed all'uopo domandarono il richiamo della relazione Bucalo e la sua acquisizione agli atti, nonchè consulenza tecnica per la determinazione dell'ammontare dei danni.

Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione provinciale di Messina contrastò le domande degli attori, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, deducendo la mancanza di legittimazione attiva degli attori, ed opponendo comunque, il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta.

Per l'esame preliminare di tali eccezioni la causa è stata rimessa al Collegio, avendo i procuratori delle parti preso le conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La materia della controversia è limitata nella presente fase del giudizio all'esame delle eccezioni sollevate dalla convenuta, relative al difetto di giurisdizione di questo Tribunale, nonchè alla mancanza di legittimazione attiva degli attori e di quella passiva della convenuta.

Tra esse deve essere esaminata con precedenza la prima perchè attiene ad un presupposto processuale, cioè, di ammissibilità dell'esame del merito della causa, in cui vanno invece comprese le questioni relative alla legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, che, a differenza della prima (che attiene alla procedibilità dell'azione), sono infatti soltanto condizione per l'accoglimento della domanda.

Va però subito notato che l'eccezione è manifestamente infondata e come tale non può che essere disattesa. Premesso, infatti, che gli attori

hanno, nella fattispecie, esperito contro l'Amministrazione provinciale di Messina un'azione di risarcimento danni, fondata sul fatto che, la convenuta, nell'ampliare la strada Ganzirri-Granatari, ha scaricato nel pantano di Ganzirri, terriccio, detriti e vario materiale di risulta, distruggendo le colture di molluschi (ed in particolare i vivai di vongole) che vi si trovano impiantati, e che è ormai pacifico che la colpa aquiliana può porsi anche a carico della Pubblica Amministrazione, quando essa violi norme legislative o regolamentari o, come nella specie, precetti di comune prudenza e diligenza, non può certo dubitarsi che il mancato rispetto di tale limite ben può essere accertato dal giudice ordinario.

Infatti, la pubblica amministrazione è libera soltanto nella discrezionalità amministrativa, in virtù della quale essa, nella costruzione o nella manutenzione dell'opera pubblica, può scegliere i criteri, più opportuni per il soddisfacimento degli interessi collettivi (come ad esempio nel determinare la natura, le caratteristiche, i tempi di compimento dell'opera); ma quando si versi nel campo della discrezionalità puramente tecnica, la posizione della pubblica amministrazione è del tutto diversa; qui non entrano in gioco le esigenze della collettività e perciò lo ente, in tale campo, ha limiti nell'esercizio del suo potere discrezionale; e nella scelta dei criteri meramente tecnici di esecuzione dell'opera, esso è tenuto ad osservare quegli stessi precetti di comune prudenza, che sono imposti al privato.

Ciò stabilito, non può dubitarsi che la pubblica amministrazione, avendo, nell'eseguire l'ampliamento della strada, scaricato materiale nocivo (i rifiuti e detriti vari) nelle acque del lago, lungo la sua fascia esterna, ed avendo in conseguenza determinato, l'inquinamento delle acque stesse, ha seguito, un criterio di lavoro tecnicamente errato, nessun pubblico interesse esigendo l'adozione di quel particolare sistema di eliminazione del materiale di risulta.

Talchè, tale comportamento, essendo contrario ai precetti di comune prudenza e diligenza, deve ritenersi potenzialmente produttivo di danni risarcibili.

Onde, essendo fuori dal *thema decidendum* sia la natura demaniale del pantano di Ganzirri che l'esercizio del potere discrezionale della P.A., è di manifesta evidenza la infondatezza dell'eccezione.

Ugualmente infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, formulata dalla convenuta sotto il profilo che gli attori sono detentori senza titoli delle acque lacuali, perchè privi di una qualsivoglia concessione amministrativa. La questione, nonostante il diverso

avviso degli attori (che sostengono la superfluità dell'indagine, dovendosi - a loro parere - riguardare soltanto il danno effettivo ad essi cagionato dalla convenuta con la distruzione di beni di loro esclusiva proprietà), deve essere esaminata, essendo determinante per l'ammissibilità e quindi per l'accoglimento della domanda.

È noto, infatti, che l'ordinamento giuridico, preordinato alla tutela di interessi, ne considera soltanto alcuni, che meritano perciò la qualifica di interessi legittimi: di questi, poi, solo alcuni vengono protetti direttamente, ricevendo altri solo una tutela occasionale ed indiretta.

Ora, di un "danno giuridico" può parlarsi soltanto in quei casi in cui sia stato leso un interesse che l'ordinamento direttamente riconosca e protegga, mentre negli altri casi si avrà se mai un danno economico, e non un danno giuridico, che presuppone necessariamente la lesione di un diritto soggettivo. Quando, pertanto, gli attori chiedono il risarcimento del danno, consistente nella distruzione dei vivai di vongole, occorre stabilire anzitutto se sussista la lesione di un diritto e se in conseguenza il danno loro cagionato dalla convenuta sia "iniuria datum" e a tal fine è necessario indagare se i molluschicoltori del pantano di Messina vantino un diritto soggettivo perfetto e qual'è l'oggetto di un tale diritto, giacchè, nella ipotesi negativa, avendo essi chiesto il risarcimento per la lesione di un diritto di cui non sono titolari, e addirittura di un interesse che non è protetto dall'ordinamento giuridico (per essere la loro detenzione del fondo del lago arbitraria ed illegittima), avrebbero formulato una pretesa inammissibile ed il ricorso al precetto del "neminem laedere" non varrebbe ad allargare in loro favore la sfera di protezione genericamente accordata dall'ordinamento giuridico.

La questione relativa a diritti esclusivi di pesca ai possessori, sulla base di antichi privilegi o mediante acquisizione per possesso immemorabile e per usucapione, compiutasi in base a leggi che l'ammettevano nei confronti dello Stato, è stata ripetutamente risolta in senso affermativo dal Supremo Collegio (Cass. 16/4-1942 n. 992; 15/6-1943 n. 1482; 14/2-1946 n. 42) ed è stata esaminata e risolta nello stesso senso, riguardo ai molluschicoltori dei laghi di Ganzirri, da parte della Corte di Messina in una elaborata e perspicua sentenza del 16 maggio 1956 (in Giust. Civ. 1957, 1, 138), che ha ritenuto spettante ai naturali del luogo un vero e proprio diritto soggettivo, avente natura reale, trasferibile per atti tra vivi e per successione mortis causa.

Questo Collegio, nel riesaminare la questione, ritiene che non sussistano motivi per dissentire dalle anzidette decisioni.

Giova ricordare anzitutto che se l'uso pubblico non assorbe tutte le possibilità di sfruttamento del bene demaniale, l'imperium della pubblica amministrazione e la destinazione ad uso pubblico possono essere compatibili con l'esistenza di un diritto privato sulla cosa demaniale, presupponendo la demanializzazione scopi di utilità pubblica che possono spesso conseguirsi senza la eliminazione di diritti quesiti dei privati.

Tale principio ha trovato applicazione in materia di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, avendo il legislatore, oltre a prevedere espressamente le concessioni revocabili ad nutum, considerato e dato ampio riconoscimento a preesistenti diritti (art. 3 T.U. 11/12-1933 n. 1775), sotto certi aspetti equiparati, in dottrina, alle concessioni contratto. In materia di pesca, poi, vennero riconosciuti veri e propri diritti esclusivi, che mantennero il carattere privatistico di diritti reali subiettivi, pur se sottoposti al regime del controllo.

Ed infatti i diritti quesiti dei privati, in vista del loro carattere strettamente patrimoniale, furono mantenuti fermi dalla legge 4 marzo 1877 n. 3706 e dai regolamenti che l'attuaronero. L'art. 2 del R.D. 15 maggio 1874, n. 2553, tuttora in vigore, aveva riconosciuto che, per lo sfruttamento delle acque pubbliche potevano mantenersi diritti esclusivi di pesca che fossero assistiti da titolo legittimo e da uso, e sostanzialmente gli stessi diritti, in base a possesso legittimo derivante da sovrana concessione o da uso, è stato riconosciuto altresì dal R.D. 8/10-1931 n. 1604 (art. 26). Occorre poi precisare che il riconoscimento, stabilito nel T.U. anzidetto, ha effetto ricognitivo e non costitutivo, talchè nessuna abrogazione dei titoli preesistenti ha avuto luogo col riconoscimento governativo, ma semplice incorporazione dei titoli stessi nel decreto di riconoscimento, per evitare successivi dubbi ed incertezze.

Nella specie in esame, siccome rilevato dalla Corte di Appello di Messina, nella citata sentenza, i molluscoltori hanno esercitato i loro particolari diritti di pesca, fin dall'epoca preunitaria e tali diritti sono stati riconosciuti legittimi con reali dispacci ed ordinanze che risalgono al Regno delle Due Sicilie. Vero è che, in epoca postunitaria, una Commissione ministeriale, nominata per lo studio delle questioni inerenti all'esercizio della pesca e della molluscoltura nei pantani di Ganzirri si pronunciò, con sua relazione del 12 aprile 1932, per la decadenza dei diritti dei naturali del luogo, ma è necessario tener presente che l'autorità governativa non diede mai corso ai suggerimenti della commissione e non adottò al riguardo alcun provvedimento, mostrando che intendeva rispettare il diritto esistente, il cui esercizio, nelle

particolari forme necessarie per la coltivazione delle cocchie, è continuato ininterrottamente come per il passato. E, pertanto, devesi concludere che legittimamente gli attori hanno proposto la domanda giudiziale giacchè essendo titolari di un vero e proprio diritto subiettivo essi sono legittimati a chiedere il risarcimento dei danni e ad ottenere la liquidazione, sempre che tali danni siano stati cagionati dalla convenuta. Così superata l'eccezione preliminare di merito, è d'uopo ora notare che non ha maggior consistenza l'altra eccezione, anch'essa di merito, con la quale la stessa Amministrazione resistente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.

La tesi della convenuta - che all'uopo richiama varie decisioni della Corte di Messina - "è che i lavori di ampliamento" della strada Ganzirri-Granatari sono disposti, finanziati, appaltati, diretti e collaudati dall'Assessorato Regionale ai LL.PP., il quale si è servito, per l'esecuzione delle opere, non della Provincia Regionale di Messina ma dell'Ufficio provinciale dell'Ente il quale avrebbe perciò agito come organo regionale e si sarebbe immedesimato organicamente nell'Assessorato LL.PP. della Regione, il quale solo pertanto sarebbe passivamente legittimato a rispondere vero i terzi per il fatto dei propri esecutori. La tesi della convenuta, in verità suggestiva, non può essere condivisa.

A parte, infatti, il rilievo che l'affermazione che l'Assessorato Regionale abbia direttamente eseguito l'opera pubblica, servendosi dell'Ufficio Tecnico Regionale quale proprio organo esecutivo, "erat demonstrandum" e che a fornire tale dimostrazione certo non bastava il richiamo ad alcune leggi regionali, che genericamente stabiliscono la possibilità per l'Ente Regionale di avvalersi, per la esecuzione delle opere pubbliche, degli Uffici Statali ovvero di altri Enti che dispongano di adeguata e stabile attrezzatura, nè l'esibizione di un piano parcellare che ha quale unico elemento probatorio la intestazione alla "Regione Siciliana - Assessorato dei Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale di Messina", è, comunque, da rilevare che tale occasionale immedesimazione organica, per essere valida, deve essere congruamente manifestata e resa nota ai terzi, in modo idoneo a vincere la presunzione che ogni ufficio rappresenta, di regola, l'amministrazione nella quale istituzionalmente è inquadrato. Diversamente ragionando, si perverebbe all'iniqua quanto assurda conseguenza che, di fronte all'operato di uno qualsiasi degli enti pubblici di cui la Regione può in astratto avvalersi "per l'esecuzione delle opere", il cittadino leso nei suoi diritti non sarebbe mai in grado di individuare, prima dell'esperimento giudiziale, l'amministrazione responsabile.

Nel caso in esame, tale pubblicità verso i terzi appare del tutto carente, tanto è vero che gli attori rivolsero la loro protesta direttamente alla Amministrazione Provinciale di Messina, alla quale soltanto intimarono, con l'atto stragiudiziale del 24/4-1956, la sospensione dei lavori, nel tratto di strada costeggiante il lago e l'adozione di accorgimenti utili al evitare gli inconvenienti che venivano denunciati. Giova inoltre rilevare che in quella occasione la convenuta non oppose di essere estranea all'esecuzione dei lavori, come invece avrebbe certamente fatto se avesse ritenuto di non essere la vera destinataria delle lamentele, essendo da escludere che un Ente pubblico possa avere coscientemente voluto trarre in inganno in propri amministrati, facendo decorrere in loro danno i termini di prescrizione ed impedendo così l'esercizio di un loro potenziale diritto. Mancando, pertanto, la prova dell'esistenza del rapporto eziologico indispensabile per imputare il fatto illecito denunciato dagli attori - ed il danno eventuale che ne è derivato - all'Ente Regione, dato che è da escludere, che l'Ufficio Tecnico provinciale di Messina abbia agito come occasionale organo della Regione, ne consegue che l'attività di tale organo tecnico deve essere riferito alla Provincia di Messina (nella quale esso è istituzionalmente inquadrato) che pertanto, è la sola legittimata passivamente nei confronti degli attori.

Per respingere la propria responsabilità la convenuta ha, infine, eccepito che i danni - ove esistenti - debbono imputarsi esclusivamente all'opera dell'appaltatore, evidentemente in base al principio che non essendo questo in situazione di subordinazione e di dipendenza verso l'appaltante, ma regolando e dirigendo con libertà ed autonomia, rispetto al medesimo, la esecuzione dell'opera quanto al modo, ai mezzi ed alle persone che adibisce all'impresa, risponde direttamente dei danni che, nel corso dell'appalto, i terzi abbiano subito.

La tesi dell'amministrazione si infrange, però, contro la considerazione che, trattandosi di esecuzione di opera pubblica, la sorveglianza ed il controllo dell'esecuzione spettava pur sempre al Direttore dei Lavori (e nella specie all'Ufficio Tecnico Provinciale) il quale, pertanto, aveva il dovere giuridico di impedire il compimento di attività illecite, produttive di danni, specie quando tali attività erano state direttamente portate a conoscenza dello Ente, mediante un atto stragiudiziale, in cui oltre alla denuncia dell'illecito venivano chiesti immediati e solleciti interventi della Provincia per la eliminazione dei lamentati inconvenienti. E se pur deve riconoscersi che la esigenza della tutela dell'altrui integrità personale e patrimoniale e del rispetto, quindi, del principio del "neminem laedere", avrebbero dovuto imporre allo appaltatore il

dovere di astenersi dal seguire tecniche o direttive che discostandosi dalle norme di comune diligenza e prudenza, erano tali da creare situazioni di pericolo, ciò non serve a diminuire e tanto meno ad escludere la responsabilità della convenuta che tale direttive ha formulato o che quelle tecniche ha comunque tollerato, incorrendo in colpa particolarmente grave, che può addirittura inquadrarsi nella colpa con previsione, stante che, anche senza l'atto stragiudiziale, era evidente che il travaso di materiale di risulta nelle acque del lago avrebbe portato alla distruzione delle coltivazioni di vongole, impiantate notoriamente nel fondo del pantano, o, quanto meno, di quelle a ridosso della fascia costiera.

E pertanto poichè l'eccezione pregiudiziale di rito e quelle preliminari di merito sono palesemente infondate, devesi procedere all'istruzione della causa che va a tal fine, restituita all'istruttore per l'acquisizione della relazione Bucalo agli atti del processo e per l'esecuzione della consulenza tecnica chiesta dagli attori, incumbente quest'ultimo che appare utile per la determinazione dell'esistenza e dell'ammontare dei danni; ed a ciò va provveduto con separata ordinanza di pari data.

Le spese del giudizio vanno riservate al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, sentiti i procuratori delle parti, respinte le diverse domande ed eccezioni, pronunciando non definitivamente nel giudizio promosso da Mangraviti Giovanni e consorti in lite, col suindicato atto del 30 aprile 1960, rigetta l'eccezione pregiudiziale di difetto, di giurisdizione e quelle preliminari di difetto di legittimazione attiva e di legittimazione passiva sollevate dalla convenuta Provincia Regionale di Messina e riserva al prosieguo del giudizio l'esame del merito della causa.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 2 luglio 1963.

XIII

Sentenza della Corte di Appello di Messina pronunciata il 31 marzo 1966 sull'appello proposto dalla Provincia Regionale di Messina nei confronti di Mangraviti Giovanni ed altri.

(Archivio del Tribunale di Messina, 1966)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina Sezione Seconda Civile, composta dai signori:

1° Dott. Luciani Antonio	Presidente
2° Dott. Tabacco Luigi	Consigliere
3° Dott. Ferlazzo Natoli Nunzio	Consigliere
4° Dott. Tocci Aldo	Consigliere
5° Dott. Lazzaro Giovanni	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 179/1964 R.G. Cont., e vertente tra PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del suo Presidente dr. Vincenzo Ardizzone, rappresentato dall'avv./to Francesco Pollicino per procura in calce all'atto di appello-appellante e MANGRAVITI Giovanni, MANGRAVITI Paolo, MANGRAVITI Giuseppe fu Nicolò, MANGRAVITI Salvatore fu Giovanni, DONATO Stefano, RANDO Giovanni, MANGRAVITI Salvatore, MANGRAVITI Domenico fu Nunzio, ARENA Nicolò fu Stefano, BARDETTA Pietro fu Giuseppe, ARENA Giuseppe fu Simone, ARENA Filippo fu Francesco, ARENA Livio, ARENA Nicola e COSTA Nicola, rappresentati e difesi dagli avv./ti P. Vitarelli e G. Coglianolo per procura in calce dell'atto di appello-appellati e RUELLO Lucia fu Giuseppe, MANGRAVITI Olivo fu Giuseppe, ARENA Salvatore fu Pietro, MANGRAVITI Francesco fu Giovanni, RESTUCCIO Angelo fu Salvatore, MANGRAVITI Giuseppa fu Andrea, RANDO Antonio fu Giuseppe, MANGRAVITI Giuseppe fu Luigi, BARDETTA Pasquale fu Nicola, DONATO Antonino fu Giuseppe, ARENA CANDELORO fu Letterio, MANGRAVITI Francesco fu Luigi, MANCUSO Nicola fu Domenico, MANGRAVITI Matteo fu Giuseppe, BARDETTA Pasquale, fu Francesco, MANGRAVITI Nicolina fu Nicolò, MANGRAVITI Nicola fu Giuseppe, COSTA Antonino fu Giovanni, ARENA Giovanni fu Giuseppe, ARENA Giovanni fu Giuseppe, ARENA Giuseppe fu Pietro, ARENA Salvatore fu

Nicola; ARENA Salvatore fu Giuseppe, BARCA Caterina fu Paolo, COSTA Nicola fu Pasquale, GENTILE Teresa fu Francesco, VALVARO Giuseppe fu Bruno, ARENA Nicola fu Francesco, ARENA Nunzio fu Francesco, ARENA Giovanni fu Antonino, ARENA Nunzio fu Giuseppe, ARENA Matteo fu Giuseppe, ARENA Matteo fu Francesco, ARENA Nicola fu Antonino, MANCUSO Domenico fu Giuseppe, DONATO Candeloro fu Andrea, ARENA Giuseppe fu Andrea, RUELLO Pietro di Antonino, MANGRAVITI Francesco fu Pietro, DONATO Maria di Antonio - appellati - contumaci-

OGGETTO: Preteso risarcimento danni

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE

1° Dichiarare il difetto di giurisdizione e la incompetenza del Giudice adito, nonchè l'assoluto difetto di legittimazione attiva negli attori e di legittimazione passiva nella Provincia Regionale di Messina.

2° Dichiarare inammissibile o respingere le domande tutte proposte dagli attori nei confronti della Provincia.

3° Condannare solidalmente gli appellati alle spese ed ai compensi di entrambi i gradi del giudizio-Salvis Juribus

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI

La Corte Ecc/ma respinta ogni contraria istanza, vorrà dire inammissibile o rigettare l'appello proposto avverso la impugnata sentenza non definitiva del Tribunale di Messina e, confermando la stessa in ogni sua parte, vorrà condannare l'appellante alle spese anche del presente grado del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30.4.1960 Mangraviti Giovanni ed altri cinquantadue litisconsorti convenivano la Provincia Regionale di Messina davanti al Tribunale di Messina e, premesso di essere titolari di diritti esclusivi di pesca nel lago demaniale di Ganzirri, nelle cui acque esercitavano la coltura dei molluschi, esponevano che la detta Amministrazione nel corso dei lavori di allargamento e di sistemazione della strada Ganzirri-Granatari, costeggiante il detto lago, aveva invaso con lo scarico dei materiali di risulta una parte del fondo del lago stesso, che così restava sottratta alla sua destinazione, e aveva provocato, per effetto

sia di seppellimento che di inquinamento delle acque, il perimento dei principali vivai di vongole; che senza effetto era rimasta l'intimazione fatta alla detta Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori con atto stragiudiziale del 24.4.1956, mercè il quale si erano chieste la sospensione dei lavori o quanto meno l'adozione di tutti gli accorgimenti idonei ad eliminare gli inconvenienti lamentati; che, in conseguenza, avevano fatto eseguire accertamento tecnico preventivo, debitamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, che aveva affidato il relativo incarico al prof. Giovanni Bucalo, al fine di rilevare la situazione dello stato dei luoghi e i danni provocati alle coltivazioni dei molluschi.

Tutto ciò premesso, assumendo la responsabilità della convenuta Provincia Regionale, chiedevano che, previa acquisizione della relazione dell'accertamento preventivo e, previo espletamento di consulenza tecnica per la valutazione dei danni, la detta Provincia Regionale fosse condannata al relativo risarcimento, con gli interessi nella misura legale.

Formatosi il contraddittorio, la Provincia Regionale di Messina eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva degli istanti e quello di legittimazione passiva propria; subordinatamente, contestava ogni assunto avversario, chiedendo che le domande fossero dichiarate inammissibili o rigettate.

Con sentenza non definitiva del 2/7-11.10.1963, il Tribunale rigettava l'eccezione pregiudiziale e quelle preliminari, disponendo, con separata ordinanza, l'acquisizione della relazione del prof. Bucalo e l'espletamento della consulenza tecnica richiesta dagli attori.

Con atto del 18.3.1964 la Provincia Regionale di Messina proponeva appello avverso detta sentenza per i motivi che saranno esaminati. Si costituivano gli appellati Mangraviti Giovanni, Mangraviti Paolo, Mangraviti Giuseppe fu Nicola, Mangraviti Salvatore fu Giovanni, Donato Stefano, Rando Giovanni, Mangraviti Salvatore, Mangraviti Domenico fu Nunzio, Arena Nicolò fu Stefano, Bardotta Pietro fu Giuseppe, Arena Giuseppe fu Simone, Arena Filippo fu Francesco, Arena Livio, Arena Nicola e Costa Nicola, i quali resistevano, chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile o rigettato.

Gli altri appellati omettevano di costituirsi ed il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 3.8.1964, ne dichiarava la contumacia.

Avendo i procuratori delle parti costituite precisato le conclusioni riportate in epigrafe, la causa era rimessa al Collegio e, nell'udienza collegiale del 3.2.1966, era assegnata a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi dell'appello in esame l'Amministrazione Provinciale di Messina ripropone tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari che la sentenza non definitiva impugnata ha deciso in senso a lei sfavorevole. Per ovvie ragioni logico giuridiche, devono, nello stesso ordine prospettato dall'appellante, essere anzitutto esaminati i primi due motivi, coi quali si denuncia che doveva essere accolta la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le questioni sollevate dalle parti hanno per oggetto il demanio marittimo e attongono a provvedimenti dell'autorità amministrativa, sicchè rientrano nell'ambito della giurisdizione speciale amministrativa, e, per contro, incontestata essendo l'appartenenza del lago di Ganzirri al demanio marittimo regionale, non può configurarsi alcuna competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. In particolare, si deduce che erratamente il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione per il solo fatto che gli attori avrebbero esperito un'azione di risarcimento per colpa aquiliana e per la considerazione che una tale azione può proporsi anche a carico della P.A. quando essa violi norme legislative e regolamentari, o, come nella specie, precetti di comune prudenza e diligenza, mentre, appartenendo il c.d. pantano di Ganzirri al demanio marittimo a sensi dell'art. 28 nav. (ed ora al demanio marittimo regionale a sensi dell'art. 22 dello Statuto della Regione Siciliana) l'esercizio di qualunque diritto del singolo su un tale bene, che non può avere se non l'aspetto e la sostanza di una concessione, è disciplinato dalle norme di legge relative, precisamente, in subiecta materia, dalle specifiche regole di cui agli artt. 44 e 45 cod. nav., secondo cui il concessionario ha soltanto facoltà di rinunciare alle concessione in caso di revoca parziale ed anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o controversia rientra nella giurisdizione amministrativa e, nell'ambito di essa, in quella competenza riservata dallo stesso Codice della Navigazione ad organi particolarmente determinati.

La censura è infondata e deve essere riaffermata la giurisdizione del giudice ordinario.

È ben noto che questa sussiste ogni qualvolta, sulla base del criterio distintivo del c.d. *petitum* sostanziale, cioè, dell'oggetto essenziale della pretesa dedotta in giudizio, quale effettiva situazione giuridica obiettiva denunciata, si accerti, fuori dei casi in cui il giudice amministra-

tivo abbia competenza esclusiva, che la parte istante intenda far valere un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. Se la legge conferisce all'autorità amministrativa il potere di incidere sui diritti soggettivi per la tutela di un interesse pubblico, il diritto soggettivo del singolo si attenua nella sua consistenza e si trasforma, soltanto relativamente, ossia soltanto di fronte alla P.A., in un interesse legittimo e, come tale, non può ricevere protezione se non dalla giurisdizione amministrativa. Ma, poichè in tanto il diritto si attenua nella sua consistenza e muta di tutela giurisdizionale in quanto un potere discrezionale di disporre di esso sia conferito all'autorità amministrativa, se il cittadino nega che un siffatto potere sia all'autorità stessa conferito e la negazione presenti in concreto sostanziale aderenza alla legge, la competenza a conoscere della controversia spetta al giudice ordinario, occorrendo accertare se il diritto soggettivo sia tale anche di fronte alla pubblica amministrazione. Se, invece, la controversia abbia per oggetto l'esercizio, che si pretende scorretto, del potere discrezionale conferito sotto l'aspetto della competenza, della forma e del contenuto, specie in relazione all'eccesso di potere in tutte le sue manifestazioni, la competenza a conoscere è del giudice amministrativo (v. in tal senso, da ultimo, Cass. 5.7.1965 n° 1405). A quel criterio generale discriminatore della giurisdizione si rifà in definitiva anche quello più recentemente elaborato dalla dottrina, che pure è stato accettato dalla giurisprudenza (v. Cass. 12.4.1965 n° 657), secondo cui si ravvisano nelle norme concernenti l'attribuzione (e quindi la concreta esistenza) del potere discrezionale delle norme c.d. di relazione, la cui violazione lede un diritto soggettivo del cittadino, mentre, in contrapposizione, nelle altre norme, concernenti i criteri ed i modi dell'attività della P.A. (e quindi il corretto esercizio del potere nel pubblico interesse), si ravvisano delle norme c.d. di azione, la cui violazione determina soltanto la lesione di un interesse legittimo.

Ora, alla stregua dell'uno e dell'altro criterio, le cui tecniche presentano evidenti caratteri di connessione, non può che riaffermarsi la consolidata interpretazione giurisprudenziale (v. da ultimo, Cass. 30.12.1965 n° 2482), fatta propria dalla impugnata sentenza, per cui, posto che la discrezionalità è il potere della P.A. di apprezzare liberamente l'interesse pubblico e l'idoneità dei mezzi per il suo soddisfacimento, entro il suo ambito è precluso al giudice ordinario di svolgere alcuna indagine per la ricerca di una colpa, ossia di sindacare se la P.A. abbia convenientemente apprezzato l'interesse ed i bisogni della collettività e scelti i mezzi idonei per soddisfarli, ma ciò non toglie che sif-

fatto potere discrezionale, in sè insindacabile, non esime la P.A. stessa, ad esempio nella costruzione e nella manutenzione di un'opera pubblica (strada o altro), dal dovere, nascente dalla norma giuridica fondamentale del *neminem laedere*, che sta a base dell'art. 2043 C.C., di adottare le ordinarie misure e cautele atte a non mettere in pericolo la incolumità o i beni del cittadino. In altri termini, se nel campo dell'esecuzione delle opere pubbliche nessuna responsabilità è ammessa per pretesa inosservanza di norme tecniche da parte della P.A. non potendo l'autorità giudiziaria ordinaria sindacare le modalità che la P.A. ha adottato per l'esecuzione stessa, tale responsabilità va invece affermata quando siano stati oltrepassati i limiti imposti dalla legge alla discrezionalità della P.A. oppure questa e i suoi agenti abbiano violato norme legislative o regolamentari, ovvero precetti di comune prudenza o diligenza, per il che il fatto della P.A. debba essere qualificato illecito (per dolo o per colpa) in relazione al danno ingiusto per esso patito dal cittadino. Così debitamente inquadrata l'azione esperita dal Mangraviti Giovanni e dai suoi litisconsorti nell'ambito dell'azione di risarcimento ex art. 2043 C.C., è agevole riconoscere quanto poco pertinente sia il richiamo da parte dell'appellante, onde negare la giurisdizione del giudice ordinario, ai principi che regolano, in materia di concessione di beni demaniali, i rapporti tra l'ente concedente e il privato concessionario, principi che confluiscono nella comune opinione che l'atto amministrativo di concessione, di carattere costitutivo perchè non trasferisce al privato le stesse facoltà che sul bene demaniale spettano alla pubblica amministrazione, attribuisce al concessionario un diritto (di cui è cenno nell'art. 823 C.C. e per cui l'art. 1145 C.C. ammette il possesso e la tutela possessoria) che va tuttavia classificato nella categoria dei diritti c.d. condizionati, in quanto, mentre si comporta come un vero diritto rispetto ai terzi e di solito anche verso l'amministrazione concedente, in alcuni casi verso quest'ultimo, quando l'interesse pubblico (sia quello attinente all'uso comune della cosa, sia qualunque altro riflettere la migliore utilizzazione di essa) esiga il sacrificio del diritto del concessionario, degrada nella minore consistenza dell'interesse legittimo (v. in tal senso; Cass. 10.10.1962 n° 2929, 28.7.1962 n° 2209, II.6.1954 n° 1978). Basta, per negare applicabilità nella specie alla regola ora esposta, onde affermare che la posizione degli attori sia di titolari di interesse legittimo, osservare che la controversia in esame non intercorre affatto tra l'amministrazione del demanio marittimo e i concessionari del c.d. pantano di Ganzirri, ma tra quest'ultimo e un soggetto estraneo al rapporto di concessione, la Provincia Regionale di

Messina, proprietaria in quel tempo della strada che costeggia il lago, la quale Amministrazione, va comunque qualificata terza e nei cui riguardi il diritto dei concessionari non può mai degradare al rango di interesse legittimo. Nè le norme citate dall'appellante (art. 44 e 45 cod. nav.) valgono a trasferire la presente lite nel campo della giurisdizione amministrativa. Invero esse servono pure, nel quadro dianzi enunciato dei principi regolatori delle concessioni amministrative, a disciplinare esclusivamente i rapporti tra l'amministrazione concedente e il concessionario in vista della modificazione e dell'estinzione della concessione, dipendenti o da fatto dall'amministrazione o da cause naturali.

Pure tale è in particolare l'ambito del secondo comma dell'art. 44, là dove è stabilito che la facoltà di rinunzia spettante al concessionario vale anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici. Infatti, trattasi pur sempre di un modo di cessazione del rapporto di concessione corrente tra l'Amministrazione demaniale concedente ed il concessionario, che trova la sua ragion d'essere nel fatto della costruzione d'un'opera pubblica, anche se questa costruzione è eseguita da altro ente pubblico che non sia la stessa amministrazione del demanio marittimo, ma è norma che comunque postula la legittimità dell'attività della P.A., mentre nella specie la domanda del Mangraviti e dei suoi consorti trova fondamento nel diritto al risarcimento del danno dipendente da fatto illecito della Provincia Regionale di Messina. L'esistenza quindi di una concessione in favore di costoro, che ha per oggetto un bene demaniale, non esclude affatto la giurisdizione del giudice ordinario nella ipotesi qui ricorrente di un'azione per risarcimento di danni che i titolari della concessione esperiscono contro un terzo, sia pur esso un ente pubblico territoriale, che, diverso dall'ente titolare della demanialità, abbia loro cagionato un danno ingiusto, lesivo dei loro diritti, nella costruzione e manutenzione di un'opera pubblica, nella specie di una strada costeggiante il lago demaniale.

Con il terzo motivo l'appellante Amministrazione Provinciale lamenta il mancato accoglimento dell'eccepito difetto di legittimazione attiva, perchè gli attori non sono muniti di alcun titolo o qualifica che in qualsiasi modo giustifichino e legittimino l'azione intrapresa, non essendo sufficiente, come illustra nella comparsa conclusionale, l'immotivato richiamo ad una lesione che essi avrebbero subito di un loro diritto soggettivo non altrimenti identificato, laddove da un rapporto di

concessione, quale quello di cui sono titolari, non potrebbero scaturire a loro favore altro che un interesse.

Anche tale doglianza è priva di fondamento. Con l'atto introduttivo del giudizio il Mangraviti e i suoi consorti hanno inteso fare valere il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto del fatto illecito addebitato alla Amministrazione Provinciale, danni che si sarebbero concretati per un verso nella restrizione dell'area del c.d. pantano, di cui sono, secondo divisione in lotti, concessionari per l'esercizio della molluschicoltura, e per altro verso nella distruzione o danneggiamento degli allevamenti di molluschi che nell'area stessa loro concessa tengono da tempi assai remoti. Il primo danno come conseguenza dell'invasione del pantano lungo il confine e con la strada in questione mediante il terriccio e gli altri materiali di rifiuto derivati dalle opere di allargamento e sistemazione della strada stessa, il secondo come effetto non soltanto di tale invasione, ma, anche, dell'inquinamento delle acque. Ora, in tema di azione di risarcimento ex art. 2043 C.C. è elemento sufficiente per la relativa legittimazione che colui che agisce si identifichi col soggetto che dal fatto illecito allegato abbia risentito un danno ingiusto nella sua sfera giuridico-patrimoniale. Il che ricorre puntualmente nella specie. Non è infatti materia di contestazione tra le parti che le coltivazioni di molluschi esistenti nel c.d. pantano di Ganzirri appartengono in proprietà ai concessionari dei vari lotti del lago per l'esercizio di tali allevamenti e quindi, sotto il secondo aspetto, non può revocarsi in dubbio che, se del fatto illecito della invasione dell'area del pantano con terriccio e materiali di risulta e dell'inquinamento delle acque del pantano sono derivati con vincolo di causalità - la distruzione e il danneggiamento delle coltivazioni in parola, trattasi di un danno ingiusto che ha interessato la sfera giuridico-patrimoniale dei concessionari, ledendo la proprietà di quegli allevamenti che costoro in tale qualità, hanno allocato nel lago. Ma anche sotto il primo aspetto, quello della restrizione dell'oggetto su cui si esercita la concessione di cui sono titolari, in quanto, per effetto dell'invasione con terriccio e materiali di risulta, sarebbe stata ridotta la superficie dei vari lotti del lago oggetto della concessione stessa, debesi affermare la relativa legittimazione. Già questa corte, come ricordato dalla impugnata decisione, ha con sentenza del 15.5.1956 (in causa Bardetta c. Bardetta in Giust. Civ. 1957,I,138) riconosciuto che l'esercizio della molluschicoltura nel lago di Ganzirri, pertinente al demanio marittimo, costituisce estrinsecazione di un vero e proprio diritto reale, in quanto la legislazione italiana (art. 26 del t.u. 8.10.1931 n. 1604), ac-

canto ai diritti esclusivi di pesca derivanti dalle recenti concessioni, ha mantenuto in vita, sotto determinate condizioni, quelli basati su antichi privilegi sovrani, o acquisiti per possesso immemorabile o per usucapione compiutosi in base alle leggi preunitarie che l'ammettevano nei confronti dello Stato.

Invero, la detta norma ha stabilito la estinzione di quei soli diritti esclusivi di pesca, che, risalenti a data anteriore all'entrata in vigore della L. 4.3.1877 n° 3706, non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24.3.1921, oppure per i quali, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del R.D. 15.5.1884 n° 2503, gli aventi diritto non abbiano, entro il 31.12.1921, presentato la domanda di riconoscimento.

Che i diritti di cui si dicono titolari il Mangraviti Giovanni e i suoi consorti risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della L.4.3.1877 n° 3706 ed anzi affondano i loro titoli di acquisto in provvedimenti amministrativi dei governi preunitari e che essi siano stati sempre ed ininterrottamente esercitati, eppertanto anche nel trentennio anteriore alla data del 24.3.1921, sono circostanze notorie, non contestate in causa, che trovano riscontro documentale nel bando intendentizio del 22.4.1859 (in prod. appellati) e, per quanto informa la citata sentenza, nelle indagini compiute da apposita Commissione ministeriale che, con relazione del 12.4.1932, ha concluso uno studio delle questioni inerenti all'esercizio della pesca e della molluschicoltura nel lago di Ganzirri e in quello attiguo di Faro.

Quanto al riconoscimento di tali diritti da parte dello Stato italiano, esso è implicito nella iscrizione che ne è stata fatta nel nuovo catasto terreni, come risulta, per ciascuno degli attori, dalla certificazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Erariale (v. certificati in prod. appellati).

Circa la natura di tali diritti, è quasi unanime insegnamento della più accreditata dottrina, recepita dalla corrente giurisprudenza (v. Cass. 15/9.1962 n° 2763), che si tratta di diritti di natura reale, ascrivibili alla particolare categoria delle c.d. servitù personali di uso, eppertanto si tratta di diritti soggettivi tutelabili erga omnes, con la sola già avanti accennata limitazione discendente dal loro condizionamento all'interesse pubblico. Ragion per cui, se dal fatto illecito di un terzo, quale è, si ripete, rispetto al rapporto di concessione, l'Amministrazione appellante, è derivata una lesione di diritto del genere, sia pure sotto forma di restrizione dell'oggetto dei diritti stessi causata da una parziale invasione, è ben certo che i titolari risultano legittimati alla relativa azio-

ne di risarcimento del danno subito. / Con il quarto ed ultimo motivo di appello l'Amministrazione Provinciale di Messina censura la sentenza impugnata perchè non ha accolto la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, prospettata sotto due diversi profili; il primo, in quanto essa Amministrazione non ha accudito all'esecuzione dell'opera pubblica di cui si discute nè come proprietaria della strada, nè come concessionaria dell'appalto, nè, infine, come delegata, d'altro ente pubblico, laddove si è trattato di lavori disposti e finanziati dall'Assessorato Regionale LL.PP. che, per la loro esecuzione, si è avvalso, come per legge, dall'Ufficio, Tecnico Provinciale; il secondo, in quanto, in ogni caso, i danni lamentati dagli attori sono pervenuti da attività autonome della ditta appaltatrice dei lavori, al di fuori di ogni vincolo causale dipendente dall'attuazione del progetto dei lavori appaltati.

Al primo riguardo devesi notare che infondato è l'assunto dell'appellante. Invero, la Regione Siciliana allorchè per la esecuzione di opere pubbliche si avvale, in mancanza di propri organi periferici tecnicamente attrezzati, di quelli di altri enti, a sensi dello art. 2 L. reg. 5.8.1949 n° 46, richiamato dall'art. 27 della legge reg. 24.4.1953 n° 30 per il potenziamento della viabilità, dell'edilizia popolare e dell'economia della Sicilia, pone in essere, per l'appunto, un rapporto di "delegazione amministrativa", che costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico e non è senz'altro assimilabile al mandato, per cui non possono applicarsi ad essa indiscriminatamente i principi privatistici propri di questo istituto.

In particolare, nella delegazione intersoggettiva (che, a differenza di quella interorganica, la quale opera nell'ambito di uno stesso ente pubblico, opera invece tra enti diversi) la legittimazione, attribuita al delegato, all'esercizio, entro i limiti fissati nell'atto di conferimento, di poteri e funzioni spettanti al delegante, non può essere giuridicamente qualificata in base alle nozioni privatistiche del mandato, nè può dirsi che l'ente delegato operi come un organo, sia pure straordinario, dell'ente delegante. Detta delegazione, importando una deroga (preventivamente consentita dalla legge) alle norme sulla competenza amministrativa, pone il delegato nei limiti e per la durata di essa, in una condizione pari a quella del delegante, e questi, a sua volta, viene a trovarsi, rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Il che importa che, di regola, salvo che l'atto di conferimento non disponga diversamente, il delegato è investito dei poteri di provvedere, rispetto all'oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto, anche se per conto e nello interesse di quest'ultimo.

Da ciò consegue che l'ente delegato è direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano aver rilievo le eventuali ripercussioni ed implicazioni degli atti stessi nell'ambito del rapporto interno con il delegante e la loro incidenza nella sfera giuridica del medesimo (v. Cass. 19.7.1965 n° 1608, 13.8.1964 n° 2307, 11.10.1963 n° 2711).

Nè può accettarsi, in contrario, l'assunto che nella specie si sarebbe trattato, invece, di un'immedesimazione organica dell'Ufficio Tecnico Provinciale nell'ente Regione, in quanto l'accertato rapporto di delega esclude per se stesso tale concetto, presupponendo ovviamente, la distinzione dei due soggetti, delegante e delegato, tra i quali il rapporto si instaura. A parte che la citata norma legislativa regionale non accenna ad una tale possibilità di incorporazione temporanea di un ufficio di altro ente nel corpo della Regione, ma, prevede, con innegabile riferimento all'intersoggettività del rapporto, che la Regione si avvalga "di altri enti", sempre che dispongano di propria adeguata e stabile attrezzatura, è chiaro che, se la Regione ha dato incarico ad altri per la progettazione e direzione dei lavori di esecuzione dell'opera pubblica, da essa deliberata e finanziata, tale incarico non può essere stato dato all'ufficio Tecnico Provinciale, attribuendo ad esso una personalità giuridica che non ha, bensì all'ente nella cui entità organica è posto ed agisce, vale a dire l'Amministrazione Provinciale cui, fra l'altro, la opera era destinata, siccome, al tempo, proprietaria della strada in questione.

Con ciò restano assorbite, perché non del tutto decisive, le argomentazioni della sentenza impugnata, oggetto di critica da parte dell'appellante, secondo cui tale rapporto di delegazione non sarebbe stato convenientemente reso noto ai terzi, non bastando, ad avviso del Tribunale, che il piano parcellare predisposto per l'esecuzione dell'opera sia intestato alla "Regione Siciliana Assessorato dei Lavori Pubblici-Ufficio Tecnico Provinciale di Messina", diffidata durante il corso dei lavori con l'atto stragiudiziale del 24.4.1956, non ha opposto di essere estranea all'esecuzione degli stessi, adottando un equivoco silenzio che avrebbe rafforzato il convincimento che detta Amministrazione, come appariva, era la diretta interessata all'allargamento e alla sistemazione della strada di sua proprietà.

Passando all'esame del secondo profilo, mercè il quale l'appellante ribadisce il difetto di legittimazione passiva nel senso che spetterebbe invece alla ditta appaltatrice dei lavori, deve osservarsi che anche per tal verso la doglianza è infondata, ma che, se pure la legittimazione

della Amministrazione Provinciale di Messina va riaffermata, tuttavia è d'uopo precisare ai fini della riferibilità dei danni che detta Amministrazione sarà tenuta a risarcire, i limiti di tale legittimazione.

In linea generale deve essere riconosciuto che nel contratto di appalto esula qualsiasi rapporto di dipendenza dell'appaltatore verso il committente, il quale resta estraneo alla gestione che viene assunta dall'appaltatore, a proprio rischio, per il compimento dell'opera o del servizio, nell'ambito di un'ampia sfera di discrezionalità e di autonomia. Però, sulla base dei principi che regolano la responsabilità pei danni, ciò non esclude che anche il committente debba rispondere dei danni cagionati a terzi nell'espletamento dell'appalto, quando ricorra o concorra un fatto suo proprio, idoneo a determinare una sua responsabilità diretta o anche mediata, come nella ipotesi della proposizione di un direttore dei lavori che per dolo o colpa, esclusivi o concorrenti con dolo o colpa dell'appaltatore, cagioni danno ingiusto a un terzo. Ora, in tema di appalto di opere pubbliche, l'autonomia dell'appaltatore è contenuta certamente, come ha rilevato il Tribunale, in limiti ancora più ristretti di quelli che valgono nel campo degli appalti privati, perchè l'ingerenza della P.A. committente nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata si concreta non già soltanto in una generica vigilanza, ma, fermo restando dell'appaltatore ogni potere relativamente all'organizzazione dell'impresa e del lavoro (nel cui ambito, infatti, la sua responsabilità è esclusiva), la P.A. esercita un'intensa e continua sorveglianza attraverso il direttore dei lavori, la cui nomina, a norma dell'art. 321 della legge sui lavori pubblici e del regolamento sull'appalto delle opere pubbliche, è obbligatoria, a differenza di quanto è previsto per i contratti di appalto privato. Pertanto, ove l'Amministrazione appaltante incorra in negligenza o in altro comportamento colposo nell'espletamento di tale compito, ciò costituisce l'inadempimento di un preciso obbligo delle cui conseguenze dannose non può non rispondere verso il danneggiato (v. in tal senso, Cass. 27.1.1962 n° 168). Per converso non risponde, come qualsiasi altro committente, di quei fatti illeciti che non le sono, comunque, riferibili e che restano esclusivamente propri dell'appaltatore, perchè inerenti a quelle attività di quest'ultimo che restano sottratte al controllo e alla vigilanza del direttore dei lavori.

Or, nella specie, dovendosi statuire sulla legittimazione dell'Amministrazione Provinciale di Messina, in ordine alla pretese dedotte in giudizio, occorre esattamente discriminare, cosa che il Tribunale ha ommesso di fare, quali di esse possono proposte contro la detta Ammini-

strazione e quali invece sfuggono alla di lei legittimazione passiva, consistendo questa nella identificazione della parte con il soggetto che appare il legittimo contraddittore della fattispecie concreta, quale configurata attraverso la proposizione della domanda da parte degli attori, in funzione della titolarità dell'interesse a contraddire e, naturalmente, a prescindere dal reale fondamento della domanda stessa, che attiene ad un momento logicamente e giuridicamente successivo.

Il Mangraviti Giovanni ed i suoi consorti, secondo quanto leggesi nell'atto introduttivo del giudizio, hanno prospettato il loro diritto al risarcimento dei danni, deducendo che, nel corso dei lavori di allargamento e di sistemazione della strada in questione, sarebbe stata invasa, senza alcun preavviso, parte dell'area del pantano di cui sono concessionari per l'esercizio della molluschicoltura e hanno specificato in proposito che "in tal modo, anche in conseguenza dello scarico nel detto pantano di tutto il terriccio e del materiale di rifiuto...è stata occupata gran parte del fondo adibito alle colture, e si è provocato inoltre, a causa della inquinazione delle acque, il perimento di quasi tutti i vivai principali di vongole, cagionando danni incalcolabili, ecc...". Orbene, da tale prospettazione della domanda nasce l'esigenza di un'attenta discriminazione. Invero, se il fatto illecito causativo del danno deve identificarsi soltanto nello scarico, nell'area e nelle acque del lago, del territorio e del materiale di rifiuto derivati dai lavori in corso sull'attigua strada, la legittimazione dell'Amministrazione Provinciale, committente dall'opera, deve restare esclusa, in quanto, per i principi dianzi accennati, non può dubitarsi che l'asporto dei materiali di risulta e il loro scarico in altro sito sono attività che esulano completamente dall'attuazione tecnica del progetto dell'opera pubblica e quindi sfuggono al controllo ed alla vigilanza del direttore dei lavori, ricadendo in quella sfera del tutto autonoma e discrezionale in cui, anche nell'appalto delle opere pubbliche, si svolge il compito contrattuale dell'appaltatore. In tal senso, come esattamente rammenta l'appaltante in comparsa conclusionale, si è altra volta pronunciata questa Corte, in sentenza dell'8.7.1965 n°, in causa Calderone, Assessorato Regionale Agric.e Foreste e Amministrazione Provinciale di Messina, in fattispecie analoga concernente lo scarico del terreno di risulta della costruzione di una strada pubblica in un fondo latitante.

Ma, non può sottacersi che il Mangraviti ed i suoi consorti hanno nello stesso profilato pure come fatto causativo dell'evento dannoso un difetto tecnico costruttivo dell'opera pubblica, nel senso che tale difetto sarebbe stato determinante o agevolatore di quello scarico del terriccio e del materiale di rifiuto.

Invero, leggesi, posto in parentesi, nel contesto dianzi riportato, il seguente inciso: "non si era infatti provveduto a tracciare un argine netto, a piombo, al limite fra la costruenda strada ed il pantano". Il quale riferimento a una condotta colposa propria, se non esclusiva, dell'Amministrazione Provinciale, trova riscontro nel contenuto dell'atto stragiudiziale di diffida del 24.4.1956, pure ricordato nella citazione stessa, là dove il Mangraviti e gli altri, nel richiedere l'immediata sospensione dei lavori, hanno invitato l'Amministrazione Provinciale "a delimitare entro i dovuti confini il margine della costruenda strada ed a fare erigere lungo il limite fra la strada e il pantano un idoneo muro di argine di protezione".

Sotto tale particolare aspetto la legittimazione passiva dell'appellante Amministrazione deve essere riconosciuta, in quanto essa dovrà rispondere dei danni subiti dai concessionari dei diritti di pesca sul lago, che risulteranno, in sede di accertamento tecnico, derivati non dal mero fatto dell'appaltatore che abbia gettato nel lago il terriccio ed il materiale di rifiuto (al che l'ente appaltante deve ritenersi estraneo), ma dalla mancata costruzione del muro d'argine di cui sopra, sempre naturalmente, che resti altresì dimostrato il nesso di causalità tra tale mancata costruzione e la caduta di quel terriccio e di quel materiale di rifiuto nel lago stesso.

Pertanto, mentre, come già accennato, anche questo aspetto del quarto motivo di appello deve essere rigettato, nel senso che deve essere riconosciuta, nei limiti qui precisati, la legittimazione passiva della Amministrazione Provinciale di Messina, dovrà essere cura del Tribunale, nel prosieguo del giudizio, di distinguere attentamente quei danni imputabili al solo appaltatore e quegli altri invece che possono essere riferiti, sotto il profilo qui spiegato, ad una colpa esclusiva o almeno concorrente dell'Amministrazione committente.

Quanto alle spese di questo giudizio di appello, si ritiene che ricorrono giusti motivi per la loro intera compensazione (art. 92 C.P.C.). Infatti, sebbene l'appello venga rigettato, deve considerarsi che alla sua proposizione hanno dato causa la non chiara formulazione della citazione circa gli elementi di colpa addebitabili all'Amministrazione convenuta e la insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa i limiti della legittimazione passiva dell'Amministrazione stessa / P.Q.M./ La Corte di Appello di Messina, sezione seconda, sentiti i procuratori delle parti costituite e nella contumacia di quelle che hanno omesso di costituirsi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, conferma la sentenza non definitiva del

Tribunale di Messina del 2 luglio - II ottobre 1963, appellata dall'Amministrazione Provinciale di Messina nei confronti di Mangraviti Giovanni e consorti in lite con atto d'appello del 18 marzo 1964, e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Messina il 31 marzo 1966 nella Camera di Consiglio della seconda sezione dai sottoscritti.

(Seguono le firme)

XIV

Sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 28.10.1975 nella causa civile proposta da Mangraviti Giovanni ed altri contro l'Amministrazione Provinciale di Messina.

(Archivio del Tribunale di Messina, 1975)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano il Tribunale di Messina I^a sezione Civile riunito nelle persone dei Signori:

- 1) Dott. Romano Ezio Presidente
- 2) Dott. Mondello Marcello Giudice
- 3) Dott. Providenti Francesco Giudice Est.

Ha pronunciata la seguente sentenza nella causa iscritta al n° 967/950 R.G.-592 reg.ass. introitata all'udienza del 14-10-1975 e vertente / tra / Mangraviti Giovanni fu Nicolò, Donato Stefano fu Michele, Ruello Lucia fu Giuseppe, Mangraviti Giuseppe fu Nicola, Arena Livio fu Giuseppe, Mangraviti Olivo fu Giuseppe, Arena Salvatore fu Pietro, Costa Nicola fu Giuseppe, Mangraviti Francesco fu Giovanni, Bertuccio Angelo fu Salvatore, Mangraviti Giuseppe fu Andrea, Rando Giovanni fu Giuseppe, Rando Antonio fu Giuseppe, Mangraviti Giuseppe fu Luigi, Bardetta Pasquale fu Nicola, Donato Antonino fu Giuseppe, Arena Candeloro fu Letterio, Mangraviti Francesco fu Luigi, Mangraviti Domenico fu Nunzio, Mangraviti Paolo di Giovanni, Mancuso Nicola fu Domenico, Arena Nicola e Giuseppe fu Simone, Mangraviti Matteo fu Giuseppe, Mangraviti Salvatore fu Nicolò, Bardetta Pasquale fu Francesco, Mangraviti Nicola fu Nicolò, Mangraviti Nicola fu Giuseppe, Costa Antonino fu Giovanni, Arena Giovanni fu Giuseppe, Arena Giuseppe fu Pietro, Arena Salvatore fu Nicola, Arena Salvatore fu Giuseppe, Barca Caterina fu Paolo, Mangraviti Salvatore di Giovanni, Costa Nicola fu Pasquale, Bardetta Pietro fu Giuseppe, Gentile Teresa fu Francesco, Valvare Giuseppe fu Bruno, Arena Nicola fu Francesco, Arena Nunzio fu Francesco, Arena Giovanni fu Antonino, Arena Nunzio fu Giuseppe, Arena Matteo fu Giuseppe, Arena Matteo fu Francesco, Arena Nicola fu Stefano, Arena Nicola fu Antonino e Mancuso Domenico fu Giuseppe, Donato Candeloro di Andrea, Arena Giuseppe fu Andrea, Ruello Pietro fu Antonino, Mangraviti Francesco fu Pietro e Donato Maria di Antonio: tutti elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio

dell'Avv. Paolo Vitarelli, con sostituto l'Avv. Giuseppe Cogliandolo, dai quali sono rappresentati o difesi per procura in atti.

Attori

Contro l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente dott. Giuseppe Astone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Pollicino dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti.

Convenuta

OGGETTO: Danni-

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DEGLI ATTORI

1) Ritenere e dichiarare che l'Amministrazione Provinciale di Messina è responsabile dei danni causati agli attori durante la costruzione della strada provinciale Ganzirri-Granatari;

2) Condannare in conseguenza l'Amministrazione Provinciale di Messina al risarcimento di quei danni, nella misura di complessive L. 106.029.000 con gli interessi a far tempo fino al soddisfo, cumulativamente a favore di essi attori;

3) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Messina alle spese e compensi del presente giudizio.

Salvo ampiamente ogni altro diritto.

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE DELLA CONVENUTA

L'Avv. Pollicino chiede dichiararsi improponibili ed inammissibili tutte le domande ad eccezione avversarie e respingerle nel merito perchè infondato anche in relazione al disposto di questa Corte di Appello ed ai risultati della consulenza d'ufficio riguardo alla insussistenza di titolo nei confronti dell'amministrazione concludente. Ove occorre disporre la rinnovazione della suddetta consulenza riguardo alla onerosità del danno riscontrato. Per tutt'altro insiste in tutte le domande ed eccezione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 30-4-1960, Mangraviti Giovanni ed altri cinquantadue litisconsorti convenivano davanti al Tribunale la Provincia Regionale di Messina e dopo aver premesso di essere titolari di diritti

esclusivi di pesca nel lago demaniale di Ganzirri nelle cui acque esercitavano la coltura dei molluschi lamentavano che l'Amministrazione convenuta nel corso dei lavori di allargamento e sistemazione della strada Ganzirri-Granatari, costeggiando il lago, aveva invaso con lo scarico dei materiali di risulta una parte del fondo del suddetto lago che così restava sottratto alla sua destinazione, e aveva provocato, per effetto sia di seppellimento che di inquinamento delle acque, il perimento dei principali vivai di vongole. Aggiungevano gli attori che durante l'esecuzione dei lavori avevano con atto stragiudiziale del 24-4-1956, chiesti all'Amministrazione Provinciale la sospensione dei lavori, o quanto meno l'adozione di accorgimenti idonei ad evitare danni ai loro diritti e che dato l'ente pubblico non aveva risposto alla loro richiesta avevano fatto eseguire accertamento tecnico preventivo al fine di rilevare la situazione dello stato dei luoghi e i danni provocati alle coltivazioni dei molluschi. Chiedevano pertanto la condanna della Provincia Regionale al risarcimento dei danni da determinarsi con consulenza tecnica.

Costituitosi in giudizio l'Amministrazione Provinciale eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva degli istanti e quello di legittimazione passiva propria, subordinatamente contestava in fatto quanto assunto dagli attori e chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza non definitiva del 2-7-1963 il Tribunale rigettava l'eccezione pregiudiziale e quelle preliminari, e la Corte d'Appello con sentenza del 31 marzo 1966, confermava la sentenza di primo grado.

Nel contempo la causa proseguiva nel merito e veniva eseguita una prima consulenza tecnica depositata il 30-6-1970, ed una seconda disposta dal Collegio ad integrazione degli accertamenti eseguiti nella precedente, depositata il 2-5-1974.

Conclusi gli accertamenti peritali il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio che all'udienza del 14-10-1975, la poneva in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ed indicate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che con la sentenza non definitiva passata in giudicato, riferita in narrativa, è stata accertata la giurisdizione del giudice ordinario, la legittimazione attiva degli istanti e quella passiva dell'Amministrazione convenuta.

In particolare ha accertato la Corte d'Appello che il Mangraviti ed i

suoi 52 consorti sono titolari di diritti esclusivi di pesca per la coltivazione di molluschi nel lago di Ganzirri, nascenti da provvedimenti amministrativi di antichissima data, certamente pre-unitari, consolidati attraverso l'esercizio continuo ininterrotto nel tempo. I suddetti diritti hanno natura reale, essendo ascrivibili alla particolare categoria delle c.d. servitù personali di uso pertanto sono tutelabili erga omnes, cioè nei confronti di chiunque attenti alla titolarità o all'esercizio degli stessi. E la tutela può ben essere esercitata nei confronti della Provincia Regionale, dato che l'indicato ente, è soggetto ben diverso dal concedente, che solo potrebbe imporre limitazioni nell'interesse pubblico.

Gli attori in definitiva hanno proposto azione ai sensi dell'art. 2043 C.C., verso un terzo estraneo al rapporto di concessione demaniale, che ha leso arbitrariamente il loro diritto.

Così precisata la natura dell'azione dedotta in giudizio dove aggiungersi che per quanto concerne il contenuto della pretesa risarcitoria deve aversi riguardo alla situazione di fatto concretamente accertata. Il diritto di coltivazione dei molluschi infatti può subire limitazioni temporanee definitive a secondo dell'azione posta in essere e delle sue conseguenze. Così il perimento dei molluschi e delle uova coltivate, per effetto dello scarico nel lago di materiali di risulta costituisce un danno limitato alle coltivazioni distrutte, ed entro tale misura risarcibile, mentre l'invasione del pantano con opere stabili che restringono l'oggetto su cui viene esercitata la concessione comporta un danno che non si esaurisce con l'azione illecita, ma che assume carattere definitivo, poichè influisce sul contenuto del diritto rendendo impossibile per il suo titolare il godimento dell'intera estensione dello stesso.

Per determinare l'ammontare del danno dove quindi esaminarsi in concreto l'azione illecita della P.A. e le conseguenze da essa determinate, tenendo presente, che nell'ipotesi di restrizione dell'oggetto della concessione la predetta azione assume la caratteristica di una parziale privazione del diritto esercitata coattivamente dall'ente pubblico al di fuori dei casi previsti e senza le forme dell'espropriazione per pubblica utilità. Sicchè ne consegue che i privati danneggiati debbono essere risarciti ai sensi dell'art. 2043 C.C. per l'effettivo danno emergente e lucro cessante che in tal caso va determinato analizzando la produzione degli appezzamenti distrutti ed il loro rendiconto per giungere ad una qualificazione del valore della parte di diritto definitivamente sottratta ai concessionari.

Or, nel caso in esame, il consulente tecnico ha accertato che l'Amministrazione Provinciale, ha realizzato nella zona oggetto della pre-

sente controversia un ampliamento della strada verso il lago, al di là del vecchio muro di contenimento.

L'ampliamento che comprende la rettifica del corpo stradale, la creazione di un marciapiede e di una sponda sistemata in giardino, è stato ottenuto mediante il trasporto di materiale di riporto che ha determinato uno spostamento dell'argine contenuto da massi di calcestruzzo e sotto il livello del lago da un rilevato a rincalzo dell'argine che si spinge oltre la sponda per una larghezza che varia da 3 a 6 metri. Queste opere, ampiamente descritte nella relazione di consulenza, hanno determinato l'invasione e l'occupazione definitiva di circa l'ottanta per cento della superficie destinata a vivai di molluschi. Sicchè deve ritenersi in fatto che il danno sia stato prodotto agli attori, non già dallo scarico nel pantano del territorio da parte dell'impresa costruttrice, ma dalla realizzazione dell'opera che comportava necessariamente il sacrificio di parte del diritto dei molluscoltori. Infatti, lo scarico del materiale di risulta, anche se è stato l'elemento che ha determinato la distruzione immediata delle coltivazioni, ha operato come mezzo necessario per la realizzazione del progetto di ampliamento della strada cui deve ascrivere la definitività e la irreversibilità del danno.

L'Amministrazione Provinciale pertanto è tenuta a risarcire agli attori il danno determinato dalla occupazione totale o parziale delle zone costituite a vivai e dalla conseguente riduzione o impossibilità della produzione dei residui tratti non occupati.

Passando alla quantificazione del danno osserva il Collegio che il criterio proposto del consulente appare conforme a logica od ad equità. Egli partendo dalla produzione media di Kg. 34 di vongole o di Kg. 14 di seme per ogni metro di ponte dei vivai, corrispondente a mq. 12 circa di superficie completamente occupata, ed effettuando una riduzione del 25% per tenere conto delle annate improduttive ha assunto come dato base indicativo della produttività delle superfici occupate, Kg. 25 di vongole o Kg. di seme per ogni 12 metri quadrati. Tale dato corrisponde invero ad una opportuna media fra piantagioni di maggiore capacità produttive o zone meno sfruttabili, ed è conforme a rilievi obiettivi fatti in piantagioni similari a quelle occupate.

Il consulente quindi ha determinato il prezzo a minuto delle vongole in lire 1.000, al Kg. rivalutando così il danno all'epoca attuale, ed ha proposto una riduzione su tale prezzo dovendosi calcolare il ricavo della vendita al rivenditore e non al minuto. Muovendo da questi dati ha valutato il reddito lordo per ogni 12 mq. di vivaio completamente occupato attraverso la seguente formula:

vongole Kg. 25×1.000 (prezzo) $\times 0,80$ (riduzione al rivenditore) = 1.000×20
 seme Kg. 10×1.000 (prezzo) $\times 0,40$ (riduzione al rivenditore) = 1.000×4 .

Ha quindi detratto per spese, salari, consumo attrezzi il 45% sviluppando la formula:

$$0,45 \times 1.000 \times 24 = 1.000 \times 10,80$$

$$24 - 10,80 = 13,20$$

$$1.000 \times 13,20$$

Ne consegue che per ciascun metro quadrato occupato completamente deve ritenersi perduto un reddito netto che può così valutarsi:
 $r. = \frac{13,20 \times 1.000}{mq.12} = \text{£. } 1.100$ e per ciascun metro quadrato residuo quale

deprezzamento può calcolarsi una perdita di valori pari al 50% del reddito calcolato: $\text{£. } 550$.

Per risalire al valore capitale, opportunamente il consulente, tenendo conto dell'elevato rischio connesso all'attività ed alla sua caratteristica ciclica, ha indicato un tasso pari al 9%, ed ha conseguentemente attribuito alle superfici completamente occupate un danno valutabile in $\text{£. } 12.200$ al mq.o per quelle residue di occupazioni parziali in lire 6.100 mq. Ha omesso però di considerare il consulente che su questi valori deve effettuarsi una ulteriore detrazione in considerazione del fatto che in forza di un provvedimento amministrativo è vietata la vendita dei frutti di mare nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. si può in definitiva pertanto fissare il valore di $\text{£. } 10.000$ al mq. per le zone completamente occupate e di $\text{£. } 5.000$ al mq. per quelle residue di occupazioni parziali. Così stabiliti i valori di risarcimento è agevole per ciascuno degli attori, secondo i rilievi effettuati dal consulente determinare l'entità del danno. Và però precisato preliminarmente che alcuni attori non sono risultati intestatari di alcune fra le coltivazioni occupate e che pertanto ad essi non può essere attribuito alcun risarcimento. Va conseguentemente rigettata la domanda proposta da: 1) Mangraviti Paolo di Giovanni; 2) Bardetta Pasquale fu Francesco; 3) Costa Antonino fu Giovanni; 4) Barca Caterina fu Paolo; 5) Mangraviti Salvatore di Giovanni; 6) Valvaro Giuseppa fu Bruno; 7) Arena Nicola fu Francesco; 8) Arena Giovanni Antonino; 9) Donato Candeloro di Andrea; 10) Donato Maria di Antonio; 11) Mangraviti Nicola fu Giuseppe.

Per gli altri richiedenti l'entità del danno va commisurata secondo lo schema che segue:

Nome dell'attore	N° part. catasto	superf. catast. in mq.	superf. occup. in mq.	superf. residuo in mq.	danni per superfice occupata	danni per superfice residua	Totale danni	Interessi annui al 5%
1) Mangraviti Giovanni e Salvatore fu Nicolò	239	40	20	20.000	200.000	100.000	300.000	55.250
	247	88	73	15	730.000	75.000	805.000	
					Totale		1.105.000	
2) Donato Stefano fu Michele	195	26	26	-	260.000	-	260.000	45.000
	426	64	64	-	640.000	-	640.000	
					Totale		900.000	
3) Ruello Lucia fu Giuseppe	204	120	96	24	960.000	120.000	1.080.000	54.000
4) Mangraviti Giuseppe fu Nicola	207	70	54	16	540.000	80.000	620.000	31.000
5) Arena Olivio fu Giuseppe	212	44	34	10	340.000	50.000	390.000	58.500
	217	23	19	6	190.000	30.000	220.000	
	228	59	53	6	530.000	30.000	560.000	
					Totale		1.170.000	
6) Mangraviti Olivio fu Giuseppe	205	120	94	26	940.000	130.000	1.070.000	53.500
7) Arena Salvatore fu Pietro	414	38	38	-	380.000	-	380.000	106.000
	419	59	59	-	590.000	-	590.000	
	433	30	30	-	300.000	-	300.000	
	439	83	85	-	850.000	-	850.000	
					Totale		2.120.000	

Nome dell'attore	N° part. catasto	superf. catast. in mq.	superf. occup. in mq.	superf. residuo in mq.	danni per superficie occupata	danni per superficie residua	Totale danni	Interessi annui al 5%
8) Costa Nicola fu Giuseppe	209	36	28	8	360.000	40.000	400.000	20.000
9) Mangraviti Francesco fu Giovanni	233	46	40	6	400.000	30.000	430.000	21.500
10) Bertuccio Angelo fu Salvatore	252 253 409	55 85 38	41 61 32	14 24 6	410.000 610.000 380.000	70.000 130.000 30.000 Totale	400.000 730.000 350.000 1.560.000	78.000
11) Mangraviti Giuseppa fu Andrea	206 404	130 41	102 41	26 -	1.020.000 410.000	130.000 - Totale	1.150.000 410.000 1.560.000	78.000
12) Rando Giovanni fu Giuseppe	429	78	78	-	780.000	-	780.000	39.000
13) Rando Antonio fu Giuseppe	223 437	33 26	33 26	- -	330.000 260.000	- - Totale	330.000 360.000 590.000	29.500
14) Mangraviti Giuseppe e Francesco fu Luigi	208	78	60	18	600.000	90.000	690.000	34.500
15) Bardetta Pasquale fu Nicola	188	54	42	12	420.000	60.000	480.000	24.000

Nome dell'attore	N° part. catasto	superf. catast. in mq.	superf. occup. in mq.	superf. residuo in mq.	danni per superficie occupata	danni per superficie residua	Totale danni	Interessi annui al 5%
16) Donato Antonino fu Giuseppe	193+	81	68	13	680.000	63.000	745.000	120.250
	197+	5	5	-	50.000	-	50.000	
	201+	120	126	-	1.200.000	-	1.200.000	
	420	26	26	-	260.000	-	260.000	
	421	15	15	-	150.000	-	150.000	
	Totale						2.405.000	
17) Arena Candeloro fu Letterio	248	42	34	8	340.000	40.000	380.000	19.000
	250	83	66	17	660.000	85.000	745.000	
	443	24	24	-	240.000	-	240.000	
	Totale						1.365.000	68.250
18) Mangraviti Domenico fu Nunzio	224	19	19	-	190.000	-	190.000	9.500
19) Mancuso Nicola fu Domenico	186+	60	45	15	450.000	75.000	- 525.000+	87.730
	192+	72	58	14	720.000	70.000	+ 790.000+	
	222	49	39	10	390.000	50.000	440.000	
	Totale						1.755.000	
20) Arena Nicola e Giuseppe fu Simone	211	65	50	13	650.000	63.000	715.000	50.000
	213	33	24	9	240.000	45.000	285.000	
	Totale						1.000.000	
21) Mangraviti Matteo fu Giuseppe	226	38	34	4	340.000	20.000	360.000	47.500
	230	62	37	5	570.000	25.000	595.000	
	Totale						955.000	

Nome dell'attore	N° part. catasto	superf. catast. in mq.	superf. occup. in mq.	superf. residuo in mq.	danni per superfice occupata	danni per superfice residua	Totale danni	Interessi annui al 5%
22) Mangraviti Nicolina fu Nicola	855	27	19	8	190.000	43.000	230.000	11.500
23) Arena Giovanni fu Giuseppe	203	55	45	10	450.000	50.000	500.000	25.000
24) Arena Giuseppe fu Pietro	423	76	76	-	760.000	-	760.000	38.000
25) Arena Salvatore fu Nicola	199	130	130	-	1.300.000	-	1.300.000	65.000
26) Arena Salvatore fu Giuseppe	214	33	24	-9	240.000	45.000	285.000	14.250
27) Costa Nicola fu Pasquale	189	120	92	28	920.000	140.000	1.060.000	53.000
28) Bardetta Pietro fu Giuseppe	245	66	54	12	540.000	60.000	600.000	30.000
29) Gentile Teresa fu Francesco	254 255 259	31 77 30	22 53 10	9 24 20	220.000 530.000 100.000	45.000 120.000 100.000	265.000 650.000 200.000	
						Totale	1.115.000	55.750
30) Arena Nunzio fu Francesco	263	126	81	39	810.000	154.500	964.500	48.225

Nome dell'attore	N° part. catasto	superf. catast. in mq.	superf. occup. in mq.	superf. residuo in mq.	danni per superficie occupata	danni per superficie residua	Totale danni	Interessi annui al 5%
31) Arena Nunzio fu Giuseppe	219	33	30	3	300.000	15.000	315.000	15.750
32) Arena Matteo fu Giuseppe	184	150	119	31	1.190.000	155.000	1.345.000	67.250
33) Arena Matteo fu Francesco	418	33	33	-	330.000	-	330.000	16.500
34) Arena Nicola fu Stefano	244	51	30	21	300.000	105.000	405.000	20.250
35) Arena Nicola fu Antonino	234	56	51	5	510.000	25.000	535.000	62.750
	236	48	44	4	440.000	20.000	460.000	
	425	26	26	-	260.000	-	260.000	
						Totale	1.253.000	
36) Mancuso Domenico fu Giuseppe	183	35	26	9	260.000	45.000	305.000	15.250
37) Arena Giuseppe fu Andrea	403	39	39	-	390.000	-	390.000	44.500
	442	50	50	-	500.000	-	500.000	
						Totale	890.000	
38) Ruello Pietro fu Antonino	215	32	23	9	230.000	45.000	275.000	13.750
39) Mangraviti Francesco fu Pietro	191	64	52	12	520.000	60.000	580.000	29.000

Ritiene pertanto il Collegio sia conforme a giustizia condannare l'ente convenuto a risarcire gli attori sopra indicati i danni nella misura già precisata che non v`a rivalutata essendo stato essendo determinate sulla base dei valori attuali, con gli interessi legali dal giorno dell'occupazione illegittima al saldo, nonch`e a rimborsare agli stessi le spese del giudizio che avuto riguardo alla natura, al valore ed alla durata della causa `e congruo ed equo determinare in complessive £. 831.740 di cui £. 23.915 per spese, £. 212.825 per competenze e £393.000, per onorari di difesa.

Per quanto concerne gli undici attori che sono rimasti soccombenti per non aver provato di aver subito un danno ad un loro diritto, le spese vanno interamente compensate essendo stata unica la controversia e non avendo determinato gli stessi con il loro comportamento processuale spese alla convenuta amministrazione.

P. Q. M.

Il Tribunale di Messina, I^a Sezione Civile, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda proposta da Mangraviti Giovanni + 52 consorti con atto notificato il 30-4-1960 nei confronti della Provincia Regionale di Messina, e conseguentemente:

a) condanna la Provincia Regionale di Messina a pagare a titolo di risarcimento danni le seguenti somme ai sottoindicati, con gli interessi legali dall'occupazione delle singole zone adibiti a coltivazione di molluschi al saldo:

- 1) Mangraviti Giovanni e Stefano fu Nicol`o £. 1.105.000;
- 2) Donato Stefano fu Michele.....£. 900.000;
- 3) Ruello Lucia fu Giuseppe.....£. 1.080.000;
- 4) Mangraviti Giuseppe fu Nicola.....£. 620.000;
- 5) Arena Olivio fu Giuseppe.....£. 1.170.000;
- 6) Mangraviti Olivio fu Giuseppe.....£. 1.070.000;
- 7) Arena Salvatore fu Pietro.....£. 2.120.000;
- 8) Costa Nicola fu Giuseppe.....£. 400.000
- 9) Mangraviti Francesco fu Giovanni....£. 430.000;
- 10) Bertuccio Angelo fu Salvatore.....£. 1.560.000;
- 11) Mangraviti Giuseppa fu Andrea.....£. 1.560.000;
- 12) Rando Giovanni fu Giuseppe.....£. 780.000;
- 13) Rando Antonio fu Giuseppe.....£. 590.000;
- 14) Mangraviti Giuseppe o Francesco fu Luigi.....£. 690.000;
- 15) Bardetta Pasquale fu Nicola.....£. 480.000;
- 16) Donato Antonino fu Giuseppe.....£. 2.405.000;
- 17) Arena Candeloro fu Letterio.....£. 1.365.000;

- 18) Mangraviti Domenico fu Nunzio.....£. 190.000;
- 19) Mancuso Nicola fu Domenico.....£. 1.755.000;
- 20) Arena Nicola e Giuseppe fu Simone....£. 1.000.000;
- 21) Mangraviti Matteo fu Giuseppe.....£. 955.000;
- 22) Mangraviti Nicolina fu Nicolò.....£. 230.000;
- 23) Arena Giovanni fu Giuseppe.....£. 500.000;
- 24) Arena Giuseppe fu Pietro.....£. 760.000;
- 25) Arena Salvatore fu Nicola.....£. 1.300.000;
- 26) Arena Salvatore fu Giuseppe....£. 285.000;
- 27) Costa Nicola fu Pasquale.....£. 1.060.000;
- 28) Bardetta Pietro fu Giuseppe.....£. 600.000;
- 29) Gentile Teresa fu Francesco.....£. 1.115.000;
- 30) Arena Nunzio fu Francesco....£. 964.500;
- 31) Arena Nunzio fu Giuseppe.....£. 315.000;
- 32) Arena Matteo fu Giuseppe.....£. 1.345.000;
- 33) Arena Matteo fu Francesco.....£. 330.000;
- 34) Arena Nicola fu Stefano.....£. 405.000;
- 35) Arena Nicola fu Antonino.....£. 1.255.000;
- 36) Mancuso Domenico fu Giuseppe....£. 305.000;
- 37) Arena Giuseppe fu Andrea.....£. 890.000;
- 38) Ruello Pietro fu Antonino.....£. 275.000;
- 39) Mangraviti Francesco fu Pietro.....£. 580.000;

b) condanna altresì l'ente convenuto a rimborsare a sopra indicati attori le spese del giudizio liquidate in complessive £. 831.740;

c) rigetta la domanda proposta da:

- 1) Mangraviti Paolo di Giovanni;
- 2) Bardetta Pasquale fu Francesco;
- 3) Mangraviti Nicola fu Giuseppe;
- 4) Costa Antonino fu Giovanni;
- 5) Barca Caterina fu Paolo;
- 6) Mangraviti Salvatore di Giovanni;
- 7) Valvaro Giuseppa fu Bruno;
- 8) Arena Nicola fu Francesco;
- 9) Arena Giovanni fu Antonino;
- 10) Donato Candeloro di Andrea;
- 11) Donato Maria di Antonio;

dichiara compensate le spese del relativo giudizio.

XV

Sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 17 febbraio nella causa civile promossa da Mangraviti Nicolò ed altri contro il Ministero della Marina Mercantile ed altri

(Archivio del Tribunale di Messina, 1989)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina, 2.a sezione civile, riunito nelle persone dei Signori:

- 1) Dott. Salvatore Picciolo Presidente
- 2) Dott. Pietro Arena Giudice est.
- 3) Dott. Nicolò Fazio Giudice

ha pronunciato la seguente / SENTENZA / nella causa civile iscritta al N. 314/88 Reg. Gen. e N. 107 Reg. Sez. introitata del 4.11.1988 e vertente tra

- 1) MANGRAVITI NICOLÒ, nato il 19.8.1930;
- 2) MANCUSO GIUSEPPE, nato il 9.1.1952;
- 3) MANGRAVITI GIUSEPPE;
- 4) ARENA ANTONINO, nato il 9.7.1939;

5) MANGRAVITI FRANCESCO, tutti residenti nel villaggio Ganzirri di Messina ed elettivamente domiciliati in Messina, via N. Fabrizi 87, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Gazzara, che, unitamente all'Avv. Santi Gazzara, li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORI / E CON L'INTERVENTO DI

1) ARENA ANTONINO, nato il 7.10.1928; 2) ARENA SALVATORE, nato il 3.8.1966; 3) COSTA NICOLA, nato l'8.1.1915; 4) ARENA Messina, via N. Fabrizi, 87, presso lo studio degli Avv.ti Giacomo Gazzara e Santi Gazzara per procura a margine della comparsa di intervento.

INTERVENIENTI CONTRO

IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE, in persona del Ministro pro-tempore; IL MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro-tempore; L'ASSESSORATO TERRITORIO e AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, nei cui uffici, in Messina, Via dei Mille is. 221, sono, ope legis, domiciliati.

CONVENUTI / e / MARINAFARO SPORTING CLUB con sede in Torrefaro, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Rag. Antonio Marchetta, rappresentato e difeso, per procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Carmelo Briguglio e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Messina, Via S. Maria Alemanna 5.

CONVENUTO

OGGETTO: Accertamento proprietà e risarcimento danni.

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per gli attori e gli intervenienti: Insiste in quanto richiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa. Si riporta integralmente alle conclusioni di cui all'atto di citazione del 18.1.1988 e della comparsa di intervento del 10.3.1988 e chiede il rigetto di tutte le eccezioni ed istanze avanzate dai convenuti, nonchè della domanda riconvenzionale dalla Marinafaro spiegata.

Per l'Avvocatura dello Stato nell'interesse dei convenuti, Ministero della Marina Mercantile, Ministero delle Finanze ed Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia: Si riporta alle conclusioni formulate in comparsa di risposta e nei successivi atti e verbali di causa, che debbono intendersi estese anche nei confronti degli intervenienti. Chiede che il Tribunale, ove lo ritenga opportuno, disponga C.T.U. al fine di accertare la natura dei laghi e quantificare i danni subiti dell'Amministrazione.

Per il convenuto Marinafaro Sporting Club: Si riporta a tutte le domande ed eccezioni formulate in comparsa, nonchè in atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, presentato al Pretore di Messina il 4.6.1985 Mangraviti Nicolò, in proprio e nella qualità di Presidente della associazione "I

laghi dello Stretto" e di rappresentante degli aderenti: Mangraviti Nicolò, Mancuso Giuseppe, Donato Candeloro, Mangraviti Epifanio, Mangraviti Salvatore, Bardetta Giuseppe, Mangraviti Giuseppe, inteso Natalitto, Donato Stefano fu Nicola, Arena, Costa Giuseppe fu Letterio, Mangraviti Francesco, Mangraviti Nicolò (nato il 10-2-1934), Costa Giuseppe fu Giovanni, Costa Nicolò fu Giovanni, Zanghì Giuseppe, Mangraviti Nicola (nato il 27.5.1925), Mangraviti Andrea, Arena Andrea, Rando Antonino, Rando Nunzio, Rando Nicola, Zanghì Giuseppe, Arena Giovanni, esponeva: che i ricorrenti - costituitisi in libera associazione (con il fine della conservazione dell'ambiente naturale dei laghi, di far conoscere le bellezze paesaggistiche, di promuovere studi e progetti per lo sviluppo della molluschicoltura), nonchè titolari di diritti esclusivi di pesca per la coltivazione di molluschi nel lago di Ganzirri nascenti da provvedimenti amministrativi di antichissima data, certamente preunitari, consolidati attraverso l'esercizio ininterrotto nel tempo, ascrivibili alla particolare categoria delle c.d. servitù personali di uso, tutelabili erga omnes ed esercitati, in modo individuale e non collettivo, su tratti di lago ben definiti, sui quali, con continue opere di ripristino, vengono mantenuti le montagnole ed i recinti - erano venuti a conoscenza che, il giorno 9 giugno 1985, doveva tenersi, all'interno del lago di Ganzirri, una gara di minischiff, organizzata da "Marina Faro Sporting club", in persona del suo presidente, ing. Vincenzo Capardo.

Tale gara, dovendo svolgersi in campo, libero da ogni opera e natante estraneo e delimitato secondo criteri propri della gara sportiva, comportava la eliminazione non solo di recinti, montagnole e ponti di vivai, ma, altresì, la distruzione dei frutti, vongole, in corso di coltivazione e del seme, in corso di produzione, con grave pregiudizio e danno per i molluschicoltori.

In conseguenza, essi ricorrenti, quali titolari dei diritti sopra indicati, chiedevano al Pretore di sospendere, con provvedimento di urgenza, la menzionata gara e di emettere ogni provvedimento consequenziale.

Il Pretore, con decreto del 5.6.1985, inibiva provvisoriamente al Marina Faro Sporting Club di effettuare la gara sportiva nella zona dei laghi di Ganzirri e Torre faro disponendo la comparizione delle parti.

All'udienza del giorno 11.6.1985 si costituiva in giudizio il Marinafaro Sporting Club chiarendo che la gara di canottaggio, debitamente autorizzata dalla Capitaneria del Porto, avrebbe dovuto svolgersi sulla zona del lago di Ganzirri, estesa oltre 750 metri lineari, intestata anche

catastalmente al demanio dello Stato (particella 838), sulla quale non sussistevano diritti di terzi ed in particolar modo dei ricorrenti.

In conseguenza, il Club resistente chiedeva il rigetto del ricorso e, in accoglimento delle richieste del deducente, limitare, in parziale riforma del decreto emesso il 5.6.1985, l'inibizione allo svolgimento della gara sino al limite con la particella 462, luogo di inizio delle zone di pesca intestate a soggetti privati.

Nel corso della suddetta udienza spiegavano atto di intervento nel giudizio Mangraviti Nicolò, Rando Nunzio, Donato Candeloro, Bardetta Giuseppe, Mangraviti Epifanio, Arena Andrea, Mancuso Giuseppe, Costa Giuseppe, Rando Antonino, Mangraviti Giuseppe, Arena Giovanni, Mangraviti Francesco, Mangraviti Nicolò, Rando Nicola, Mangraviti Salvatore, Mangraviti Andrea, Arena Simone, Costa Nicolò, e Donato Stefano i quali chiarivano di volere aderire a quanto richiesto ed eccepito con il ricorso introduttivo dal Mangraviti, in proprio e nella qualità.

Nel corso dell'udienza del 25.6.1985 intervenivano nel giudizio il Ministero della Marina Mercantile, il Ministero delle Finanze e l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia deducendo che entrambi i laghi di Ganzirri facevano parte del demanio marittimo e che gli stessi non esistevano diritti di terzi in generale e dei ricorrenti in particolare. Gli enti intervenienti concludevano avanzando riserva di agire a tutela dei loro interessi, assumendo le iniziative ritenute più adeguate.

Il Pretore, con provvedimento del 24.7.1985, confermava il provvedimento di sospensione.

Intanto, con ricorso, presentato il 1° agosto 1985 al Pretore di Messina, Mangraviti Nicolò, Mancuso Giuseppe, Mangraviti Giuseppe, Arena Giovanni e Mangraviti Francesco denunciavano che il Club Marina Faro aveva effettuato, in data 21.7.1985, una gara nautica nel lago di Ganzirri e ne programmava altre e chiedevano, pertanto, inibirsi temporaneamente al detto Club l'effettuazione di qualsiasi gara nelle acque del menzionato lago.

Così, il Pretore, con altro decreto dell'1.8.85, disponeva la sospensione provvisoria delle gare sportive nel lago di Ganzirri e la comparizione delle parti davanti a sé per l'udienza del 6.8.1985.

Nel corso di tale udienza, mentre i ricorrenti chiedevano la conferma del decreto di sospensione, il Marinafaro Sporting Club, costituitosi in giudizio, chiedeva la revoca del provvedimento deducendo che la Capitaneria del Porto aveva autorizzato la gara del 4.8.85, impedita dlla provvedimento pretorile e che il campo di gara era completamen-

te sgombro da pali ed altri manufatti, per cui non vi era alcunchè da proteggere e da tutelare.

Aggiungeva il detto Club che il Pretore non poteva ordinare un *facere* e un *non facere* alla P.A. ed eccepiva il difetto di giurisdizione dello stesso.

Nel contrasto delle parti il Pretore confermava il proprio decreto di sospensione rinviando la causa per il prosieguo e, all'udienza del 5.X.1985, disponeva la riunione del giudizio a quello iniziato, come detto, sempre dal Mangraviti Nicolò, con il ricorso del 4.6.85.

Sulle richieste delle parti il Pretore disponeva consulenza tecnica al fine di accettare i danni prodotti da parte convenuta e, acquisita la relazione, confermava con ordinanza del 27.7.87, i provvedimenti emessi rimettendo le parti davanti al giudice, competente per valore e territorio, con assegnazione di un termine per la riassunzione del giudizio.

In conseguenza, Mangraviti Nicolò, Mancuso Giuseppe, Mangraviti Giuseppe, Arena Antonino e Mangraviti Francesco convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale il Ministero della Marina Mercantile, il Ministero delle Finanze, l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia ed il Marinafaro Sporting Club per sentire: a) ritenere e dichiarare che l'attività agonistica nautica nei laghi di Ganzirri aveva determinato danni alle proprietà dei singoli deducenti ed alle coltivazioni sulle stesse esistenti; b) conseguentemente condannare il Marinafaro Sporting Club a risarcire i danni arrecati agli istanti nella misura risultante dovuta; c) ritenere e dichiarare che gli attori erano titolari di diritti reali di proprietà su singoli spezzoni di lago; d) conseguentemente confermare la inibizione di ogni attività agonistica nelle acque lacustri; e) ove necessario disporre consulenza tecnica per la quantificazione dei danni; il tutto con vittoria di spese e compensi.

Gli attori confermavano quanto assunto davanti il Pretore di Messina circa la loro titolarità di un diritto reale sopra spezzoni di terreno lacustre ed aggiungevano che le acque dei laghi di Ganzirri e di Faro non erano demaniali, in quanto non liberamente collegate con il mare, così che lo scambio delle acque tra il lago ed il mare non avveniva spontaneamente per il libero gioco delle forze naturali, bensì, razionalmente, sotto la guida dell'uomo, onde non era realizzata la condizione della comunicazione libera nel senso indicato nell'art. 28, lett. b) cod. nav.

Il Marinafaro Sporting Club, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attrici non avendo il deducente procurato alcun

danno stante il mancato svolgimento della gara. Aggiungeva il convenuto che il provvedimento del Pretore non andava confermato stante che il menzionato Giudice non si era limitato ad impedire una singola gara (peraltro debitamente autorizzata), ma aveva ritenuto di poter interdire, sine die, qualunque attività agonistica nei laghi di Ganzirri (comprendendo, così, anche il lago di Faro) su tutta la superficie dei laghi, e, quindi, non solo sulle zone (peraltro non definite) sulle quali gli attori vantavano i loro diritti di pesca, ma anche sulla restante superficie del lago di incontestata proprietà demaniale.

Concludeva il convenuto chiedendo condannarsi gli attori, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni dal deducente subiti per il mancato svolgimento della gara e consistenti nelle spese affrontate per la sua organizzazione.

Costituendosi in giudizio, il Ministero della Marina Mercantile, il Ministero delle Finanze e l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia contestavano le domande attrici e ne chiedevano il rigetto.

In particolare, gli Enti convenuti rilevavano che i laghi di Ganzirri, per la loro conformazione, per il loro collegamento con il mare e per la salinità delle loro acque, facevano parte dei beni costituenti il demanio marittimo ed aggiungevano che l'inconfutabile demanialità degli stessi escludeva la sussistenza di qualsiasi diritto reale di proprietà privata, così come vantato dagli attori.

Costoro, o meglio i loro danti causa, erano titolari di diritti esclusivi di pesca su determinate porzioni dei laghi risalenti ad epoca preunitaria.

Tuttavia, tali diritti dovevano ritenersi estinti non avendo i titolari presentato, entro il 31.12.1921, la prescritta domanda di riconoscimento, con la conseguenza che gli attori dovevano ritenersi occupanti abusivi delle porzioni dei laghi.

Così, gli Enti convenuti chiedevano, in via riconvenzionale, dichiararsi estinti i diritti di pesca vantati dagli attori e condannarsi questi ultimi al rilascio delle porzioni di lago ed al risarcimento dei danni subiti dalle Amministrazioni istanti per l'abusiva occupazione dei suddetti beni da liquidarsi nella misura da accertarsi in corso di causa o, in subordine, in via equitativa.

Rilevavano, altresì, i convenuti che i provvedimenti di urgenza, emessi dal Pretore, dovevano ritenersi abnormi, travalicando gli stessi i limiti della giurisdizione civile. Infatti, il Medico Provinciale aveva vietato, per motivi igienico-sanitari, la stabulazione, la raccolta e la coltura di molluschi eduli e di altri frutti di mare nei laghi di Faro e di Ganzir-

ri, ordinando il sequestro e la distruzione di tutti i frutti di mare ed il Pretore aveva ritenuto di vietare l'espletamento della gara su minischiff, regolarmente autorizzata dalla Capitaneria del Porto, al fine di consentire agli attori il pacifico esercizio della molluschicoltura non consentita dall'autorità tutoria.

Ancora, il Pretore, con il successivo provvedimento dell'1.8.85, aveva disposto la sospensione di tutte le gare sportive sui laghi di Ganzirri e, con provvedimento del 27.7.87, aveva confermato tutti i provvedimenti illegittimi in precedenza emessi, nonostante che, nel frattempo, le Pubbliche Autorità avessero eseguito lo sgombero coattivo dei laghi.

Così, gli Enti convenuti chiedevano, all'udienza del 3.3.1988, la revoca dei detti provvedimenti emessi dal Pretore.

Intanto, in data 22.3.1988, intervenivano nel giudizio Arena Antonino e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, i quali riportandosi alle deduzioni e ragioni fatte valere dagli attori, chiedevano affermarsi che essi erano titolari di diritti reali di proprietà su singoli spezzoni di lago.

Il G.I., con ordinanza del 14-15/4/88, invitava le parti a precisare le conclusioni e, ciò avvenuto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra gli attori e gli intervenienti, da una parte, e gli Enti convenuti, dall'altra parte, è sorta contestazione circa la natura privata o pubblica dei laghi di Ganzirri e di Faro, ritenendo i primi la natura privata dei laghi ed il loro esclusivo diritto di proprietà su singoli spezzoni di lago ed affermando i secondi la natura pubblica di tali beni e, in particolare, l'appartenenza degli stessi al demanio pubblico.

L'esame di tale questione si reputa preliminare, considerato che le altre domande svolte dalle parti restano subordinate alla soluzione data alla richiamata questione.

La non demanialità delle acque dei suddetti laghi viene desunta dagli attori e dagli intervenienti dal non libero collegamento delle stesse con il mare e, quindi, dall'inesistenza della condizione (comunicazione libera) posta dall'art. 28 lett. b) cod. nav.

Di converso, gli Enti convenuti contrastano tale assunto asserendo l'insussistenza dell'apporto dell'opera dell'uomo per la comunicazione delle acque dei laghi con quelle del mare ed affermando, in ogni caso, l'ininfluenza di un tale apporto umano ai fini della sussistenza del requisito della libera comunicazione.

La questione della natura giuridica dei laghi di Ganzirri e Faro è stata già affrontata, incidentalmente, dalla giurisprudenza in sede locale con decisioni (a) sentenza della Corte d'Appello del 16.5.1956 nel giudizio instauratosi tra Bardetta contro Bardetta; b) sentenza n. 351 emessa sempre dalla Corte di Appello in data 31.3.1966 nel giudizio instauratosi tra l'appellante Provincia Regionale di Messina contro gli appellati Mangraviti Giovanni + 53 litisconsorti) puntualmente richiamate dagli attori e dal Pretore negli emessi provvedimenti di urgenza.

Premesso che in nessuno dei due giudizi erano state parti gli odierani Enti convenuti, deve precisarsi che, nella prima richiamata sentenza, la Corte di Appello, nel giudicare in ordine alla trasferibilità dei diritti di pesca per atti tra vivi e per successione mortis causa, ha iniziato le proprie osservazioni circa la natura giuridica del potere esercitato dai molluschicoltori sui laghi di Ganzirri e Faro muovendo dall'assunto che i laghi in questione sono indubbiamente pertinenti al demanio marittimo ai sensi dell'art. 28 cod. nav. comunicando col mare (lagune vive).

Con la seconda sentenza la Corte di Appello, giudicando in tema di azione di risarcimento ex art. 2043 c.c. per danni lamentati da molluschicoltori in relazione ad opere eseguite dalla Provincia Regionale di Messina e ritenuta la legittimazione attiva dei molluschicoltori, quali soggetti che dal fatto illecito avevano risentito un danno ingiusto, per essere incontestato tra le parti che le coltivazioni dei molluschi si appartenessero agli istanti molluschicoltori, si è richiamata alla precedente sentenza del 16.5.1956 della stessa Corte (già esaminata) per ritenere il lago di Ganzirri come pertinente al demanio marittimo (la sentenza di I° grado del Tribunale di Messina emessa il 2.7.1963 con il n. 975 chiaramente affermava che era fuori del thema decidendum la natura demaniale del pantano di Ganzirri).

È, quindi, di tutta evidenza come la questione della demanialità o meno dei suddetti laghi debba essere affrontata in questa sede in tutte le sue implicazioni.

Le parti hanno incentrato le loro deduzioni in ordine alla demanialità o meno dei laghi con contrastanti rilievi circa la sussistenza meno della comunicazione libera delle acque dei laghi con quelle del mare e, comunque, circa l'influenza (per la demanialità) di tale requisito.

Il Collegio osserva che i beni del demanio marittimo sono tutti appartenenti al demanio necessario.

Fra i vari beni del demanio marittimo elencati dall'art. 28 cod. nav. rientrano i bacini di acqua salsa o salmastra, che, almeno durante una parte dell'anno, comunicano liberamente col mare.

I laghi di Ganzirri e di Faro sono, di certo, bacini di acqua salmastra, comunicanti tra loro e con il mare attraverso canali.

Studi, relativamente recenti, condotti, con rigore scientifico, da parte di scienziati (si vedano le pubblicazioni - richiamate anche dall'Avvocatura dello Stato nel documento del 9.1.1970 prodotto dagli Enti convenuti -: a) "Osservazioni geomorfologiche e fisico-chimiche sui laghi di Ganzirri e di Faro" dei Dott.ri Domenico Abbruzzese e Sebastiano Genovese, pubblicato sul Bollettino di pesca, psicoltura e idrobiologia, anno XXVIII, vol. (n.s.), fasc. I°, gennaio-giugno 1952; b) "sulle condizioni fisico-chimiche dello stagno di Faro in seguito all'apertura di un nuovo canale" del Dr. Sebastiano Genovese in Atti Soc. Pel. Sc. fis. mat. nat. 8, 65+72 del 1962) hanno concluso che i laghi di Ganzirri e di Faro sono di origine marina e che essi si sono formati in seguito alla chiusura di un tratto di mare per opera di uno sbarramento alluvionale.

Il mare chiuso dall'alluvionale doveva occupare in origine - secondo quanto ritenuto dai detti studiosi - una maggiore estensione, tanto da costituire una laguna.

L'immissione di acqua di mare ha luogo, per il lago di Ganzirri, noto anche come Pantano grande, attraverso il canale Catuso coperto e quello scoperto del Carmine, detto anche Due Torri, lago circa 12 metri.

Il lago di Faro comunica con il mare Jonio per mezzo di un canale che attraversa l'abitato di Faro e con il mare Tirreno attraverso un altro canale, chiamato "degli inglesi", costruito al tempo della occupazione inglese, nel periodo della guerra con le truppe del Murat, rimasto ostruito dal 1858 fino al luglio 1960, quando venne riaperto e convenientemente scavato ed allargato.

I laghi di Ganzirri e di Faro, così collegati col mare (non importa se la comunicazione venga assicurata attraverso l'opera dell'uomo - così: Sent. n. 316 del 27.1.1975 e Sent. n. 1863 del 19.3.1984 della Corte di Cass. -), risultano idonei a servire ai pubblici usi del mare con riferimento: a) alla loro estensione (1° il lago di Ganzirri ha forma allungata, con l'asse maggiore di m. 1670; una larghezza massima di m. 282 ed una minima di m. 94; una superficie di mq. 338.400 ed una profondità massima di m. 6,50; 2° il lago di Faro ha forma quasi circolare col diametro maggiore di m. 661; una profondità massima di m. 28 ed una superficie di mq. 263.600 - dati tratti dalle suindicate pubblicazioni -); b) alle possibilità di pubbliche utilizzazioni.

Ricorrono, pertanto, per i laghi in questione gli elementi per farli ritenere beni facenti parte del demanio marittimo ai sensi dell'art. 28

cod. nav. (ed ora del demanio marittimo regionale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Regione Sicilia).

Tuttavia, "se l'uso pubblico non assorbe tutte le possibilità di sfruttamento del bene demaniale, l'imperium della pubblica amministrazione e la destinazione ad uso pubblico possono essere compatibili con l'esistenza di un diritto privato sulla cosa demaniale, presupponendo la demanializzazione scopi di utilità pubblica che possono spesso conseguirsi senza la eliminazione di diritti quesiti dei privati" (Sent. n. 975 del 2.7.1963 del Trib. di Messina).

Così, in materia di pesca, in applicazione del detto principio, vennero riconosciuti veri e propri diritti esclusivi, che mantennero il carattere privatistico di diritti reali soggettivi, pur sottoposti al regime del controllo (vedasi sentenza come sopra citata).

Di tali diritti esclusivi di pesca, il cui possesso siasi acquistato con atto traslativo di proprietà, o per sovrana concessione, quanto nel caso che sia continuato pel tempo utile a compiere la prescrizione (così: art. 2 R.D. 15.5.1884 n. 2503, tuttora in vigore perchè lo stesso non abrogato, nè espressamente, nè tacitamente), venne prevista la possibilità del riconoscimento da parte dello Stato (così: art. 3 Regolamento per l'applicazione della legge 4.3.1877 n. 3706 approvato con R.D. 13 novembre 1882 n. 1090), prevedendosi, altresì, la competenza dell'autorità giudiziaria in ordine alle controversie sulla validità dell'acquisto, della concessione o dell'usucapione (vedasi Sent. Cass. Sez. Un. del 16.4.1942 n. 992 in Rep. Foro It. 1942 voce Pesca nr. 5 circa la vigenza e l'interpretazione dell'art. 2 R.D. 15.5.1884 n. 2503).

La legislazione più recente (art. 23 e seguenti T.U. leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604) ha mantenuto in vita, sotto determinate condizioni, i diritti di pesca fondati su antichi privilegi sovrani o acquisiti per possesso immemorabile o per usucapione compiutasi in base alle leggi preunitarie.

La titolarità in favore dei molluscoltori dei laghi di Ganzirri e di Faro dei suddetti diritti trova riscontro, per quanto informa la sentenza già richiamata della Corte di Appello di Messina del 16.5.1956 nella causa Bardetta-Bardetta, in Giust.Civ. 1957, I, 138 e per quanto può rilevarsi del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato espresso il 27 novembre 1962 e richiamato dalla Avvocatura distrettuale nella comparsa di costituzione del 3.3.1988, in Bandi ed in Atti della P.A.

Così, precisa la detta sentenza della Corte di Appello di Messina che "da un Bando, pubblicato nel 1791 in Messina per ordine dell'allora Ministro della Reale Azienda ed in esecuzione di un Real Biglietto in

data 15 ottobre 1791, si evince che al Barone Giuseppe Gregorio, cui era stato concesso lo ius piscandi nei due laghi fu inibito di “dare impedimento direttamente o indirettamente ai chiocciolari per l'esercizio dell'arbitrio delle chiocciole nei loro recinti”.

Ancora, “in altro Bando, pubblicato nel 1807 in adempimento al Real dispaccio 29 novembre 1806 e nelle ordinanze intendentizie 2 aprile 1844 e 11 gennaio 1854, risulta riconosciuta “la libertà ai cocciolari di continuare a pescare nei riferiti laghi le chiocciole a mezzo di recinti come avevano praticato nel passato”.

Ed infine, “in un'ordinanza emessa il 22 aprile 1859 dall'Intendente della Provincia (Marchese Artale), si rileva che costui, veduti i reclami proposti da alcuni cocciolari contro taluni che avevano attentato ai loro diritti, dispose che, in conformità della disposizione sovrana e governativa in vigore, tutti i pescatori di chiocciole di Faro e Ganzirri erano “conservati come pell'innanti nel libero godimento ed esercizio dei diritti della pesca delle chiocciole, senza che mai potesse verun privato molestare o limitare il libero loro esercizio in quasivoglia modo e sotto qualunque pretesto”.

Dei diritti dei molluschicoltori vi è, ancora, esplicito riferimento nel documento del 20 settembre 1856, relativo all'apprezzo del lago piccolo di Torre Faro, nonchè degli immobili urbani e rustici, che rientrar dovevano nel perimetro del Lazzaretto sporco, da parte dell'Ing. Leone Savoja, quale incaricato con Sovrano Rescritto del 13 agosto stesso anno, partecipatogli dal Sig. Intendente con foglio numero 17071 (vedasi documento prodotto dagli attori e reperibile presso l'Archivio provinciale dello Stato di Messina).

In detto documento viene precisato che “il Sig. Don Placido Gregorio ha il diritto esclusivo della pesca del pesce per tutta l'estensione del lago e gli altri proprietari esercitano il solo diritto della pesca delle chiocciole possedendo ciascuno di essi una maggiore e minore porzione del medesimo lago”.

“Quanto, poi, al riconoscimento di tali diritti da parte dello Stato Italiano, esso è implicito nella iscrizione che ne è stata fatta nel nuovo catasto terreni” (così: sent. n. 351 della Corte di appello di Messina del 31.3.1966 e vedansi anche le planimetrie allegate alla relazione di consulenza tecnica di ufficio redatta nella fase pretorile del giudizio ed al fasciolo del Marinafaro Sporting Club).

Così, gli attori e gli intervenienti, proprio con riferimento a tali Atti e Documenti ed alle richiamate leggi, hanno dedotto di essere titolari di diritti esclusivi di pesca sui singoli spezzoni di lago e ne hanno chiesto il relativo riconoscimento.

La domanda attrice è stata, tuttavia, contrastata dagli Enti convenuti, i quali, pur ammettendo in capo agli attori ed agli intervenienti la titolarità dei diritti in questione perchè risalenti ad epoca preunitaria, ne hanno eccepito l'avvenuta estinzione ex art. 23, II° comma T.U. 8.10.1931 n. 1604 per la mancata presentazione, entro il 31 dicembre 1921, della prescritta domanda di riconoscimento.

In proposito, l'art. 23 T.U. citato prevede che sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio marittimo qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli artt. 3 e 99 del Regolamento 13.XI.1882 n. 1090 e dei Regi Decreti 15.5.1884 n.2503 e 23.1.1910 n. 75, o quando, entro il 31.12.1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15.5.1884 n. 2503.

Gli attori e gli intervenienti non hanno provato di avere ottenuto il riconoscimento formale (con effetto ricognitivo e non costitutivo) secondo quanto dettato dal Regolamento del 13.XI.1882 n. 1090 e del R.D. n. 2503 del 1884 o di avere presentato domanda di riconoscimento entro il 31.12.1921.

Spettava, tuttavia, alla P.A. di adottare il provvedimento dichiarativo di estinzione dei diritti ex art. 26, IV° comma T.U. richiamato, con possibilità per i titolari dei diritti di pesca di reclamo in sede contenziosa davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 143, I° comma, lett. c) T.U. sulle acque approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775.

In verità, la P.A. nominò una Commissione Ministeriale per lo studio delle questioni inerenti all'esercizio della pesca e della molluschicoltura nei pantani di Ganzirri.

Tale Commissione si pronunciò, con relazione del 12.4.1932, per la decadenza dei diritti dei naturali del luogo (così Sent. n. 975 del 2.7.1963 del Trib. di Messina e parere dell'avvocatura Generale dello Stato sopra richiamati).

La P.A., tuttavia, non adottò in merito alcun provvedimento.

L'omissione di tale provvedimento di ricognizione non consente, ora, alla P.A. di fare valere, in via di eccezione, l'estinzione dei diritti.

Il comportamento omissivo della P.A. rende inammissibile la sollevata eccezione, in quanto la stessa comporterebbe l'esame, da parte del Tribunale, di quanto, invece, è consentito, in sede di reclamo, solo al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

In conseguenza, affermata la demanialità dei laghi di Ganzirri, si riconosce e si dichiara che gli attori e gli intervenienti sono titolari di

diritti esclusivi di pesca, di natura reale, ascrivibili alla particolare categoria delle c.d. servitù personali di uso, tutelabili erga omnes, su singoli spezzoni del lago di Ganzirri.

Quanto sopra ritenuto comporta il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dagli Enti convenuti per ottenere il rilascio, da parte degli attori e degli intervenienti, delle porzioni di lago.

In conseguenza, gli attori e gli intervenienti, facendo valere tali diritti, hanno fatto ricorso al Pretore di Messina al fine di ottenere l'inibizione al Marinafaro Sporting Club di effettuare le programmate ed autorizzate gare nautiche su minischiff sul lago di Ganzirri.

L'azione dei suddetti è in linea con l'interpretazione giurisprudenziale concernente la tutelabilità dei diritti esclusivi di pesca.

Infatti, dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 19.1.1970 n. 104), si riconosce la tutelabilità di tali diritti nei confronti di qualsiasi terzo, con la conseguenza che il titolare di essi può agire in giudizio per la loro difesa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

E si afferma, ancora, che anche la P.A., fuori delle ipotesi in cui dichiarare l'estinzione o la decadenza di tali diritti, oppure ne disponga l'espropriazione per pubblica utilità, è tenuta al rispetto dei citati diritti e, pertanto, deve rispondere delle relative lesioni, nè può conferire ai privati facoltà contrastanti con i diritti stessi o sovrastanti ad essi.

Il Pretore, facendo corretto uso di tali principi, ha ritenuto ammissibili i ricorsi presentati dagli attori emettendo i relativi provvedimenti di urgenza, poi confermati a seguito delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., che ha accertato l'effetto dannoso sulle c.d. montagnole (e cioè a dire sui fondali artificiali creati alla profondità di 60/80 cm. sotto il pelo dell'acqua per la coltivazione delle vongole) connesso al movimento dei natanti a motore sulle acque del lago.

Nè può ritenersi affievolito o addirittura non più esistente il diritto fatto valere dagli attori, a seguito del provvedimento emesso dal Sindacato di Messina in data 26.5.1986 (quindi, in corso di causa), con il quale è stato disposto il divieto della stabulazione e della coltivazione di molluschi eduli e di altri frutti di mare nei laghi di Torre Faro e di Ganzirri, con relativa distruzione degli impianti.

Infatti, il detto provvedimento (peraltro impugnato dai molluscolturi davanti al T.A.R. di Catania), emesso per ragioni igienico-sanitarie stante il ritenuto grave pericolo per la salute pubblica, non può incidere sui diritti esclusivi di pesca, dianzi riconosciuti in favore degli attori, di natura reale, esercitati su singoli spezzoni di lago.

In conseguenza, possono confermarsi i provvedimenti emessi dal

Pretore di Messina, in considerazione dei diritti degli attori e degli interventi e della potenzialità dei danni scaturibili dalle gare, con la precisazione che l'inibizione riguarda le gare nautiche a suo tempo programmate sul lago di Ganzirri dal Marinafaro Sporting Club e non le gare sportive (in genere), così come indicato dal Pretore nel provvedimento dell'1.8.1985.

Infatti, l'uso eccezionale sulle acque pubbliche del titolare di un diritto esclusivo di pesca non è incompatibile in astratto, con l'uso generale o con l'uso speciale delle acque rispettivamente da parte della generalità dei soggetti e da parte dei soggetti autorizzati.

Solo in caso di conflitto o di turbativa, il titolare del diritto esclusivo di pesca ha potere di tutelare quanto a lui riconosciuto erga omnes davanti l'autorità giuridica ordinaria.

La conseguente domanda degli attori di risarcimento del danno deve essere rigettata, in quanto il danno potenziale non si è verificato a seguito del provvedimento di sospensione delle gare.

A quanto sopra ritenuto segue il rigetto delle domande di risarcimento danni svolte, in via riconvenzionale dagli Enti convenuti e dal Marinafaro Sporting Club.

Per quanto concerne le spese processuali relative alle due fasi del giudizio, il Collegio, stante la natura delle questioni sollevate, reputa che ricorrano giusti motivi per doverle compensare interamente ta le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Mangraviti Nicolò più quattro litisconsorti nei confronti del Marinafaro Sporting Club; del Ministero della Marina Mercantile; del Ministero delle Finanze e dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia ed in ordine alle domande avanzate da Arena Antonino più 38 intervenienti ed infine sulle domande riconvenzionali svolte dai convenuti, così provvede:

- a) dichiara e riconosce che gli attori e gli intervenienti sono titolari di diritti esclusivi di pesca su singoli spezzoni del lago di Ganzirri;
- b) rigetta, per l'effetto, la domanda riconvenzionale avanzata dagli Enti convenuti al fine di ottenere il rilascio delle porzioni di lago;
- c) conferma i provvedimenti di urgenza emessi dal Pretore di Messina, con la precisione che l'inibizione riguarda le gare nautiche a suo tempo programmate sul lago di Ganzirri dal Marinafaro Sporting Club e non le gare in genere;

- d) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori e dagli intervenienti per l'inesistenza del danno;
- e) rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento danni avanzate dagli Enti convenuti e dal Marinafaro Sporting Club;
- f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative alle due fasi del giudizio.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale il 17 febbraio 1989.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

INDICE

Giuseppe Aristotele Malatino - <i>Diritti di pesca e mitilicoltura nei laghi di Ganzirri e Faro di Messina: cenni storici e vicende giurisdizionali</i>	Pag.	69
Pietro Militello - <i>L'“Oppidum Triquetrum” di Scicli (Ragusa)</i>	»	5
Corradina Polto - <i>Usò del territorio e tutela dell'ambiente nella fascia costiera tirrenica messinese</i>	»	49
Corradina Polto - <i>L'occupazione femminile nell'agricoltura e nella sericoltura siciliana</i>	»	59

Fotocomposizione e stampa
Industria Poligrafica della Sicilia - Messina

